Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi Idrici e Rifiuti

Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Rimini

DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO 16

Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Regione Marche per la disciplina di approvvigionamenti idrici ad uso potabile, collettamenti fognari e trattamenti depurativi di reflui infra-regionali

[protocollo RER - RPI/2015/226 del 31/07/2015]

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
RPI/2015/226 del 31/07/2015

ACCORDO TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LA REGIONE MARCHE PER LA DISCIPLINA DI APPROVVIGIONAMENTI IDRICI AD USO POTABILE, COLLETTAMENTI FOGNARI E TRATTAMENTI DEPURATIVI DI REFLUI INFRAREGIONALI

la Regione **Emilia Romagna**, con sede e domicilio in Viale Aldo Moro, 52 - Bologna rappresentata dal Dott. Giuseppe Bortone nella qualità di Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, delegato alla presente stipula in virtù della deliberazione della Giunta Regionale n. 1016 del 27 luglio 2015;

e

la Regione **Marche**, con sede e domicilio in Via Gentile da Fabriano, 9 - Ancona rappresentata dall'Arch. Alberto Cecconi nella qualità di Dirigente di Posizione di Funzione Tutela delle Acque, delegato alla presente stipula in virtù della deliberazione della Giunta Regionale n. 615 del 27 luglio 2015;

Visto:

- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" che disciplina la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche definendo le competenze attribuite alle Regioni e regolando l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato;

- la legge della Regione Emilia-Romagna n. 25 del 6 settembre 1999 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e successive modifiche;

- la legge della Regione Emilia-Romagna n. 23 del 23 dicembre 2011 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" che istituisce l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), che esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale regionale sostituendo le Autorità d'Ambito Territoriali Ottimali (AATO);

- la legge della Regione Marche n.30 del 28 dicembre 2011 "Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato";

- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005;

- la deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1550 del 28 luglio 2003 "L.R. 6 settembre 1999, n. 25 modificata dalla L.R. 28 gennaio 2003, n. 1. Emanazione aggiornamento "Indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato e primi elementi di indirizzo e linee guida per l'organizzazione del servizio gestione rifiuti urbani";

- la deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2241 del 29 dicembre 2005 "Indirizzi alle province ed alle agenzie d'ambito per i servizi pubblici sui programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati ai sensi delle disposizioni comunitarie";

- la legge della Regione Emilia-Romagna n. 9 del 18 maggio 1999 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" e successive modifiche;

- il Regolamento della Regione Emilia-Romagna n. 41 del 20 novembre 2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";

- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche approvato con deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa n. 145 del 26 gennaio 2010;

- la legge della Regione Marche n. 7 del 14 aprile 2004 "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale";

- la legge della Regione Marche n. 5 del 9 giugno 2006 "Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico";

Premesso che:

- in data 3 agosto 2007 tra l'Agenzia d'Ambito Territoriale Ottimale di Rimini (di seguito ATO Rimini) e l'Agenzia (oggi Autorità) per l' Ambito Territoriale Ottimale di Pesaro Urbino (di seguito ATO 1 Marche Nord) è stata sottoscritta la "Convenzione per la disciplina delle procedure di collettamento e trattamento dei reflui dei comuni di confine tra l'ATO di Rimini, l'ATO di Pesaro, Hera Bologna, Aspes Pesaro" per il collettamento delle acque reflue domestiche dell'area industriale denominata IFI, sita nel comune di Tavullia, al sistema fognario-depurativo dell'ATO di Rimini;

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
RPI/2015/226 del 31/07/2015

- le Regioni Emilia-Romagna e Marche concordano sulla necessità di prendere atto della convenzione in essere per l'area industriale denominata IFI;

- è pervenuta alla Regione Emilia-Romagna con nota dell'ATO di Rimini prot. 474-P-2010 del 06/07/2010 la richiesta di collegamento del collettore di vallata del Conca, in cui vengono convogliati i reflui dei comuni marchigiani di Mercatino Conca, Montegrimano e Sassofeltrio, al sistema fognario-depurativo di Cattolica di competenza dell'ATO di Rimini;

- le Regioni Emilia-Romagna e Marche concordano sulla necessità di definire un accordo per disciplinare il collettamento dei comuni di Montegrimano, Mercatino Conca e Sassofeltrio al sistema fognario-depurativo di Cattolica, al fine di tutelare la risorsa idrica e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici;

- le Regioni Emilia-Romagna e Marche ritengono opportuno prevedere in tale accordo anche una regolamentazione generale relativa al trasferimento di risorse idriche ad uso potabile ed al collettamento e trattamento depurativo di acque reflue urbane tra territori regionali confinanti;

Tutto ciò visto e premesso

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto dell'accordo

1. Il presente accordo stabilisce i criteri generali per la realizzazione del collegamento del collettore di vallata del Conca, in cui vengono convogliati i reflui dei comuni marchigiani di Montegrimano, Mercatino Conca e Sassofeltrio, al sistema fognario-depurativo di Cattolica di competenza di Atersir.

2. Con il medesimo accordo le Regioni Emilia-Romagna e Marche prendono atto della convenzione in essere per l'area industriale denominata IFI sita nel comune di Tavullia per il collettamento delle acque reflue domestiche.

3. L'accordo definisce altresì una regolamentazione per il trasferimento di risorse idriche ad uso potabile ed il collettamento e trattamento depurativo di acque reflue urbane tra i territori regionali confinanti.

Art. 2 Convenzione relativa al collettamento e trattamento dei reflui provenienti dai comuni di Montegrimano, Mercatino Conca e Sassofeltrio

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
RPI/2015/226 del 31/07/2015

1. Ai fini della realizzazione del collegamento di cui all'articolo 1 ATERSIR e ATO 1 Marche Nord, in qualità di soggetti preposti pro-tempore all'affidamento e regolazione del servizio idrico integrato, entro 90 giorni dalla firma del presente accordo, dovranno sottoscrivere un'apposita convenzione per regolare gli aspetti tecnico-operativi ed economici e la tempistica dei lavori, nel rispetto della normativa di settore e dei regolamenti del servizio idrico integrato vigenti nei rispettivi territori.

2. In tale convenzione dovranno, inoltre, essere indicati la sua durata, le modalità di pagamento degli oneri connessi al collettamento, gli obblighi e le responsabilità dei gestori, le procedure di modifica della convezione stessa.

3. Gli interventi sulla rete fognaria nel territorio di Rimini necessari alla realizzazione del collettamento al depuratore di Cattolica dei reflui provenienti dai comuni in oggetto saranno realizzati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato.

4. La corretta gestione del sistema fognario a monte del collegamento rimarrà di competenza del gestore del servizio idrico integrato nei comuni appartenenti all'ATO 1 Marche Nord, oggi Marche Multiservizi S.p.A..

5. La gestione del sistema fognario-depurativo a valle del collegamento sarà in carico al gestore del servizio idrico integrato emiliano-romagnolo e dovrà comunque essere prevista la possibilità di sospendere il conferimento dei reflui dei comuni in oggetto qualora non fossero conformi alle normative vigenti.

6. L'eventuale variazione delle caratteristiche quali-quantitative dei reflui conferiti nel sistema fognario-depurativo a valle del collegamento dovrà preventivamente essere comunicata alla Regione Emilia-Romagna, alla Regione Marche ed ad ATERSIR ai fini di una verifica delle conseguenze tecnico-operative. Tale modifica dovrà essere approvata dalla Regione Emilia-Romagna.

7. I costi finanziari, definiti da ATERSIR e concordati con ATO 1 Marche Nord, relativi agli interventi realizzati da Hera S.p.A. saranno a carico della tariffa del servizio idrico integrato dell'ATO 1 Mar-che Nord.

8. Dovranno, inoltre, essere riconosciuti ad ATERSIR, in qualità di soggetto preposto pro-tempore all'affidamento

e regolazione del servizio idrico integrato, gli oneri gestionali da esso determinati per il servizio di fognatura e depurazione connesso al collettamento dei reflui provenienti dai Comuni in oggetto sulla base dei quantitativi scaricati, adeguatamente misurati.

Art. 3 Regolamentazione per il trasferimento di risorse idriche ad uso potabile ed il collettamento e trattamento depurativo di acque reflue urbane tra i territori regionali

1. Qualora, ai fini di garantire agli utenti l'erogazione del servizio idrico integrato, si rendesse necessario il trasferimento di risorse idriche ad uso potabile e/o il collettamento e trattamento depurativo di acque reflue urbane tra territori regionali confinanti, previa verifica della fattibilità tecnica, nel rispetto delle norme di tutela dell'ambiente e della risorsa idrica e nel rispetto della pianificazione regionale di settore, ATERSIR e ATO 1 Marche dovranno sottoscrivere una specifica convenzione che definisca nel dettaglio gli aspetti tecnico-operativi ed economici e la tempistica per la realizzazione degli interventi.

2. In tale convenzione dovranno, inoltre, essere indicati la sua durata, le modalità di ripartizione e di pagamento degli oneri connessi alla realizzazione di eventuali opere ed alla gestione dei servizi di adduzione e trasporto di acqua potabile e/o fognatura e depurazione di reflui, i quantitativi scambiati con l'indicazione dei quantitativi massimi ammissibili ed i punti di conferimento della risorsa idrica e/o dei reflui, gli obblighi e le responsabilità dei gestori, le procedure di modifica della convezione stessa.

3. L'eventuale variazione delle caratteristiche quali-quantitative del trasferimento di risorse idriche ad uso potabile e/o del collettamento e trattamento depurativo di acque reflue dovrà preventivamente essere comunicata alle Regioni Emilia-Romagna e Marche, che dovranno esprimere il proprio consenso.

4. Gli oneri per il trasferimento di risorse idriche ad uso potabile e/o il collettamento e trattamento depurativo di acque reflue urbane tra i territori regionali dovranno comprendere anche quelli relativi ad eventuali azioni di salvaguardia e di protezione delle risorse idriche.

5. La competenza delle procedure relative al rilascio di concessioni di derivazione sarà definita sulla base

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
RPI/2015/226 del 31/07/2015

degli accordi tra le Regioni interessate secondo quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

6. Eventuali procedure di impatto ambientale per opere localizzate sul territorio di entrambe le Regioni saranno effettuate d'intesa come previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 152 del 2006.

Tali convenzioni si perfezioneranno solo in seguito a ratifica da parte delle Regioni.

Firmato digitalmente il _____

Per la Regione Emilia-Romagna
Dott. Giuseppe Bortone

Per la Regione Marche
Arch. Alberto Cecconi

FOTO 04

FOTO 05

FOTO 06

FOTO 07

FOTO 08

FOTO 09

FOTO 03

FOTO 02

FOTO 01B

FOTO 01A

FOTO 01

FOTO 14

FOTO 13

FOTO 10

FOTO 11

FOTO 12

FOGNATURA ALTA VAL CONCA

CONDOTTA ESISTENTE

CONDOTTA PROGETTO IN PRESSIONE

CONDOTTA PROGETTO A GRAVITA'

TRATTO	DISTANZA
AB	286.99
BC	289.96
CD	93.61
DE	33.74
EF	70.12
FG	95.2
GH	78.58
HI	69.94
IL	75.69
LM	5.83
MN	10
NO	9.33
OP	15.83

SEZIONI DI SCAVO SCALA 1:50

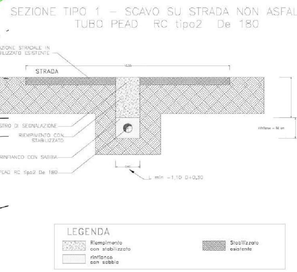

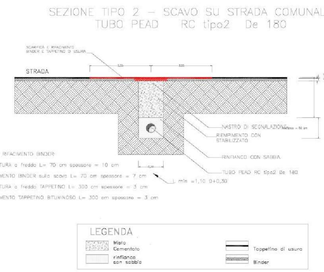

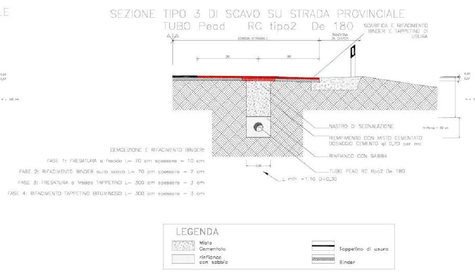

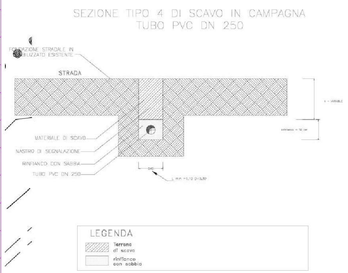

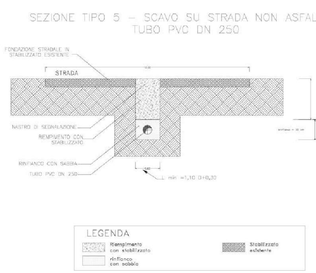

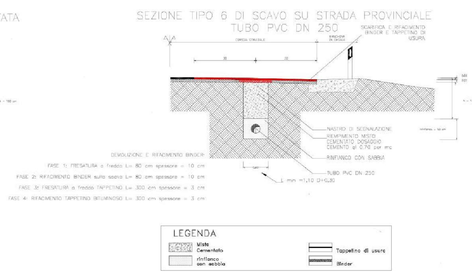

Firmato digitalmente da
enrico gara
CN = gara enrico
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona
T = Ingegnere
Nome univoco = TINIT-GRANRC56B09A271E
e-mail = enrico.gara@ingpec.eu
Data e ora della firma: 14/11/2018 15:29:53

REV.	DATA	SIGLA	DATA	SIGLA	DATA	SIGLA	DESCRIZIONE
	REDATTORE		VERIFICATORE		VALIDATORE		
2	15 nov 2018						
1	02 set 2018						

FUNZIONE DI SERVIZIO
SERVIZIO INGEGNERIA E DIREZIONE LAVORI

DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO
STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO DI FONDOVALLE COMUNI DI MONTE GRIMANO, MERCATINO CONCA, SASSOFELTRIO

LIVELLO DI PROGETTAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO

DENOMINAZIONE DOCUMENTO
INTERVENTO C - MERCATINO CONCA
PLANIMETRIA NUOVO TRACCIATO

N° ELABORATO: **02**

COMMESSA N°: MT442F035017 | ID DOCUMENTO | NOME FILE | SCALA: 1:1.000

IL PROGETTISTA
Studio di ingegneria civile e idraulica - dott. ing. Enrico Gara
via Bonaiuti, 47/1 - 60015 Falconara (AN) - tel. 071 9160210 - 339 3317838 - mail enrico.gara@ingpec.eu

DATA: 15.11.2018

marche multiservizi
Via dei Canonici 144, 61122 Pesaro
C.F./P.IVA/Reg. Imp. PU 02030250417
Cap. Soc. - € 13.484.242,00 i.v.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. SIMONA FRANCOLINI

DATA

VISTO IL DIRETTORE DEI LAVORI

DATA

PAG. N. - DI

INTERVENTO D3: CONDOTTA TUBO IN PVC DN315
LUNGHEZZA 6,30 metri

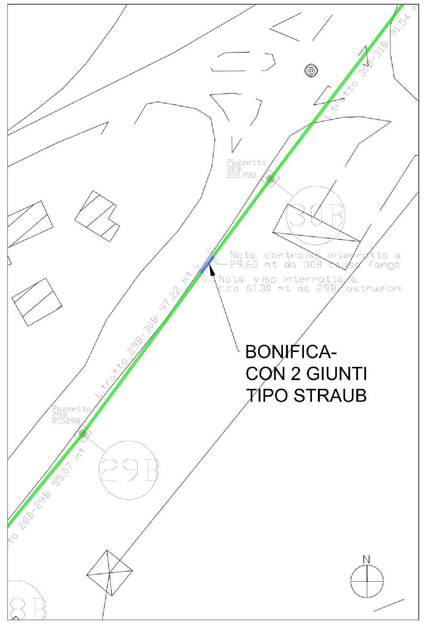

INTERVENTO D4: CONDOTTA IN PVC DN315
LUNGHEZZA 12 metri

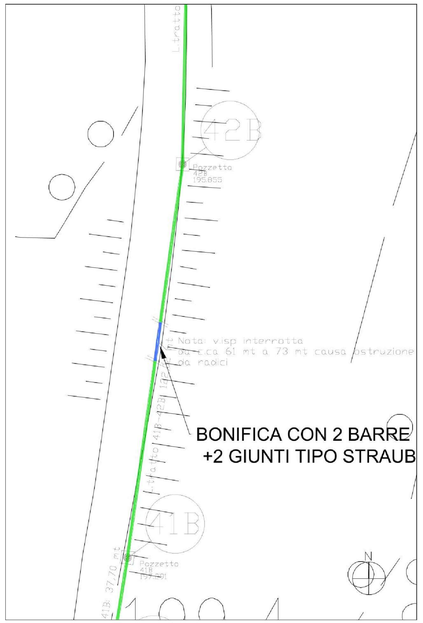

INTERVENTO D6: CONDOTTA IN PVC DN315
LUNGHEZZA 338 metri

INTERVENTO D5: CONDOTTA IN PVC DN315
LUNGHEZZA 195 metri

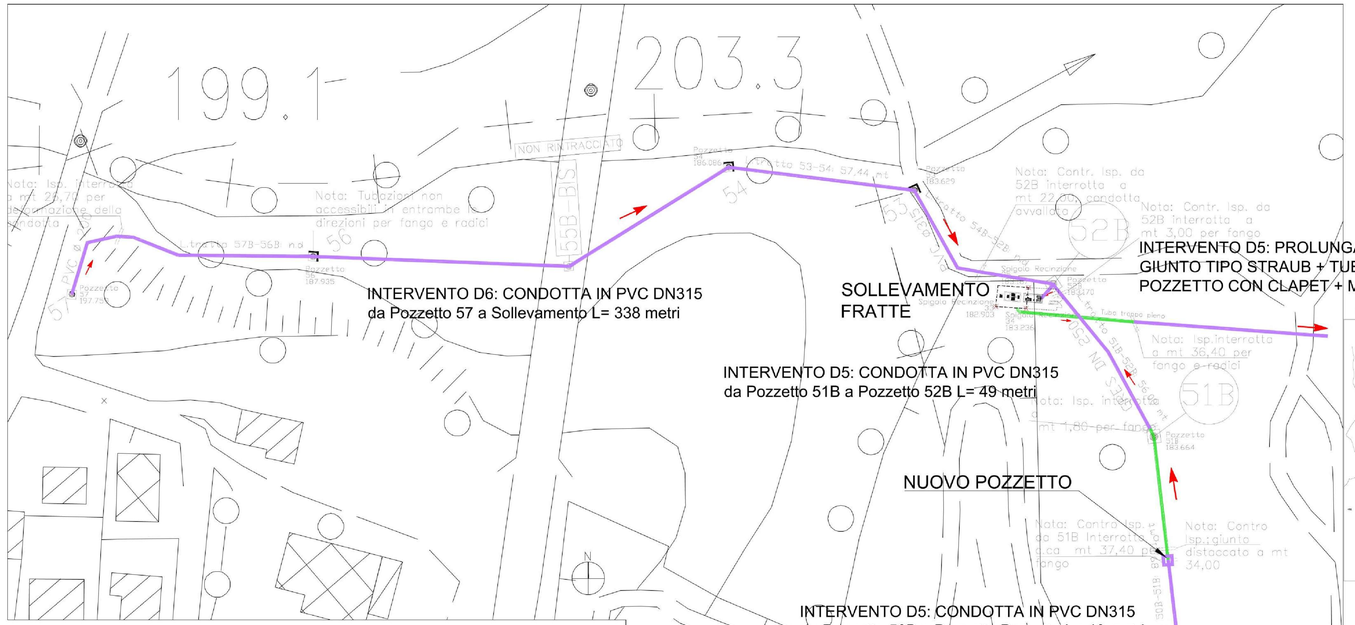

QUADRO UNIONE INTERVENTI

FOGNATURA ALTA VAL CONCA

- TRATTI DA CARTOGRAFIA MMS
- TRATTI VIDEO ISPEZIONATI
- TRATTI NON ACCESSIBILI
- TRATTI NON VIDEO ISPEZIONATI
- TRATTO PIENO D'ACQUA
- CONDOTTA IN PROGETTO

CONDOTTA ESISTENTE

INTERVENTO D1: CONDOTTA IN PVC DN315
LUNGHEZZA 42 metri

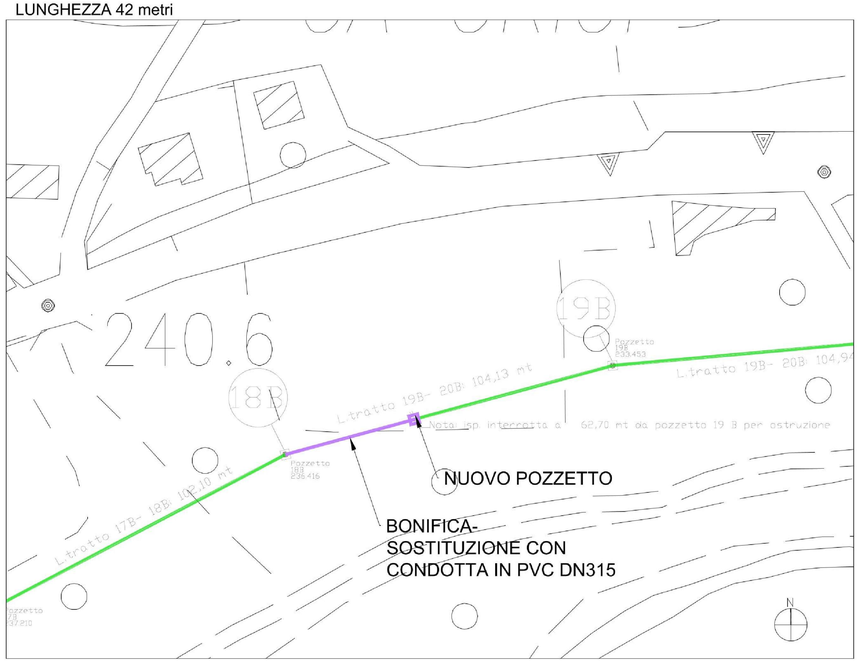

INTERVENTO D2: CONDOTTA IN PVC DN315
LUNGHEZZA 32 metri

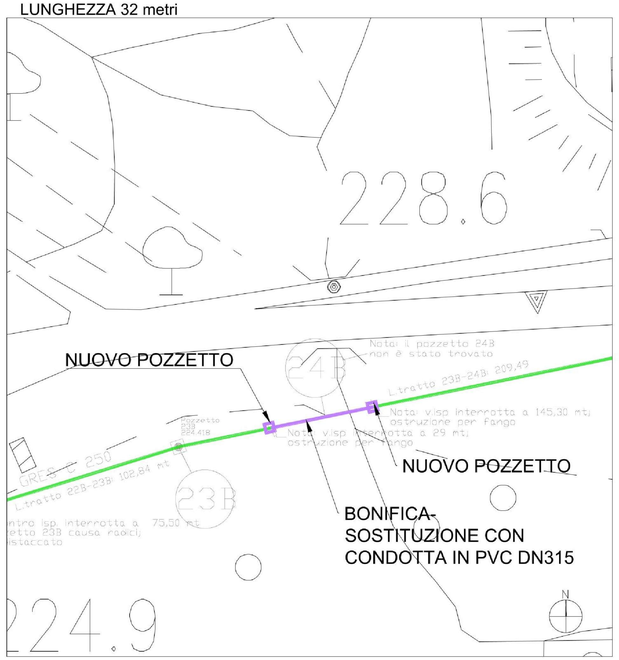

Firmato digitalmente da
enrico gara
CN = gara enrico
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona
C = IT
SerialNumber = TINIT-GRANRC56D20A271E
email = enrico.gara@ingpec.eu
Data e ora della firma: 06/09/2018 09:11:13

REV	DATA	SIGLA	DATA	SIGLA	DATA	SIGLA	DESCRIZIONE
	ESECUTORE		VERIFICATORE		VALIDATORE		
1	02 set 2018						

FUNZIONE DI SERVIZIO
SERVIZIO INGEGNERIA E DIREZIONE LAVORI

DENOMINAZIONE INTERVENTO E LUOGHI
STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO DI FONDOVALLE COMUNI DI MONTE GRIMANO, MERCATINO CONCA, SASSOFELTRIO

LIVELLO DI PROGETTAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO

DENOMINAZIONE DOCUMENTO			N° ELABORATO
INTERVENTO D - SASSOFELTRIO RIPARAZIONE CONDOTTA PLANIMETRIE TRACCIATI			**03**
CODIFICA EP N° **MT042F05817**	ID DOCUMENTO	NOME FILE	SCALA **1:500**
IL PROGETTISTA			DATA 02.09.2018

Studio di ingegneria civile e idraulica - dott. ing. Enrico Gara

marche multiservizi
Via della Vittoria 289, 61122 Pesaro
C.F./P.IVA/Reg. Imp. PU 02008320412
Cap. Soc. - € 12.484.242,00 i.v.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO — DATA
ING. SIMONA FRANCOLINI

VISTO: IL DIRETTORE DEI LAVORI — DATA

AREA N. — ID

TRATTO		SOLLEVAMENTO INTERMEDIO NUOVO TRACCIATO – condotta in pressione	NUOVO TRACCIATO – condotta a gravità
CARATTERISTICHE DELLE TUBAZIONI		De 180 PEAD	De 250 PVC
CARATTERISTICHE DELLE LIVELLETTE		L = ~ 790,00 m i = –	L = ~ 700,00 m i = 5,00 % (medio)
Q DI PROGETTO [l/s]		30,18 l/s	30,18 l/s
INTERASSE CADITOIE [m]	Strada Comunale Largh. scavo = 0,50 m.	SP Largh. scavo = 0,50 m.	SP Largh. scavo = 0,60 m. Strada privata

Strada privata

SOLLEVAMENTO

SCARICO

SFIATO

SERBATOIO

POZZETTO

torrente Budriola

disconnessione

Attraversamento fosso Valbona

Attraversamento tombino

Attraversamento fosso Crudi

Scala H 1/1000
Scala V 1/200

Quota TERRENO

Quota FONDO SCAVO

Quota SCORRIMENTO

Progressiva TERRENO

Pendenza TERRENO

Sviluppata TERRENO

Sviluppata par. TERRENO

Parziale TERRENO

Nome punto rilievo

Firmato digitalmente da
enrico rigo
CN = enrico rigo
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona
C = IT
SERIALNUMBER = IT:RGONRC56B04A777E
G = enrico
SN = rigo
E = enrico@rigoeic.eu
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona
C = IT
Data: 2018.09.03 15:11:42 +02'00'

REV	DATA	DESCRIZIONE	DATA	DESCRIZIONE	DATA	DESCRIZIONE
1	02 set 2015					
REV	DATA	REDATTORE	VERIFICATORE	VALIDATORE		

FUNZIONE DI COMMESSA
SERVIZIO INGEGNERIA E DIREZIONE LAVORI

DENOMINAZIONE APPARTATO O LAVORO
STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO DI FONDOVALLE COMUNI DI MONTE GRIMANO, MERCATINO CONCA, SASSOFELTRIO

LIVELLO DI PROGETTAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO

DENOMINAZIONE DOCUMENTO
INTERVENTO C - MERCATINO CONCA
PROFILO NUOVA CONDOTTA

IDENTIFICATIVO ELABORATO
M1604PRS0017

ID DOCUMENTO

FORMATO

N° ELABORATO
06

SCALA
1:1.000/200

DATA
02.09.2018

Studio di ingegneria civile e idraulica - Arch. Ing. Enrico Cura
Via Mazzini, 27 - 60035 Jesi (AN) - tel. 0731.59.11.89 - fax 0731.20.31.89 - e-mail: info@studiocura.it

IL PROGETTISTA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. SIMONA FRANCOLINI

DATA

marche multiservizi
Via Cavallotti, 126 60125 Ancona
C.F./P.IVA/Reg. Imp. 02008060427
Cap. Soc.: € 17.484.242,00 i.v.

L'ESECUTORE DEI LAVORI

DATA

PAG. N. / di

1	02 set 2018						
REV.	DATA	SIGLA	DATA	SIGLA	DATA	SIGLA	DESCRIZIONE
	REDATTORE		VERIFICATORE		VALIDATORE		

FUNZIONE O SERVIZIO

SERVIZIO INGEGNERIA E DIREZIONE LAVORI

DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO

STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO DI FONDOVALLE COMUNI DI MONTE GRIMANO, MERCATINO CONCA, SASSOFELTRIO

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO

DENOMINAZIONE DOCUMENTO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE

N° ELABORATO

A

COMMESSA N°	*ID DOCUMENTO*	*NOME FILE*	*SCALA*
MT442F953017			

IL PROGETTISTA

DATA

02.09.2018

Studio di ingegneria civile e idraulica - dott. ing. Enrico Gara

via Bacuglione n°1 - 60015 Falconara (AN) - tel. 071 910018 +39 335 7781984 email enricogara@tin.it PEC enrico.gara@ingpec.eu

marche multiservizi

Via dei Canonici 144, 61122 Pesaro
C.F./P.IVA/Reg. Imp. PU 02059030417
Cap. Soc. - € 13.484.242,00 i.v.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO **ING. SIMONA FRANCOLINI**	*DATA*	
VISTO IL DIRETTORE DEI LAVORI	*DATA*	
	PAG. N.	*DI*

M 731.6

STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO DI FONDOVALLE – COMUNI DI MONTE GRIMANO, MERCATINO CONCA, SASSO FELTRIO (PU)

RELAZIONE GENERALE

ILLUSTRATIVA

INDICE

1. LA SITUAZIONE ATTUALE 3

2. DETERMINAZIONE DEI CARICHI IDRAULICI 9

3. DESCRIZIONE DELLE OPERE 21

4. AUTORIZZAZIONI DA RICHIEDERE 22

1. LA SITUAZIONE ATTUALE

Attualmente la rete scolante del territorio dei comuni di Monte Grimano, Mercatino Conca e Sasso Feltrio recapita, in parte su due piccoli depuratori, ciascuno a servizio di frazioni e agglomerati urbani; e per la maggioranza ad un sollevamento situato presso la via Ca' Masino nella frazione di Fratte di Sassofeltrio; questo impianto solleva le portate in un collettore del De180 in pead PN 10 che recapita al depuratore esistente di Cattolica

Il collettore principale che parte da Monte Grimano è stato realizzato in PVC del DN 250 fino al tratto dopo l'abitato di Mercatino Conca che è stato divelto dal fiume Conca per una lunghezza di circa 950 metri; in prossimità dell'abitato di Fratte fino alla stazione di sollevamento è stato realizzato in gres dei DN 250 e 315; l'intero tracciato del collettore principale è stato rilevato ed è stata eseguita anche una video ispezione.

Oltre al collettore principale è stata rilevata anche parte della rete di fognatura di Monte Grimano sul lato ovest del centro urbano; le reti di fognatura della zona ad est del centro di Monte Grimano e delle frazioni di Monte Licciano, Castello e Poggio recapitano i reflui a due depuratori in esercizio.

Nelle previsioni future questi depuratori saranno dismessi e da questi impianti verranno realizzati due collettori che recapiteranno i reflui al collettore principale di fondovalle che corre parallelo al fiume Conca.

Il rilievo tramite video ispezione ha rivelato che diversi tratti del collettore sono ostruiti da fango e radici: il primo tratto è dopo Monte Grimano presso Centi Rocco prima dell'abitato di Mercatino Conca; in questa zona il collettore esistente attraversa una zona in frana per colamento attiva censita piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del Marecchia Conca al n°PS267048; il secondo tratto è in prossimità di Ca' Grigi tra Mercatino e Fratte in corrispondenza degli attraversamenti dei fossi; il terzo tratto è in prossimità della stazione di sollevamento dove il tracciato è più vicino al F.Conca.

La stazione di sollevamento di Fratte è stata realizzata completamente interrata, dotata di vasca di compenso e camera di manovra; è inattiva e si trova in stato di abbandono; si ritiene di poter recuperare solamente le pompe, il collettore e le apparecchiature idrauliche.

L'obiettivo primario che l'intervento intende perseguire è la realizzazione di un nuovo collettore che sostituisca la tubazione divelta dall'esondazione; altro intervento è costituito dal ripristino della

funzionalità dell'impianto di sollevamento esistente; come ulteriori lavori si dovrà prevedere il risanamento dei tratti ostruiti del collettore principale e la verifica dei collegamenti idraulici.

Il nuovo collettore sarà posto in opera sulla strada provinciale e sarà parte in pressione e parte a gravità; si dovrà quindi prevedere anche un impianto di sollevamento intermedio.

L'impianto intermedio e l'impianto esistente dovranno essere dimensionati sulla previsione futura di dismissione dei piccoli depuratori di Monte Grimano e Monte Licciano; il trattamento dei reflui urbani sarà così concentrato nel depuratore di Cattolica, oggetto di futuro ampliamento.

Si rileva che il collettore in pressione dal sollevamento finale di Fratte è stato realizzato in pead De 180 per una lunghezza di 1.561,80 metri e dopo il primo tratto di lunghezza 295,90 metri dove si trova la maggior quota geodetica (202,90 s.l.m.), il tracciato discende in modo continuo con un possibile funzionamento a gravità ma solo per portate inferiori a 20 l/s; con tale situazione per maggiori portate il funzionamento quindi è in pressione per l'intera lunghezza e ciò comporta maggiori perdite di carico e necessità di maggior dimensionamento dell'impianto di sollevamento.

Per quanto riguarda il tratto denominato nella corografia generale "intervento B Monte Grimano Condotta" si rileva che il collettore esistente al disotto della strada provinciale da Monte Grimano fino all'abitato di Mercatino Conca, è quasi completamente inservibile perché ostruito con fango e disconnesso nei pozzetti e negli attraversamenti dei fossi.

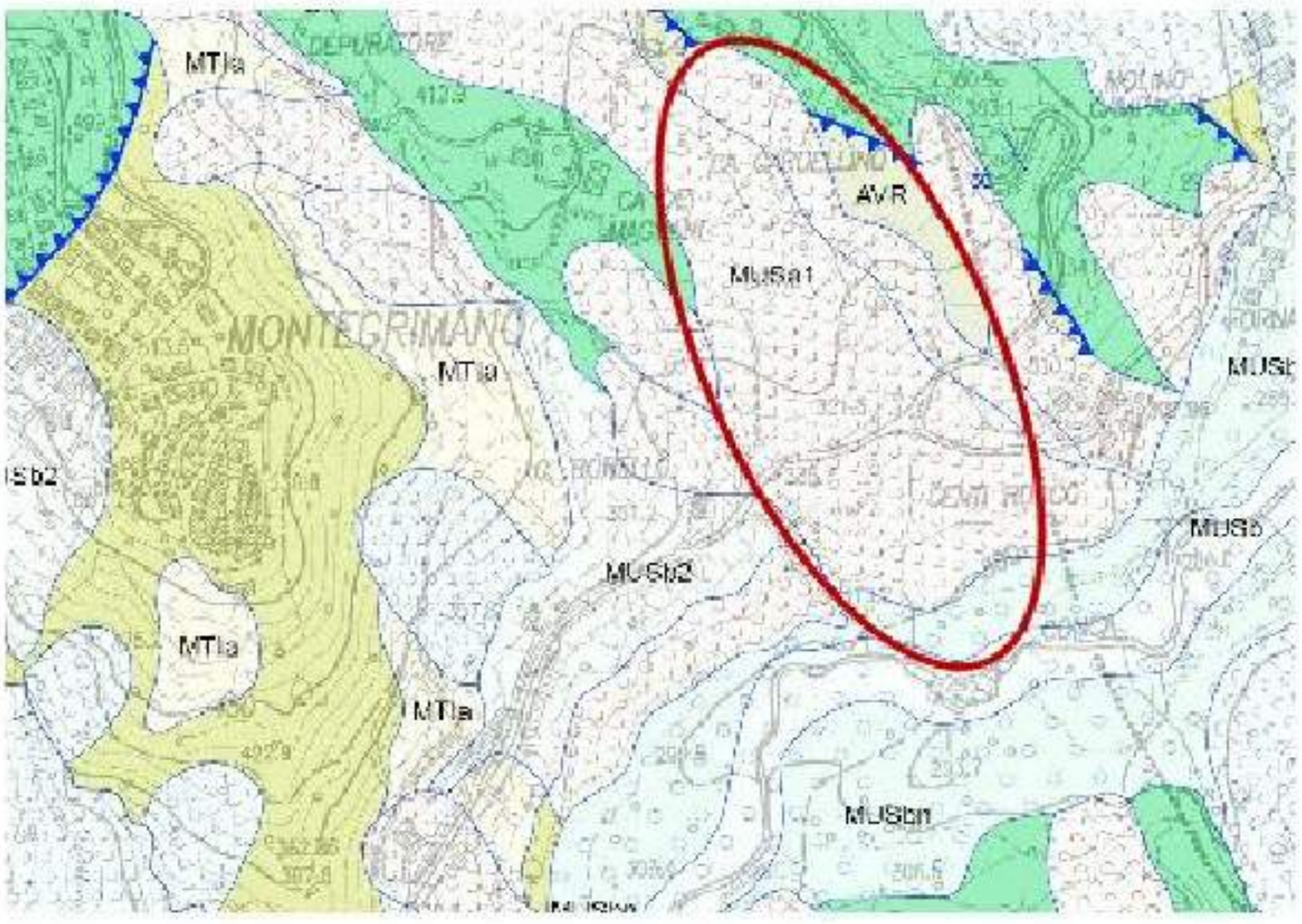

MUSa1 Frane in evoluzione

MUSa1q Frane senza indizi di evoluzione

Nella zona "Centi Rocco" il collettore in PVC del DN 250 è stato posato su una frana attiva cartografata sia nella Carta Geomorfologica della Regione Marche (CARG), come MUSa 1, che nella nel PAI della Val Marecchia – Conca come PS267048.

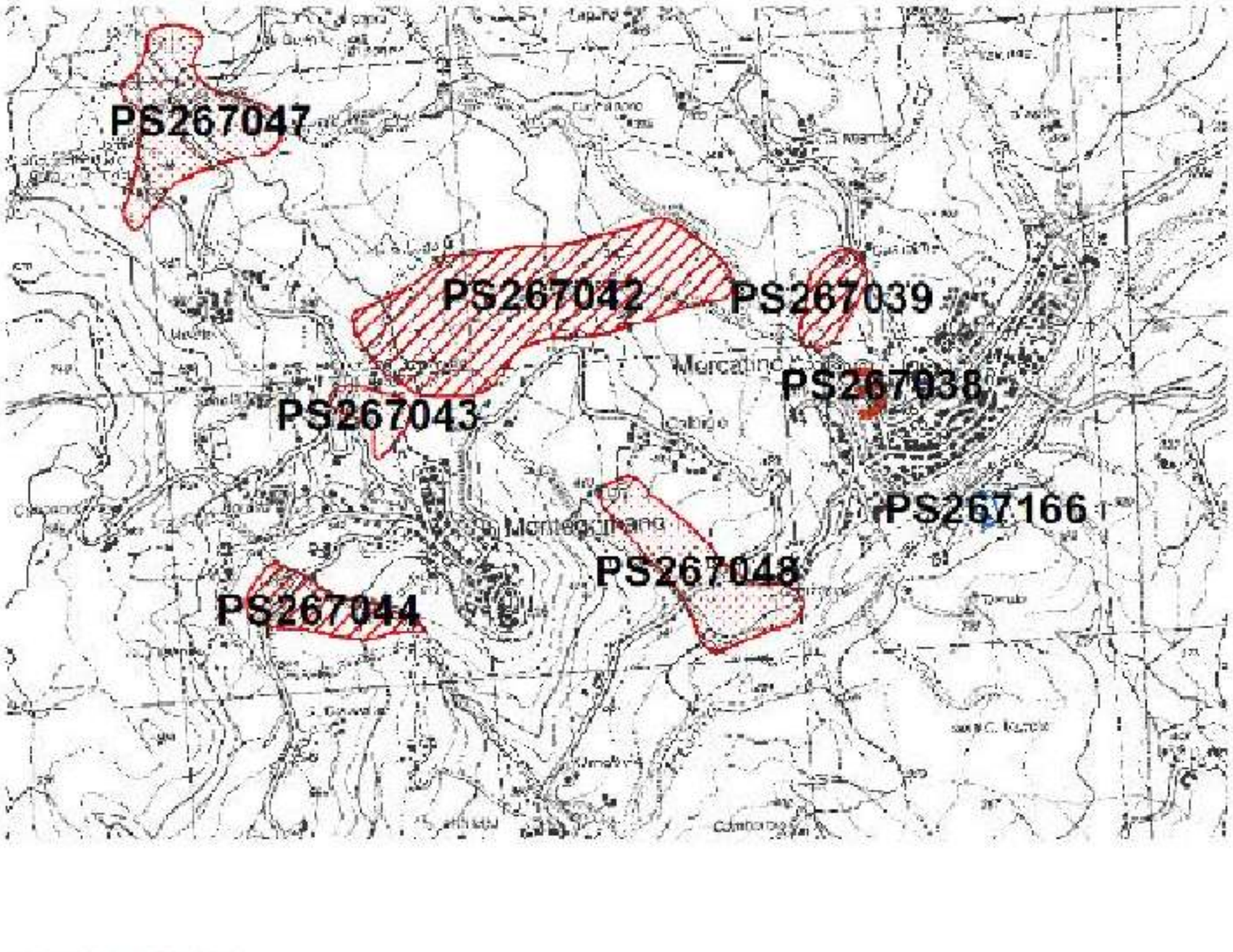

Dal rilievo in posto si possono individuare deformazioni, con zone di distacco e rigonfiamento, tipiche di aree in frana. I dissesti hanno interessato anche le infrastrutture come la strada provinciale.

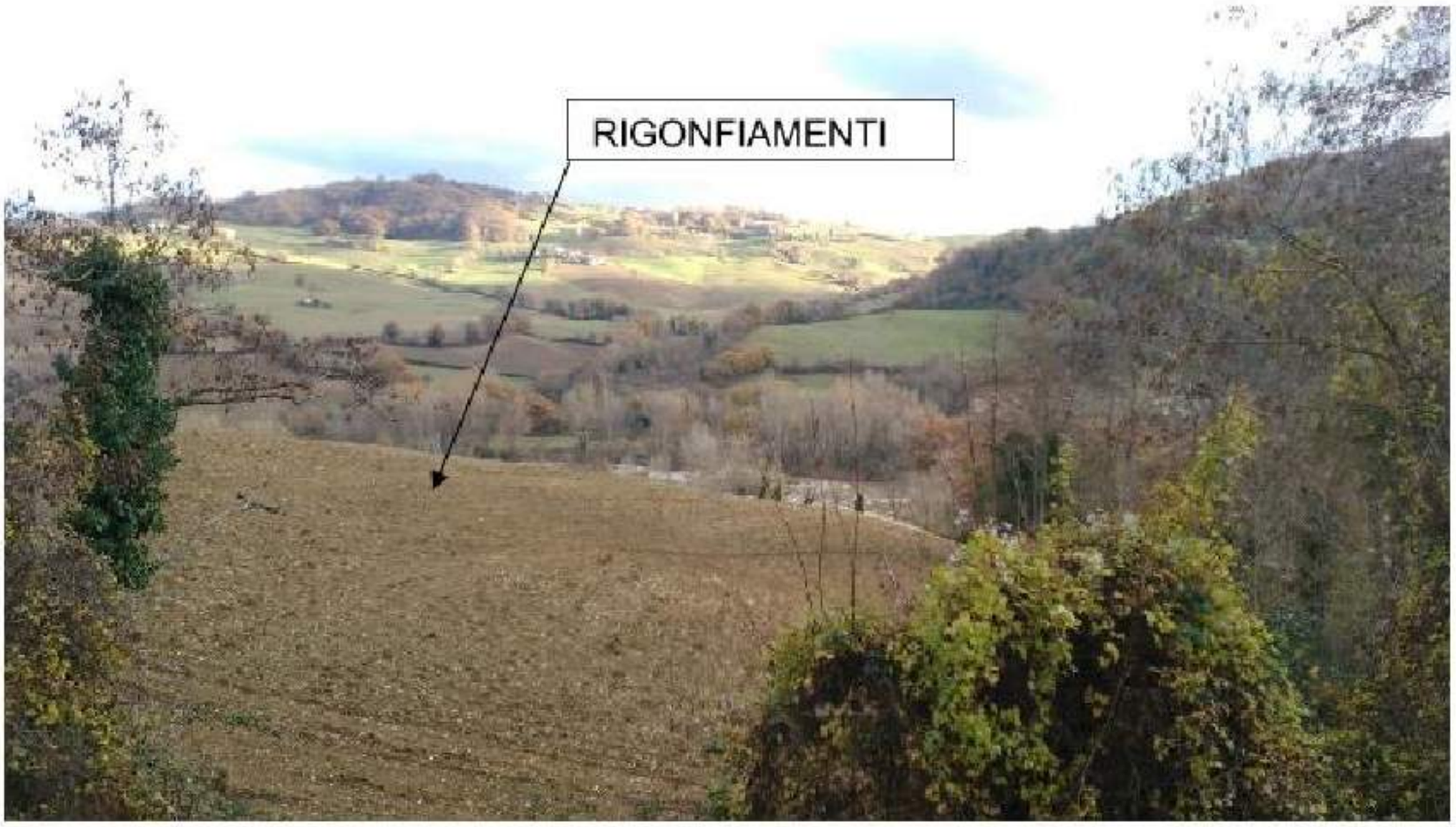

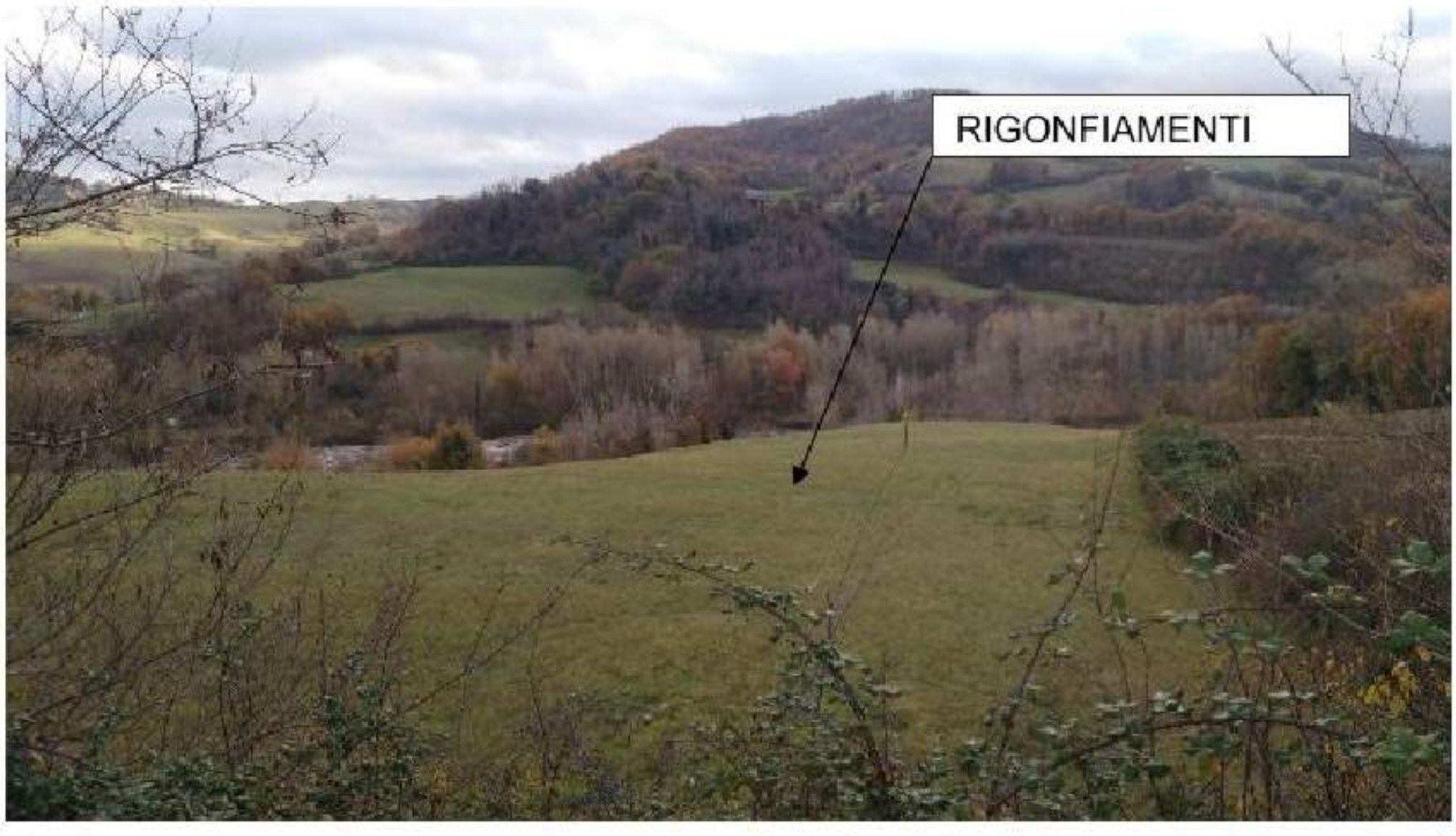

Nelle foto si evidenzia il movimento gravitativo in atto che interessa anche la strada provinciale.

Nel versante sono stati fatti due sondaggi per verificare direttamente lo spessore dei terreni coinvolti nel movimento franoso. La profondità della formazione in posto varia da 6,5 metri a 8 metri, con una coltre terrigena superficiale caotica, con scarse caratteristiche geotecniche. Inoltre è stata rilevata la presenza di circolazioni idriche abbondanti nei detriti superficiali. La presenza di tali terreni in superficie non dà garanzia di stabilità futura alla condotta che li attraversa.

Il consolidamento dell'intero corpo franoso o realizzare opere rigide (pali)che si immorsano sui terreni di fondo per consentire l'appoggio della condotta potrebbe essere una soluzione per lasciare la condotta nell'attuale posizione, soluzione comunque sconsigliata per le forti azioni di taglio dovute alle masse in scivolamento sulle opere rigide che si andrebbero a realizzare.

Tale situazione, a parere dello scrivente, non consente di prevedere sia il ripristino del collettore ostruito e danneggiato, ma anche di prevede un diverso tracciato sulla strada provinciale anche questa oggetto di movimenti gravitativi

Si ritiene pertanto di prevedere un intervento sulla rete esistente di Monte Grimano per collegare i collettori fognari che raccolgono le acque reflue sul lato ovest del centro storico, con la rete fognaria posta ad est che recapita la depuratore esistente.

Questo depuratore dovrà essere probabilmente oggetto di adeguamento sia di processo depurativo con interventi impiantistici che di volumi con opere strutturali.

2. DETERMINAZIONE DEI CARICHI IDRAULICI

Le portate in tempo asciutto delle fognature a servizio dei centri urbani vengono determinate sulla base degli utenti serviti facendo riferimento alle dotazioni idriche per abitante giorno (DI) a meno di un coefficiente di dispersione (acqua distribuita e dispersa per usi senza recapito in fogna, perdite della rete, sfiori dai serbatoi etc).

Il sistema fognario servito dal bacino interessato dall'opera, è di tipo misto per cui affluiscono all'impianto di depurazione le acque nere e le acque di pioggia.

Per la valutazione dei carichi idraulici sono state fornite le planimetrie dei collegamenti previsioni dei futuri collettori dai depuratori esistenti.

Come dato a base progetto si fissa una D.I. pari a 250 l/AEd.

I dati di popolazione per le diverse frazioni sono riferiti ai dati ISTAT dal 2001 al 2016; la variazione percentuale annua registrata per Monte Grimano oscilla dai valori di +2,81% a -4,62%; per Mercatino Conca oscilla dai valori di +2,19% a -4,05% mentre per Sasso Feltrio la variazione ha un trend positivo che oscilla dai valori di +4,73% a -2,60%; complessivamente per i tre comuni che recapitano i reflui al sollevamento di Fratte è stato registrata una variazione percentuale positiva dal 2001 al 2016 anche se la tendenza dei due comuni di Monte Grimano e Mercatino Conca complessivamente è negativa nell'arco degli anni 2001 – 2016 ma ha avuto un trend positivo dal 2001 al 2009 pari a circa il 2,0%.

	Abitanti al 2016	*Previsione*
Monte Grimano	1.129	1.152
Mercatino Conca	1.042	1.063
somma parziali	*2.171*	*2.215*
Sasso Feltrio	1.421	1.450
AE complessivi	3.592	3.665

Tabella 01: abitanti residenti

MONTE GRIMANO TERME

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Monte Grimano Terme** dal 2001 al 2016. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.

Andamento della popolazione residente

COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME (PU) - Dati ISTAT al 31 dicembre - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	*Data rilevamento*	*Popolazione residente*	*Variazione assoluta*	*Variazione percentuale*	*Numero Famiglie*	*Media componenti per famiglia*
2001	31 dicembre	**1.153**	-	-	-	-
2002	31 dicembre	**1.174**	+21	+1,82%	-	-
2003	31 dicembre	**1.180**	+6	+0,51%	511	2,31
2004	31 dicembre	**1.176**	-4	-0,34%	510	2,30
2005	31 dicembre	**1.205**	+29	+2,47%	512	2,34
2006	31 dicembre	**1.210**	+5	+0,41%	518	2,32
2007	31 dicembre	**1.244**	+34	+2,81%	542	2,28
2008	31 dicembre	**1.249**	+5	+0,40%	549	2,26
2009	31 dicembre	**1.246**	-3	-0,24%	551	2,25
2010	31 dicembre	**1.213**	-33	-2,65%	547	2,20
2011 *(1)*	*8 ottobre*	***1.208***	*-5*	*-0,41%*	*545*	*2,19*
2011 *(2)*	*9 ottobre*	***1.166***	*-42*	*-3,48%*	-	-
2011 (3)	31 dicembre	**1.157**	-56	-4,62%	544	2,10
2012	31 dicembre	**1.155**	-2	-0,17%	551	2,07
2013	31 dicembre	**1.152**	-3	-0,26%	531	2,13
2014	31 dicembre	**1.134**	-18	-1,56%	526	2,11
2015	31 dicembre	**1.136**	+2	+0,18%	519	2,14
2016	31 dicembre	**1.129**	-7	-0,62%	509	2,17

(1) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(2) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(3) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

La popolazione residente a **Monte Grimano Terme** al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da **1.166** individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati **1.208**. Si nota pertanto una differenza negativa fra *popolazione censita* e *popolazione anagrafica* pari a **42** unità (-3,48%).

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di **ricostruzione intercensuaria** della popolazione.

I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe.

Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Monte Grimano Terme espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Pesaro e Urbino e della regione Marche.

Variazione percentuale della popolazione

COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME (PU) - Dati ISTAT al 31 dicembre - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Monte Grimano Terme negli ultimi anni.

I trasferimenti di residenza sono riportati come **iscritti** e **cancellati** dall'Anagrafe del comune.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).

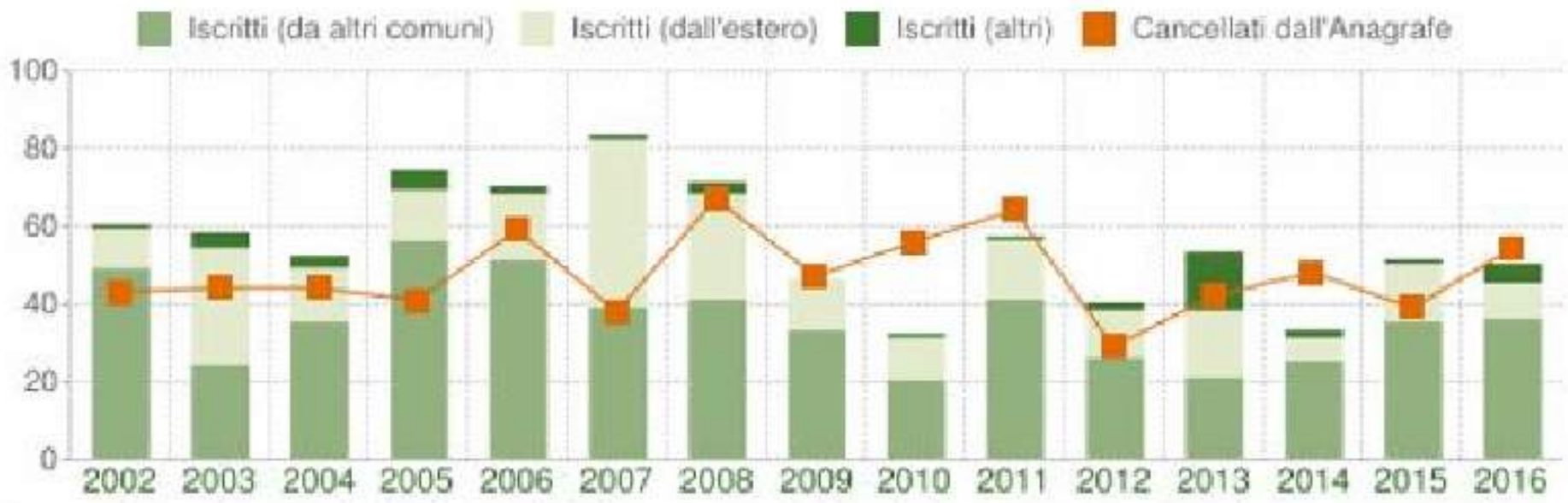

Flusso migratorio della popolazione

COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME (PU) - Dati ISTAT (1 gen-31 dic - Elaborazione TUTTITALIA.IT

MERCATINO CONCA

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Mercatino Conca** dal 2001 al 2016. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.

Andamento della popolazione residente

COMUNE DI MERCATINO CONCA (PU) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	*Data rilevamento*	*Popolazione residente*	*Variazione assoluta*	*Variazione percentuale*	*Numero Famiglie*	*Media componenti per famiglia*
2001	31 dicembre	**1.025**	-	-	-	-
2002	31 dicembre	**1.037**	+12	+1,17%	-	-
2003	31 dicembre	**1.050**	+13	+1,25%	426	2,45
2004	31 dicembre	**1.073**	+23	+2,19%	431	2,48
2005	31 dicembre	**1.091**	+18	+1,68%	442	2,46
2006	31 dicembre	**1.097**	+6	+0,55%	445	2,45
2007	31 dicembre	**1.112**	+15	+1,37%	460	2,40
2008	31 dicembre	**1.112**	0	0,00%	474	2,34
2009	31 dicembre	**1.132**	+20	+1,80%	481	2,35
2010	31 dicembre	**1.131**	-1	-0,09%	481	2,34
2011 *(1)*	*8 ottobre*	***1.118***	*-13*	*-1,15%*	*476*	*2,34*
2011 *(2)*	*9 ottobre*	***1.108***	*-10*	*-0,89%*	-	-
2011 (3)	31 dicembre	**1.108**	-23	-2,03%	481	2,30
2012	31 dicembre	**1.118**	+10	+0,90%	465	2,39
2013	31 dicembre	**1.118**	0	0,00%	474	2,34
2014	31 dicembre	**1.089**	-29	-2,59%	470	2,31
2015	31 dicembre	**1.086**	-3	-0,28%	472	2,29
2016	31 dicembre	**1.042**	-44	-4,05%	463	2,24

([1]) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

([2]) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

([3]) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

La popolazione residente a **Mercatino Conca** al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da **1.108** individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati **1.118**. Si è verificata una differenza negativa fra *popolazione censita* e *popolazione anagrafica* pari a **10** unità (-0,89%).

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di **ricostruzione intercensuaria** della popolazione.

I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe.

Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Mercatino Conca espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Pesaro e Urbino e della regione Marche.

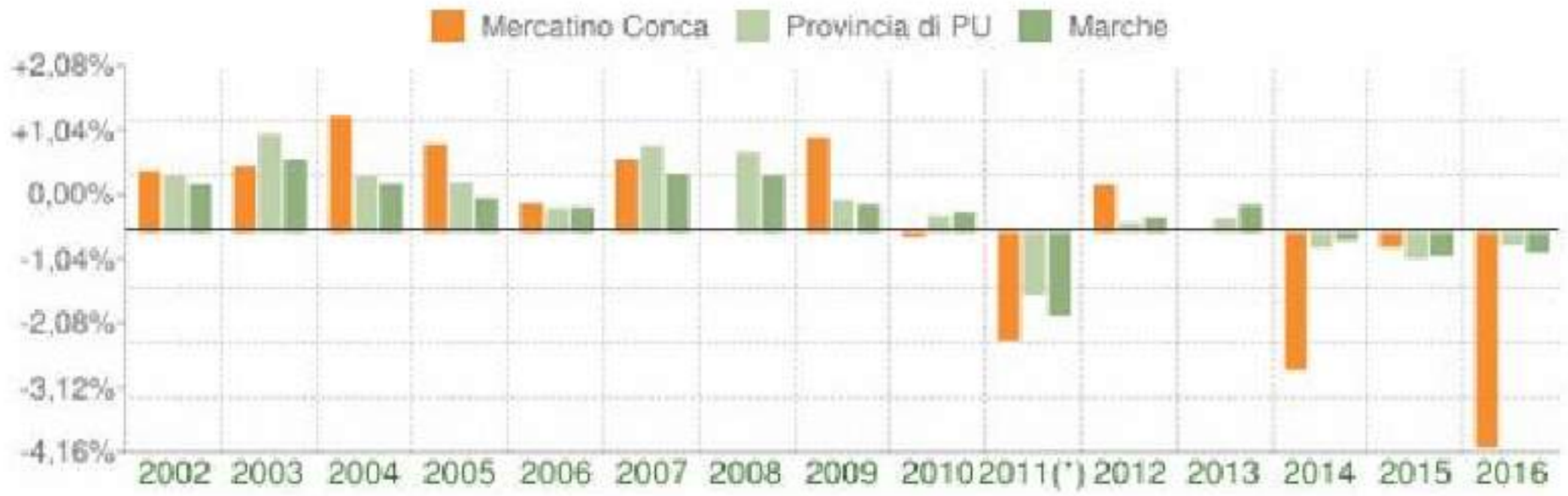

Variazione percentuale della popolazione

COMUNE DI MERCATINO CONCA (PU) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Mercatino Conca negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e **cancellati** dall'Anagrafe del comune.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).

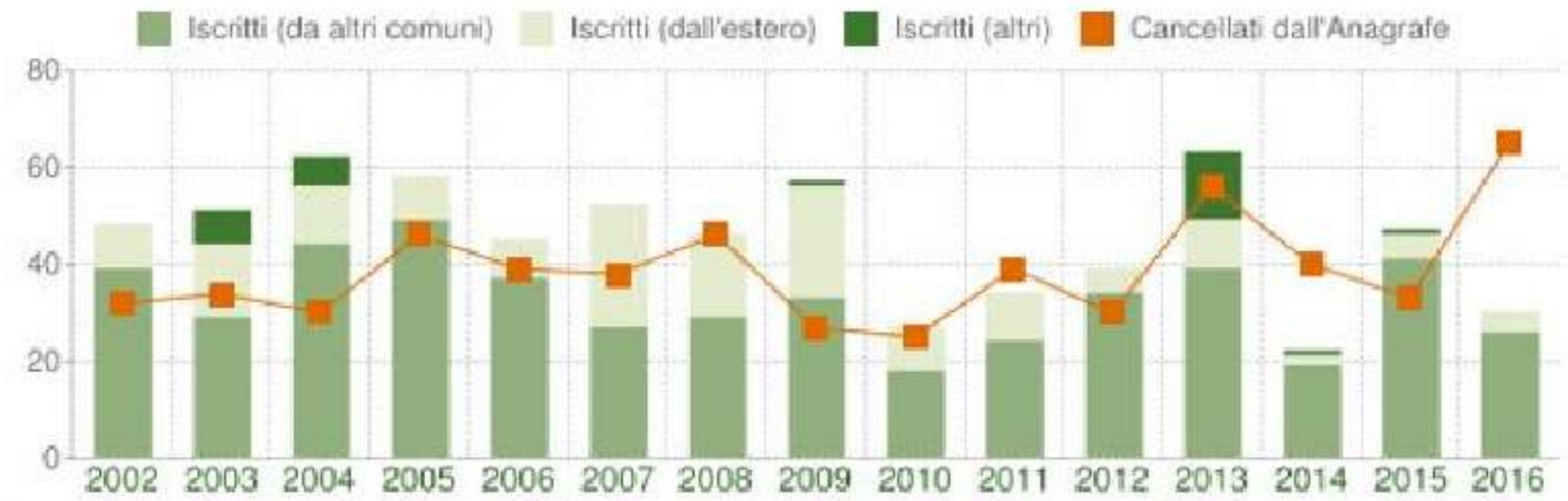

Flusso migratorio della popolazione

COMUNE DI MERCATINO CONCA (PU) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic - Elaborazione TUTTITALIA.

SASSO FELTRIO

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Sassofeltrio** dal 2001 al 2016.

Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.

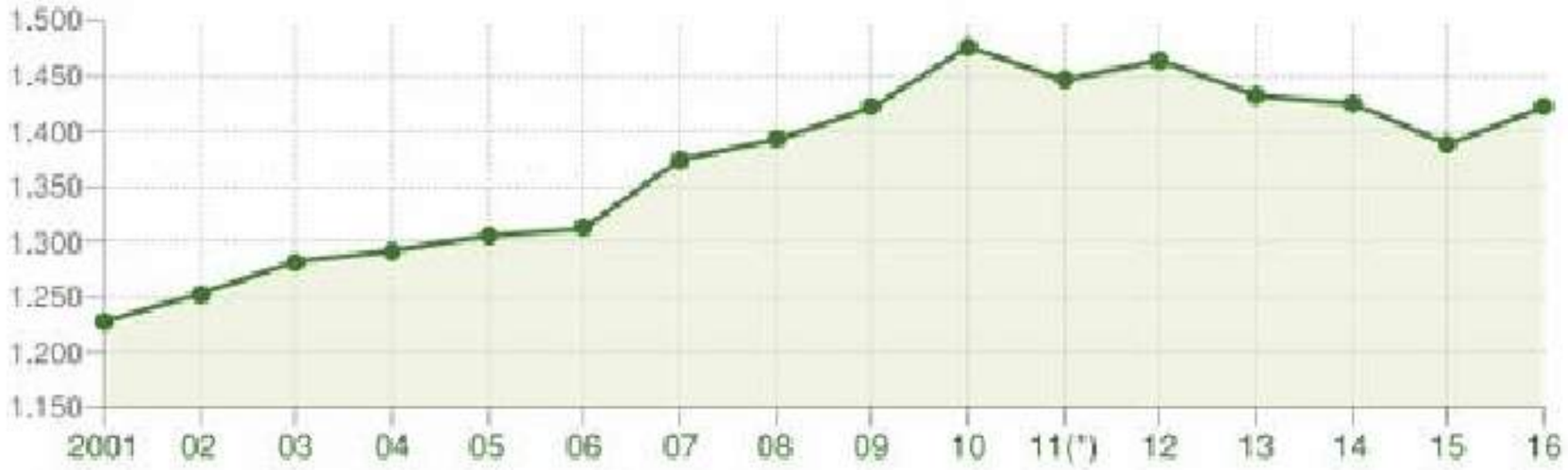

Andamento della popolazione residente

COMUNE DI SASSOFELTRIO (PU) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	*Data rilevamento*	*Popolazione residente*	*Variazione assoluta*	*Variazione percentuale*	*Numero Famiglie*	*Media componenti per famiglia*
2001	31 dicembre	**1.228**	-	-	-	-
2002	31 dicembre	**1.253**	+25	+2,04%	-	-
2003	31 dicembre	**1.282**	+29	+2,31%	526	2,44
2004	31 dicembre	**1.292**	+10	+0,78%	541	2,39
2005	31 dicembre	**1.305**	+13	+1,01%	546	2,39
2006	31 dicembre	**1.312**	+7	+0,54%	557	2,36
2007	31 dicembre	**1.374**	+62	+4,73%	588	2,34
2008	31 dicembre	**1.392**	+18	+1,31%	593	2,35
2009	31 dicembre	**1.421**	+29	+2,08%	604	2,35
2010	31 dicembre	**1.476**	+55	+3,87%	633	2,33
2011 *(1)*	*8 ottobre*	***1.472***	*-4*	*-0,27%*	*636*	***2,31***
2011 *(2)*	*9 ottobre*	***1.445***	*-27*	*-1,83%*	-	-
2011 (3)	31 dicembre	**1.446**	-30	-2,03%	637	2,27
2012	31 dicembre	**1.464**	+18	+1,24%	647	2,26
2013	31 dicembre	**1.432**	-32	-2,19%	635	2,26
2014	31 dicembre	**1.425**	-7	-0,49%	613	2,32
2015	31 dicembre	**1.388**	-37	-2,60%	610	2,28
2016	31 dicembre	**1.421**	+33	+2,38%	624	2,28

(1) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(2) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(3) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

La popolazione residente a **Sassofeltrio** al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da **1.445** individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati **1.472**. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra *popolazione censita* e *popolazione anagrafica* pari a **27** unità (-1,83%).

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di **ricostruzione intercensuaria** della popolazione.

I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe.

Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Sassofeltrio espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Pesaro e Urbino e della regione Marche.

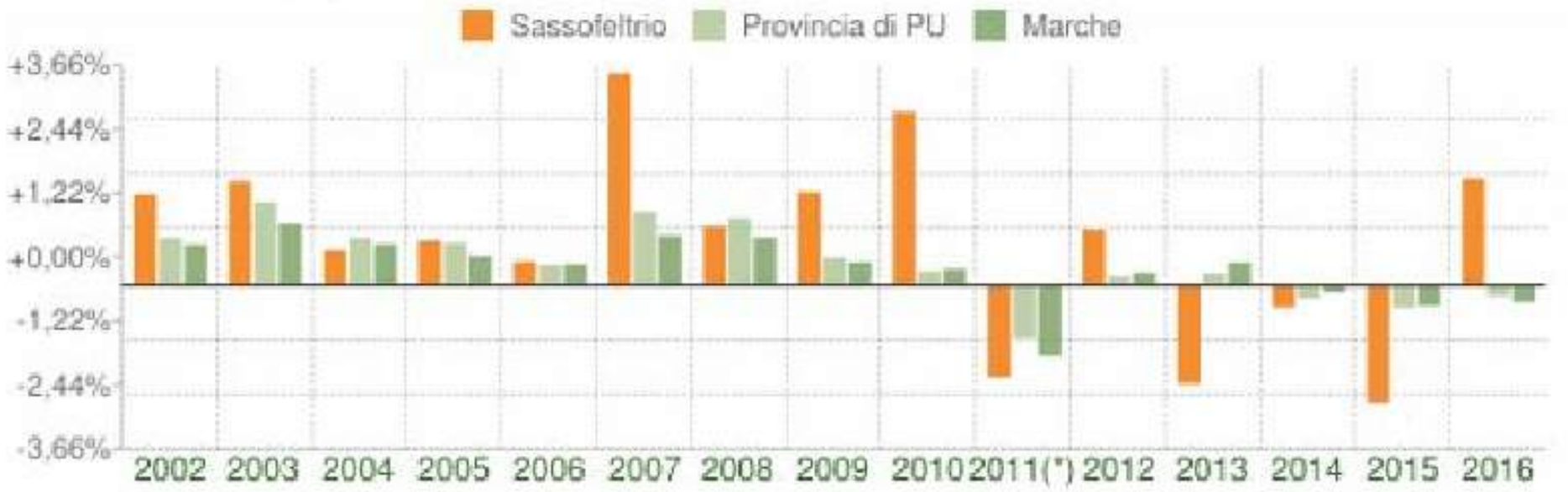

Variazione percentuale della popolazione

COMUNE DI SASSOFELTRIO (PU) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Sassofeltrio negli ultimi anni.

I trasferimenti di residenza sono riportati come **iscritti** e **cancellati** dall'Anagrafe del comune.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).

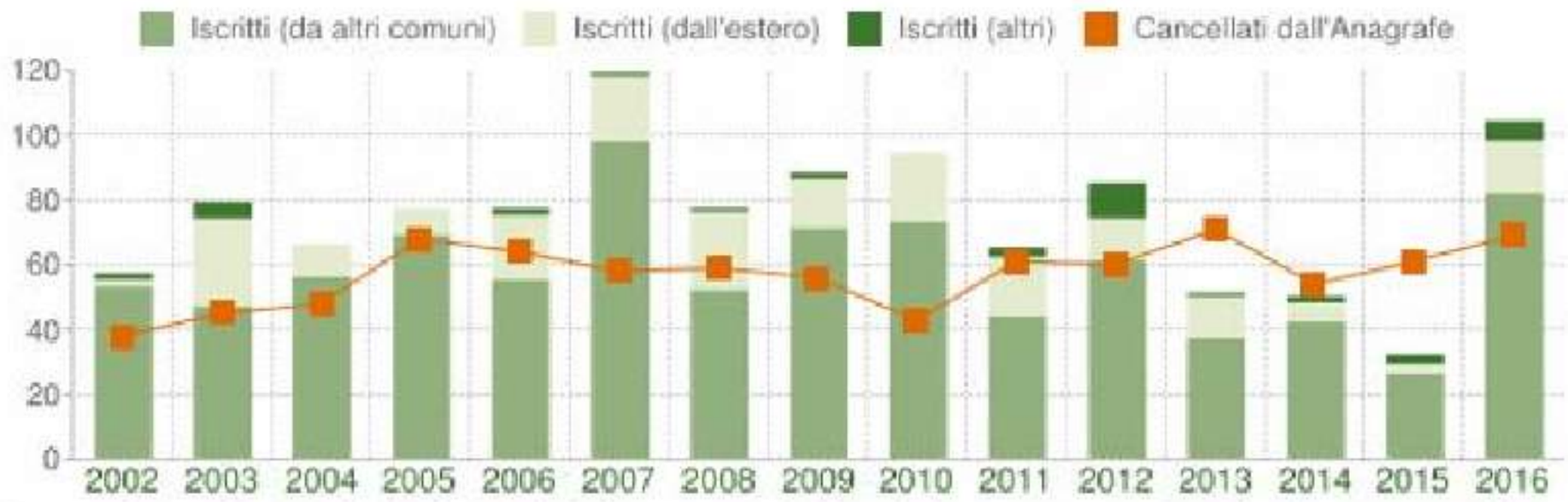

Flusso migratorio della popolazione

COMUNE DI SASSOFELTRIO (PU) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic - Elaborazione TUTTITALIA.IT

I valori di popolazione residente, di consumo domestico, e dotazione pro capite sono coerenti con quanto indicato nel Piano d'Ambito AATO 1 Marche Nord – Pesaro Urbino.

Per determinare l'afflusso in fognatura della D.I., va utilizzato un coefficiente di dispersione (e) variabile in funzione della geografia del territorio, del grado antropico e dello stato delle reti dell'acquedotto con valori fino al 33% della D.I. ma generalmente per il dimensionamento degli spechi vengono adottati valori prudenziali del 15-20%; nei calcoli successivi si utilizza un coefficiente e = 0.2

La portata media nera (Qn24) giornaliera affluente al depuratore risulta quindi dalla formula:

$$Qn24 = f\,[P^*(1-e)^*DI]$$

dove f rappresenta il coefficiente per le portate parassite (acque che si infiltrano e/o perdono dalle fognature bianche da pozzetti, crepe, giunti difettosi dovute ad acque di falda, dei drenaggi, perdite dell'acquedotto etc.) che normalmente varia fra 0.8 e 1.5; da rilievi eseguiti in altri impianti di depurazione è stato osservato un coefficiente compreso fra 1,3-1,5. Si utilizza in progetto un f = 1,5.

Ai fini della progettazione si determina anche la portata massima affluente al depuratore che sarà pari a 4 volte la portata media nera oraria Qmnh.

Per la valutazione cautelativa degli abitanti equivalenti AE nell'arco temporale di vita delle opere è stato applicato un aumento del 2% alla popolazione residente attuale, questo valore comprende anche l'aliquota allo scarico delle attività turistiche e produttive presenti nel territorio interessato dalle opere di collettamento.

AFFLUSSI AL DEPURATORE			abitanti equivalenti AE	
PARAMETRO	sigla	u.m.	Soll. intermedio	Soll finale
ABITANTI EQUIVALENTI	A.E.	n	2.171	3.665
DOTAZIONE IDRICA UNITARIA	D.I.	l/AEd	250	250
COEFF. DI AFFLUSSO IN FOGNATURA	a	adim	0,80	0,80
COEFF. PORTATE PARASSITARIE	f	adim	1,50	1,50
CARICHI IDRAULICI				
PORTATA MEDIA GIORNALIERA	Qmd	m^3/d	652	1.100
PORTATA MEDIA ORARIA	Qmh	m^3/h	27,17	45,83
PORTATA MASSIMA ORARIA (4Qmh)	Qmaxh	m^3/h	108,67	183,34
PORTATA MEDIA ISTANT. (Qm)	Qm	l/s	7,55	12,18
PORTATA MASSIMA ISTANT. (4Qm)	Qmax	l/s	30,18	51,00

In considerazione della impossibilità di collettare le acque reflue di Monte Grimano nella condotta di fondo valle che recapita al depuratore di Cattolica, si rivede la tabella degli afflussi e dei carichi idraulici prevedendo il sollevamento verso il depuratore a Monte Grimano

AFFLUSSI AL DEPURATORE			abitanti equivalenti AE		
PARAMETRO	sigla	u.m.	Sollevam. M.Grimano	Sollevam. Mercatino	Sollevam. Fratte
ABITANTI EQUIVALENTI	A.E.	n	576	1.019	2.513
DOTAZIONE IDRICA UNITARIA	D.I.	l/AEd	250	250	250
COEFF. DI AFFLUSSO IN FOGNATURA	a	adim	0,80	0,80	0,80
COEFF. PORTATE PARASSITARIE	f	adim	1.50	1,50	1,50
CARICHI IDRAULICI					
PORTATA MEDIA GIORNALIERA	Qmd	m^3/d	173	305	754
PORTATA MEDIA ORARIA	Qmh	m^3/h	7.20	12.74	31,40
PORTATA MASSIMA ORARIA (4Qmh)	Qmaxh	m^3/h	28,80	50.83	125,70
PORTATA MEDIA ISTANT. (Qm)	Qm	l/s	2,00	3.54	8.70
PORTATA MASSIMA ISTANT. (4Qm)	Qmax	l/s	8,00	14,15	34.90

3. DESCRIZIONE DELLE OPERE

Il progetto prevede la ricostruzione del collettore da Mercatino Conca a Fratte divelto dalla esondazione del fiume Conca, sulla strada Provinciale anziché sul vecchio tracciato.

Viene previsto un sollevamento in posizione riparata da eventuali piene con un gruppo di pompaggio costituito da due pompe sommerse.

Un primo tratto sarà in pressione e verrà realizzato con una tubazione in pead De 180; poi il secondo tratto avrà funzionamento a gravità e verrà realizzato con una tubazione in PVC del DN 250 nella posa sulla strada provinciale è previsto un riempimento con misto cementato dosato a 70 q.li ed il rifacimento previa fresatura della pavimentazione stradale.

Nel tracciato sono previsti tre attraversamenti di fossi che verranno realizzati con un tubo camicia in acciaio appoggiato su due pali del diametro 600 mm. che funzioneranno da pila.

Nel tratto del collettore esistente nel comune di Fratte si prevedono interventi puntuali di ripristino dove la tubazione è ostruita o danneggiata.

Presso il sollevamento esistente a Fratte si prevede un pozzetto per l'alloggiamento di un impianto di grigliatura prima dello scarico di troppo pieno.

A Monte Grimano non si prevede il risanamento del collettore esistente verso Mercatino Conca per la presenza di una frana attiva che impedisce anche la possibilità di un tracciato alternativo sulla strada provinciale.

Si prevede quindi di collettare le acque reflue ad ovest del centro storico verso le rete fognaria che recapita al depuratore esistente.

Si intercetta il collettore del centro storico e si realizza un collettore a gravità del DN 250 che recapita in una vasca di sollevamento in prossimità della rete esistente in sinistra del paese; viene realizzato un impianto di sollevamento che si collega con la rete fognaria esistente all'incrocio di via Battelli con via Menotti.

4. *AUTORIZZAZIONI DA RICHIEDERE*

- Autorizzazione paesaggistica

- Autorizzazione Autorità di bacino area esondabile

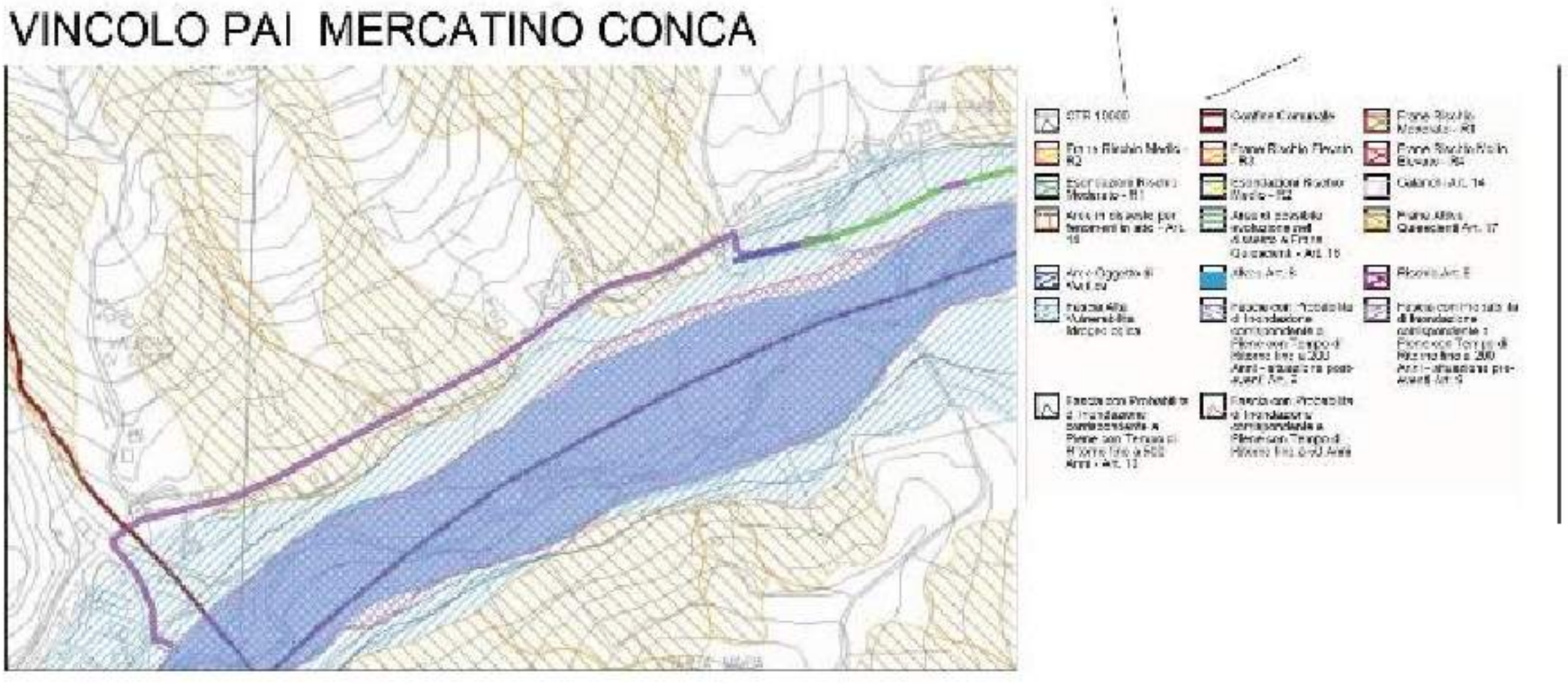

- Autorizzazione per lavori su strada Provinciale
- Autorizzazione demanio idrico per n. 3 attraversamenti condotta, impianto di sollevamento e scarico Mercatino Conca;
- Autorizzazione demanio idrico per Impianto di grigliatura Fratte;
- Autorizzazione demanio idrico scarico di Montegrimano
- Permesso a costruire impianti di Mercatino Conca, Fratte e Montegrimano.

Firmato digitalmente da

enrico gara

CN = gara enrico
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona
T = Ingegnere
SerialNumber = TINIT-GRANRC56B09A271E
e-mail = enrico.gara@ingpec.eu
C = IT
Data e ora della firma: 08/09/2018 09:41:39

1	02 set 2018						
REV.	DATA	SIGLA	DATA	SIGLA	DATA	SIGLA	DESCRIZIONE
	REDATTORE		VERIFICATORE		VALIDATORE		

FUNZIONE O SERVIZIO
SERVIZIO INGEGNERIA E DIREZIONE LAVORI

DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO
STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO DI FONDOVALLE COMUNI DI MONTE GRIMANO, MERCATINO CONCA, SASSOFELTRIO

LIVELLO DI PROGETTAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO

DENOMINAZIONE DOCUMENTO
QUADRO ECONOMICO

N° ELABORATO
F

COMMESSA N°	*ID DOCUMENTO*	*NOME FILE*	*SCALA*
MT442F953017			

IL PROGETTISTA

DATA
02.09.2018

Studio di ingegneria civile e idraulica - dott. ing. Enrico Gara
via Barcaglione n°1 - 60015 Falconara (AN) - tel. 071 910018 +39 335 7781984 email enricogara@tin.it PEC enrico.gara@ingpec.eu

marche multiservizi
Via dei Canonici 144, 61122 Pesaro
C.F./P.IVA/Reg. Imp. PU 02059030417
Cap. Soc. - € 13.484.242,00 i.v.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. SIMONA FRANCOLINI

DATA

VISTO IL DIRETTORE DEI LAVORI

DATA

PAG. N. | *DI*

M 731.6

STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO DI FONDOVALLE – COMUNI DI MONTE GRIMANO, MERCATINO CONCA, SASSO FELTRIO (PU)

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI IN APPALTO	**€**	**532.667,33**
a detrarre oneri per la sicurezza compresi nei prezzi	*€*	*11.574,50*
a detrarre oneri speciali per la sicurezza	*€*	*13.836,63*
importo lavori soggetti a ribasso	*€*	*507.256,20*

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1. Lavori di ripristino della pavimentazione stradale	€	47.726,43
B2. Bonifica ordigni bellici	€	3.908,63
B3. Personale Marche Multiservizi	€	10.000,00
B4. Rilievi, accertamenti ed indagini	€	3.000,00
B5. Imprevisti	€	2.197,61
B6. Acquisizione aree o immobili	€	15.000,00
B7. Progetto, CSP, relazione geologica	€	9.000,00
B8. D.L. CSE	€	30.000,00
B9. Collaudo statico e amministrativo	€	2.500,00
B10. Acquisti per TLC	€	15.000,00
B11. Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche	€	4.000,00
TOTALE Somme a disposizione dell'Amministrazione	**€**	**142.332,67**
IMPORTO TOTALE	**€**	**675.000,00**

REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN.BY)	CONTROL. (CHCK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
3					
2					
1	12/07/2019	Ing. Furlani	MCI	RRs	PROGETTO DEFINITIVO

FUNZIONE O SERVIZIO *(DEPARTMENT)*
DIREZIONE INGEGNERIA
PROGETTAZIONE SISTEMI A RETE ROMAGNA

DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO *(PLANT OR PROJECT DESCRIPTION)*
INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DEL COLLETTORE FOGNARIO DELLA VALCONCA IN LOCALITA' TAVERNA IN COMUNE DI MONTESCUDO–MONTE COLOMBO

IDENTIFICATIVO IMPIANTO *(PLANT IDENTIFIER)*

WBS
R.2150.11.03.00186

CODICE CUP *(CUP CODE)*

IDRAULICA AMBIENTE
Società di ingegneria
Dott. Ing. Giacomo Furlani
Via Bruno Buozzi 21 61122 Pesaro
tel. e fax 0721.453542
www.idraulicaeambiente.it

CODICE DOCUMENTO *(CODE)*

N° COMMESSA *(JOB N°)*
11900715255

ID DOCUMENTO *(DOC. ID)*
E.02

NOME FILE *(FILE NAME)*

GRUPPO HERA
HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente
Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
tel. 051.287.111
www.gruppohera.it

HERAtech
Società del Gruppo Hera
HERAtech s.r.l.
Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
tel. 051.287.111
www.heratech.it

DENOMINAZIONE DOCUMENTO *(DOCUMENT DESCRIPTION)*
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

SCALA *(SCALE)*	N° FG. *(SH. N°)*	DI *(LAST)*
–	1	44

INDICE

1 OGGETTO E SCOPO 4

2 VINCOLI DI PROGETTAZIONE/REALIZZAZIONE 5

2.1 PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE (PTPR) 6

2.2 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) 7

2.2.1 ASSETTO EVOLUTIVO DEL SISTEMA RIMINI 7

2.2.2 TUTELA DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO 10

2.2.3 VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PAESAGGISTICHE E STORICO/CULTURALI 16

2.2.4 VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PAESAGGISTICHE E STORICO/CULTURALI 18

2.2.5 AREE NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI 22

2.3 PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) 22

2.3.1 SISTEMI ED ELEMENTI DI TUTELA 22

2.4 2.4 PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) 31

2.4.1 CARTA INVENTARIO DEI DISSESTI 31

2.4.2 FASCE DI TERRITORIO DI PERTINENZA DEI CORSI D'ACQUA AD ALTA VULNERABILITÀ IDROLOGICA 32

2.5 VINCOLO IDROGEOLOGICO 33

2.6 RETE NATURA 2000 33

3 STUDIO DI FATTIBILITÀ AMBIENTALE 35

3.1 COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON PRESCRIZIONI E VINCOLI PAESAGGISTICI – TERRITORIALI –URBANISTICI – GENERALI E/O SETTORIALI 35

3.2 EFFETTI DELL'INTERVENTO E DEL SUO ESERCIZIO SULLE COMPONENTI AMBIENTALI E SULLA SALUTE DEI CITTADINI 35

3.3 MINIMIZZAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE, SCELTA PROGETTUALE E DEL SITO, "CRITERI DI *VALUTAZIONE*" 35

4 DESCRIZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO 36

5 5 VERIFICHE IDRAULICHE 38

5.1 CALCOLO DELLA PORTATA MEDIA NERA 38

5.1.1 ALLACCIAMENTI ESISTENTI 38

5.1.2 NUOVI ALLACCIAMENTI 39

5.2 CALCOLO CAPACITÀ IDRAULICA 40

5.2.1 COLLETTORE ESISTENTE – PVC DN200 40

6 GLI INTERVENTI DI PROGETTO 42

6.1 CALCOLO CAPACITÀ IDRUALICA CONDOTTA DI PROGETTO 42

7 MATERIALI E INSTALLAZIONE 43

7.1 TUBI IN PVC 43

7.2 CAMERETTE D'ISPEZIONE PREFABBRICATE 43

7.3 DISPOSITIVI DI CHIUSURA E DI CORONAMENTO PER FOGNATURA PER POZZETTI PRINCIPALI 44

1 OGGETTO E SCOPO

Il presente progetto è relativo ai lavori di potenziamento di un tratto del collettore della Vallata del Fiume Conca ed in particolare di quello presente in località Taverna in Comune di Montescudo – Monte Colombo come meglio inquadrato nelle figure seguenti (Figura 1 e Figura 2).
Trattasi di un sistema fognario che colletta i principali centri abitati presenti nella Vallata direttamente all'impianto di depurazione di Cattolica. In particolare, la fognatura, all'altezza di Taverna, raccoglie le acque reflue delle località di Santa Maria del Piano, Montescudo (capoluogo), Montecolombo (capoluogo) oltre alla località di Marazzano in Comune di Gemmano e appunto Taverna in Comune di Montescudo – Monte Colombo.
L'intervento si rende necessario in particolare per poter collettare altri centri urbani; infatti HERA Spa, Attuale Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato nei suddetti comuni romagnoli, sta valutando insieme a MARCHEMULTISERVIZI Spa, Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato nei comuni della Valle del Conca della Provincia di Pesaro e Urbino, la possibilità di collettare dal suddetto sistema fognario vallivo anche altre località, quali alcune frazioni dei Comuni di Mercatino Conca e Sassofeltrio appunto della Provincia di Pesaro e Urbino.
In particolare trattasi delle reti fognarie delle località di Montericcianо Poggio, Montericcianо Castello, San Donato, Cà Merone e Capoluogo del Comune di Mercatino Conca e delle località Fratte, Farneto, Molino Renzini e Capoluogo del Comune di Sassofeltrio.

Figura 1: Area d'intervento – Inquadramento generale

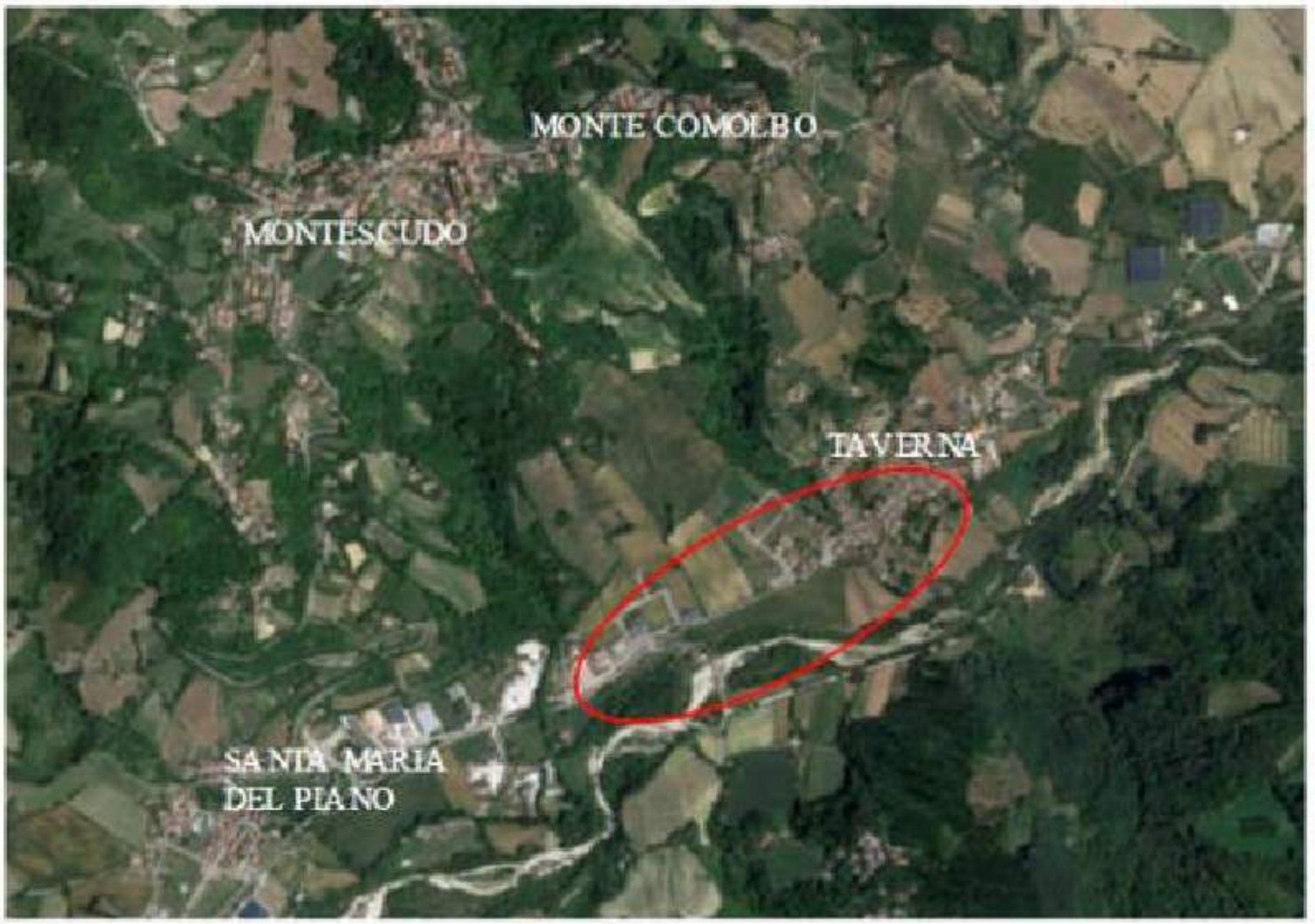

La nuova condotta sarà realizzata in PVC DN 315 SN8 secondo la norma UNI EN1401 ed avrà una lunghezza complessiva di circa 1300 m, suddiviso in due parti. Il tratto iniziale partirà in corrispondenza del punto di recapito della condotta premente dell'impianto di sollevamento di Santa Maria del Piano e sarà esteso fino al parcheggio ubicato all'ingresso dell'abitato di Taverna (direzione monte); mentre il secondo tratto partirà dell'intersezione del collettore con il Rio Calamino e sarà esteso fino all'area dell'ex impianto di depuratore di Taverna dove si allaccerà alla condotta esistente costituita in quel tratto da una condotta in GRES DN250.

Figura 2: Localizzazione interventi di progetto

2 VINCOLI DI PROGETTAZIONE/REALIZZAZIONE

Nell'ambito della progettazione, si è tenuto conto dei seguenti vincoli specifici:

- Inserimento ambientale e paesaggistico;
- Vincoli di tipo realizzativo.

Per quanto attiene l'inserimento ambientale delle opere si ritiene che, essendo esse costituite da tubazioni interrate esistenti, non si andrà ad influire o modificare le condizioni paesaggistiche dei luoghi oggetto di intervento, anche in considerazione che trattasi di un rifacimento nella medesima area e tracciato di una fognatura in adiacenza a canalizzazioni esistenti.

Per quanto attiene i vincoli di tipo realizzativi questi sono costituiti dalle possibili interferenze con gli altri sottoservizi presenti che dovranno essere "risolti" dall'impresa esecutrice nonché dal traffico veicolare.
Il tracciato di progetto ricade in parte su strada provinciale (SP18) per la realizzazione del quale sarà necessario richiedere il nulla osta all'ufficio Servizio lavori Pubblici – Ufficio Viabilità della Provincia di Rimini.
L'area d'intervento è interessata dal vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto n. 3267 del 1923, dal Vincolo Paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., per i quali andranno richieste le relative autorizzazioni.
Inoltre, andrà richiesto il nulla osta idraulico per l'attraversamento del Rio Calamino e l'autorizzazione all'Autorità di Distretto per le opere da realizzare nelle aree di carica della falda.
Di seguito sono analizzati i principali aspetti vincolistici dell'area di intervento, con lo scopo di evidenziare l'eventuale presenza di vincoli ambientali e territoriali attraverso l'analisi della pianificazione comunale, provinciale e regionale.

2.1 PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE (PTPR)

Il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) è parte tematica del Piano territoriale regionale (PTR) e si pone come riferimento centrale della pianificazione e della programmazione regionale dettando regole e obiettivi per la conservazione dei paesaggi regionali.
Si riporta di seguito un estratto dell'area d'intervento; le opere di progetto sono ricomprese in "Zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua".

Figura 3: Stralcio PTPR

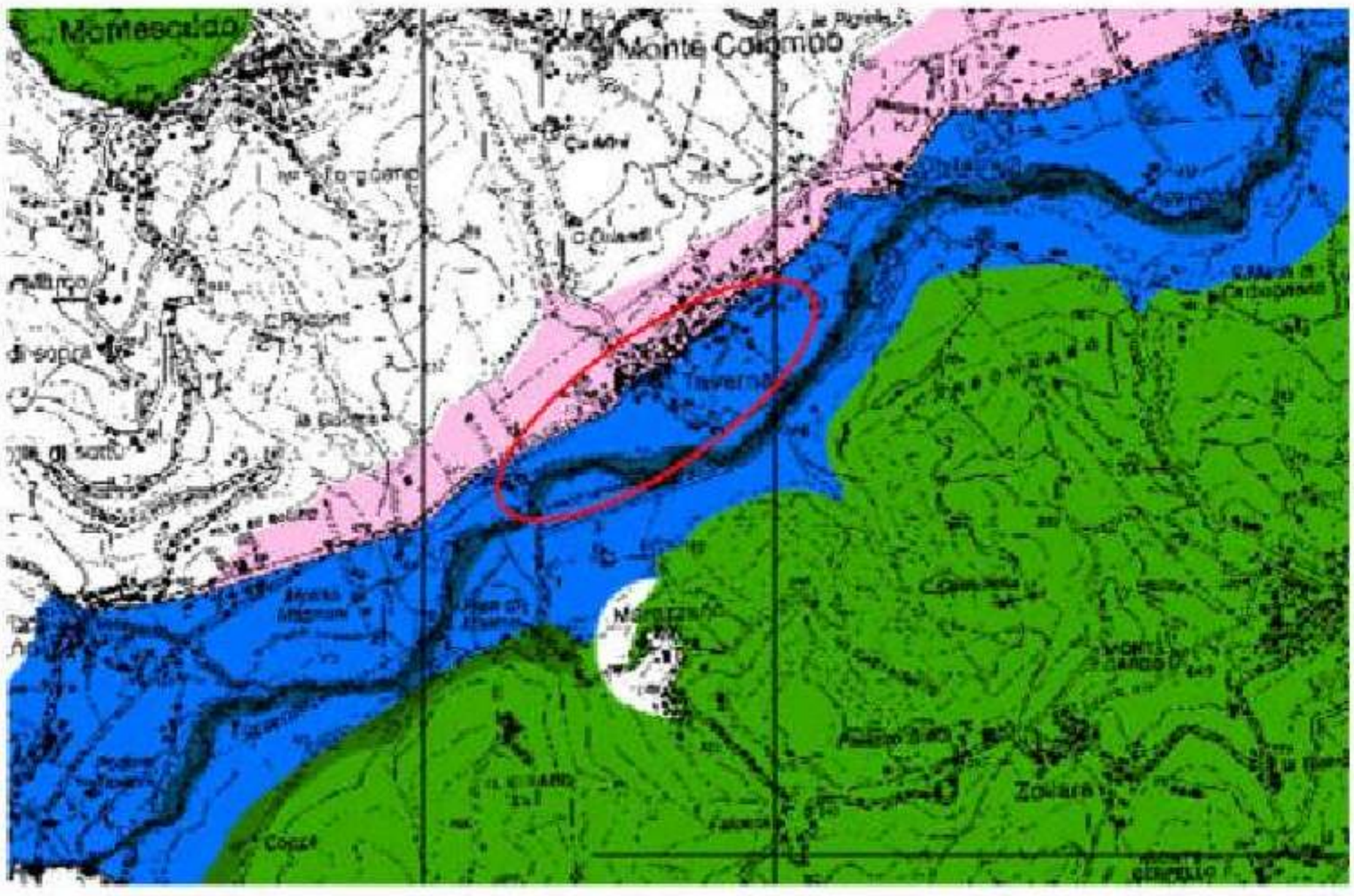

2.2 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale considera la totalità del territorio provinciale ed è lo strumento di pianificazione che articola le linee di azione della programmazione regionale con riferimento agli interessi sovracomunali.
La provincia di Rimini è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento dal 1999; a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n.20/2000, è stata redatta una nuova edizione del piano (PTCP 2007) approvata con delibera di CP n.61/2008 e pubblicata sul BUR n.186 del 5/11/2008.
Si riportano gli estratti delle tavole di interesse.

2.2.1 ASSETTO EVOLUTIVO DEL SISTEMA RIMINI

Assetto ambientale:
- Paesaggio naturale e semi-naturale protetto del Conca (Delibera C.P. 33/2011);
- Aree meritevoli di tutela ai sensi delle categorie della L.R. 6/05 (art. 1.5).
- Assetto insediativo
- Insediamenti principali.

Assetto relazionale:
- Itinerari di interesse regionale e provinciale esistenti e in progetto;
- Itinerari di interesse intercomunale e locale esistenti e in progetto;

Figura 4: Stralcio Tavola A – PTCP

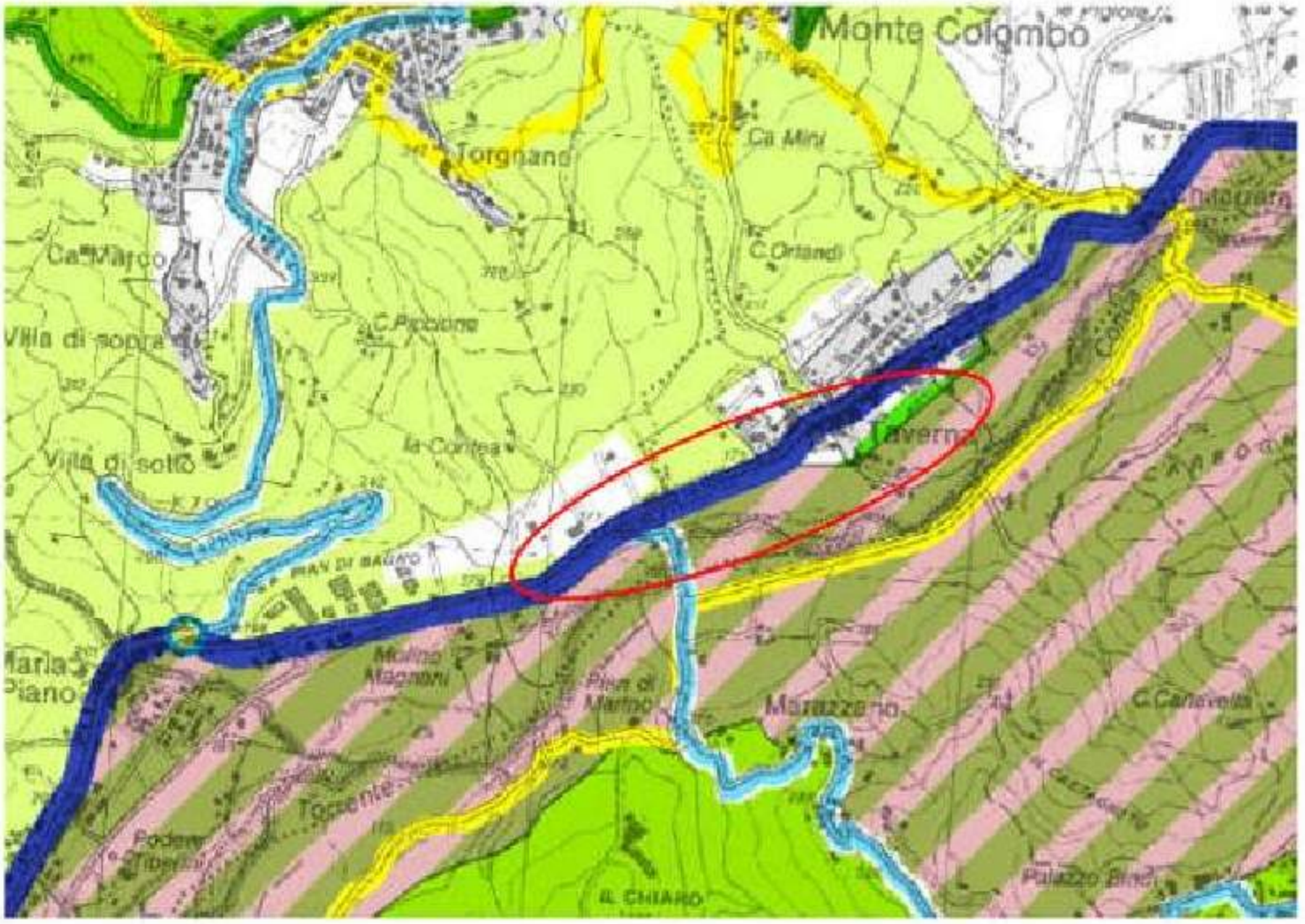

LEGENDA

ASSETTO AMBIENTALE

Elementi della rete ecologica provinciale

- Aree di collegamento ecologico di rilevanza regionale (Art. 1.5)
- Aree di collegamento ecologico di rilevanza provinciale (Art. 1.5)
- Varchi a mare dei principali corridoi fluviali da riqualificare (Art. 1.6)
- Direttrici da potenziare e corridoi trasversali (Art. 1.5)
- Parchi e riserve
- Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)
- Paesaggio naturale e semi-naturale protetto del Conca (Delibera C.P.33/2011)
- Aree meritevoli di tutela ai sensi delle categorie della L.R. 6/05 (Art. 1.5)
- Progetto di valorizzazione ambientale (Art. 1.8)

GRUPPO HERA	**INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DEL COLLETTORE FOGNARIO DELLA VALCONCA IN LOCALITA' TAVERNA IN COMUNE DI MONTESCUDO-MONTE COLOMBO**				
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
	11900715255			**9**	**44**
	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA				

ASSETTO RELAZIONALE

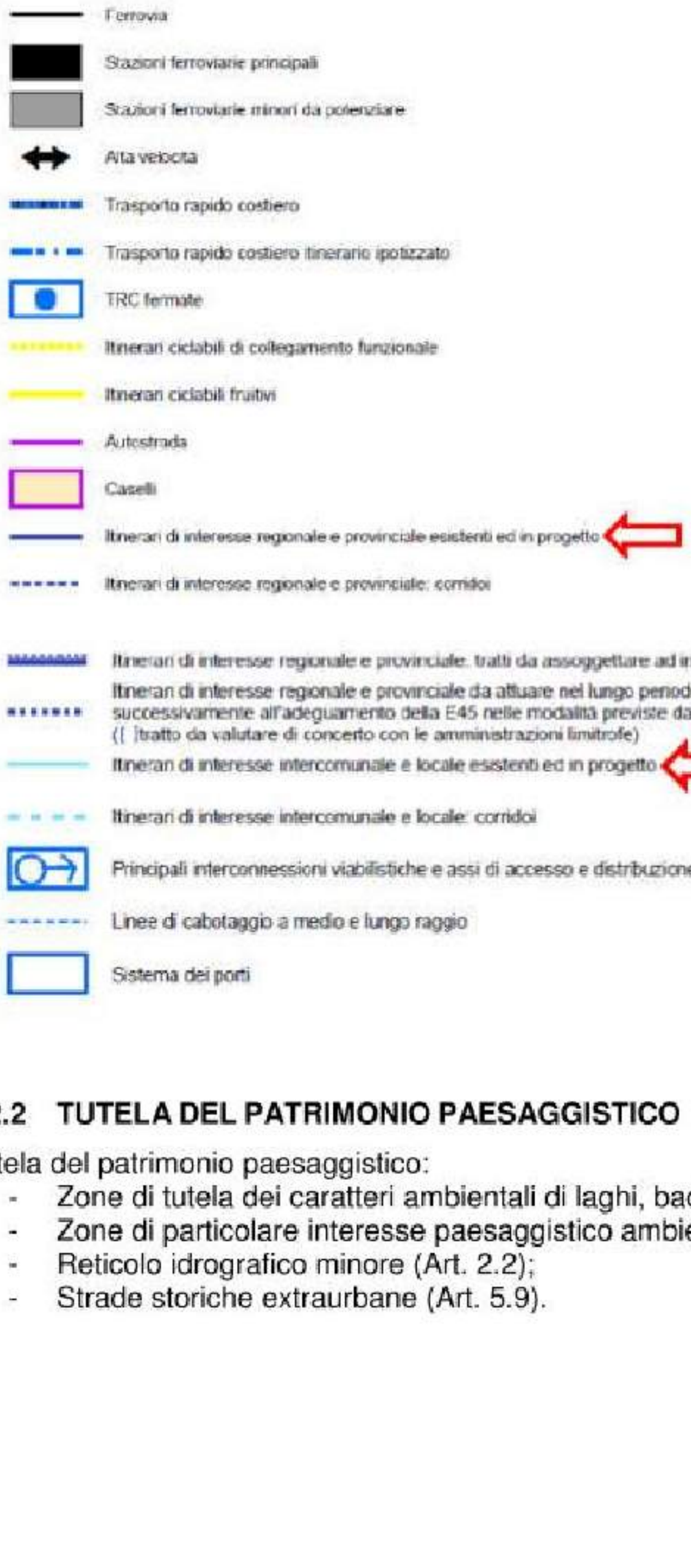

2.2.2 TUTELA DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO

Tutela del patrimonio paesaggistico:

- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 5.4);
- Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 5.3);
- Reticolo idrografico minore (Art. 2.2);
- Strade storiche extraurbane (Art. 5.9).

Figura 5: Stralcio Tavola B – PTCP

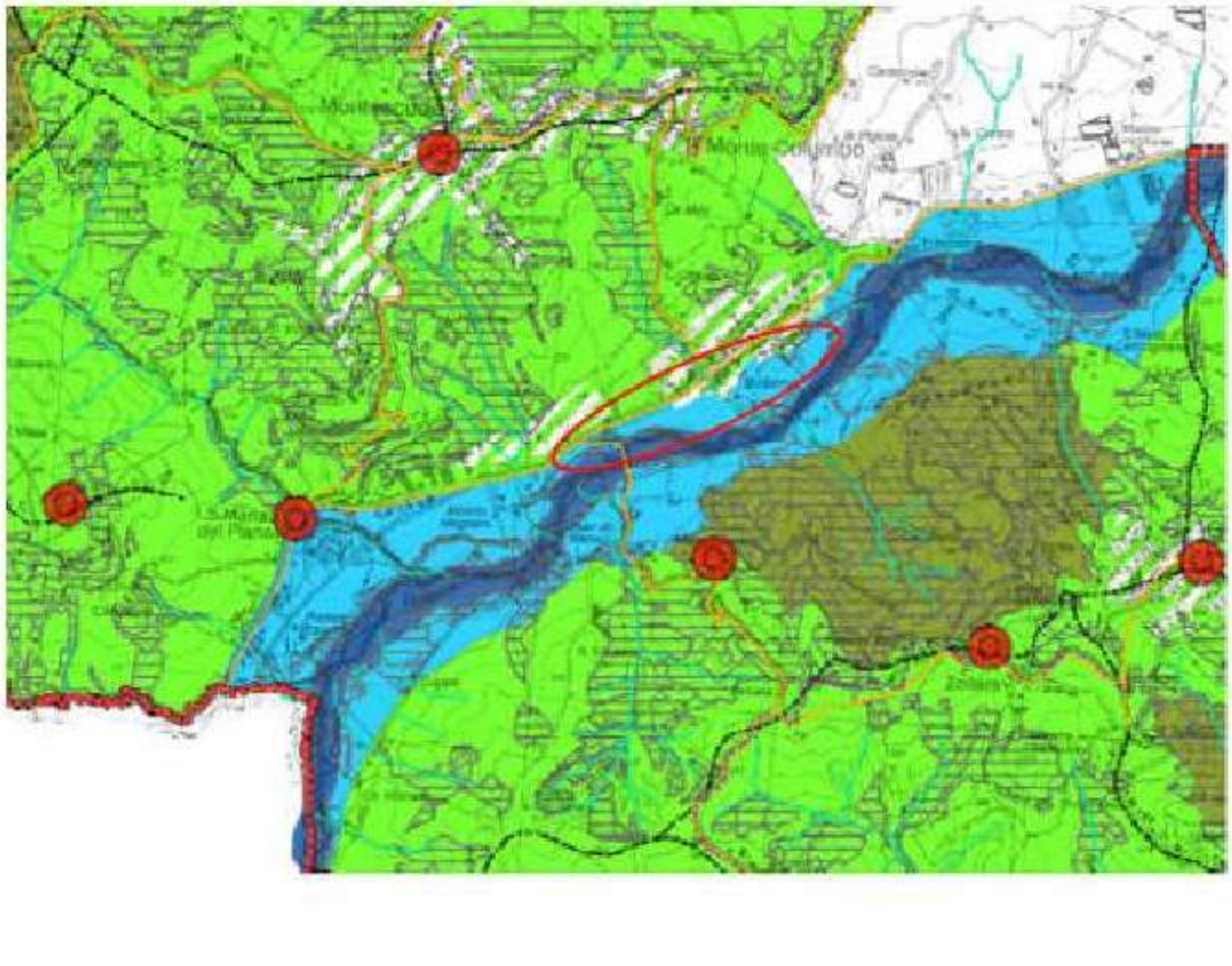

Legenda

TUTELA DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO

- Zone ed elementi di interesse storico-archeologico (Art. 5.5)
- Sistema forestale boschivo (Art. 5.1)
- Zone di tutela naturalistica (Art. 5.2)
- Zone di tutela agro-naturalistica (Art. 5.2b)
- Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 5.3)
- Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 2.2)
- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 5.4)

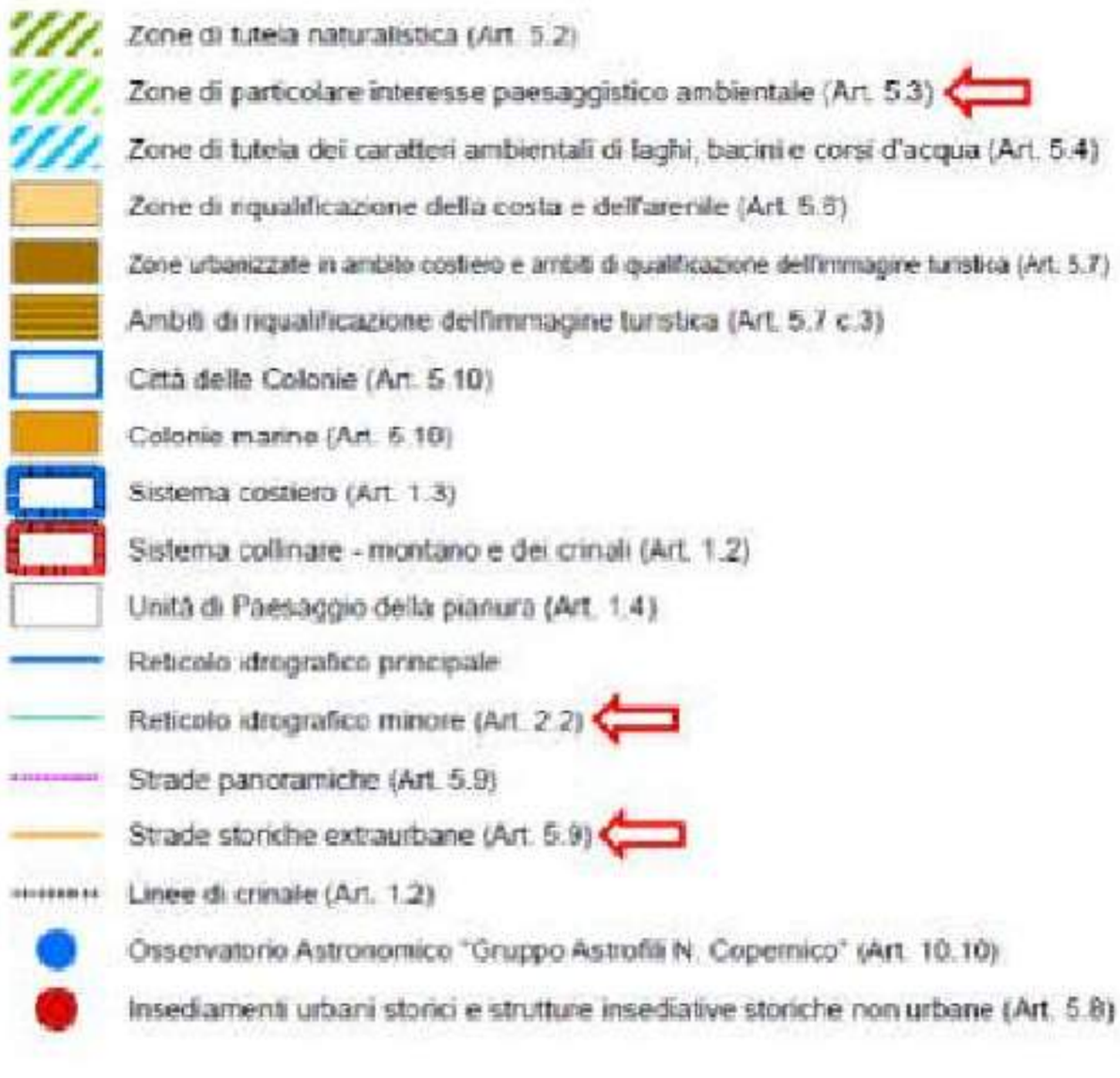

Si riportano di seguito gli stralci di interesse degli articoli di riferimento del PTCP.

Articolo 5.4 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini, e corsi d'acqua

1. Il PTCP nella Tavola B individua e perimetra le Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua quali aree che, per caratteristiche morfologiche e vegetazionali, appartengono agli ambiti fluviali del reticolo idrografico principale e minore.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate al mantenimento e alla valorizzazione delle zone di cui al comma 1, che costituiscono la struttura portante della rete ecologica provinciale. Gli strumenti urbanistici comunali, in coerenza con le disposizioni del presente articolo, provvedono a specificare la individuazione e la disciplina delle zone in merito alla loro tutela e valorizzazione nonché alle attività e agli interventi ammessi in quanto compatibili.

.....

4.(P) Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato ai commi terzo, decimo, e undicesimo, sono comunque consentiti:

a) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere da a) a f) dell'Allegato alla LR n.31/2002 smi in conformità agli art. 17 e A-21 della lr 20/2000 e, previa valutazione dell'inserimento ambientale e dell'assenza di rischio idraulico, di ampliamento di cui alla lettera g.1) del suddetto Allegato, dei servizi tecnologici e delle attività e funzioni compatibili con la disciplina di tutela; tali interventi sono specificati e precisati in sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali nel contesto delle operazioni e in conformità alle disposizioni di cui al precedente secondo comma;

b) gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente esistenti, che siano rivolti ad adeguarli ai requisiti minimi richiesti;

c) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione dei PTPR;

d) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo

principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari con i limiti fissati dalle disposizioni del successivo Titolo 9 - Territorio rurale;

e) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

5.(P) Le opere di cui alle lettere e) ed f) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera d) del quarto comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

.....

10.(P) Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;

b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;

c) invasi ad usi plurimi;

d) impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;

e) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

f) approdi e porti per la navigazione interna;

g) aree attrezzabili per la balneazione;

h) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammesse nelle aree di cui al presente articolo qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. In assenza di tali previsioni, i progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

11.(P) La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al decimo comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua fatte salve particolarissime situazioni in cui sia dimostrata la impossibilità di ogni altro tracciato. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

Articolo 5.3 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

1. Il PTCP individua nella Tavola B le Zone di particolare interesse paesaggistico- ambientale comprendenti ambiti territoriali caratterizzati da aspetti di pregio sia per le componenti geologiche, vegetazionali e percettive sia per le componenti storico- testimoniali.

2. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate al mantenimento e alla valorizzazione dei caratteri ambientali di pregio dei territori di cui al comma 1. e al controllo delle trasformazioni antropiche e morfologiche che possono alternarne l'equilibrio. Gli strumenti urbanistici comunali, in coerenza con le disposizioni del presente articolo, provvedono a specificare la disciplina delle zone in merito alle attività e alle trasformazioni ammesse.

.....

6.(P) Nelle aree di cui al presente articolo sono comunque consentiti:

a) sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di cui all'Allegato della LR n. 31/2002 smi in conformità agli art. 17 e A-21 della lr 20/2000. Gli interventi di nuova costruzione di cui alla lettera g) dell'Allegato citato potranno essere esclusivamente in ampliamento di edificio esistente, nel rispetto delle tipologie costruttive tradizionale locali prevalenti; tali interventi sono specificati e precisati in sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali nel contesto delle operazioni e in conformità alle disposizioni di cui al precedente secondo comma;

b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR;

c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari, con i limiti fissati dalle disposizioni del successivo Titolo 9 - Territorio rurale;

d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

7.(P) Le opere di cui alle lettere d) ed e) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c) del sesto comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

8.(P) Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano,

b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni,

c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e la gestione (recupero e smaltimento) dei rifiuti solidi,

d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati,

e) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico,

sono ammesse nelle aree di cui al secondo comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle

caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione del presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

9.(P) La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione di cui all'ottavo comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

Articolo 2.2 Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

1. Il Ptcp individua nella tavola D gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, con riferimento al reticolo idrografico principale e minore, quali porzioni di territorio interessate dal deflusso e dalla divagazione delle acque delimitate dal ciglio di sponda o, nel caso di tratti arginati con continuità, delimitate dalla parete interna del corpo arginale. Rientrano nell'alveo tutte le aree morfologicamente appartenenti al corso d'acqua in quanto sedimi storicamente già interessati dal deflusso delle acque riattivabili o sedimi attualmente interessabili dall'andamento pluricorsale del corso d'acqua e dalle sue naturali divagazioni.

1bis(D) I comuni nel recepimento della tavola D nell'ambito della predisposizione degli strumenti urbanistici riportano a scala di dettaglio l'esatta delimitazione degli alvei del reticolo idrografico minore assumendo i criteri identificativi definiti al precedente comma 1, secondo il criterio morfologico, o, nei casi in cui il criterio morfologico non sia utilizzabile, attraverso l'individuazione delle aree interessate da portate con tempi di ritorno 3/5 anni.

2.(P) Nelle aree di cui al comma 1, oltre alle disposizioni di cui al precedente articolo 2.1, valgono le seguenti prescrizioni:
a) Non sono consentiti:
- interventi edilizi, interventi di impermeabilizzazione e trasformazioni morfologiche di qualsiasi natura che non siano connessi a interventi idraulici predisposti dalle Autorità competenti;
- le colture agricole e le attività zootecniche;
- la dispersione dei reflui non adeguatamente trattati;
- le discariche di qualunque tipo, gli impianti di trattamento e lo stoccaggio di rifiuti, gli impianti di trattamento delle acque reflue;
- il deposito anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura;
- qualunque tipo di residenza permanente o temporanea (campi nomadi, campeggi).

b) Sono fatti salvi, previo parere vincolante dell'ente preposto al rilascio del nulla osta idraulico, i seguenti interventi, opere e attività qualora previsti dagli strumenti urbanistici generali:
- interventi relativi alle infrastrutture tecnologiche a rete e viarie esistenti o a nuove infrastrutture in attraversamento che non determino rischio idraulico e con tracciato il più possibile ortogonale all'alveo;
- mantenimento e potenziamento della portualità turistica esistente, attrezzature amovibili per la pesca e il ricovero di piccole imbarcazioni.

c) Per i manufatti edilizi presenti negli alvei sono consentiti solo interventi di demolizione senza ricostruzione. Sono fatti salvi i manufatti di rilevanza storica o testimoniale.

d) Gli interventi di tombinatura di tratti del reticolo idrografico minore sono vietati ad eccezione degli attraversamenti strettamente necessari a garantire l'accessibilità ad insediamenti esistenti non altrimenti raggiungibili. Eventuali interventi di interramento e/o deviazione di tratti del reticolo idrografico minore sono consentiti esclusivamente se funzionali all'attuazione di previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del presente Piano e previo parere vincolante dell'Autorità Idraulica competente. Sono fatti salvi gli interventi da parte delle autorità idrauliche competenti finalizzati alla eliminazione o riduzione del rischio idraulico o comunque di rischi connessi alla tutela della pubblica incolumità.

Articolo 5.9 Elementi di interesse storico - testimoniale

1. Il PTCP individua nella Tavola B i tratti di viabilità storica extraurbana di rilevanza territoriale con riferimento alla cartografia I.G.M. di primo impianto e nella Tavola C il tracciato della Fossa Viserba SX Marecchia e Patara Dx Marecchia e delle tratte ferroviarie storiche.

2.(D) E' fatto obbligo agli strumenti di pianificazione comunale di sottoporre a specifiche prescrizioni di tutela la viabilità storica individuata dal presente Piano e gli ulteriori tratti di viabilità storica di rilevanza locale individuata nella redazione degli strumenti urbanistici. Detta viabilità, individuata nella cartografia del primo catasto dello stato nazionale per la parte più propriamente urbana e nella cartografia I.G.M. di primo impianto per la parte extraurbana, non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità. La viabilità storica urbana, comprensiva degli slarghi e delle piazze, ricadente nei Centri storici, negli Ambiti urbani consolidati ed in quelli da riqualificare degli strumenti urbanistici, è regolata dalla disciplina particolareggiata prevista nei medesimi piani per le zone storiche, con particolare riferimento alla sagoma ed ai tracciati. La viabilità storica extraurbana va tutelata sia per quanto concerne gli aspetti strutturali sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze. In particolare sarà cura degli strumenti comunali l'individuazione di adeguate fasce di rispetto e la selezione dei tracciati storici che possono costituire assi di connessione secondari della rete ecologica implementata a livello locale.

3. (D) Il Ptcp promuove il recupero e la salvaguardia delle Fosse dei Mulini, delle pertinenze, delle fasce di rispetto, dei mulini e degli altri manufatti idraulici storici anche attraverso la realizzazione di progetti territoriali e intercomunali di valorizzazione e promozione ambientale. I Comuni completano ed integrano la prima individuazione effettuata dal Ptcp e, nella predisposizione degli strumenti urbanistici, salvaguardano le preesistenze e promuovono il ripristino dell'intero sistema delle fosse in relazione a tutto l'ambito fluviale.

Sulla base degli articoli sopracitati le opere in oggetto sono consentite.
Per l'attraversamento del Rio Calamino (reticolo idrografico minore) si rende necessario il parare dell'ente preposto al rilascio del nullo osta idraulico.

2.2.3 VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PAESAGGISTICHE E STORICO/CULTURALI

- Alberi monumentali;
- Unità di paesaggio della collina:
  - 2.b sub – unità di paesaggio del corso del fiume Conca;
  - 3.b sub – unità di paesaggio della bassa collina di Ausa, Marano, Melo;
  - 3.e sub – unità di paesaggio del sistema collinare calcareo-arenaceo della zona sud.

Figura 6: Stralcio Tavola C – PTCP

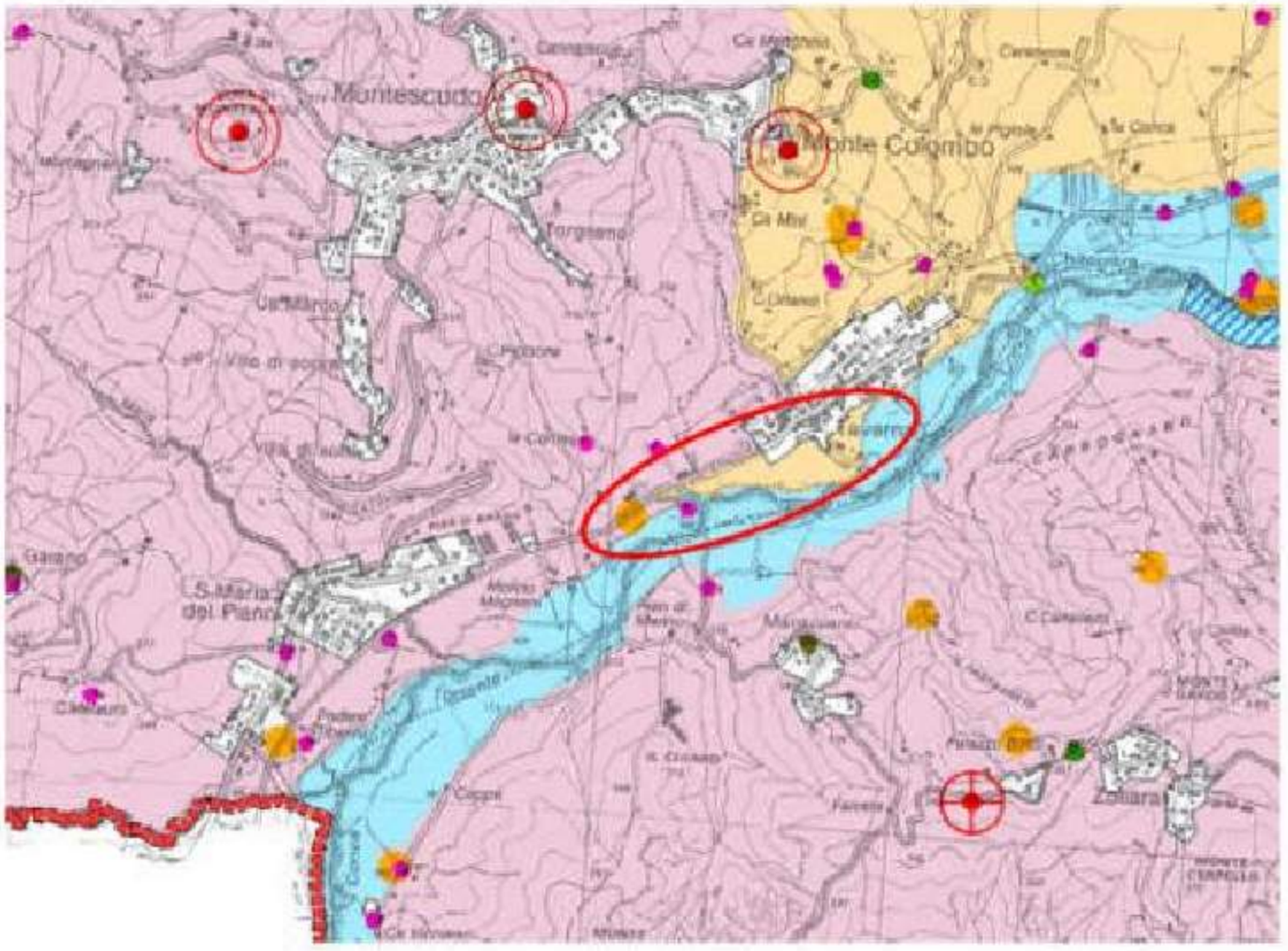

Legenda

RISORSE PAESAGGISTICHE E STORICO/CULTURALI

- PP.AC-M. Punti panoramici dell'alta collina e della montagna oltre 400 m s.l.m
- PP.MC. Punti panoramici della media collina 200-400 m s.l.m
- PP.BC. Punti panoramici della bassa collina 80-200 m s.l.m
- Punti visuali d'interesse lungo le strade panoramiche
- Punti visuali d'interesse lungo le strade di pianura in corrispondenza di significativi cambi percettivi
- Punti visuali d'interesse della costa

2.2.4 VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PAESAGGISTICHE E STORICO/CULTURALI

Ambiti a pericolosità idraulica:

- Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua – reticolo idrografico minore (Art. 2.2)

Ambiti a vulnerabilità idrogeologica:

- Aree di ricarica della falda idrogeologicamente connesse all'alveo – ARA (Art. 3.3);
- Bacini imbriferi – BI (Art. 3.5).

Figura 7: Stralcio Tavola D – PTCP

Legenda

AMBITI A PERICOLOSITA' IDRAULICA

- Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua - reticolo idrografico principale (art. 2.2)
- Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua - reticolo idrografico minore (art. 2.2)
- Aree esondabili (art. 2.3)

AMBITI A VULNERABILITA' IDROGEOLOGICA

- Bacino Marecchia e Conca (art. 3.6)
- Aree di ricarica della falda idrogeologicamente connesse all'alveo - ARA (art. 3.3)
- Aree di ricarica diretta della falda - ARD (art. 3.4)
- Aree di ricarica indiretta della falda - ARI (art. 3.5)
- Bacini imbriferi - BI (art. 3.5)

AMBITI A PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA

- Zone instabili per fenomeni di dissesto attivi verificati (art. 4.1 commi 3 e 7)
- Zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti verificati (art. 4.1 commi 6 e 7)
- Aree di possibile influenza di frane di crollo (art. 4.1 commi 3 e 7)
- Zone instabili per fenomeni di dissesto attivi da verificare (art. 4.1 commi 3 e 7)
- Zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti da verificare (art. 4.1 commi 5 e 7)
- Depositi di versante da verificare (art. 4.1 comma 10)
- Depositi di versante verificati (art. 4.1 comma 11)
- Depositi eluvio-colluviali e antropici (art. 4.1 comma 12)
- Abitati da consolidare (art. 4.2)
- Calanchi (art. 4.1 commi 3, 4 e 7)
- Aree potenzialmente instabili (art. 4.1 comma 9)
- Scarpate (art. 4.1 comma 13)
- Aziende a rischio di incidente rilevante (art. 8.6)

Si riportano di seguito gli stralci di interesse degli articoli di riferimento del PTCP

Per l'articolo 2.2 si rimanda ai paragrafi precedenti.

Articolo 3.3 Aree di ricarica della falda idrogeologicamente connesse all'alveo – ARA

1.(P) Al fine di salvaguardare la ricarica della falda e la relativa qualità delle acque nonché di garantire la tutela della dinamiche fluviali e la salvaguardia della qualità ambientale dei territori di pertinenza fluviale, nelle aree di cui al presente articolo, ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2.1 comma 3 e 3.2, valgono le seguenti prescrizioni:

a) non sono consentiti interventi di nuova urbanizzazione, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 2;

b) non sono consentiti interventi di riduzione della permeabilità del suolo ad eccezione delle fattispecie di cui alla successiva lettera f);

c) sono inoltre vietati: lo scarico su suolo di acque reflue anche se depurate, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, l'accumulo a piè di campo di fertilizzanti, concimi chimici e prodotti fitosanitari, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e radioattive, i serbatoi interrati per idrocarburi e biomasse liquide, le aree cimiteriali, i centri di raccolta e rottamazione di autoveicoli e le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo;

d) Per le tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall'acqua devono essere utilizzati materiali che garantiscano la tenuta idraulica nel tempo e curato in modo particolare il collegamento tra i manufatti. Va inoltre prevista la verifica periodica di eventuali perdite.

e) Per le fondazioni profonde devono essere previsti sistemi di isolamento/confinamento della perforazione e del successivo manufatto rispetto all'acquifero. E' vietato l'utilizzo di additivi contenenti sostanze pericolose durante le operazioni di perforazione.

f) sono consentiti nuovi manufatti edilizi limitatamente alle seguenti fattispecie: se strettamente funzionali all'attività agricola e con i limiti di cui ai successivi articoli 9.3 e 9.4 e 9.7 bis; se insistenti su aree già impermeabilizzate con regolare autorizzazione alla data di adozione dell'integrazione del Piano Stralcio (15 dicembre 2004) purché non comportino l'alterazione dell'equilibrio idrogeologico del sottosuolo e previo parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità di Bacino interregionale Marecchia e Conca come specificato dalle norme dello stesso Piano Stralcio;

g) sui manufatti edilizi esistenti sono consentiti interventi di conservazione e modesti ampliamenti purché conformi agli strumenti urbanistici vigenti.

2.(P) Sono fatti salvi i seguenti interventi, opere e attività:
a) gli interventi relativi a opere pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili e gli interventi relativi a infrastrutture tecnologiche a rete e viarie esistenti o di nuova previsione limitatamente a quelle per le quali sia dimostrata l'impossibilità di alternative di localizzazione. Le previsioni delle nuove infrastrutture nonché i progetti preliminari relativi ad interventi di ripristino e adeguamento delle infrastrutture esistenti sono comunque soggetti al parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità di Bacino interregionale Marecchia e Conca;

b) gli interventi e le trasformazioni d'uso che determinino un miglioramento della qualità ambientale delle acque nel caso di attività ed usi esistenti che risultano non compatibili al perseguimento della qualità ambientale e della sicurezza idraulica;

c) gli interventi finalizzati alla tutela e alla salvaguardia della qualità ambientale di cui al comma 4 nonché gli interventi di mitigazione del rischio idraulico di cui al precedente articolo 2.5;

d) gli interventi e le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati prima della data di adozione del presente Piano conformi al Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino, fermo restando quanto specificato al seguente comma 3.

6.(D) Nelle aree urbanizzate o destinate ad interventi di urbanizzazione conformemente alle disposizioni del presente articolo nonché nelle aree rurali con particolare riferimento ai nuclei isolati, i Comuni devono prevedere misure per la tutela quali–quantitativa della risorsa idrica e assumere idonei provvedimenti per garantire che le stesse aree siano provviste di rete fognaria separata, con possibilità di allacciamento di tutti gli insediamenti alla rete nera, a perfetta tenuta, recapitante a un adeguato impianto di trattamento in relazione alla potenzialità dell'agglomerato ed alla capacità autodepurativa del corpo idrico ricettore. Devono essere previsti sistemi di gestione delle acque meteoriche, adottando pratiche e strategie per la riduzione dei contaminanti trasportati dalle acque di pioggia (riportate nelle Linee guida del "Piano di indirizzo per la gestione delle acque di prima pioggia" di cui all'art.10.2 comma 8), escludendo quei sistemi che prevedono l'infiltrazione nel sottosuolo delle acque di dilavamento potenzialmente inquinate. Inoltre deve essere prevista la messa in sicurezza delle infrastrutture tecnologiche e viarie, prevedendo per le strade classificate A (autostrade), B (Strade extraurbane principali) e C (Strade extraurbane secondarie) dispositivi per il controllo delle acque di prima pioggia e degli sversamenti accidentali. I Comuni assumono le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma anche attraverso l'adeguamento degli strumenti urbanistici definendo le disposizioni di dettaglio.

Articolo 3.5 Aree di ricarica indiretta della falda - ARI e bacini imbriferi – BI
1.(D) Al fine di salvaguardare la ricarica della falda e la relativa qualità delle acque, ferme restando le disposizioni di cui al precedente art. 3.2, all'interno delle aree di ricarica indiretta della falda e dei bacini imbriferi valgono le seguenti disposizioni:
a) sono ammessi interventi di nuova urbanizzazione di norma in continuità al territorio urbanizzato esistente nel rispetto delle disposizioni relative al sistema insediativo e ambientale del presente Piano;

b) al fine di limitare il rischio idraulico derivante dallo smaltimento delle acque meteoriche operano le prescrizioni di cui al precedente articolo 2.5. Inoltre nelle Aree di ricarica indiretta (ARI) i Comuni, nella predisposizione degli strumenti urbanistici generali, a compensazione di eventuali nuove impermeabilizzazioni individuano le aree da destinare a ripascimento della falda per un'estensione di norma non inferiore a quella di nuova impermeabilizzazione, fermo restando l'obbligo di gestione delle acque di prima pioggia ai sensi dell'art. 10.2 delle presenti norme;

c) nelle aree urbanizzate e nelle aree destinate alla urbanizzazione dagli strumenti urbanistici vigenti o che saranno destinate all'urbanizzazione, nonché nelle aree rurali con particolare riferimento ai nuclei sparsi valgono le disposizioni di cui al comma 6 del precedente articolo 3.3.

Sulla base degli articoli riportati le opere in progetto sono consentite previa autorizzazione dell'Autorità di Bacino interregionale Marecchia e Conca, ora Autorità di Distretto.

2.2.5 AREE NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI

Figura 8: Stralcio Tavola E – PTCP

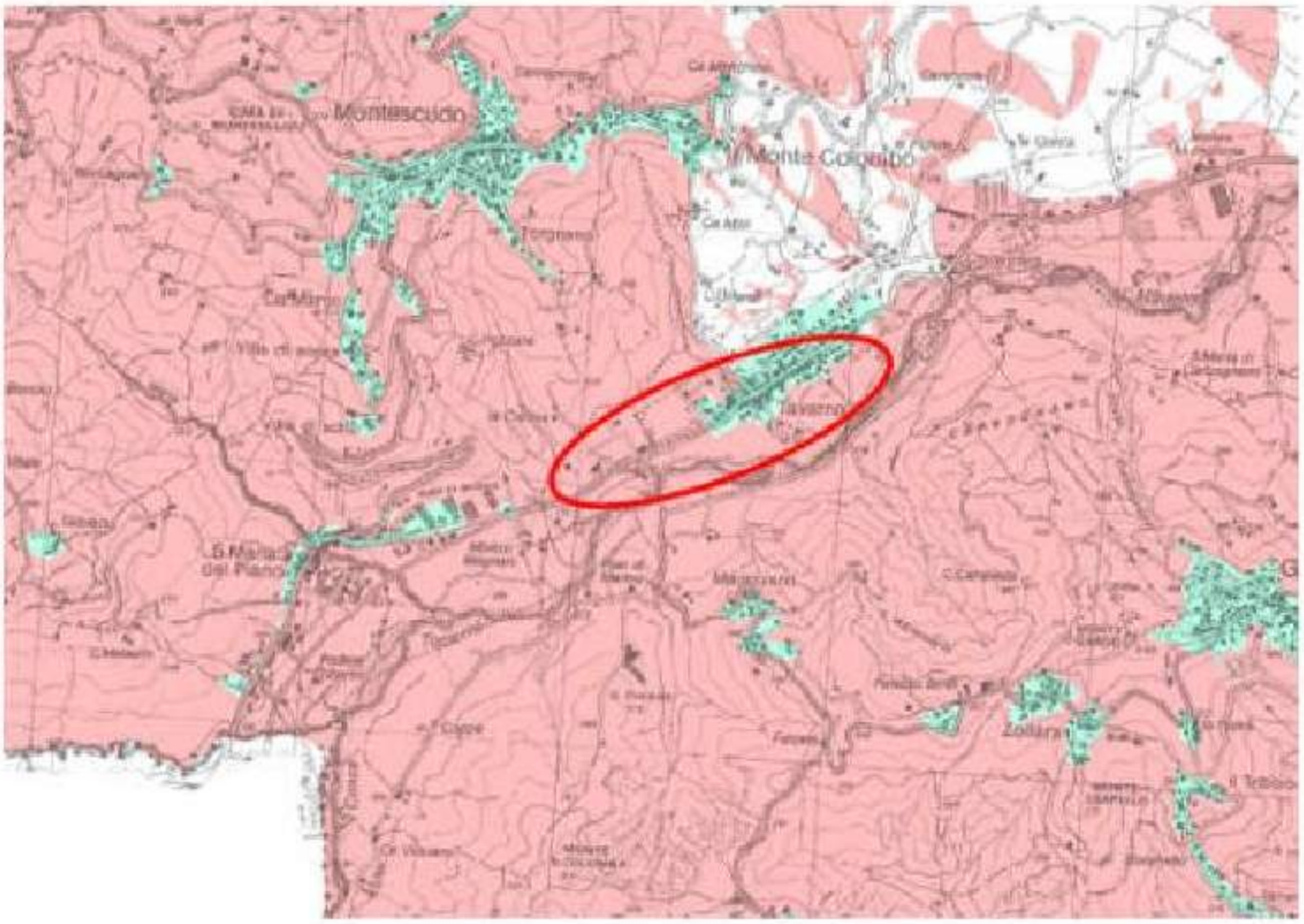

Legenda

Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti

Zone potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti ad esclusione degli impianti di smaltimento finale (discariche ed inceneritori) (con le limitazioni di cui all'art. 6.2 comma 4 quinta linea)

Zone potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (con le limitazioni di cui all'art. 6.2 comma 4 bis)

L'intervento è localizzato in zone non idonee e potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti.

2.3 PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG)

2.3.1 SISTEMI ED ELEMENTI DI TUTELA

Zone con prevalente destinazione produttiva:

- E4 – zone di tutela ambientale Parco fluviale del Conca (Art. 44).

Zone di rispetto:

- Fasce di rispetto stradale fuori dai centri abitati (Art. 12-punto D3/B);
- Fasce di rispetto: Tutela ambientale (Art. 16);
- Limite dei centri abitati e dei nuclei urbanizzati.

Organizzazione funzionale e dell'arredo:

- Limite della proprietà demaniale.

Figura 9: Stralcio Tavola 32/C – PRG

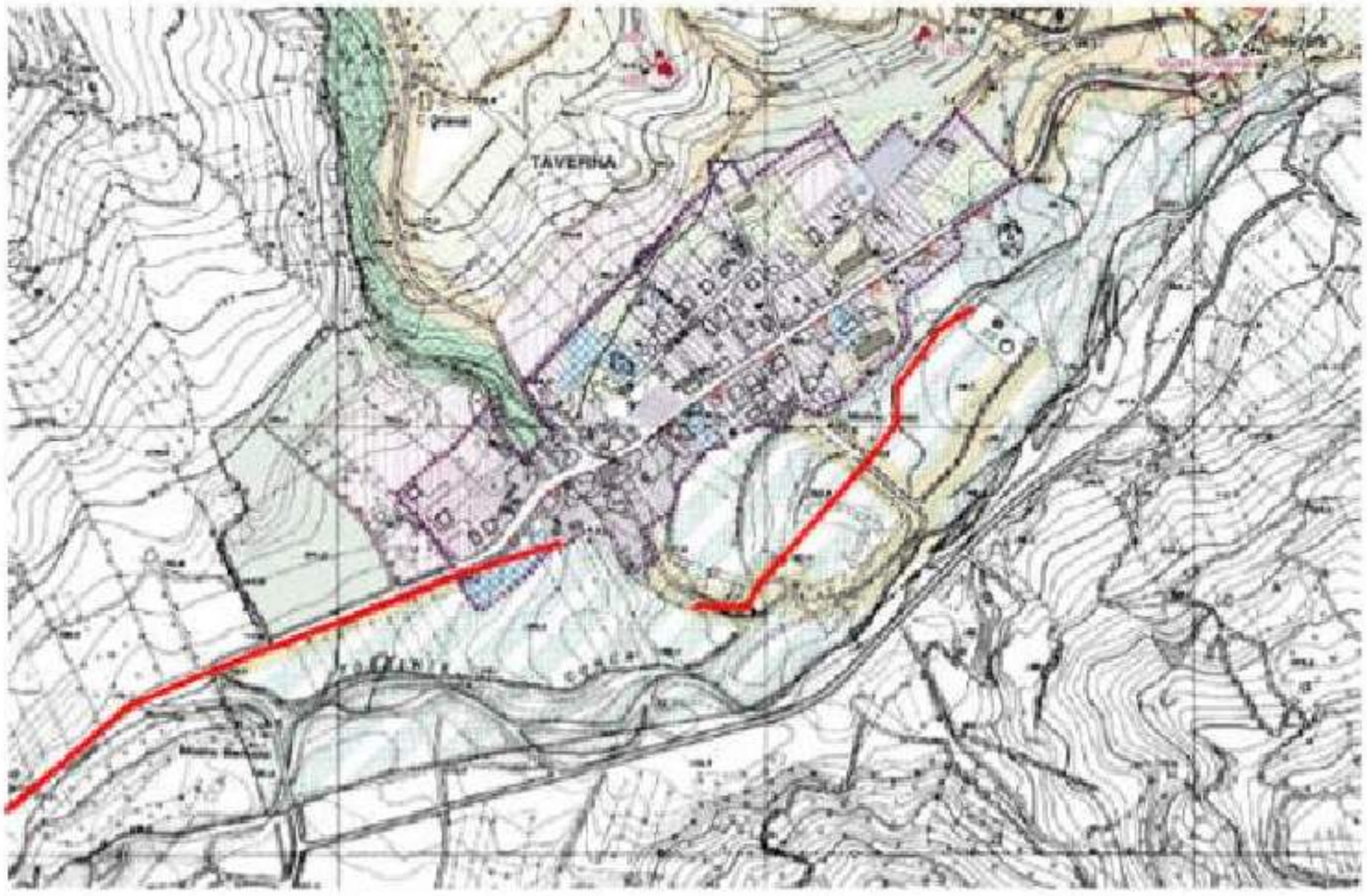

GRUPPO HERA	**INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DEL COLLETTORE FOGNARIO DELLA VALCONCA IN LOCALITA' TAVERNA IN COMUNE DI MONTESCUDO-MONTE COLOMBO**				
	N° COMMESSA (JOB N°) **11900715255**	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.) **24**	DI (LAST) **44**
	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA				

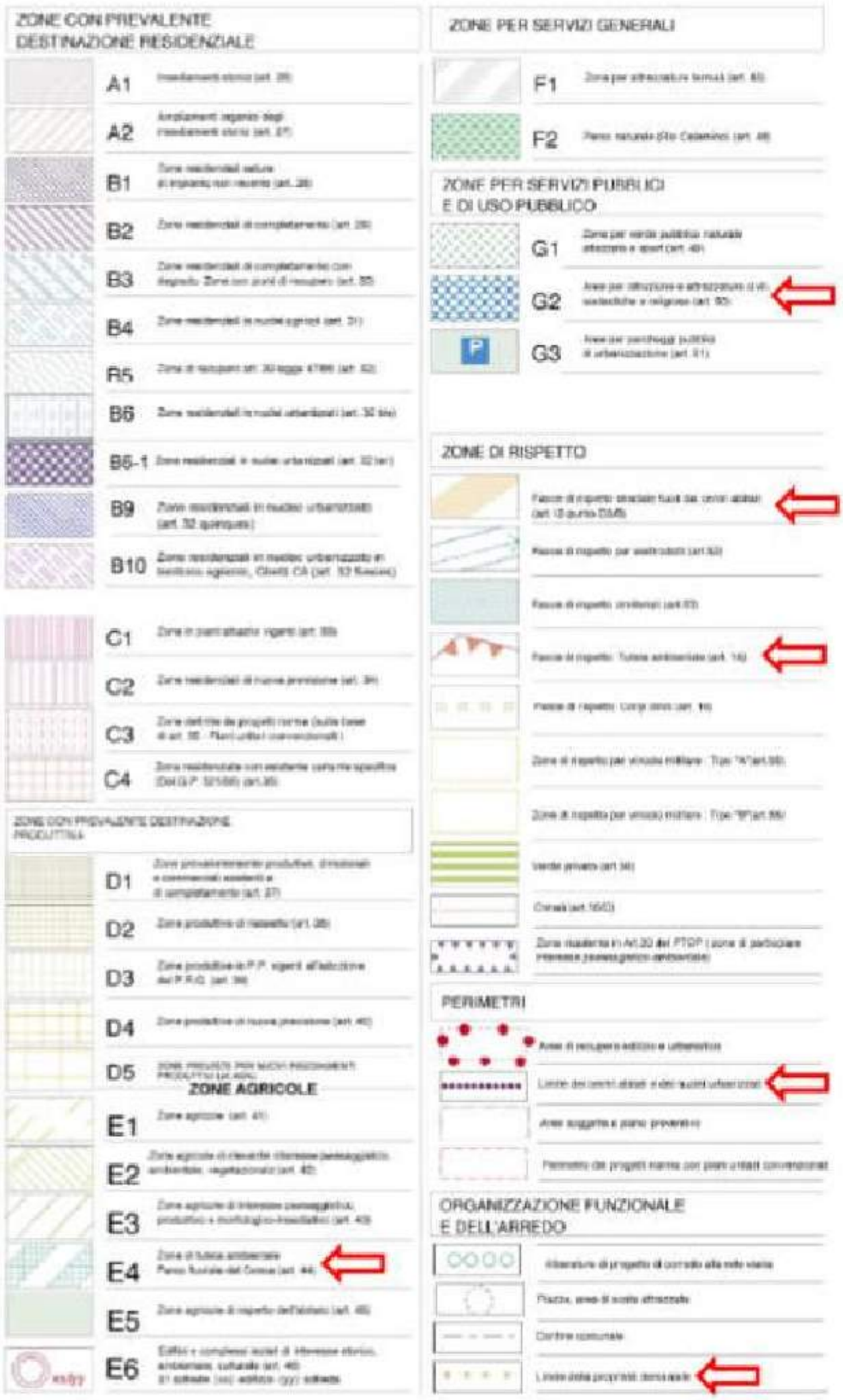

Figura 10: Stralcio Tavola 03.03.08 – PRG

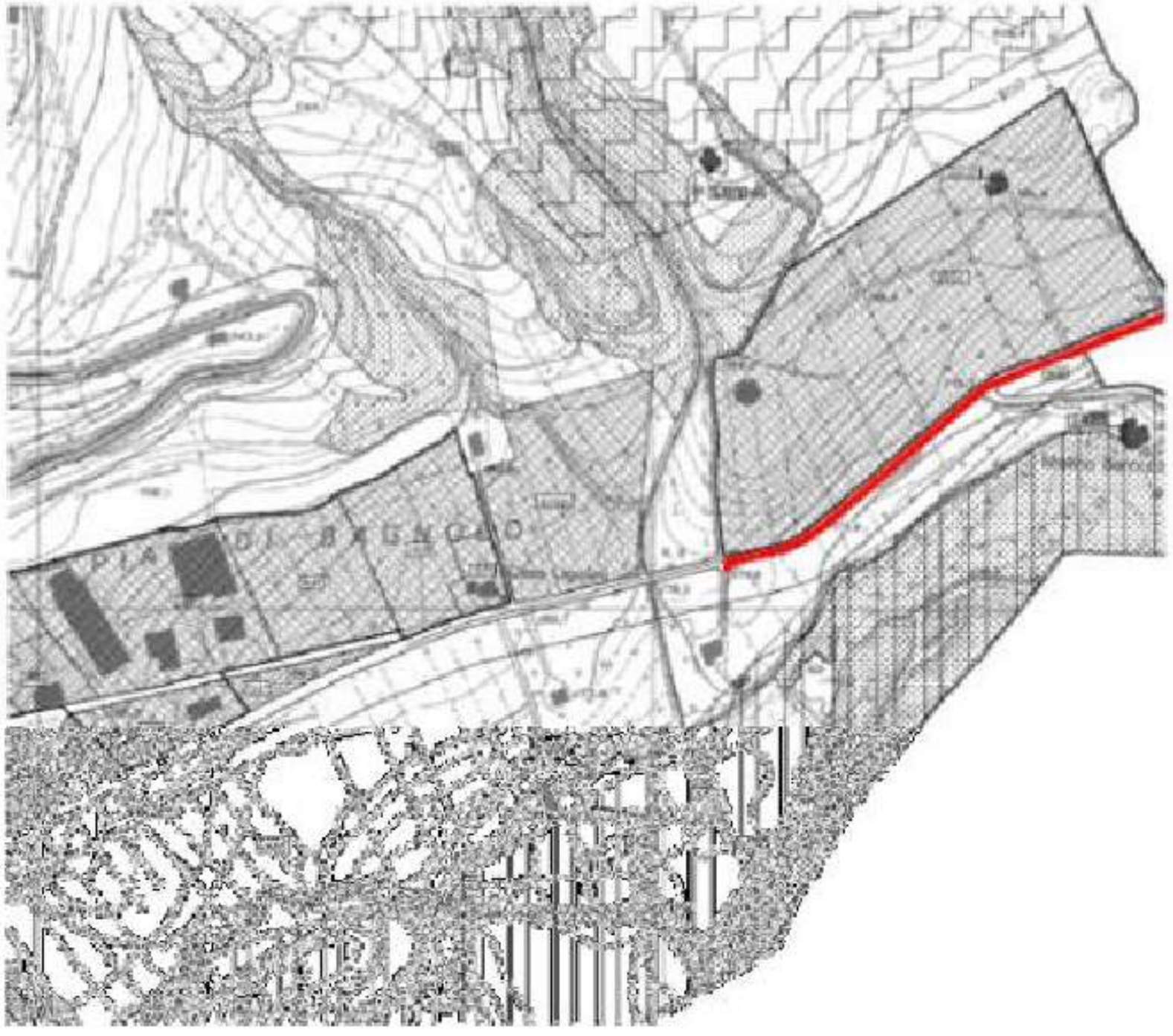

	INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DEL COLLETTORE FOGNARIO DELLA VALCONCA IN LOCALITA' TAVERNA IN COMUNE DI MONTESCUDO-MONTE COLOMBO				
GRUPPO HERA	N° COMMESSA (JOB N°) **11900715255**	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.) **26**	DI (LAST) **44**
	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA				

[illegible]

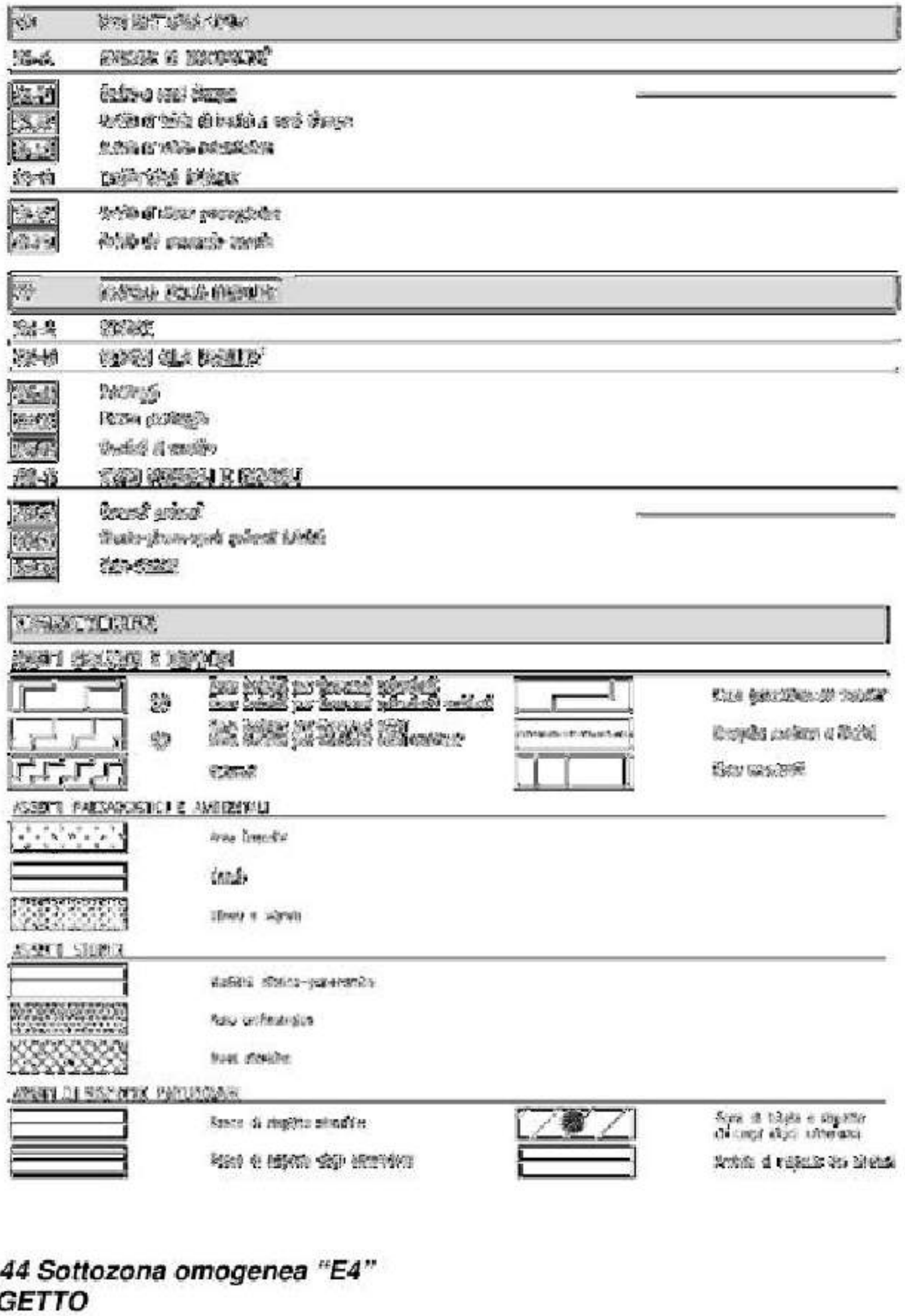

Art. 44 Sottozona omogenea "E4"

OGGETTO

*Aree di tutela del Parco fluviale del Conca, sulla base di prescrizioni e indirizzi del [**PTPR e del Piano Infraregionale.] P.T.C.P.***

DESTINAZIONE D'USO

Parco con attrezzature amovibili e precarie, con esclusione di ogni opera che determini l'impermeabilizzazione del suolo.

Percorsi , spazi di sosta pedonali, e corridoi ecologici e attività di tempo libero Infrastrutture di interesse locale o superiore

MODALITÀ INTERVENTO COSTRUTTIVE

Quelle previste nella tabella sinottica delle zone agricole.

MODALITÀ DI INTERVENTO ATTUATIVE

Intervento preventivo, con Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica.

INDICI E PARAMETRI

UT = 0.002 mq/mq di ST

UF = 0.01 mq/mq.
H max = 4.50 ml Parcheggi = 1 mq/20 mq di ST
PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Saranno consentiti chioschi e costruzioni precarie per il ristoro e sarà consentito il deposito dei materiali e degli attrezzi necessari alla manutenzione del parco, e attrezzature per la sosta.
La costruzione delle attrezzature, secondo le previsioni del piano particolareggiato, spetta alla Pubblica Amministrazione, ma è ammessa la concessione a cooperative enti e privati, che assumano la gestione del servizio rispettandone i fini sociali e garantendo il controllo pubblico del servizio.
I parcheggi saranno realizzati marginalmente all'area.
Le aree non utilizzate saranno sistemate a bosco, e a prato, e le specie vegetali saranno esclusivamente quelle compatibili con le caratteristiche dell'ambiente naturale.
Saranno creati percorsi pedonali e ciclabili, e spazi di sosta attrezzati.
Saranno consentiti impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, etc.
Nelle aree esondabili, entro 10 metri dall'alveo di piena ordinaria, è vietata qualsiasi costruzione, allo scopo di consentire il formarsi di corridoi ecologici.
L'eventuale estrazione di materiali litoidi sarà disciplinata dalla L.R. 18/7/1991 n.17. L'utilizzazione agricola è consentita fino all'adozione del Piano Particolareggiato.
** [Sugli edifici esistenti ,(se non individuati come edifici di interesse storico-testimoniale,per i quali valgono le norme di cui all'art. 45 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione), sono consentiti tutti gli interventi, con esclusione della Nuova costruzione.]*
**** Si devono inoltre osservare le disposizioni di cui ai punti A, A1, B, e C, dell'art.16 delle NTA.***

Art. 50 Sottozona "G2"
OGGETTO
Zone per servizi pubblici: civili, religiosi, scolastici.
DESTINAZIONE D'USO
Istruzione:
Asili nido e Scuole materne
Scuole elementari e medie dell'obbligo
Attrezzature di interesse generale:
Servizi sociali e sanitarie
Attrezzature religiose (Chiese,Oratori, e quant'altro previsto dalla normativa vigente)
Attrezzature culturali (Musei biblioteche, mostre, esposizioni permanenti)
Attrezzature ricreative (circoli vari)
Mercati
MODALITÀ DI INTERVENTO ATTUATIVE
Intervento diretto con concessione gratuita
Piano di Recupero di iniziativa pubblica
INDICI E PARAMETRI:
UF = 0.60 mq/mq
H max = 10.00 ml
Parcheggi: Dimensionamento in funzione del numero di utenti con un minimo 15% della superficie fondiaria.
Aree verdi: tutta l'area restante oltre le strade, l'area per le attrezzature, i parcheggi.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Gli interventi eventualmente realizzati da soggetti che siano diversi dall'Amministrazione Comunale o diversi dall'Ente Istituzionale preposto, saranno convenzionati con il Comune, per garantire la salvaguardia dei fini pubblici nel collettivo interesse.
Non è edificabile la porzione del Comparto G/2 situato in località Capoluogo, sigla MCL 4 dell'Appendice alla Relazione Geologica del PRG, come da Tav. TP3 del PTCP, cui si applicano le prescrizioni dell'Art. 15 del PTCP comma 4, come riportato all'Art. 16/E punto 2 delle NTA del PRG.
-Su parte del Comparto G/2 situato in località Taverna, sigla TV2 dell'Appendice alla Relazione Geologica del PRG, si applicano alla edificazione le prescrizioni dell'Art. 15 del PTCP comma 7, come riportato all'Art. 16/E punto 5 delle NTA del PRG.

-Non è edificabile la porzione del Comparto G/2 situato in località Taverna, sigla TV3 dell'Appendice alla Relazione Geologica del PRG, El. "D" allegato alla Relazione Geologica. Per la parte attraversata da scarpata di terrazzo fluviale si applicano*[le prescrizioni di cui all'art. situato in località Taverna, sigla TV2 dell'Appendice alla Relazione Geologica del PRG.]*disposizioni di cui all'art. 16/E punto 5 delle NTA.

Art. 12 Distanze

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente articolo, valgono le norme contenute negli art. 8 e 9 del D.L. 2/4/68 n. 1444, ***e nel D.M. 16/1/1996, relativo alla Normativa Sismica e alla nota della Regione Emilia Romagna Prot.3216 del 27.05.2002 acquisita al Protocollo N°3316 in data 29.05.2002 e del D.Lgs N.285/1992 e sue modifiche.***

Nella verifica delle distanze non si tiene conto delle scale aperte, dei balconi, e di ogni altro aggetto inferiore a ml 1.50, e delle strutture necessarie all'adeguamento imposto da norme statali o regionali, relativo all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla sicurezza e prevenzione incendi. Nei Piani urbanistici preventivi, ***previo consenso dell'Ufficio Tecnico e dell'Amministrazione Comunale****, sono sempre ammesse distanze inferiori a quelle prescritte nelle presenti N.T.A. La Distanza tra pareti o porzioni di pareti antistanti di due edifici è la distanza minima che intercorre tra un punto qualsiasi posto sul perimetro della superficie coperta di uno dei due edifici e il perimetro della superficie coperta dell'altro, misurata in pianta, in direzione perpendicolare al perimetro in quel punto.Per parete di un edificio rispetto ad un altro, si intende quella parete per tutti i punti della quale la distanza dall'altro edificio sia misurabile , con le modalità di cui detto al punto precedente.*

D3/b- Distanze fuori dai Centri abitati *(così come definito da Delibera di G.M n.59 del 28.02.1994).*

Fuori dai Centri abitati, dovranno essere rispettate le distanze prescritte dal Nuovo Codice della strada, secondo le specificazioni contenute nel relativo Regolamento di Attuazione, Dpr 495/92, 147/93 e 610/96.

Le zone di rispetto stradale, sono individuate nelle tavole di PRG, in scala 1:5.000 e 1:2.000 divise per tipologia stradale così come definita da delibera dell'Amministrazione Comunale.

A ciascuna classificazione corrispondono diverse fasce di rispetto così divise:

• A.) Distanze fuori dai Centri Abitati"

Strade extraurbane di Tipo"C" = ml. 30,00

Strade locali di Tipo"F" non vicinale =ml. 20,00

Strade locali di Tipo"F" vicinale = ml. 10,00

• B.) Distanze fuori dai Centri Abitati", ma in zone previste edificabili o trasformabili con lo Strumento Urbanistico Generale vigente. Nel caso in cui siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi o nel caso che detto strumento sia suscettibile di attivazione diretta:

Tipo"C" = ml. 10,00

Tipo"F" = come da PRG.

Le fasce di protezione stradale sono funzionali alla tutela della viabilità esistente e al loro adeguamento funzionale, nonchè alla realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali, alla creazione di barriere antirumore, alla protezione paesaggistica.

Le zone di rispetto sono destinate alla realizzazione di ampliamenti di carreggiate, a corsie di servizio, a parcheggi pubblici, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato naturale.

La fascia di rispetto stradale rappresenta un limite inderogabile di distanza per la nuova edificabilità e per gli ampliamenti, ma rientra nel computo della superficie che concorre alla formazione dell'Azienda agricola, in relazione ai parametri urbanistici del PRG.

Nelle fasce di rispetto stradale, non sono consentite nuove costruzioni.

Per gli edifici esistenti, compresi in esse, sono consentiti:

• Manutenzione ordinaria

• Manutenzione straordinaria

• Ristrutturazione edilizia

• Restauro

• Risanamento conservativo

• Ristrutturazione edilizia (non sono comunque ammessi interventi di demolizione totate e ricostruzione dell'edificio)

• Gli eventuali ampliamenti , nei limiti consentiti dalle specifiche prescrizioni per le varie zone, dovranno avvenire dal lato non prospiciente il fronte stradale.

Nelle zone agricole, all'interno delle fasce di rispetto, per gli edifici esistenti che siano in contrasto con le norme di distanza, sono consentiti, oltre agli interventi detti in precedenza, anche interventi di demolizione totale, con possibilità di ricostruire a distanza regolamentare, fuori dalla fascia di rispetto, con la stessa "SU" preesistente. Verrà definito con apposito impegno garantito, l'obbligo ed i tempi della demolizione, al completamento della nuova costruzione.

Art.16 Zone di Tutela

Il PRG, individua le Zone di Tutela, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale n. 47/1978, cosi come integrata dalla legge regionale n. 23 del 1980, in riferimento al [Piano Territoriale Paesistico Regionale e al Piano Infraregionale della Provincia di Rimini, (formato secondo il combinato disposto dell'art. 15 della legge regionale n. 36 del 5/9/1988 e dell'art. 4 della L.R. 47/78, e art. 1 bis della legge n. 431 del 8/9/1985 ***] Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Rimini (PTCP), approvato dalla G.R. con delibera n. 656 dell'11.05.99, divenuto efficace in data 02.06.1999 con pubblicazione sul B.U.R. n.70. " Le disposizioni di cui alle successive lettere B,C,E,del presente articolo, prevalgono sulle norme relative alla disciplina delle zone omogenee di cui al Titolo III delle NTA.***

A) Invasi ed alvei dei corsi d'acqua

Sono ["definiti dall'Art.21 del PTCP, e sono individuati nel PRG.] individuati nel P.R.G., alla tav. 48C della Relazione Geologica.

Il PRG, sulla base della tavola TP1 del PTCP , individua e perimetra gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua relativi al reticolo idrografico principale e rilevanti per le caratteristiche idrauliche, morfologiche, e paesistiche.

In tali zone. sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:

a. ***La realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi decimo, undicesimo e terzo nonché alle lettere c., e., ed f. del quarto comma, dell'articolo 22 del P.T.C.P., fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale;***
b. ***La realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale, che siano definiti ammissibili dal piano regolatore generale in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;***
c. ***L'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.***

2.4 2.4 PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

2.4.1 CARTA INVENTARIO DEI DISSESTI

Figura 11: Stralcio Tavola 1-3 – PAI

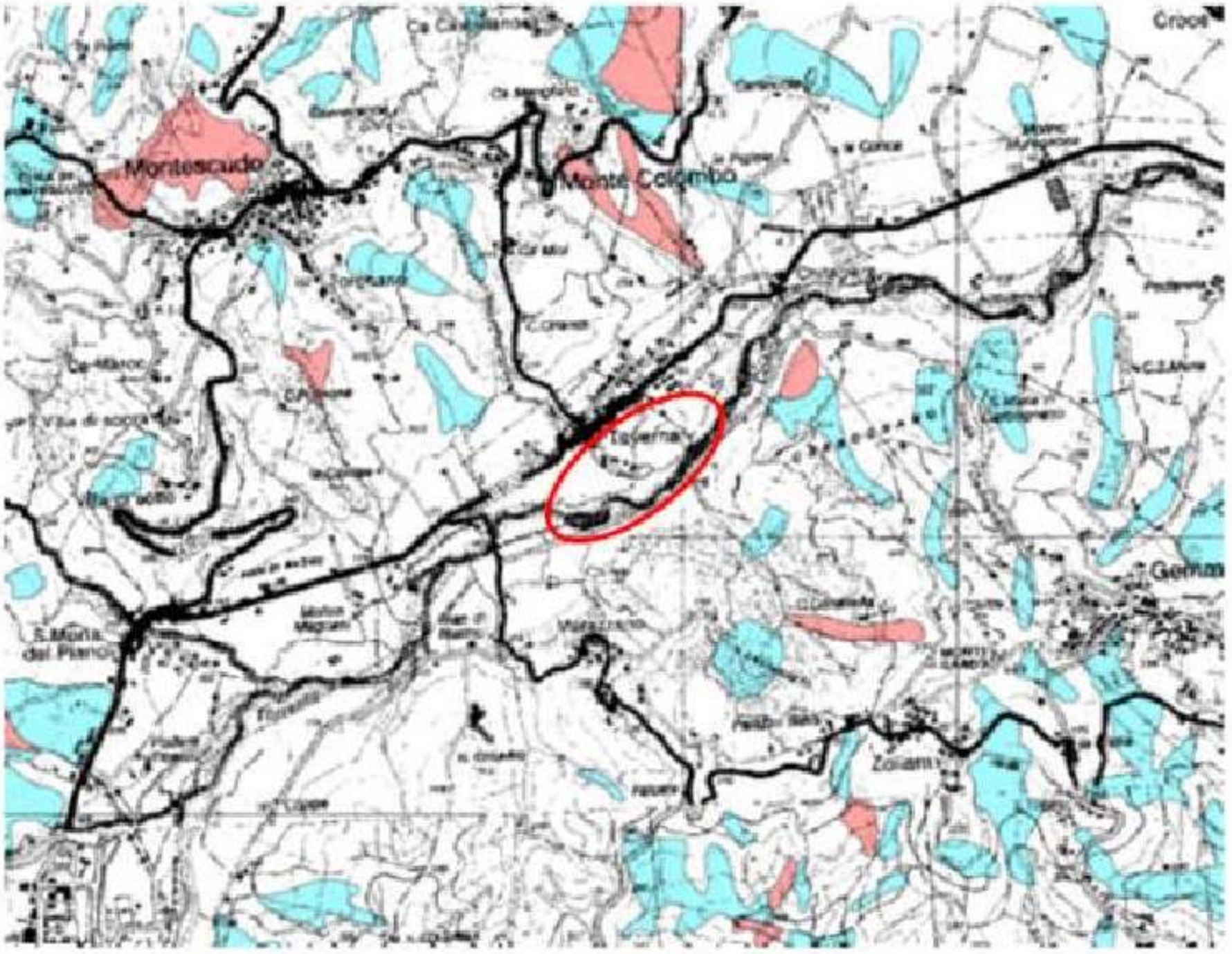

LEGENDA

- Limite dell'Autorità di Bacino
- Frana attiva
- Frana quiescente
- Frana per crollo

2.4.2 FASCE DI TERRITORIO DI PERTINENZA DEI CORSI D'ACQUA AD ALTA VULNERABILITÀ IDROLOGICA

Figura 12: Stralcio Tavola 2.3.1 – Torrente Conca - PAI

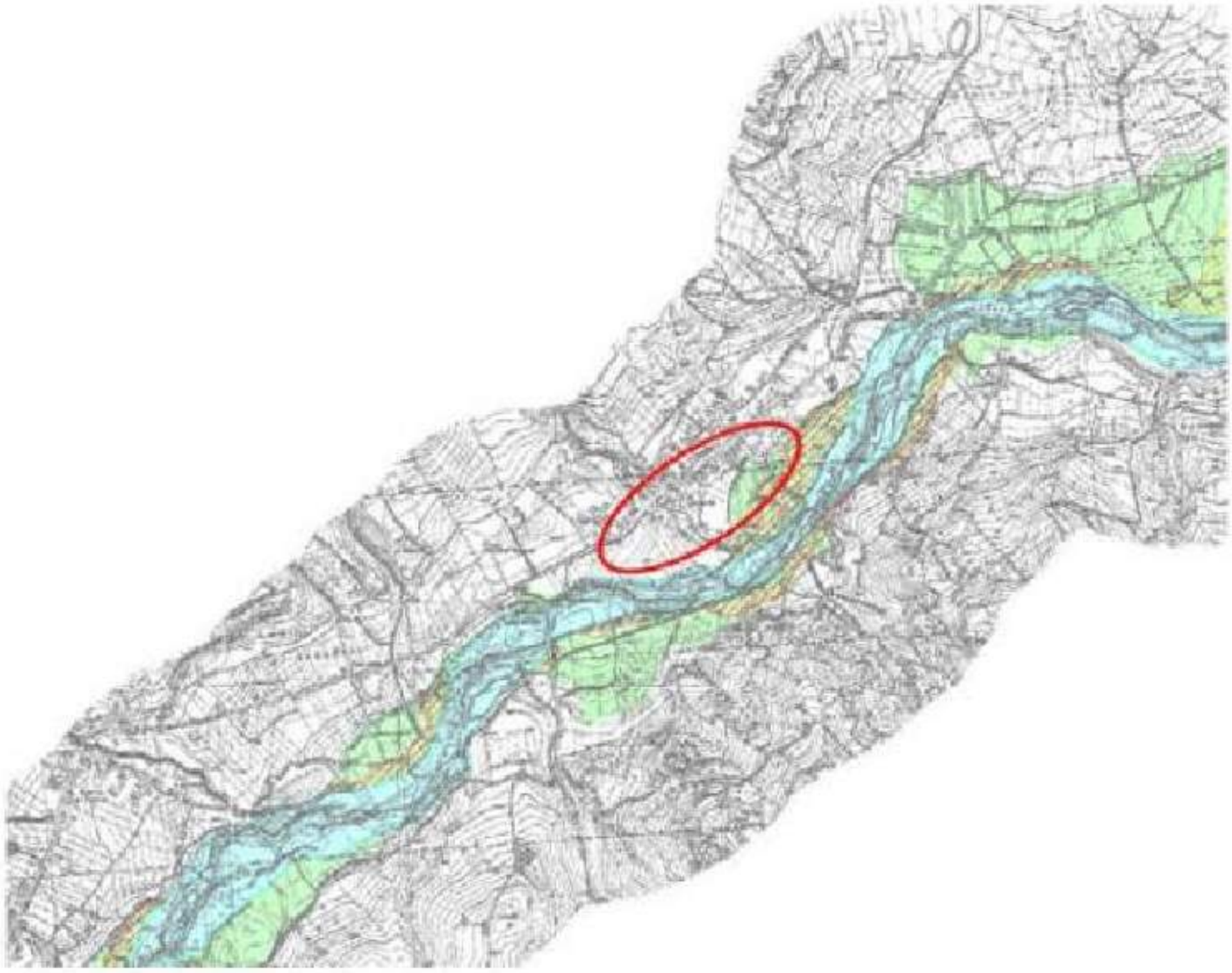

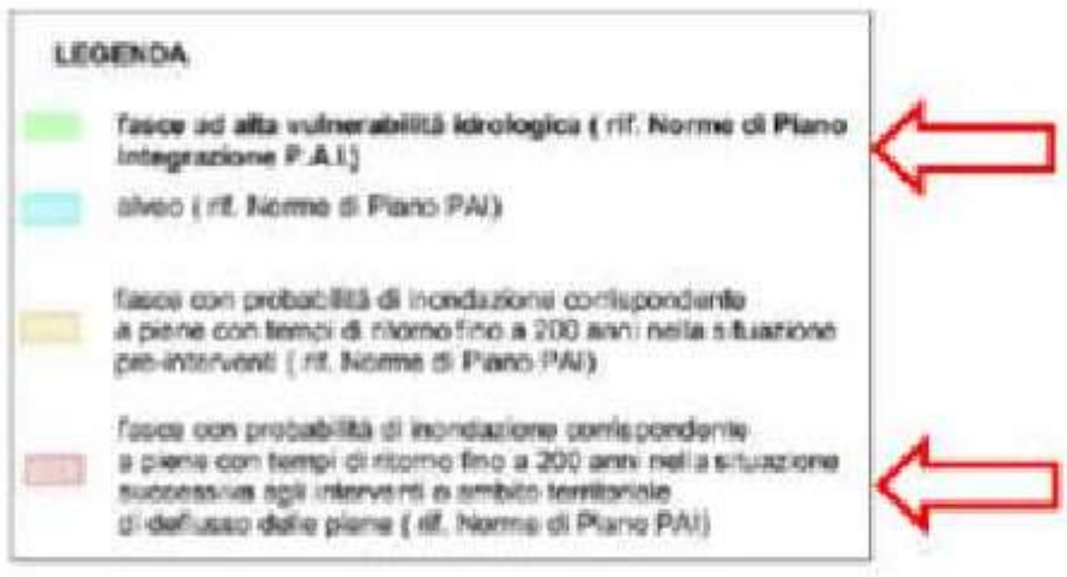

Le opere di progetto ricadono in "Fasce ad alta vulnerabilità idrologica" e "Fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni nella situazione successiva agli interventi o ambito territoriale di deflusso delle piene" per le quali sono ammessi interventi relativi a infrastrutture a rete esistenti o a nuove infrastrutture a rete che non comportino rischio idraulico.

2.5 VINCOLO IDROGEOLOGICO

L'area d'intervento è sottoposta a Vincolo Idrogeologico di cui al R.D. n. 3267/1923, pertanto sarà necessario richiedere le relative autorizzazioni.

Figura 13: Stralcio Carta vincolo idrogeologico della Provincia di Rimini

2.6 RETE NATURA 2000

Figura 14: Siti Natura 2000 nella Provincia di Rimini

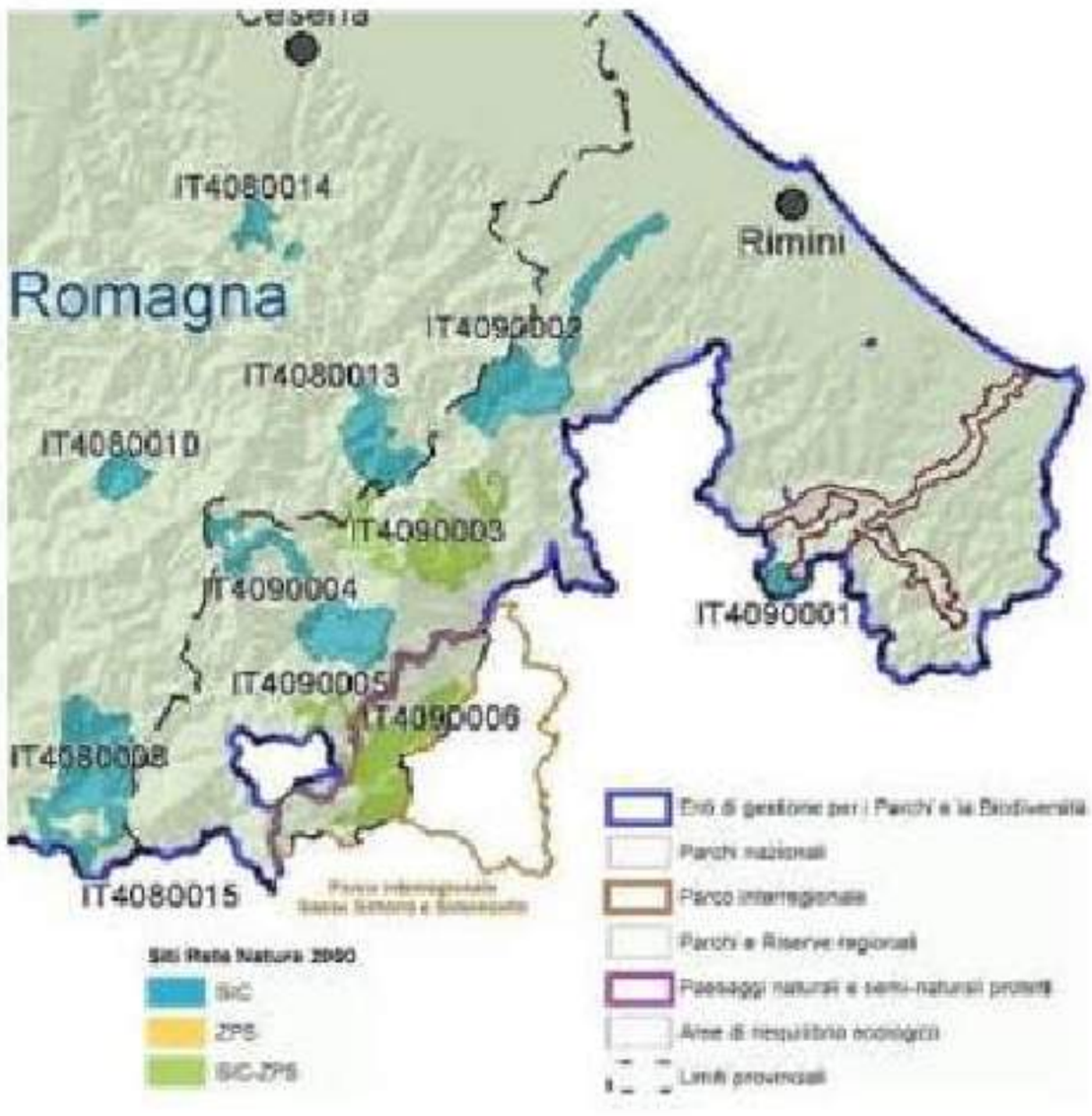

L'opera in progetto non presenta interferenza con aree della Rete Natura 2000; il Sito di Interesse comunitario più prossimo è il SIC IT4090001 – Riserva naturale regionale Onferno situato a circa 3,5 km dall'area d'intervento.

Gli interventi sono localizzati protetta denominata "Paesaggio naturale e semi-naturale protetto Torrente Conca".

Figura 15: Stralcio Tavola Paesaggio naturale e semi-naturale protetto del Torrente Conca

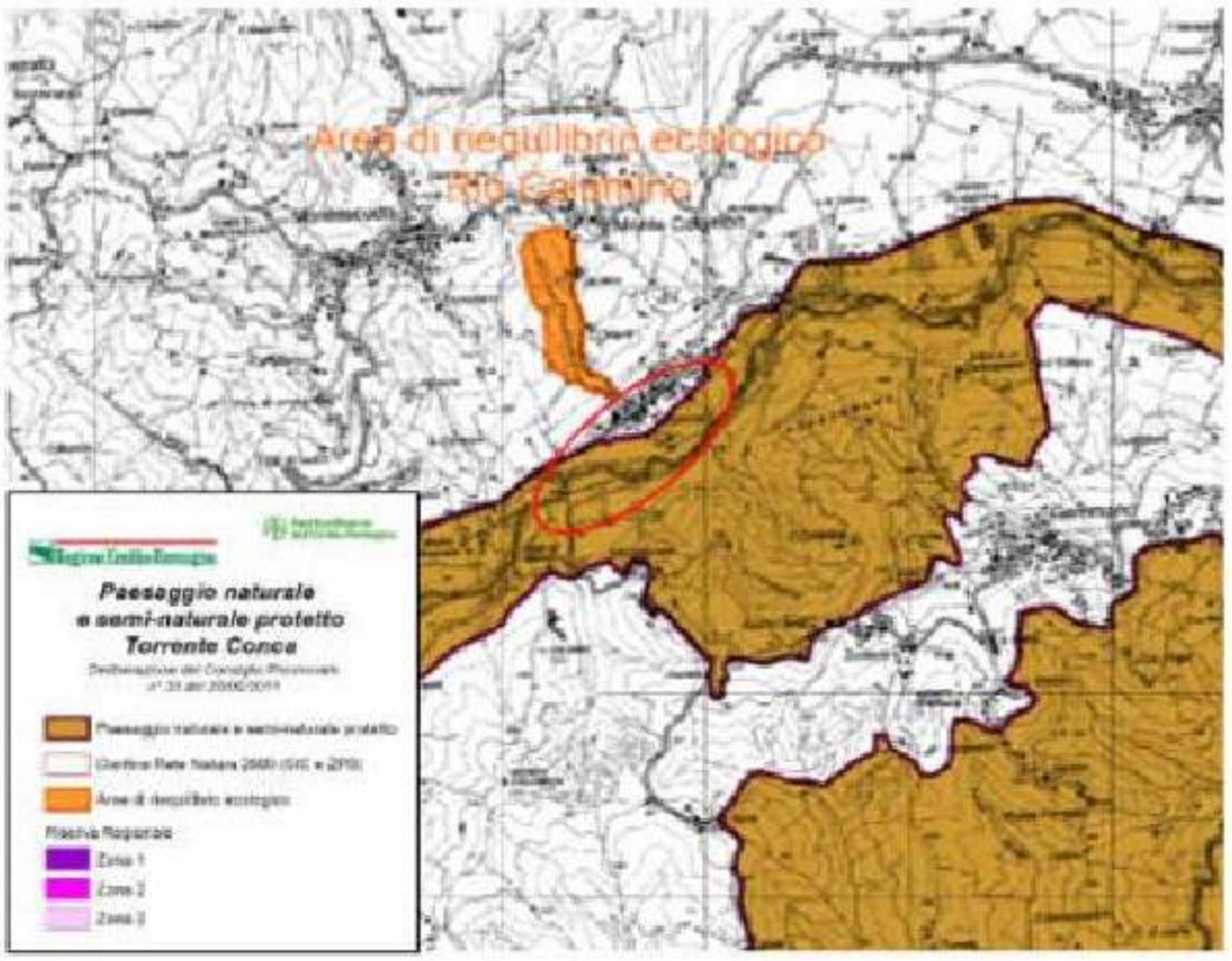

3 STUDIO DI FATTIBILITÀ AMBIENTALE

3.1 COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON PRESCRIZIONI E VINCOLI PAESAGGISTICI – TERRITORIALI –URBANISTICI – GENERALI E/O SETTORIALI

L'intervento in progetto consta essenzialmente nella realizzazione di collettori fognari interrati e manufatti di ispezione anch'essi interrati.
Per quanto attiene l'inquadramento delle opere di progetto nei vigenti strumenti di pianificazione, non si riscontrano particolari problematiche per la posa delle condotte.

3.2 EFFETTI DELL'INTERVENTO E DEL SUO ESERCIZIO SULLE COMPONENTI AMBIENTALI E SULLA SALUTE DEI CITTADINI

La finalità del presente progetto è quella di recuperare e migliorare la rete fognaria per conseguire standards di servizio ottimali, qualitativi ed igienico sanitari.
I vantaggi di carattere ambientale che ne conseguono sono i seguenti:

- Miglioramento delle condizioni igienico sanitarie dell'abitato al contorno;
- Maggior sicurezza contro perdite e dispersioni nel terreno, dato che verranno posate condotte nuove in materiale plastico.

3.3 MINIMIZZAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE, SCELTA PROGETTUALE E DEL SITO, "CRITERI DI *VALUTAZIONE*"

L'intervento prevede esclusivamente la posa in opera di condotte interrate, che non vanno quindi ad alterare in alcun modo la valenza del paesaggio circostante.

4 DESCRIZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO

La fognatura esistente ha il compito di collettare le principali località della valle del Conca fino al sistema depurativo di Cattolica. Il collettore, per la parte a gravità inizia con una condotta in PVC parte DN200 e parte DN250 e prosegue con una condotta in GRES DN250 fino a monte di Morciano e quindi termina, con una condotta parte in GRES e parte in PVC caratterizzata dal diametro parte DN300 e parte DN400, al depuratore di Cattolica.
Tale sistema fognario è, nel tratto di interesse, costituito da una condotta in PVC DN 200 mm: a monte il suo punto di partenza coincide con l'allaccio della condotta premente che proviene dall'impianto di sollevamento di Santa Maria del Piano mentre a valle coincide con l'area dove era ubicato il depuratore di Taverna, a sud-est del relativo centro abitato.
Nella figura successiva (Figura 16) si riporta un estratto GIS delle reti esistenti.

Figura 16: Estratto GIS delle reti fognarie esistenti

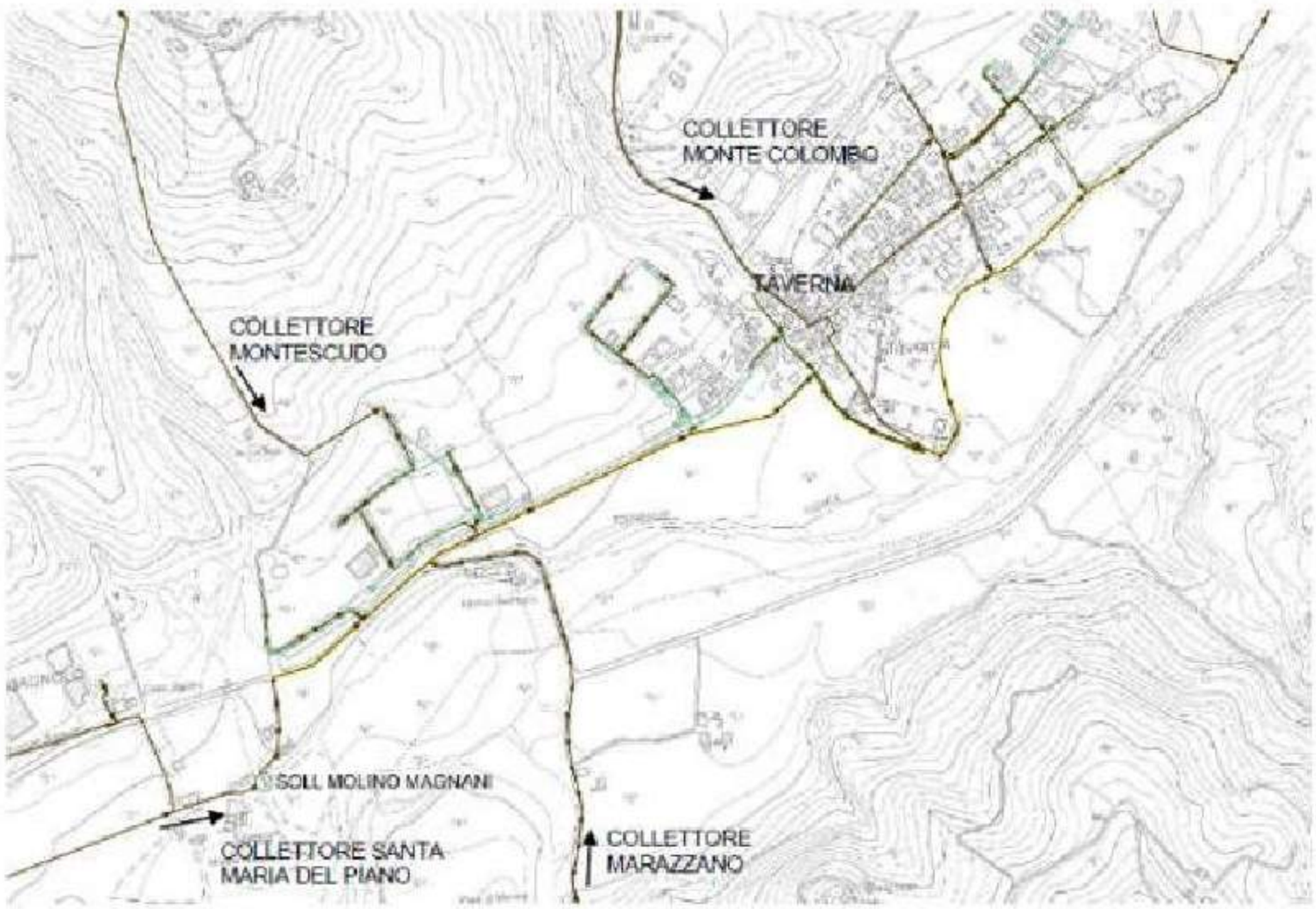

La rete fognaria esistente, come anzidetto, raccoglie le acque nere degli abitati di:

- Santa Maria del Piano, in Comune di Montescudo – Monte Colombo;
- Montescudo (capoluogo), in Comune di Montescudo – Monte Colombo;
- Marazzano, in Comune di Gemmano;
- Montecolombo (capoluogo), in Comune di Montescudo – Monte Colombo;
- Taverna in Comune di Montescudo – Monte Colombo.

Il tratto in esame è caratterizzato da una lunghezza di circa 1 500 m e, con l'obiettivo di individuare dei tratti omogenei è possibile suddividere il collettore in quattro differenti tratti (Figura 17):

- Tratto 1: dal pozzetto di arrivo del sollevamento "Molino Magnani" di Santa Maria del Piano fino al pozzetto di immissione del collettore proveniente da Marazzano;
- Tratto 2: dal pozzetto di immissione del collettore da Mazzano al pozzetto successivo
- all'immissione del collettore proveniente da Montescudo;
- Tratto 3: dal pozzetto successivo all'immissione del collettore proveniente da Montescudo all'opera di presa denominata SFAM 12 in corrispondenza del Rio Calamino;
- Tratto 4: dall'opera di presa all'area dell'ex depuratore di Taverna ora dismesso.

Figura 17: Estratto GIS delle reti fognarie esistenti

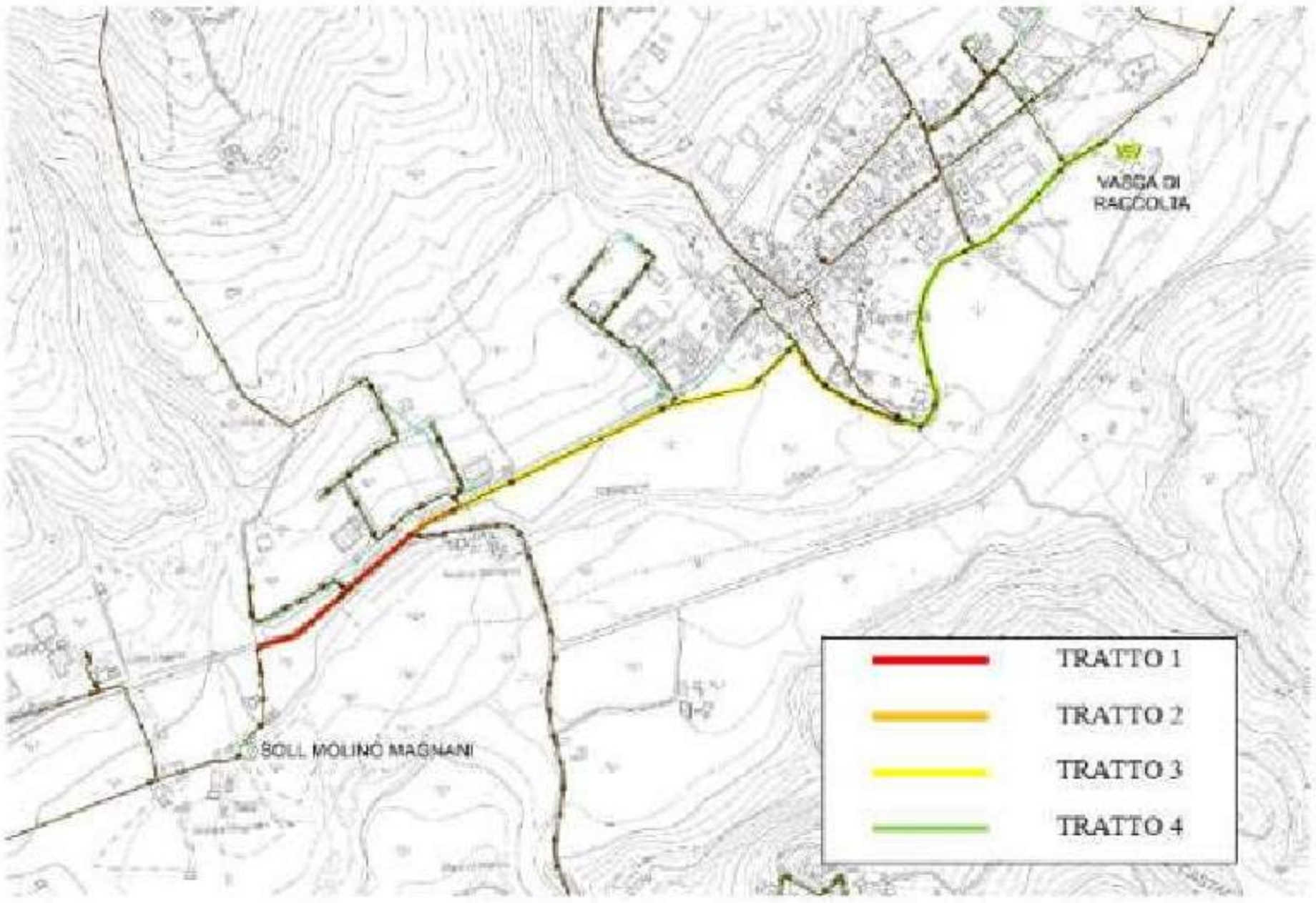

Nella seguente Tabella 1 si riportano le caratteristiche del sistema di collettamento esistente e le relative criticità riscontate così come sono note al Soggetto Gestore.

Tabella 1: Caratteristiche condotta esistente

TRATTO	LUNGHEZZA (m)	PENDENZA (%)	CRITICITÀ
1	250	0,5	Scarse pendenze e sezione ridotta del collettore
2	100	0,5	Scarse pendenze e sezione ridotta del collettore
3	650	1 (primo tratto) 6 (secondo tratto)	La griglia presente sull'immissione del Rio Calamino in fognatura (opera di presa) tende ad intasarsi con conseguente attivazione della scolmatore
4	500	1,2	/

La seconda parte del tratto 3, ossia quella caratterizzata da una pendenza del 6%, costituito da una condotta in PVC DN250, non sarà oggetto di sostituzione poiché l'officiosità idraulica risulta ampiamente adeguata.

5 5 VERIFICHE IDRAULICHE

5.1 CALCOLO DELLA PORTATA MEDIA NERA

5.1.1 ALLACCIAMENTI ESISTENTI

Sulla base della popolazione e alla dotazione idrica degli abitati attualmente allacciati al collettore in PVC DN 200 mm si determina la portata media nera (Q_{MN}) e la portata di progetto ($Q_P = 3\ Q_{MN}$).

Tabella 2: Caratteristiche località collettate

LOCALITA	COMUNE	ABITANTI[1]	DOTAZIONE IDRICA (l/ab/gg)[2]
Santa Maria del Piano	Montescudo-Monte Colombo	451	200
Montescudo	Montescudo-Monte Colombo	1174	200
Marazzano	Gemmano	100	199
Monte Colombo	Montescudo-Monte Colombo	150	203
Taverna	Montescudo-Monte Colombo	480	203

1 I dati di popolazione sono stati ricavati sulla base del "Documento preliminare del Piano Provinciale di tutela delle acque", giugno 2007.

2 I dati relativi alla dotazione idrica sono stati desunti da Piano d'Ambito del servizio idrico integrato, ATO 2005

Considerando un coefficiente di afflusso in fognatura (ϕ) pari a 0,8 la portata media nera risulta:

$$Q_{MN} = 0{,}8\ \frac{Dot \cdot Pop}{86400} \qquad [l/s]$$

Tabella 3: Portate allacciamenti esistenti

LOCALITÀ	Q_{MN} (l/s)	Q_P (l/s)
Santa Maria del Piano	0,84	2,52
Montescudo	2,17	6,51
Marazzano	0,18	0,54
Monte Colombo	0,28	0,84
Taverna	0,90	2,70
TOTALE	4,37	13,11

La portata media nera (Q_{MN}) risultante è pari a 4,37 l/s alla quale corrisponde una portata di progetto pari a 13,11 l/s.

5.1.2 NUOVI ALLACCIAMENTI

Considerando la possibilità che nel prossimo futuro alcune località dei Comuni di Mercatino Conca e Sassofeltrio della Provincia di Pesaro e Urbino possano allacciarsi al sistema fognario di cui all'oggetto, nella seguente Tabella 4 si riporta la relativa portata media nera relativa ai nuovi allacciamenti.

Tabella 4: Portate nuovi allacciamenti

LOCALITÀ	COMUNE	ABITANTI[3]	Q_{MN} (l/s)	Q_P (l/s)
Montericciano Poggio	Montegrimano	153	0,28	0,84
Montericciano Castello	Montegrimano	89	0,16	0,48
San Donato	Montegrimano	41	0,08	0,24
Mercatino Conca	Mercatino Conca	695	1,29	3,87
Cà Merone	Mercatino Conca	12	0,02	0,06
Fratte	Sassofeltrio	758	1,40	4,20
Farneto	Sassofeltrio	18	0,03	0,09
Sassofeltrio	Sassofeltrio	134	0,25	0,75
Molino Menzini	Sassofeltrio	41	0,08	0,24
TOTALE		1941	3,59	10,77

[3] I dati di popolazione sono stati ricavati sulla base del "Documento preliminare del Piano Provinciale di tutela delle acque", giugno 2007.

Considerando una dotazione idrica di 200 l/ab/gg e un coefficiente di afflusso in fognatura pari 0,8, la portata media nera (Q_{MN}) corrispondente ai nuovi allacciamenti risultante è pari a 3,59 l/s.

Sulla base di quanto riportato nella precedente Tabella 4, la portata aggiuntiva legata ai nuovi allacciamenti è quindi pari a 10,77 l/s.

5.2 CALCOLO CAPACITÀ IDRAULICA

5.2.1 COLLETTORE ESISTENTE – PVC DN200

Considerando un condotto in PVC DN 200, classe SN4 con diametro interno 190,2 mm, un coefficiente di scabrezza Ks (coefficiente di Gauckler-Strickler) pari a 80 $m_{1/3}/s$ e una percentuale di riempimento pari al 50% si determina la portata che il condotto è in grado di smaltire. Ipotizzando il verificarsi del moto uniforme:

$$Q = (S \cdot \chi) \cdot (R \cdot i)_{1/2} \text{ [l/sec]}$$

- Q portata transitante nel condotto in esame [m_3/s];
- S sezione di deflusso del condotto [m_2];
- χ parametro di resistenza al moto;
- R raggio idraulico della sezione, R=S/B, con B il contorno bagnato della sezione (che dipende
- dall'altezza d'acqua nella sezione stessa);
- i pendenza del condotto.

Le condizioni di moto sono quelle di moto assolutamente turbolento ossia per numero di Reynolds superiore a 2500, in queste situazioni il parametro di resistenza al moto χ dipende solo dalla scabrezza relativa della condotta e non più dal numero di Reynolds.
Il parametro di resistenza al moto χ viene quindi calcolato tramite l'espressione di Gauckler e Strickler:

$$\chi = Ks \cdot R_{1/6}$$

dove:

- R è il raggio idraulico
- Ks è il coefficiente di scabrezza della condotta secondo Gauckler Strickler [$m_{1/3} \cdot s_{-1}$] il cui valore è in funzione del tipo di materiale e dello stato di conservazione.

Il risultato del calcolo è il seguente:

Tabella 5: Capacità condotta esistente

TRATTO	PENDENZA (%)	$Q_{50\%}$ (l/s)
1	0,50	10,55
2	0,50	10,55
3 (primo tratto)	1,00	14,92
3 (secondo tratto)	6,00	36,54
4	1,20	16,34

Si confronta di seguito la capacità del condotto in PVC DN 200 con le portate di progetto attualmente convogliate in fognatura.

Tabella 6: Grado di riempimento allacciamenti esistenti

TRATTO	$Q_{50\%}$ (l/s)	Q_P (l/s) Allacciamenti esistenti	Grado di riempimento (%)
1	10,55	2,52	12
2	10,55	3,06	15
3 (primo tratto)	14,92	9,57	32
3 (secondo tratto)	36,54	9,57	13
4	16,34	13,11	40

Nelle condizioni attuali il collettore risulta sufficiente a convogliare le portate che giungono in fognatura ma risulta insufficiente a smaltire quelle provenienti dai nuovi allacciamenti. Infatti, ad esclusione della seconda parte del terzo tratto, caratterizzata da pendenze molto elevate, i gradi di riempimento corrispondenti alla portata di punta complessiva risultano prossimi o superiori al 70%.

Tabella 7: Grado di riempimento nuovi allacciamenti

TRATTO	$Q_{50\%}$ (l/s)	Q_P (l/s) nuovi allacciamenti	Q_P (l/s) complessiva	Grado di riempimento (%)
1	10,55	10,77	13,29	63
2	10,55	10,77	13,83	66
3 (primo tratto)	14,92	10,77	20,34	68
3 (secondo tratto)	36,54	10,77	20,34	28
4	16,34	10,77	23,88	73

Relativamente al calcolo della portata di progetto è stato utilizzato un coefficiente di punta pari a 3; si sottolinea tuttavia che, trattandosi di centri abitati di piccole dimensioni, è possibile riscontrare nel corso della giornata valori sicuramente superiori del coefficiente di punta sopra ipotizzato con conseguente aggravamento delle criticità evidenziate. Le criticità potrebbero derivare anche dal fatto che nel sistema fognario in oggetto giungono, tramite specifici manufatti sfioratori, anche le acque derivate da sistemi fognari di tipo misto e quindi il grado di riempimento potrebbe in occasione degli eventi meteorici risultare anche maggiore, vista e considerata in talune circostanze la difficoltà di effettuare un'esatta calibrazione delle portate da derivare in corso d'evento.

6 GLI INTERVENTI DI PROGETTO

Gli interventi in progetto si rendono necessari al fine di mitigare le attuali criticità di trasporto che, per i suddetti motivi, condizionano il comportamento del collettore e che, in assenza di interventi specifici, potrebbero aggravarsi nel tempo. Inoltre, l'attuale sezione idraulica preclude naturalmente la possibilità che le frazioni dei Comuni di Sassofeltrio e Mercatino Conca, sopra menzionate, possano allacciarsi al collettore.
Per questo si prevede di sostituire l'attuale condotta in PVC DN 200 con una condotta in PVC DN 315: il nuovo collettore avrà una pendenza pari a 0,40 % nei tratti 1 e 2 e una pendenza pari a 1,00 % nei tratti 3 e 4.
Nel tratto iniziale non è infatti possibile impiegare una pendenza maggiore dato che altrimenti non sarebbe garantito il ricoprimento di 0,80 – 1,00 m tra il piano campagna e la generatrice superiore del tubo e allo stesso modo si creerebbero interferenze rispetto alla luce idraulica libera del fosso che interseca la Strada Provinciale SP n. 38, interferenza presente immediatamente a valle del pozzetto di immissione del collettore proveniente da Montescudo.
La condotta di progetto sarà infatti collocata al di sopra del sopracitato attraversamento così da lasciare completamente libera la luce dell'attraversamento stesso.
Contestualmente alla realizzazione della fognatura verrà rifatto l'attraversamento stradale del collettore fognario proveniente da Montescudo e ricalibrati, fuori progetto, gli sfioratori afferenti al sistema fognario in questione in modo che siano strettamente garantiti i valori di diluizione previsti in normativa in piena conformità al DGR 286/05 della Regione Emilia Romagna.

6.1 CALCOLO CAPACITÀ IDRUALICA CONDOTTA DI PROGETTO

Considerando un condotto in PVC DN 315, classe SN8 con diametro interno 296,6 mm, un coefficiente di scabrezza Ks (coefficiente di Gauckler-Strickler) pari a 80 $m_{1/3}/s$ e una percentuale di riempimento pari al 50% si determina la portata che il condotto è in grado di smaltire.
Ipotizzando il verificarsi del moto uniforme la portata che il condotto è in grado di smaltire, considerando un grado di riempimento del 50%, risulta pari a 30,85 l/s nei tratti con pendenza pari allo 0,4% e 48,78 nei tratti con pendenza pari a 1,0%.
Considerando una portata di progetto comprensiva delle portate addizionali pari a 23,88 l/s il grado di riempimento risulta pari a circa 40% nei tratti 1 e 2 e pari a circa 25% nei tratti 3 e 4.

7 MATERIALI E INSTALLAZIONE

I materiali dovranno comunque rispettare le indicazioni e prescrizioni degli Enti.
Le canalizzazioni in progetto prevedono l'utilizzo dei seguenti materiali:

- PVC SN8 UNI EN1401;
- Pozzetti: calcestruzzo prefabbricato o gettati in opera idonei;
- Chiusini: ghisa grigia o sferoidale, con classi di carico conformi alla norma UNI EN 124.

Tutti i manufatti e le canalizzazioni dovranno essere idonei all'impiego sia su campo sia su strada.
Indipendentemente dai materiali utilizzati e dalle relative modalità di posa e degli inerti impiegati occorrerà comunque prestare la massima attenzione durante la realizzazione delle opere e le condotte ed i manufatti dovranno essere provate secondo la norma UNI EN 1610.
Verranno realizzati pozzetti d'accesso in cls prefabbricato o gettato in opera a seconda delle circostanze mentre il coronamento verrà sempre realizzato con lastra di copertura di tipo prefabbricato in cls, dimensionata per sopportare carichi di prima categoria stradale. I chiusini installati sono previsti in ghisa UNI EN 124 ed idonei alla classe di carico D400.

7.1 TUBI IN PVC

I tubi di PVC (policloruro di vinile) rigido non plastificato dovranno avere rigidità nominale dell'anello, SN = 8 kN/m² e SDR 34 (rapporto standard di dimensione) conformi alla norma europea EN 1401 e riconosciuti da attestato di conformità a questa norma europea da UNIPLAST, Ente federato all'UNI. Le condotte, in conformità alla norma UNI EN ISO 9002, dovranno recare sul prodotto il nome commerciale, la data di produzione, il diametro esterno del tubo, la classe di rigidità, il rapporto standard dimensionale o lo spessore minimo, di colore rosso mattone RAL 8023 o colore grigio opaco RAL 7037. Le tubazioni della fornitura dovranno essere condotte di scarico per fognature civili, industriali od agricole, accompagnate da dichiarazione di conformità della Ditta produttrice, saranno interrate dall'Impresa appaltatrice secondo le prescrizioni dell'IIP (pubblicazione n° 3 - 11/84) inerenti la corretta posa in opera, successivamente collaudate in base alle modalità previste dal DM 12/12/85, ed adatte al convogliamento di fluidi abitualmente a pelo libero fornite in barre di lunghezza di 6 - 12 m corredate di bicchiere di giunzione con anello di tenuta, quest'ultimo conforme alla norma UNI EN 681-1 di materiale elastomerico a labbro.

7.2 CAMERETTE D'ISPEZIONE PREFABBRICATE

Nei prefabbricati in conglomerato cementizio armato, i ferri dovranno essere coperti da almeno 15 mm di calcestruzzo.
Tutte le parti dei pozzi prefabbricati, inclusi i collegamenti, se sottoposte a sovrapressioni idriche interne ed esterne da 0 a 0.5 bar, dovranno conservarsi durevolmente impermeabili. Nella prova di impermeabilità di ciascun pezzo, sottoposto alla pressione interna di 0.5 bar, non si deve superare l'aggiunta media di acqua pari a 0.07 l/m2 di superficie interna bagnata.

I pozzetti d'ispezione dovranno essere in calcestruzzo vibrato con base di appoggio in calcestruzzo magro, rinfianchi in materiale incoerente, collegamento delle tubazioni, controllo idraulico per la tenuta idraulica senza l'impiego di sigillanti o stuccature di qualsiasi natura sia per gli innesti principali che per gli eventuali allacciamenti. L'interno dovrà essere rivestito con resina epossidica.
La camera avrà dimensione interna minima pari a cm 80 x 80 e lo spessore minimo della parete sarà di cm 10 con soletta atta a sopportare carichi per impalcati di ponti di 1° categoria.

7.3 DISPOSITIVI DI CHIUSURA E DI CORONAMENTO PER FOGNATURA PER POZZETTI PRINCIPALI

I chiusini dovranno essere di fabbricazione CEE, con passo d'uomo DN 600 mm, in ghisa sferoidale 500-7 a norma ISO 1083 (1987) conforme alla classe D400 della norma UNI-EN 124 (1995) con carico di rottura > 400 kN.
I chiusini dovranno essere costituiti da coperchio, ϕ 650 mm, dotato di apposita maniglia a scomparsa che ne permette il bloccaggio e le manovre di apertura/chiusura senza l'ausilio di attrezzi. Il coperchio autocentrante sul telaio mediate 4 guide, deve essere articolato ed avere un angolo di apertura non inferiore a 120° circa, essere estraibile dal telaio e avere bloccaggio di sicurezza antichiusura accidentale in posizione aperta a 90°.
Il telaio, altezza 100 mm, deve essere dotato di guarnizione in polietilene antirumore ed antibasculamento ed avere struttura alveolare per ottimizzare la presa nella malta cementizia; quest'ultimo dovrà essere quadrato, 850x850 mm, con luce netta ϕ 600 mm.

REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN.BY)	CONTROL. (CHCK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
3					
2					
1	12/07/2019	MCI	MCI	RRs	PROGETTO DEFINITIVO

FUNZIONE O SERVIZIO *(DEPARTMENT)*
DIREZIONE INGEGNERIA
PROGETTAZIONE SISTEMI A RETE ACQUA

DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO *(PLANT OR PROJECT DESCRIPTION)*
INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DEL COLLETTORE FOGNARIO DELLA VALCONCA IN LOCALITA' TAVERNA IN COMUNE DI MONTESCUDO–MONTE COLOMBO

IDENTIFICATIVO IMPIANTO *(PLANT IDENTIFIER)*	WBS	CODICE CUP *(CUP CODE)*
	R.2150.11.03.00186	

IDRAULICA AMBIENTE
Società di ingegneria
Dott. Ing. Giacomo Furlani
Via Bruno Bottoni 21 61122 Pesaro
tel. e fax 0721.453542
www.idraulicaeambiente.it

CODICE DOCUMENTO *(CODE)*	N° COMMESSA *(JOB N°)*
	11900715255
ID DOCUMENTO *(DOC. ID)*	NOME FILE *(FILE NAME)*
E.05	

GRUPPO HERA
HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente
Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
tel. 051.287.111
www.gruppohera.it

HERAtech
Società del Gruppo Hera
HERAtech s.r.l.
Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
tel. 051.287.111
www.heratech.it

DENOMINAZIONE DOCUMENTO *(DOCUMENT DESCRIPTION)*
QUADRO ECONOMICO

SCALA *(SCALE)*	N° FG. *(SH. N°)*	DI *(LAST)*
—	1	2

Quadro Economico

		Importo netto
A	**Somme per lavori**	
A1	lavori a misura, a corpo, in economia	276.992,04
A2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	34.714,08
A3-1	forniture dirette	0,00
A3-2	forniture da magazzino	0,00
	Totale A:	**311.706,12 €**
B	**Somme a disposizione**	
B1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	12.000,00
B2	rilievi, accertamenti e indagini	5.000,00
B3	allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
B4	imprevisti	16.435,31
B5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	17.000,00
B6	accantonamento	0,00
B7 B8	spese tecniche e altre spese art. 16 DPR 207/2010	85.948,08
B9	eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
B10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00
	Totale B:	**136.383,39 €**
	Totale intervento (A+B)	€ 448.089,51
D1	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	**57.762,72 €**
	Totale intervento (A+B) con IVA	€ 505.852,23

REFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO STRADALE COLLETTORE MONTESCUDO

PVC DN315

SP18

COLLETTORE MARAZZANO

VIA MOLINO BERNUCCI

SCA 630x1500

CLS DN600

PEAD DN90

PVC DN160 DA SOLLEVAMENTO S. MARIA DEL PIANO

TORRENTE

Molino Bernucci

LEGENDA

- FOGNATURA ESISTENTE
- FOGNATURA DI PROGETTO
- INDICAZIONE POZZETTO ESISTENTE
- INDICAZIONE POZZETTO DI PROGETTO
- RILIEVO TOPOGRAFICO

T.03.2

T.03.1

REV.	DATA (DATE)	REDATTO (COMPILED)	CONTROLL. (CHECKED)	APPROVATO (APPROVED)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
3					
2					
1	12/07/2019	Ing. Furlani	MDI	RRo	PROGETTO DEFINITIVO

FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT)
DIREZIONE INGEGNERIA
PROGETTAZIONE SISTEMI A RETE ROMAGNA

DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION)
INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DEL COLLETTORE FOGNARIO DELLA VALCONCA IN LOCALITA' TAVERNA IN COMUNE DI MONTESCUDO-MONTE COLOMBO

IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER)

WBS: R.2150.11.03.00186

CODICE CUP (CUP CODE)

CODICE DOCUMENTO (CODE): T.03.1

N° COMMESSA (JOB N°): 11900715255

ID DOCUMENTO (DOC. ID): T.03.1

NOME FILE (FILE NAME)

DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION): PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO

SCALA (SCALE): 1:500

N° FG. (SH. N°): 1

DI (LAST): 1

IDRAULICA AMBIENTE Società di Ingegneria
Dott. Ing. Giovanna Furlani
Via Cavalieri di Vittorio Veneto 17/19 Pesaro
tel. e fax 0721.402.417
www.idraulicaambiente.it

GRUPPO HERA

HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente
Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
tel. 051.287.111
www.gruppohera.it

HERAtech S.r.l.
Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
tel. 051.287.111
www.heratech.it

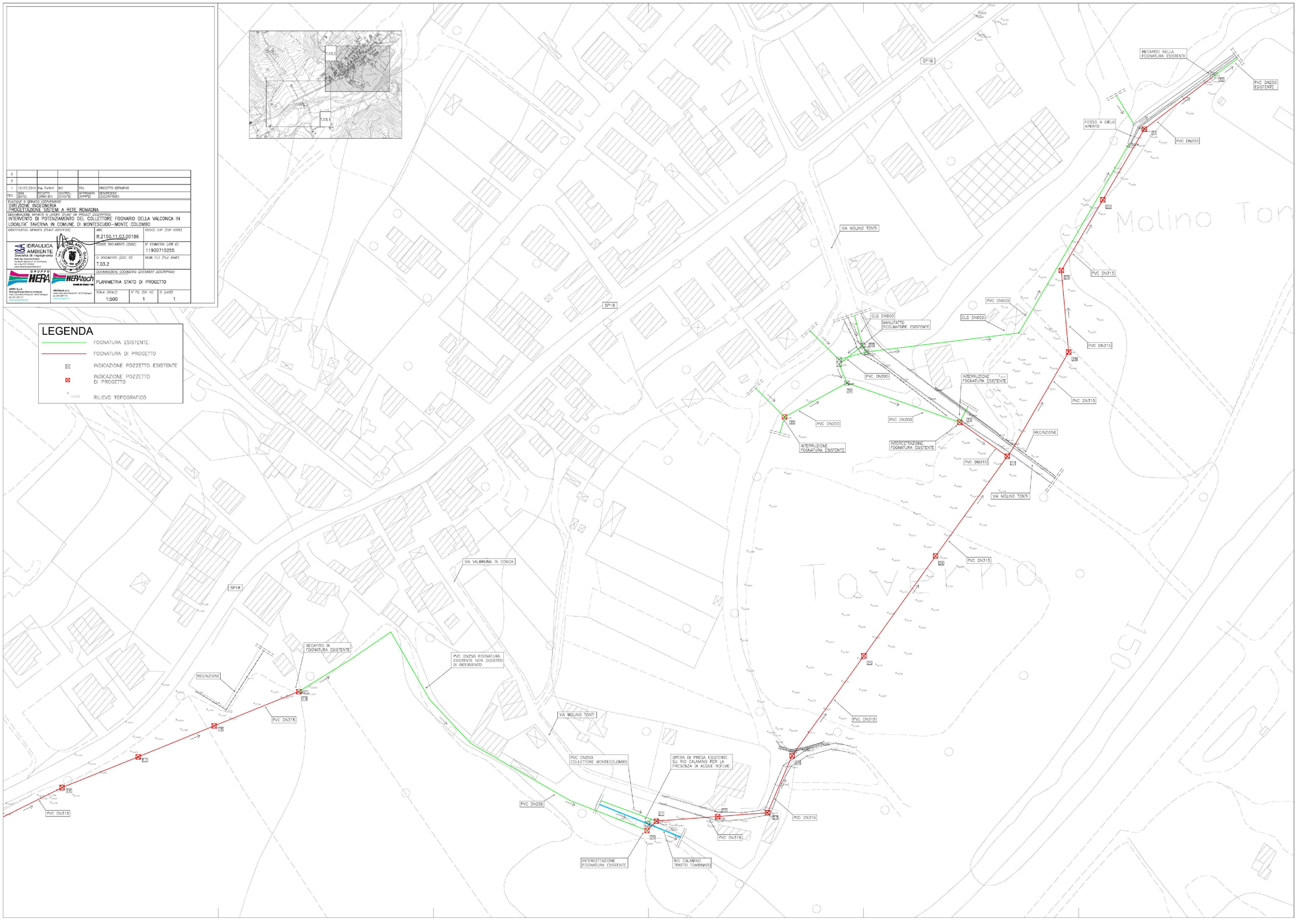

REV.	DATA (DATE)	DISEGNATO (DRAWN BY)	CONTROL. (CHECK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
3					
2					
1	12/07/2019	Ing. Furlani	MSI	RRa	PROGETTO DEFINITIVO

FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT)
DIREZIONE INGEGNERIA
PROGETTAZIONE SISTEMI A RETE ROMAGNA

DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION)
INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DEL COLLETTORE FOGNARIO DELLA VALCONCA IN LOCALITA' TAVERNA IN COMUNE DI MONTESCUDO-MONTE COLOMBO

IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER)

IDRAULICA AMBIENTE Società di ingegneria
Dott. Ing. Giacomo Furlani
Via Bruno Bonfanti 27 41122 Pavana
tel. e fax 0371 415042
www.idraulicaambiente.it

GRUPPO HERA
HERA S.p.A.
Multiservizi Energia Ricerca Ambiente
Viale Carlo Berti Pichat 24 40127 Bologna
tel. 051 287 111
www.gruppohera.it

HERAtech
Società di Ingegneria
HERAtech s.r.l.
Viale Carlo Berti Pichat 24 40127 Bologna
tel. 051 287 111
www.heratech.it

ANS R.2150.11.03.00186	CODICE CUP (CUP CODE)
CODICE DOCUMENTO (CODE)	N° COMMESSA (JOB N°) 11900715255
ID DOCUMENTO (DOC. ID) T.03.2	NOME FILE (FILE NAME)
DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION) PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO	

SCALA (SCALE)	N° FG. (SH. N°)	DI (LAST)
1:500	1	1

LEGENDA

- FOGNATURA ESISTENTE
- FOGNATURA DI PROGETTO
- INDICAZIONE POZZETTO ESISTENTE
- INDICAZIONE POZZETTO DI PROGETTO
- RILIEVO TOPOGRAFICO

PROFILO P1-P19

PROFILO P20-P32

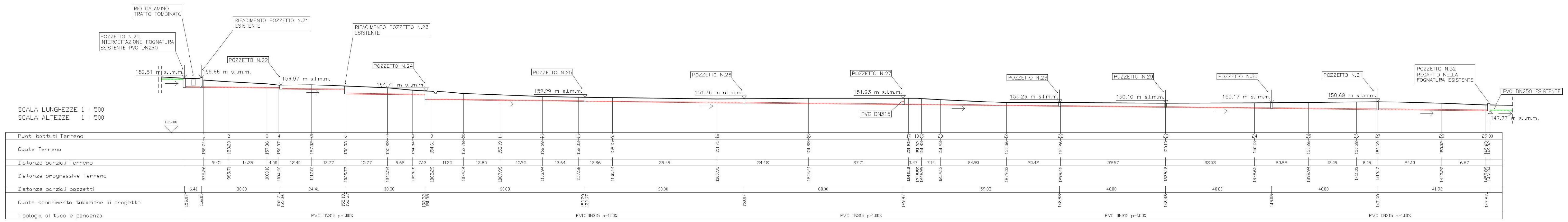

PROFILO P33-P27

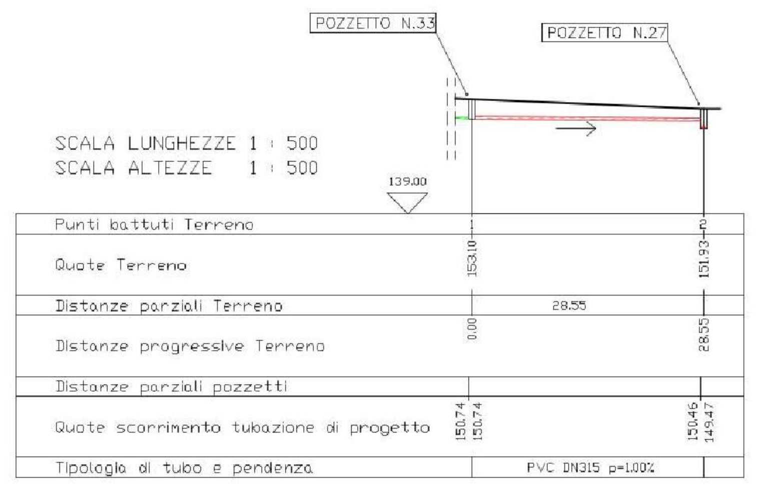

REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN.BY)	CONTROL. (CHCK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
3					
2					
1	12/07/2019	Ing. Furlani	MCI	RRs	PROGETTO DEFINITIVO

FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT)
DIREZIONE INGEGNERIA
PROGETTAZIONE SISTEMI A RETE ROMAGNA

DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION)
INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DEL COLLETTORE FOGNARIO DELLA VALCONCA IN LOCALITA' TAVERNA IN COMUNE DI MONTESCUDO–MONTE COLOMBO

IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER)
WBS: R.2150.11.03.00186
CODICE CUP (CUP CODE):
CODICE DOCUMENTO (CODE):
N° COMMESSA (JOB N°): 11900715255
ID DOCUMENTO (DOC. ID): T.04
NOME FILE (FILE NAME):

IDRAULICA AMBIENTE
Società di ingegneria
Dott. Ing. Giacomo Furlani
Via Bruno Bedosti 21 61122 Pesaro
tel. e fax 0721.453542
www.idraulicaeambiente.it

GRUPPO HERA
HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente
Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
tel. 051.287.111
www.gruppohera.it

HERAtech
Società del Gruppo Hera
HERAtech s.r.l.
Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
tel. 051.287.111
www.heratech.it

DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION)
PROFILO LONGITUDINALE

SCALA (SCALE)	N° FG. (SH. N°)	DI (LAST)
1:500	1	1

LEGENDA

- TERRENO
- CONDOTTA DI PROGETTO
- CONDOTTA DI ESISTENTE

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO DEL COLLETTORE FOGNARIO DEL CONCA IN CUI VENGONO CONVOGLIATI I REFLUI DEI COMUNI MARCHIGIANI DI MONTEGRIMANO TERME, MERCATINO CONCA E SASSOFELTRIO (PU), AL COLLETTORE DI FONDOVALLE AFFERENTE AL SISTEMA FOGNARIO-DEPURATIVO DEL COMUNE EMILIANO-ROMAGNOLO DI CATTOLICA (RN).

TRA

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia - Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti con sede in Bologna Via Cairoli, 8/F - 40121 Bologna, PEC dgatersir@pec.atersir.emr.it, in persona dell'ing. Vito Belladonna, nella sua qualità di Direttore, il quale interviene nel presente atto in forza dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio d'Ambito n.34 del 29/07/2020, domiciliato per la carica presso la sede di ATERSIR

(nel seguito **ATERSIR**)

Ente di Governo di Ambito Territoriale Ottimale n.1 Marche Nord della provincia di Pesaro e Urbino con sede in Pesaro, via Borgomozzo 10/C, PEC ato1.marche@pec.it, in persona dell'ing. Michele Ranocchi, nella sua qualità di Direttore, il quale interviene nel presente atto in forza dei poteri conferiti con Decreto del Presidente n.23 del 17/09/2019, domiciliato per la carica presso la sede di EGATO 1 Marche Nord;

(nel seguito **EGATO1 Marche Nord**)

HERA S.p.A., con sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, iscrizione registro imprese di Bologna e codice fiscale 04245520376, partita I.V.A. 03819031208, capitale interamente versato euro 1.489.538.745,00, PEC heraspa@pec.gruppohera.it, in persona del dott. Stefano Venier, nella sua qualità di

Amministratore Delegato, il quale interviene nel presente atto in forza dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29/04/2020, domiciliato per la carica presso la sede di HERA

(nel seguito **HERA**)

MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. con sede in via dei Canonici 144, 61122 Pesaro, iscrizione registro imprese di Pesaro Urbino, codice fiscale e Partita IVA 02059030417, capitale sociale interamente versato euro 16.388.535,00, PEC info@pec.gruppomarchemultiservizi.it in persona del dott. Mauro Tiviroli, nella sua qualità di Amministratore Delegato, il quale interviene nel presente atto in forza dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 14/05/2020, domiciliato per la carica presso la sede di MARCHE MULTISERVIZI

(nel seguito **MARCHE MULTISERVIZI**)

(nel seguito congiuntamente le **Parti**)

PREMESSO CHE

a) HERA è ed interviene nel presente accordo in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale della Provincia di Rimini in forza della convenzione di affidamento sottoscritta con l'Autorità/Agenzia di Ambito di Rimini, atto sottoscritto in data 14/03/2002 avente scadenza il 14/03/2012, tuttora vigente in regime di prorogatio in virtù di deliberazione Atersir n. 25 del 21/12/2012 fino alla decorrenza del nuovo affidamento.

b) MARCHE MULTISERVIZI è ed interviene nel presente accordo in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale della Provincia di Pesaro e Urbino in forza della convenzione di affidamento sottoscritta con l'Ente di Governo di Ambito di Pesaro e Urbino, atto sottoscritto in data 24/03/2011 avente scadenza per i Comuni interessati nel 2028.

c) In data 03/03/1998 i Comuni di Monte Cerignone, Montegrimano Terme, Mercatino Conca e Sassofeltrio hanno stipulato una convenzione ex art. 24 L.142/1990 per la realizzazione e la gestione associata di interventi di risanamento igienico-sanitario dell'alto bacino del Conca, la cui opera fondamentale consisteva nella realizzazione di un collettore di fognatura nera sino al confine con la Regione Emilia-Romagna per l'adduzione dei reflui dei Comuni di Monte Grimano Terme, Mercatino Conca e Sassofeltrio.

d) In data 31/05/1999 il Consorzio per il Risanamento della Valconca e i Comuni di Monte Cerignone, Montegrimano Terme, Mercatino Conca e Sassofeltrio hanno sottoscritto una convenzione per il conferimento dei reflui fognari al collettore di fondovalle e per il successivo recapito al depuratore di Cattolica. Detto conferimento sarebbe avvenuto attraverso l'innesto del collettore fognario, che i Comuni sopracitati si apprestavano a realizzare con il cofinanziamento della Regione Marche, al collettore di fondovalle esistente.

Tale convenzione prevedeva da parte dei comuni dell'area pesarese la realizzazione di un collettore fognario di vallata fino al confine tra la Regione Marche e la Regione Emilia-Romagna, ove, in loc. Osteria Nuova di Montecolombo era previsto l'innesto del realizzando collettore ad altro già esistente e gestito dal Consorzio di cui sopra, al fine di recapitare i reflui urbani all'impianto di trattamento di Cattolica all'epoca gestito dal Consorzio per il Risanamento della Valconca ed oggi in gestione a HERA.

e) I Comuni marchigiani di Montegrimano Terme, Mercatino Conca e Sassofeltrio in attuazione di quanto previsto, hanno realizzato le opere propedeutiche di collettamento delle acque reflue urbane dei propri territori.

f) Per consentire l'allaccio del collettore fognario realizzato dai Comuni marchi-

giani di Montegrimano Terme, Mercatino Conca e Sassofeltrio al collettore di fondovalle, afferente al sistema fognario-depurativo di Cattolica, risultano necessari interventi di bonifica, risanamento, adeguamento e potenziamento dei tratti fognari sia in territorio marchigiano sia in territorio emiliano-romagnolo.

g) In data 03/08/2007 è stata sottoscritta tra ATO Rimini, EGATO1 Marche Nord, HERA e ASPES (oggi MARCHE MULTISERVIZI) la "Convenzione per la disciplina delle procedure di collettamento e trattamento dei reflui dei comuni di confine tra l'ATO di Rimini, l'ATO di Pesaro, HERA Bologna, ASPES Pesaro" tutt'ora in vigore.

h) In data 31/07/2015 è stato sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche un "Accordo per la disciplina degli approvvigionamenti idrici ad uso potabile, collettamenti fognari e trattamenti depurativi di reflui infraregionali".

i) L'art.1 del suddetto Accordo "*stabilisce i criteri generali per la realizzazione del collegamento del collettore fognario del Conca, in cui vengono convogliati i reflui dei Comuni marchigiani di Montegrimano Terme, Mercatino Conca e Sassofeltrio, al collettore di fondovalle afferente al sistema fognario-depurativo di Cattolica, di competenza di ATERSIR*".

j) L'art.2 del suddetto Accordo prevede che ATERSIR e EGATO1 Marche Nord, "*in qualità di soggetti preposti pro-tempore all'affidamento e alla regolazione del servizio idrico integrato, dovranno sottoscrivere un'apposita convenzione per regolare gli aspetti tecnico-operativi ed economici e la tempistica dei lavori, nel rispetto della normativa di settore e dei regolamenti del servizio idrico integrato vigenti nei rispettivi territori*".

k) Al fine di convogliare le acque reflue urbane dei comuni di Mercatino Conca,

Sassofeltrio e Monte Grimano Terme nel collettore di fondovalle, MARCHE MULTISERVIZI ha già provveduto a realizzare alcuni tratti di rete di fognatura, ed ulteriori tratti dovranno essere realizzati. In particolare MARCHE MULTISERVIZI dovrà realizzare e finanziare l'intervento denominato "STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO DI FONDOVALLE – COMUNI DI MONTE GRIMANO, MERCATINO CONCA, SASSOFELTRIO (PU)" per un importo di euro 675.000,00.

L'intervento prevede nei Comuni di Mercatino Conca e Sassofeltrio (PU):

- la realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento a valle dell'agglomerato di Mercatino Conca e relativo collettore in parte in pressione, in parte a gravità, sulla Strada Provinciale n.2, della lunghezza di circa 1.500m;
- puntuali interventi di bonifica del collettore a gravità esistente nel Comune di Sassofeltrio;
- la ristrutturazione dell'impianto di sollevamento in località Fratte, con installazione di un sistema di grigliatura.

Gli interventi sopraelencati permetteranno di collettare alla rete HERA gli agglomerati di Mercatino Conca e Sassofeltrio.

l) Per la realizzazione del suddetto collegamento e per recepire quindi i reflui di cui sopra, il collettore di fondovalle, in gestione a HERA e afferente all'impianto terminale di Cattolica (RN) che dovrà eseguire il trattamento di tali acque, necessità di essere potenziato e bonificato in quanto si prevede un incremento complessivo di 3.600 A.E. circa. In particolare, HERA dovrà realizzare l'intervento di bonifica, potenziamento e ammodernamento impiantistico denominato "COLLETTAMENTO FOGNATURE COMUNALI DI VALLATA FIUME CONCA AL DEPURATORE DI CATTOLICA" nel comune di Montescudo-Monte Colombo, per

un importo di euro 448.089,51 finanziato da MARCHE MULTISERVIZI. Di tutto l'intervento, programmato per il collettamento in oggetto, il rifacimento del tratto compreso tra il pozzetto di immissione del collettore da Marazzano e il pozzetto in corrispondenza del Rio Calamino, per complessivi m 525, quantificati in progetto per circa euro 120.000,00 (centoventimila/00), consentirebbe anche un beneficio a favore di HERA in quanto, lo stesso tratto di rete, fin da ora necessita di potenziamento al fine di smaltire adeguatamente tutte le portate ricevute. Per tale motivo HERA valuta che gli oneri del servizio di trasporto e trattamento delle acque reflue urbane provenienti dai comuni marchigiani in oggetto possa avvenire senza la corresponsione da parte di MARCHE MULTISERVIZI e/o dei comuni del territorio di riferimento di alcun canone di fognatura e/o depurazione, in quanto compensato in modo permanente dall'investimento di potenziamento e ammodernamento del collettore di fondovalle finanziato da MARCHE MULTISERVIZI come sopra.

m) gli investimenti relativi ai due interventi di cui alle precedenti lettere k) e l) verranno finanziati da MARCHE MULTISERVIZI e risultano già inseriti nel Programma degli interventi EGATO1 Marche Nord approvato con Deliberazione n. 13 del 11/10/2018 per un importo ripartito sulle annualità 2018 e 2019 di 800.000 euro, ulteriori necessità al momento quantificabili in circa 323.000 euro troveranno inserimento nel prossimo Programma degli interventi attualmente in fase di revisione a seguito delle indicazioni ARERA in merito all'applicazione del metodo tariffario per il terzo periodo regolatorio MTI-3;

n) l'intervento denominato "COLLETTAMENTO FOGNATURE COMUNALI DI VALLATA FIUME CONCA AL DEPURATORE DI CATTOLICA" nel comune di Montescudo-Monte Colombo, realizzato da HERA e finanziato da MARCHE MULTISERVIZI,

è inserito nel piano degli investimenti di Rimini con ID 2020RNHA0010, come da nulla osta ATERSIR rilasciato con PG.AT/2020/0004796 del 01/07/2020 ai sensi della deliberazione di Consiglio d'ambito n. 75 del 12/10/2017.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse sopra indicate sono parti integranti della presente convenzione, in quanto costituiscono condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle Parti con la convenzione medesima.

Art. 2 – Oggetto

1. Oggetto della presente convenzione è la regolamentazione dei rapporti nascenti dalla realizzazione del collegamento del collettore fognario del Conca, in cui vengono convogliati i reflui dei comuni marchigiani di Montegrimano Terme, Mercatino Conca e Sassofeltrio (PU), al collettore di fondovalle afferente al sistema fognario-depurativo dell'agglomerato emiliano romagnolo "Cattolica-Valconca"

Art. 3 – Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata, nei confronti di HERA e di MARCHE MULTISERVIZI, pari alla durata dei rispettivi affidamenti del Servizio Idrico Integrato negli ambiti di Rimini e di Pesaro e Ubino rispettivamente di cui alle lettere a) e b) delle premesse. EGATO1 Marche Nord e ATERSIR si impegnano a fare assumere le obbligazioni nascenti dalla presente convenzione ai Gestori affidatari del Servizio Idrico Integrato che si succederanno nei rispettivi ambiti territoriali.

Art. 4 –Obblighi e responsabilità di ATERSIR e EGATO1 Marche Nord

1. EGATO1 Marche Nord prende atto e concorda che le opere realizzate da HERA nell'ambito territoriale di Rimini e finanziate da MARCHE MULTISERVIZI reste-

ranno di proprietà del Comune di Montescudo-Monte Colombo sul cui territorio insistono.

2. ATERSIR acconsente a che MARCHE MULTISERVIZI, in deroga a quanto previsto dall'Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche di cui alla lettera h) delle premesse, non corrisponda a HERA gli oneri gestionali per il servizio di fognatura e depurazione connessi al collettamento dei reflui provenienti dai Comuni marchigiani di Montegrimano Terme, Mercatino Conca e Sassofeltrio, in considerazione di quanto argomentato dal punto l) delle premesse.

Art. 5 –Obblighi e responsabilità dei Gestori

1. MARCHE MULTISERVIZI si impegna a realizzare a propria cura e spese l'intervento denominato "STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO DI FONDOVALLE – COMUNI DI MONTE GRIMANO, MERCATINO CONCA, SASSOFELTRIO (PU)" le cui opere, così come descritte in premessa e più compiutamente nel progetto allegato alla presente convenzione (Allegato 1) saranno gestite da MARCHE MULTISERVIZI, anche relativamente ai rapporti con l'utenza.

2. HERA si impegna a realizzare a propria cura e a spese di MARCHE MULTISERVIZI, che si impegna a finanziarlo, l'intervento denominato "COLLETTAMENTO FOGNATURE COMUNALI DI VALLATA FIUME CONCA AL DEPURATORE DI CATTOLICA" nel comune di Montescudo-Monte Colombo, le cui opere, così come descritte in premessa e più compiutamente nel progetto allegato alla presente convenzione (Allegato 2) saranno gestite da HERA.

HERA provvederà a fatturare i corrispettivi relativi ai lavori eseguiti sulla base di stati di avanzamento lavori.

Le fatture di HERA dovranno essere accompagnate da una rendicontazione

"semplificata" indicante i costi complessivi sostenuti alla data di riferimento, distinte per singola voce aggregata del quadro di spesa, in funzione dell'aliquota IVA ad essa applicata (ad esempio: Lavori, Spese Tecniche esterne ed aziendali, Spese eliografiche, notarili, soggette ad IVA; Spese per servitù e concessioni, non soggette ad IVA). L'importo complessivo delle fatture emesse ed accompagnate da tale rendicontazione "semplificata" non potrà superare il 90% dell'importo complessivamente stanziato o modificato per l'intervento.

La fatturazione del restante 10% potrà avvenire solo a seguito della rendicontazione finale con la trasmissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, e della documentazione riportante la puntuale rendicontazione di tutte le spese a vario titolo sostenute, ognuna accompagnata dai relativi documenti probatori (a titolo indicativo: contabilità lavori, ordini di acquisto, copia fatture, copia rendicontazioni costi personale interno sostenuti, ecc.) e delle planimetrie e profili.

Le fatture verranno pagate da MARCHE MULTISERVIZI entro 60 giorni fine mese dalla data di ricevimento fattura accompagnata dalla documentazione tecnica precedentemente descritta. In caso di mancato pagamento della fattura entro il termine stabilito al comma precedente, MARCHE MULTISERVIZI sarà tenuta al pagamento degli interessi legali di mora di cui al D.Lgs. 231/2002.

In applicazione della Legge 136/2010, MARCHE MULTISERVIZI si impegna ad effettuare i pagamenti di propria competenza nel rispetto delle disposizioni normative, HERA assume espressamente l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari connessi alle commesse pubbliche e si impegna ad inserire, a pena di nullità, nei contratti passivi soggetti alla L. 136/2010, la clausola di cui all'art. 3, comma 9.

3. MARCHE MULTISERVIZI garantisce che i reflui recapitati appartengono alla

categoria delle acque reflue miste e l'installazione di un organo di intercettazione manuale sul sollevamento di Fratte, atto a sospendere il conferimento, qualora quest'ultimo non fosse conforme alle normative vigenti in materia.

MARCHE MULTISERVIZI garantisce a HERA l'accesso agli strumenti idonei alla adeguata misurazione della portata dei reflui conferiti.

4. La corretta gestione del sistema fognario a monte del collegamento rimarrà di competenza del Gestore del Servizio Idrico Integrato di EGATO1 Marche Nord.

5. La corretta gestione del sistema fognario a valle del collegamento sarà in carico al Gestore del Servizio Idrico Integrato del bacino di affidamento di Rimini di competenza di ATERSIR; il conferimento dei reflui dei Comuni marchigiani di Montegrimano Terme, Mercatino Conca e Sassofeltrio potrà essere sospeso qualora non fossero conformi alle normative vigenti.

L'eventuale variazione delle caratteristiche quali-quantitative dei reflui conferiti nel sistema fognario-depurativo a valle del collegamento dovrà preventivamente essere comunicata alla Regione Emilia-Romagna, alla Regione Marche e ad ATERSIR, al fine di una verifica delle conseguenze tecnico-operative.

6. L'eventuale messa in esercizio di reti fognarie di nuove urbanizzazioni e l'allaccio di nuovi insediamenti produttivi e/o di servizio idroesigenti nei Comuni marchigiani di Montegrimano Terme, Mercatino Conca e Sassofeltrio dovranno essere tempestivamente comunicate da parte di MARCHE MULTISERVIZI ad HERA e ad ATERSIR, onde verificarne la compatibilità con le caratteristiche del collettore di fondovalle afferente al depuratore di Cattolica.

7. MARCHE MULTISERVIZI si impegna:

- relativamente alle reti fognarie insistenti nel territorio da essa gestito e che dovranno afferire al depuratore di Cattolica, a mettere a norma presso gli Enti

ed Autorità competenti, tutti gli scarichi a servizio delle stesse, ed a fornire a HERA SPA copia delle autorizzazioni/concessioni;

- a fornire ad HERA tutti gli elaborati eventualmente necessari all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'agglomerato ARN0037_Cattolica-Misano-Val Conca (a titolo indicativo: planimetria della rete afferente, rilievi e relative schede tecniche degli scolmatori);

- a concordare con HERA il parere relativo ad ogni nuovo scarico di insediamento produttivo allacciato alla rete afferente al collettore in capo ad HERA;

- a comunicare ad HERA, entro il 31/01 di ogni anno, il catasto aggiornato degli scarichi industriali che affluiscono al punto di consegna, tale catasto dovrà comprendere, per ogni azienda, oltre all'anagrafica, alla tipologia di lavorazione e alla rete cui affluisce, anche le analisi effettuate su ogni scarico industriale nel corso dell'anno;

- a rispettare le caratteristiche qualitative dello scarico, come da D. Lgs 152/06 (Parte terza, Allegato 5, Tabella 3.).

HERA, in caso di anomalie, anche a seguito di specifici campionamenti sulla rete, provvederà a segnalare i risultati a MARCHE MULTISERVIZI, per l'adozione dei provvedimenti necessari alla risoluzione delle stesse.

HERA si riserva il diritto di sospendere il collettamento per cause di forza maggiore, necessità di lavori urgenti, fronteggiare emergenze ambientali o per eseguire interventi di manutenzione programmata, al fine di consentire il mantenimento del funzionamento delle reti e degli impianti, senza che MARCHE MULTISERVIZI possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta. In caso di dette interruzioni HERA informerà MARCHE MULTISERVIZI con il massimo anticipo possibile (almeno 15 giorni lavorativi in caso di lavori programmati). Le Parti po-

tranno valutare eventuali modalità alternative per la gestione di condizioni transitorie da definire.

Art. 6 – Modifiche alla convenzione

1. Ogni modifica della presente convenzione dovrà risultare da atto scritto, validamente ed efficacemente assunto da ciascuna delle Parti secondo le rispettive procedure.

2. In caso di modifica del quadro normativo di riferimento, che abbia rilevanza rispetto agli interventi oggetto della convenzione, le Parti convengono fin d'ora di procedere di comune accordo agli adeguamenti necessari.

Articolo 7 – Allegati

Le Parti allegano alla presente convenzione per costituirne parte integrante:

Allegato 1 - Progetto definitivo denominato "INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO DI FONDOVALLE – COMUNI DI MONTE GRIMANO, MERCATINO CONCA, SASSOFELTRIO (PU)"

Allegato 2 – Progetto definitivo denominato "COLLETTAMENTO FOGNATURE COMUNALI DI VALLATA FIUME CONCA AL DEPURATORE DI CATTOLICA" nel comune di Montescudo-Monte Colombo.

Articolo 8 - Firma digitale

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale di tutte le Parti ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via PEC dell'avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell'atto a tutti i contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.

Dott. Mauro Tiviroli

(firmato digitalmente)

HERA S.p.A.

Dott. Stefano Venier

(firmato digitalmente)

EGATO 1 MARCHE NORD

Ing. Michele Ranocchi

(firmato digitalmente)

ATERSIR

Ing. Vito Belladonna

(firmato digitalmente)

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi Idrici e Rifiuti

Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Rimini

DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO 17

Convenzione per la disciplina delle procedure di collettamento e trattamento di reflui dei comuni di confine, tra l'ATO di Rimini, l'ATO di Pesaro, HERA Bologna, ASPES Pesaro

[03/08/2007]

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI COLLETTAMENTO E TRATTAMENTO DEI REFLUI DEI COMUNI DI CONFINE TRA L'ATO DI RIMINI , L'ATO DI PESARO, HERA BOLOGNA, ASPES PESARO.

L'anno duemilasette (2007) addì 3 (tre) del mese di agosto a Rimini nella sede dell'Agenzia di Ambito Territoriale Ottimale di Rimini, Via Circonvallazione Occidentale n° 3;

TRA

- Il Dott. Carlo Casadei, nato a Rimini il 10/12/1954, domiciliato per la carica presso la sede dell'ATO di Rimini, via Circonvallazione Occidentale 3 Rimini, il quale interviene a questo atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse dell'ATO - Agenzia per l'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Rimini, codice fiscale:91070210405, nella sua qualità di Direttore Generale dell'Ente medesimo ed in esecuzione della deliberazione n 18 del 30/7/2007;

E

-il Dott. Marco Toni, nato a Milano il 30 marzo 1959, domiciliato per la carica presso la sede dell'ATO 1 Marche Nord di Pesaro e Urbino, Piazzale Matteotti 28 Pesaro il quale interviene a questo atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del dell'ATO - Agenzia per l'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Pesaro e Urbino, codice fiscale 92027570412, nella sua qualità di Direttore generale dell'Ente medesimo;

E

-il Dott. Mauro Tiviroli, nato a Grizzana Morandi il26/10/1953 , domiciliato per

la carica presso la sede dell'ASPES di Pesaro,via dei Canonici 144 Pesaro

il quale interviene a questo atto non in proprio, ma esclusivamente nel

nome, per conto e nell'interesse dell' ASPES di Pesaro, codice fiscale

02059030417, nella sua qualità di amministratore Delegato della società

medesima ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio di

amministrazione del 11.05.07, verbale n 4;

E

-l'Ing. Roberto Barilli , nato a Bologna il19/12/1951, domiciliato per la carica

presso la sede di HERA Spa,viale C. Berti Pichat n 2/4 Bologna, il quale

interviene a questo atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per

conto e nell'interesse di HERA Spa di Bologna, codice fiscale:

04245520376, nella sua qualità di Direttore Generale della società

medesima;

PREMESSE

L'Ato di Rimini e l'Ato di Pesaro agiscono con lo spirito di collaborazione e

mutua reciprocità per la soluzione delle problematiche inerenti il Servizio

idrico Integrato nelle aree di confine;

ASPES Pesaro e HERA Bologna, gestori del servizio idrico integrato

nei rispettivi ambiti, dichiarano il loro accordo al testo della

presente convenzione,e daranno esecuzione, a quanto necessario e

conseguente;

Tutto ciò premesso , si conviene e si stipula la seguente convenzione:

Art. 1 – Condizioni generali

1. Le premesse sopra indicate sono parti integranti della presente

convenzione, in quanto costituiscono condizioni preliminari ed essenziali ai

fini dell'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle parti con la convenzione medesima.

Art. 2 – Oggetto

1. Con la presente convenzione, l'ATO di Rimini e l'ATO di Pesaro condividono le problematiche inerenti il Servizio Idrico Integrato, ed in special modo le problematiche inerenti i comuni di confine;

2. In prima istanza vi è il problema dell'area industriale denominata IFI sita nel comune di Tavullia appartenente all'ATO di Pesaro, che ha la necessità di essere collettata al sistema di smaltimento dei reflui idrici della rete fognaria dell'ATO di Rimini, in particolare alla pubblica fognatura di Santa Maria in Pietrafitta in Comune di San Giovanni in Marignano;

3. Ato Pesaro dichiara che:

a) i reflui recapitati saranno costituiti esclusivamente da acque reflue domestiche;

b) le eventuali acque reflue industriali verranno scaricate su un corpo idrico superficiale, come dall'attuale regolamento che regola la disciplina degli scarichi nelle pubbliche fognature, previo trattamento idoneo, saranno rispettati i parametri di cui alla tab. 3 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/2006 e non confluiranno nella rete fognaria dell'ATO di Rimini;

c) tali eventuali acque dovranno ottenere comunque prima dello scarico l'autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 152/2006;

d) saranno recapitati al massimo 72 mc/giorno, corrispondenti a circa 300 Abitanti Equivalenti, ma tale portata non sarà raggiunta prima del 2009;

4. Prima del punto di allaccio l'ATO di Pesaro garantisce la realizzazione di un organo di intercettazione manuale atto a sospendere tale conferimento

qualora quest'ultimo non fosse conforme alle normative vigenti in materia e un'opera di misurazione della portata ;

5. I costi delle opere necessarie all'allacciamento nonché il costo della tubatura dal punto di consegna fino al collegamento alla rete esistente di ATO Rimini in Località Santa Maria in Pietrafitta sono a totale copertura del Gestore dell'ATO di Pesaro;

6. Nel tratto di fognatura nel territorio dell'ATO di Rimini saranno allacciate le utenze presenti lungo il percorso, con spese a carico dell'ATO di Pesaro;

Art. 3 – Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata ventennale, rinnovabile.

Art. 4 – Tariffa da Applicarsi e Rapporti fra I gestori del Servizio Idrico Integrato

1. Sulla base del presente atto le aziende di gestione del Servizio Idrico Integrato di Rimini e di Pesaro definiranno gli accordi relativi:

a) La tariffa relativa è determinata dall'ATO di Rimini;

b) Il gestore del Servizio Idrico Integrato dell'ATO di Pesaro è tenuto a pagare la quota di fognatura e di depurazione di cui al punto a) al gestore del Servizio Idrico Integrato dell'ATO di Rimini, previa fatturazione periodica di quest'ultimo;

c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato dell'ATO di Rimini dovrà garantire quantità e qualità del refluo prima dell'immissione nella rete fognaria dell'ATO di Rimini e accertarsi della presenza dell' organo di intercettazione manuale atto a sospendere il conferimento qualora quest'ultimo non fosse conforme alle normative vigenti in materia;

d) Il gestore dell'ATO di Rimini dovrà garantire il corretto percepimento delle somme dovute nelle rendicontazioni annuali;

e) gli accordi contrattuali, intese e/o quant'altro ,che dovranno esplicitare le condizioni di garanzia richieste al punto c), derivi dal presente atto fra i gestori del servizio idrico integrato devono essere sottoposti alle ATO, preventivamente alla sottoscrizione, per l'approvazione;

Art. 5 – Assunzione degli obblighi e delle responsabilità

1. La responsabilità del controllo sulla qualità e sulla quantità dei reflui conferiti è del gestore del Servizio Idrico Integrato dell'ATO di Pesaro in uscita dalla zona industriale e del gestore dell'ATO di Rimini al conferimento;

Art. 6 – Modifiche alla convenzione

1. Ogni modifica della presente convenzione dovrà risultare da atto scritto, validamente ed efficacemente assunto da ciascuna delle parti secondo le rispettive procedure.

2. In caso di modifica del quadro normativo di riferimento, che abbia rilevanza rispetto agli interventi oggetto della convenzione, le parti convengono fin d'ora di procedere di comune accordo agli adeguamenti necessari.

Rimini, li

ATO RIMINI Dott. Carlo Casadei

ATO PESARO Dott. Marco Toni

ASPES PESARO Dott. Mauro Tiviroli

HERA BOLOGNA Ing. Roberto Barilli

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi Idrici e Rifiuti

Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Rimini

DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO 18
Livelli di servizio obiettivo

[aggiornati sulla base dell'offerta tecnica]

ALLEGATO 18 Disciplinare Tecnico - LIVELLI DI SERVIZIO OBIETTIVO

Criticità	Descrizione	Indicatore	U.d.m.	Livello attuale (valore di riferimento)	Livello obiettivo al 2029	Livello obiettivo al 2039	Indicatori soggetti al controllo di ATERSIR
A - CRITICITA' NELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO							
A1	Assenza delle infrastrutture di acquedotto	**Estensione acquedotto**	% (n.ro di utenze non servite/n.ro utenze totali servite)	Trascurabile	→	**100% nuove lottizzazioni**	
A4	Vetustà degli impianti	**Stato di conservazione**	**Livello insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo**	Sufficiente	→	**Buono**	
B - CRITICITA' NELLA FORNITURA DI ACQUA POTABILE							
B1.1	Vetustà delle reti	**Lunghezza totale rete di distribuzione sostituita**	km totali di rete distribuzione sostituita	valore iniziale per il calcolo al 01/01/2019 = 0	**250**	**706**	X
B1.2	Vetustà degli impianti	**Stato di conservazione**	**Livello insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo**	Buono	**Buono**	**Buono**	
B4	Alto livello di perdite e presenza perdite occulte	**Perdite idriche lineari (indicatore M1a della Deliberazione AEEGSI 917/2017/R/IDR)**	mc/km/gg (rapporto tra volume delle perdite idriche totali e lunghezza complessiva della rete di acquedotto nell'anno considerato)	8,975 (al 2016)	**6,973**	**6,541**	X
		Perdite idriche percentuali (indicatore M1b della Deliberazione AEEGSI 917/2017/R/IDR)	% (rapporto tra volume delle perdite idriche totali e volume complessivo in ingresso nel sistema acquedotto nell'anno considerato)	24,18% (al 2016)	(*)	(*)	X
B6	Bassa pressione (distribuzione)	**Utenze con criticità di servizio**	% (utenza con criticità/utenza totale)	<1%	**<1%**	**<1%**	X
B8	Basso livello di affidabilità del servizio in condizioni non ordinarie	**Livello di affidabilità**	**Livello insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo**	Discreto	→	**Buono**	
C - CRITICITA' DEL SERVIZIO DI FOGNATURA							
C1	Assenza del servizio	**Estensione fognatura**	% (utenza servita/utenza totale di acquedotto)	94,60% (al 2013)	→	**95,00%**	
C2.1	Vetustà delle reti	**Stato di conservazione**	**Livello insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo**	Discreto	**Discreto**	**Discreto**	
C2.2	Vetustà degli impianti	**Stato di conservazione**	**Livello insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo**	Buono	**Buono**	**Buono**	
C3	Alto tasso di fuoriuscite e allagamenti	**Episodi di fuoriuscite e allagamenti che hanno generato una richiesta danni da parte dell'utente**	n/100 km	0,771 (al 2016)	**Mantenimento**	**Mantenimento**	X
C4	Presenza di scarichi in acque superficiali da scolmatori reti miste	**Masse inquinanti sversate dagli scolmatori di reti miste in caso di pioggia**	Abbattimento del COD	351.976 kg (dato 2012)	**-50%**	**-70%**	
C4.1	Scarichi di scolmatori in mare che provocano divieti di balneazione	**Aperture degli scarichi di scolmatori che provocano divieti di balneazione**	Numero di aperture degli scarichi di scolmatori all'anno che provocano divieto di balneazione	106 aperture (dato 2012)	**50 aperture**	**0 aperture**	X
C5	Basso livello di affidabilità del sistema fognario in condizioni non ordinarie	**Livello di affidabilità in condizioni non ordinarie**	**Livello insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo**	Discreto	→	**Buono**	
D - CRITICITA' DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE							
D1	Assenza di trattamenti depurativi	**Estensione depurazione**	% (utenza depurata/utenza dotata di fognatura)	99,4% (al 2013)	→	**100,00%**	
D2	Vetustà degli impianti di depurazione	**Stato di conservazione**	**Livello insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo**	Buono	**Buono**	**Buono**	
D3	Scarichi fuori norma	**Incidenza degli scarichi depurati a norma**	% (abitanti serviti a norma/abitanti serviti)	100%	**100%**	**100%**	
D4	Basso livello di affidabilità del sistema depurativo in condizioni non ordinarie	**Livello di affidabilità in condizioni non ordinarie**	**Livello insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo**	Buono	→	**Ottimo**	

(*) gli obiettivi di miglioramento progressivo e/o mantenimento sono fissati dalla deliberazione AEEGSI 917/2017/R/IDR

FEDERICO TASSINARI
DISTRETTO NOTARILE DI
BOLOGNA:80070710371
Notaio
23.12.2021 11:24:35 UTC

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi Idrici e Rifiuti

Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Rimini

CONVENZIONE DI GESTIONE

ALLEGATO 5

Regolamento del SII vigente
nel bacino di affidamento di Rimini

[approvato dall'Assemblea dell'ATO 9 del 2 aprile 2007]

ATO
Authority dei Servizi
provincia di Rimini

REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Approvato dall'Assemblea dell'ATO del 2 aprile 2007

SOMMARIO

SEZIONE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 5

CAPO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI 5
1 *Oggetto del Regolamento* 5
2 *Obbligatorietà del Regolamento* 6
3 *Utenze preesistenti* 6
4 *Definizioni generali* 7
5 *Corretto e razionale uso dell'acqua* 7
CAPO SECONDO – USO DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI 8
6 *Proprietà delle reti e degli impianti* 8
7 *Responsabilità delle reti pubbliche e degli impianti interni* 8
CAPO TERZO – DISPOSIZIONI SUI CONTRATTI 9
8 *Generalità sui contratti* 9
9 *Tipologie di contratto* 9
10 *Durata dei contratti* 10
11 *Titolarità del contratto* 10
12 *Variazioni della titolarità dell'utenza* 11
13 *Risoluzione e recesso* 11
14 *Deposito cauzionale* 12
15 *Fallimento del titolare del contratto* 12
CAPO QUARTO – DISPOSIZIONI SUI LAVORI 12
16 *Nulla osta per servitù* 12
17 *Interferenze di lavori con le condotte e gli impianti di proprietà pubblica* 12
18 *Esecuzione di reti e impianti nelle nuove lottizzazioni* 14
CAPO QUINTO – TARIFFA, FATTURAZIONE E PAGAMENTI 14
19 *Tariffario del Servizio Idrico Integrato* 14
20 *Fatturazione delle prestazioni incluse nel Servizio Idrico Integrato* 15
21 *Fatturazione delle prestazioni varie ed accessorie* 15
22 *Pagamento delle fatture del Servizio Idrico Integrato* 16
23 *Modalità dei pagamenti al Gestore e dei rimborsi agli utenti* 16
CAPO SESTO – PENALITÀ, INDENNIZZI E SANZIONI AMMINISTRATIVE 16
24 *Penalità ed indennizzi per violazione dei contratti e del Regolamento* 16
25 *Indennità di ritardato pagamento e morosità* 17
26 *Sanzioni pecuniarie amministrative* 17
27 *Rimborso delle spese sostenute dal Gestore* 17
28 *Reclami* 17
CAPO SETTIMO – DISPOSIZIONI VARIE 17
29 *Trattamento dei dati personali* 17
30 *Identificazione dei dipendenti del Gestore* 18
31 *Collaborazione degli utenti* 18
32 *Applicabilità del Diritto e controversie* 18

SEZIONE SECONDA – SERVIZIO DI ACQUEDOTTO 19

CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI PRELIMINARI 19
33 *Definizioni per il servizio d'acquedotto* 19
34 *Classificazione degli acquedotti* 19
35 *Categorie d'uso dell'acqua* 19
36 *Modalità di fornitura dell'acqua potabile* 20
37 *Diritto alla fornitura dell'acqua potabile* 20
38 *Fornitura d'acqua nelle nuove lottizzazioni* 21
39 *Prelievi abusivi d'acqua potabile* 21
CAPO SECONDO – NORME PER LA FORNITURA D'ACQUA 21
40 *Procedura per l'attivazione della fornitura d'acqua* 21

41 *Contratto di somministrazione d'acqua potabile* 22
42 *Sospensione della fornitura d'acqua* 22
43 *Revoca della fornitura d'acqua potabile* 23
44 *Riattivazione dell'utenza idrica* 23
45 *Divieto di rivendita d'acqua a terzi* 23
CAPO TERZO - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI 23
46 *Rilevazione dei consumi d'acqua* 23
47 *Lettura del contatore* 23
48 *Verifica del funzionamento del contatore* 24
CAPO QUINTO - NORME TECNICHE 24
49 *Presa d'acqua e punto di consegna* 24
50 *Costruzione ed uso della presa* 25
51 *Manutenzione della presa* 25
52 *Modifiche e spostamento della presa* 26
53 *Diametro della presa* 26
54 *Suddivisione della presa* 26
55 *Spostamento e rimozione del contatore* 26
56 *Ispezioni e verifiche del Gestore* 27
57 *Verifica del regime delle pressioni erogate* 27
58 *Manomissione dei sigilli* 28
59 *Presa antincendio* 28
CAPO SESTO - NORME PER GLI IMPIANTI PRIVATI 28
60 *Generalità sugli impianti privati* 28
61 *Ubicazione ed installazione delle tubazioni* 28
62 *Installazione di disconnettori sulle utenze non domestiche* 29
63 *Impianti di sollevamento privati* 29
64 *Serbatoi di accumulo privati* 30
65 *Danni e responsabilità* 30
66 *Forniture speciali* 30
SEZIONE TERZA - SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE 31
CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI PRELIMINARI 31
67 *Definizioni per fognatura e depurazione* 31
68 *Classificazione degli scarichi, delle reti fognarie e degli impianti di depurazione* 31
69 *Criteri generali di immissione di acque reflue nella fognatura urbana* 32
70 *Obbligo di allacciamento alla rete fognaria* 33
71 *Disposizioni generali per l'attivazione di un nuovo scarico* 34
72 *Procedura di attivazione per nuovi scarichi domestici* 35
73 *Procedura di attivazione per scarichi non domestici* 35
74 *Rinnovo di autorizzazione degli scarichi non domestici* 38
75 *Revisione delle autorizzazioni per scarichi industriali esistenti* 38
76 *Contenuti del parere del Gestore di conformità per scarichi non domestici* 38
77 *Casi di diniego del permesso di immissione nelle reti fognarie* 39
78 *Immissioni di acque di origine meteorica nelle fognature* 40
79 *Acque di prima pioggia da aree esterne di stabilimenti e insediamenti* 41
80 *Diffida, revoca e sospensione dell'autorizzazione dello scarico* 42
CAPO SECONDO – ACCETTABILITA' DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA 42
81 *Scarichi tassativamente vietati* 42
82 *Dispositivi di triturazione e dissipazione dei rifiuti alimentari* 43
83 *Prescrizioni particolari di accettabilità di scarichi non domestici* 44
84 *Sversamenti accidentali* 44
85 *Impianti di pretrattamento degli scarichi* 45
86 *Divieto di diluizione degli scarichi in fognatura* 46
87 *Conferimento di rifiuti liquidi agli impianti di depurazione* 46
CAPO TERZO – ESECUZIONE E GESTIONE DEGLI ALLACCIAMENTI FOGNARI 47
88 *Componenti degli impianti di scarico in fognatura* 47
89 *Prescrizioni generali per le opere interne* 47

90 Norme generali d'esecuzione della connessione stradale 48
91 Norme tecniche e costruttive per le opere di connessione 48
92 Interventi sugli allacciamenti esistenti 49
CAPO QUARTO – DISPOSIZIONI FINANZIARIE 50
93 Tariffa dei servizi di fognatura e di depurazione 50
94 Determinazione dei volumi degli scarichi domestici e assimilati 50
95 Determinazione della tariffa per scarichi industriali 51
96 Oneri di istruttoria delle domande di autorizzazione degli scarichi industriali 52
97 Contributi d'allacciamento 52
CAPO QUINTO – CONTROLLI, ACCERTAMENTI E SANZIONI 52
98 Responsabilità e modalità dei controlli 52
99 Misura dei parametri degli scarichi industriali 53
100 Accertamenti e controlli sugli scarichi 53
101 Casi di applicazione di sanzioni amministrative 55
CAPO SESTO – DISPOSIZIONI VARIE 55
102 Interferenze ed utilizzazioni 55
103 Divieto di cessione a terzi dell'uso dell'allacciamento 56
104 Canone per immissione di acque da altri sistemi idraulici 56
APPENDICE A – DEFINIZIONI E GLOSSARIO DEI TERMINI 58
Parte prima – Servizio Idrico Integrato 58
Parte seconda – Servizio di acquedotto 59
Parte terza – Servizi di fognatura e depurazione 59
APPENDICE B – CRITERI DI ASSIMILABILITÀ QUALITATIVA A SCARICHI DOMESTICI 62
APPENDICE C – VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN FOGNATURA 63
APPENDICE D SCHEMA ORIENTATIVO DI CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI 67
APPENDICE E – DOMANDA DI ATTIVAZIONE SCARICHI DOMESTICI 69
APPENDICE F – DOMANDA DI ATTIVAZIONE DI SCARICHI INDUSTRIALI ASSIMILATI AI DOMESTICI 72
APPENDICE G – DOMANDA DI ATTIVAZIONE DI SCARICHI INDUSTRIALI 75
A) Domanda di autorizzazione allo scarico 77
A1) Domanda di rinnovo di autorizzazione allo scarico 79
B) Scheda di rilevamento dell'attività e dello scarico di acque reflue industriali 81
APPENDICE H – CONTENUTI DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA POTABILE 88
APPENDICE I – CONTENUTI DEL CONTRATTO D'ALLACCIAMENTO FOGNARIO 89
APPENDICE X - SCHEDA TECNICA 90

SEZIONE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

CAPO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

1 Oggetto del Regolamento

1 Il presente Regolamento per il Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Rimini, nel seguito Regolamento, contiene le disposizioni per l'impiego delle reti e degli impianti di acquedotto, delle fognature e degli impianti di depurazione destinati all'erogazione del Servizio Idrico Integrato, come definito dalle leggi vigenti in materia e in conformità con la Convenzione stipulata dal Gestore con l'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Rimini.

2 Il presente Regolamento, nella "Sezione Prima – Disposizioni comuni per Il Servizio Idrico Integrato" contiene le disposizioni comuni ai comparti di acquedotto, fognatura e depurazione che compongono il Servizio Idrico Integrato ed in particolare contiene:

a) le disposizioni di carattere generale relative ai rapporti fra Gestore ed Utente;

b) le responsabilità rispettive del Gestore e degli Utenti riguardo all'uso delle reti e degli impianti ed all'erogazione del Servizio Idrico Integrato;

c) la regolamentazione dei rapporti contrattuali con gli Utenti;

d) le disposizioni riguardo ai lavori sulle reti e sugli impianti;

e) le disposizioni comuni in materia di tariffa e di corrispettivi per prestazioni accessorie;

f) le penalità, gli indennizzi e le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento;

3 Nella "Sezione Seconda - Servizio di Acquedotto" sono contenute le disposizioni specifiche per il comparto e, in particolare, quelle relative a:

a) le modalità d'uso e i diritti / doveri riguardo alla fornitura dell'acqua;

b) le procedure per l'attivazione della fornitura dell'acqua potabile mediante acquedotto;

c) le clausole contrattuali specifiche per la fornitura dell'acqua potabile;

d) l'accertamento dei consumi di acqua potabile da parte degli Utenti;

e) l'uso, da parte degli utenti, pubblici e privati, dell'acqua potabile erogata dagli acquedotti pubblici nonché delle installazioni pubbliche destinate allo scopo;

f) l'esecuzione e l'esercizio degli impianti privati a valle del punto di consegna dell'acqua potabile.

3 Nella "Sezione Terza - Servizi di Fognatura e Depurazione" sono contenute le disposizioni specifiche per il comparto e, in particolare:quelle relative:

a) le procedure e le modalità per i permessi e le autorizzazioni all'immissione di acque reflue e di acque meteoriche nelle fognature urbane;

b) i criteri ed i limiti di accettabilità degli scarichi di acque reflue nelle fognature urbane e i divieti di immissione di determinate sostanze;

c) le norme tecniche ed amministrative di allacciamento alle fognature urbane;

d) gli obblighi degli utenti del servizio di fognatura e di depurazione;

e) l'accertamento dei volumi e delle caratteristiche delle acque di scarico ai fini tariffari;

f) il controllo delle caratteristiche degli scarichi nelle fognature urbane e le sanzioni in caso di irregolarità degli scarichi;

g) la disciplina del conferimento agli impianti di depurazione di rifiuti costituiti da acque reflue ai sensi dell'art. 110 del decreto n. 152/2006.

4 E' fatto salvo quanto disposto, ai fini igienici, dalle Autorità competenti, e quanto prescritto dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme tecniche emanate in materia di acqua potabile e di acquedotti, di reti fognarie e di trattamento delle acque reflue dagli Enti ufficiali.

5 Il Regolamento non si applica:

a) alla fornitura di acqua di qualità non potabile, che è ammessa solo mediante reti idriche speciali, distinte da quelle dell'acqua potabile, e che sarà regolata da specifiche disposizioni;

b) agli scarichi in recapiti diversi dalle fognature in uso al Gestore;

c) alle reti ed agli impianti destinati esclusivamente alla raccolta, al trasporto ed al trattamento di sole acque meteoriche.

2 Obbligatorietà del Regolamento

1 ***Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 giugno 2007*** ed è obbligatorio per tutti i contratti relativi ai servizi di acqua e/o di fognatura e depurazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale, senza che ne occorra la materiale trascrizione. E' fatto salvo il diritto dell'Utente di averne copia gratuita al momento della stipula del contratto o del suo rinnovo.

2 Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento sono approvate dall'Agenzia d'Ambito e sono obbligatorie per tutti i contratti con decorrenza dalla data indicata dall'Agenzia all'atto della loro approvazione.

3 Le nuove disposizioni derivanti da norme di legge o comunque prevalenti, ancorché non espressamente e tempestivamente recepite con varianti al presente Regolamento, si intendono implicitamente recepite e divengono, quindi, obbligatorie dalla data della loro entrata in vigore.

4 Le modiche e/o integrazioni approvate sono rese note dal Gestore mediante comunicazione scritta all'ultimo indirizzo ufficiale dell'Utente e mediante appropriate forme di pubblicità in tutto l'ambito territoriale di applicazione del presente Regolamento.

5 L'obbligatorietà del contratto e del Regolamento non cessa nel caso di trasferimento dell'utenza ad un diverso Gestore.

6 Il presente Regolamento sostituisce tutti i precedenti Regolamenti vigenti nei Comuni dell'ATO in materia di servizi pubblici di acquedotto, di fognatura e di depurazione inclusi nel Servizio Idrico Integrato nonché norme e disposizioni contenute in altri Regolamenti comunali, comunque afferenti alle materie del SII, che siano in contrasto con il presente Regolamento.

7 Sono fatte salve speciali e motivate disposizioni più restrittive o integrative che fossero date a norma di legge dalle autorità sanitarie competenti riguardo a questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla balneazione ed alla protezione della salute pubblica.

8 Fermo restando quanto disposto al comma 6, restano applicabili le norme dei Regolamenti previgenti nell'ATO riguardanti le reti e gli impianti del drenaggio urbano che non sono inclusi nella gestione del Servizio Idrico Integrato nonché quelli che riguardano gli insediamenti che immettono i loro scarichi in recapiti diversi dalla fognatura urbana.

9 Il Gestore è tenuto a fornire ai nuovi Utenti, a propria cura e spese, successivamente alla stipula del contratto, copia del presente Regolamento nonché della Carta del Servizio.

Il Gestore è tenuto, altresì, a rendere disponibili agli Utenti, presso i propri uffici, copie gratuite del presente Regolamento e della Carta del Servizio.

3 Utenze preesistenti

1 Coloro che al momento dell'adozione del presente Regolamento da parte del Gestore avessero un rapporto di fornitura del servizio già stipulato con un precedente gestore, sono comunque vincolati alle norme in esso contenute a partire dal 30°giorno dalla spedizione dell'informativa sulla pubblicazione dello stesso e della Carta del Servizio all'indirizzo indicato nel contratto.

2 Per gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento il Gestore comunica agli Utenti del Servizio Idrico Integrato con i quali abbia avviato un rapporto formale per la somministrazione di acqua o per lo scarico in fognatura l'avvenuta approvazione, con l'indicazione dell'obbligo, dalla data di entrata in vigore del Regolamento, di osservanza delle prescrizioni ivi contenute per tutte le

disposizioni immediatamente applicabili senza modifiche degli impianti e degli allacciamenti o comunque per quelle imposte dalla legge.

Nel caso che il rispetto del presente Regolamento comportasse modifiche delle prese e degli impianti interni che richiedano tempi più lunghi, l'Utente può segnalare la circostanza al Gestore e concordare con esso modalità e tempi di esecuzione degli interventi che risultassero effettivamente necessari.

4 Definizioni generali

1 Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni principali:

a) Agenzia per i Servizi Idrici o Agenzia d'Ambito o Agenzia: è il Consorzio fra gli Enti Locali della Provincia di Rimini, istituito ai sensi della legge regionale n. 25/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

b) Ambito Territoriale Ottimale o ATO: è l'ambito territoriale definito della legge regionale n. 25/1999 e successive modifiche ed integrazioni nel quale sono erogati in modo unitario i servizi inclusi nel Servizio Idrico Integrato; corrisponde all'intera Provincia di Rimini;

c) Carta del Servizio: è il documento nel quale sono fissati gli impegni del Gestore nei confronti degli Utenti del Servizio Idrico Integrato;

d) Convenzione (del Servizio Idrico Integrato): si intende la Convenzione per l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato stipulata tra l'Agenzia d'Ambito ed il soggetto Gestore;

e) Gestore: è il soggetto che esercita l'attività di gestione del Servizio Idrico Integrato in base a contratto di servizio stipulato con l'Agenzia d'Ambito;

f) Impianti interni o impianti privati: le condotte e gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione posti a all'interno delle proprietà degli Utenti; partono da un punto ben determinato dal Regolamento (contatore o pozzetto);

g) Titolare del contratto: è la persona, fisica o giuridica, cui è intestato il contratto di fornitura di acqua potabile e/o di erogazione dei servizi di fognatura e depurazione e che quindi gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi previsti dal contratto medesimo e dal presente Regolamento;

h) Utente: persona fisica o giuridica, che ha stipulato un contratto con il Gestore o che, anche in assenza di contratto, usufruisce dei servizi erogati dal Gestore;

i) Tariffario: è l'elenco degli oneri e dei prezzi relativi a determinate prestazioni, ordinarie ed accessorie, nonché ad indennizzi e penalità relative ai servizi erogati dal Gestore; è fissato dall'Agenzia in base alla normativa vigente;

2 Altre definizioni generali e specifiche dei singoli comparti sono incluse nell'Appendice A.

5 Corretto e razionale uso dell'acqua

1 Si intende corretto e razionale l'uso dell'acqua commisurato alle reali disponibilità della risorsa idrica, valutate nel tempo e nello spazio, e proporzionato al buon funzionamento degli impianti di utilizzo, secondo criteri di massimo rendimento nei confronti della quantità e della qualità dell'acqua, finalizzato alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

2 Ai fini del corretto e razionale uso dell'acqua il Gestore si impegna a svolgere con la massima diligenza le attività d'erogazione di acqua potabile e di convogliamento e depurazione delle acque reflue che hanno effetti sulle risorse idriche incluse nell'ATO, in particolare osservando ed attuando per quanto di sua competenza il Piano di Conservazione della risorsa idrica approvato dall'Agenzia d'ambito.

3 Il Gestore pianifica e svolge le attività di captazione e potabilizzazione dell'acqua dall'ambiente tenendo conto dell'entità e della qualità delle risorse disponibili e dell'uso cui l'acqua sarà destinata (civile, industriale e irriguo).

4 Per la distribuzione della risorsa il Gestore impiega le tecnologie più appropriate e svolge tutte le attività ritenute utili al risparmio della risorsa acqua. A tale scopo pianifica attività di ricerca programmata delle perdite, di ottimizzazione della pressione di rete, di bonifica di reti obsolete e favorisce l'installazione di impianti che riducano lo spreco di acqua.

5 Nella gestione del convogliamento e del trattamento delle acque reflue, il Gestore è impegnato a svolgere i servizi applicando le migliori tecniche nel pieno rispetto della normativa vigente e favorendo la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie.

6 L'Utente si impegna ad utilizzare l'acqua per soddisfare le proprie necessità adottando tecniche e comportamenti utili a ridurre lo spreco della risorsa e nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento.

7 Allo stesso modo, l'utente si impegna a non scaricare nella rete fognaria sostanze non consentite e rifiuti che potrebbero compromettere il corretto funzionamento delle reti fognarie e degli impianti di trattamento.

CAPO SECONDO – USO DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI

6 Proprietà delle reti e degli impianti

1 Tutte le reti e gli impianti gli acquedotto, fognatura e depurazione esistenti ed affidati al Gestore per l'erogazione del Servizio idrico integrato, compresi gli allacciamenti sino al punto di consegna dell'acqua potabile o al punto di connessione della rete interna con la fognatura pubblica, sono di proprietà pubblica e restano in uso al Gestore stesso per tutta la durata della convenzione stipulata con l'Agenzia d'Ambito.

2 Le nuove opere costruite dal Gestore, inclusi i nuovi allacciamenti, restano di sua proprietà per tutta la durata della convenzione e, alla sua scadenza, sono cedute alla proprietà pubblica al valore stabilito dalla Convenzione.

3 Le connessioni stradali d'acquedotto e di fognatura sono considerate pertinenza della rete pubblica, anche se poste su proprietà privata, rinunciando il Titolare della connessione ed il proprietario del terreno ad ogni privilegio di legge in merito. In caso di cessazione dell'utenza le opere di connessione esistenti di proprietà privata, su richiesta del Gestore, sono cedute a titolo gratuito al Gestore medesimo, che ne dispone per l'erogazione del Servizio Idrico Integrato.

4 A tutte le proprietà pubbliche ed alle proprietà del Gestore indifferentemente si applicano tutte le disposizioni del presente Regolamento.

7 Responsabilità delle reti pubbliche e degli impianti interni

1 Al Gestore sono attribuite tutte le responsabilità e le competenze di erogazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione agli Utenti, inclusi l'esercizio, la conservazione e la manutenzione delle reti e degli impianti esistenti, il loro rinnovo e la loro estensione, l'esecuzione e la manutenzione straordinaria degli allacciamenti, idrici e fognari, per la parte pubblica, la riscossione delle tariffe e degli altri corrispettivi a lui spettanti.

2 Il Titolare dell'utenza idrica e/o dello scarico ha la piena responsabilità dell'esecuzione dei lavori, della conservazione, della manutenzione ordinaria e straordinaria, dei rifacimenti e delle verifiche di regolare funzionamento della rete interna, fino al limite della proprietà pubblica, come definito dal presente Regolamento.

Ha, altresì, la responsabilità della manutenzione ordinaria della connessione fognaria stradale, vale a dire di tutte le operazioni correnti necessarie per assicurare la funzionalità dell'immissione, fino all'innesto nella condotta stradale, quali, ad esempio: pulizia delle tubazioni, del sifone e del pozzetto di allacciamento per eliminare occlusioni dovute al normale funzionamento e smaltimento dei residui.

E' a carico del Gestore, invece, la manutenzione ordinaria della connessione idrica, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del presente Regolamento.

3 Le responsabilità del Titolare sussistono anche per le opere che siano state eseguite, tutte o in parte, dal Gestore o in conformità a sue prescrizioni tecniche nonché per quelle utilizzate in comune con altri utenti per espressa autorizzazione del Gestore.

4 Nel caso che la rete interna interessi aree pubbliche o di terzi, al Titolare incombono anche gli oneri e le spese afferenti al rilascio, da parte del Proprietario, di autorizzazioni e diritti di servitù senza possibilità di rivalsa sul Gestore, ai sensi dell'art. 16.

5 Il Titolare deve assicurare il libero accesso al personale del Gestore alle reti ed agli impianti interni, per eventuali verifiche e controlli, anche nel caso che le opere sia situate su terreno di terzi.

6 La responsabilità riguardo agli allacciamenti di cui al comma 1 è attribuita al Gestore per quelli eseguiti dopo la stipula con l'Agenzia della Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato e per quelli eseguiti anche prima che gli siano stati trasferiti dal precedente proprietario con apposito atto. Per tutti gli altri allacciamenti esistenti la responsabilità e le spese conseguenti sono a carico del Titolare dello scarico.

7 Qualora fossero riscontrate negli impianti interni irregolarità o infrazioni alle norme del presente Regolamento od alle eventuali prescrizioni particolari del Gestore, o, in genere, opere non autorizzate, il Gestore può sospendere la fornitura dell'acqua potabile o il permesso allo scarico con le modalità previste dal presente Regolamento, sino a quando l'Utente non abbia eliminato le irregolarità o sanato le inadempienze, e ciò senza che vengano a cessare gli obblighi dell'Utente o senza che questi possa richiedere la rescissione del contratto.

8 Ogni responsabilità e costo riguardo alla costruzione, alla conduzione ed alla manutenzione degli impianti interni grava sull'Utente, senza che il Gestore possa, in alcun modo e per alcun motivo, essere chiamato a rispondere dei danni che possano derivare dagli impianti interni medesimi. In particolare l'Utente è sempre ed esclusivamente responsabile verso i terzi di ogni eventuale danno connesso con l'impianto interno e con il suo esercizio.

9 Nei contratti con l'Utente, afferenti sia a nuove sia ad esistenti realizzazioni, sono indicate le attribuzioni di responsabilità di cui al presente articolo.

10 Il Gestore ha il diritto di richiedere il rimborso delle spese sostenute per lavori sulle opere di allacciamento di cui ha la responsabilità ai sensi del presente articolo che si rendessero necessari a causa di un uso improprio dell'allacciamento, quali l'immissione di sostanze vietate dal presente Regolamento o l'esercizio scorretto della rete e degli impianti interni.

CAPO TERZO – DISPOSIZIONI SUI CONTRATTI

8 Generalità sui contratti

1 Chiunque, persona fisica o persona giuridica, abbia diritto ad usufruire dei servizi inclusi nel Servizio Idrico Integrato ai sensi del presente Regolamento è tenuto a sottoscrivere un contratto, in forma scritta, con il Gestore riguardante le prestazioni richieste.

2 Il contratto, redatto, di norma, su moduli prestampati del Gestore, assume validità all'atto della sottoscrizione da parte dell'Utente e solo se egli:

a) ha espressamente dichiarato di avere la legittima disponibilità dell'immobile per il quale i servizi sono erogati;

b) ha espressamente accettato il presente Regolamento, che si intende integralmente trascritto nel contratto, ancorché non fisicamente allegato.

3 Quando la richiesta di allacciamento è fatta telefonicamente o per posta elettronica, il Gestore invia i moduli precompilati che il richiedente deve restituire firmati con le modalità indicate dal Gestore.

Il Gestore, all'atto della richiesta telefonica o per posta elettronica, comunica i casi speciali in cui il contratto deve essere stipulato solo presso i propri sportelli.

4 I contenuti del contratto devono essere conformi alla legge ed al presente Regolamento e riguardano gli argomenti indicati nelle Appendici H (servizio acquedotto) ed I (servizio fognatura e depurazione).

5 E' fatto obbligo all'Utente di comunicare al Gestore ogni modifica della propria situazione, intervenuta successivamente alla stipula del contratto, che comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie.

6 Tutte le spese di bollo, registrazione e consequenziali inerenti ai contratti sono a carico dell'Utente.

9 Tipologie di contratto

1 Il contratto può riguardare:

a) il solo servizio di acquedotto, per la fornitura di acqua potabile per ogni singolo uso consentito;

b) il solo servizio di fognatura e depurazione, per l'immissione di scarichi consentiti nella rete fognaria;

c) entrambi i servizi di acquedotto e fognatura-depurazione.

2 Ai sensi del comma 1, si indicano i principali casi-tipo seguenti.

a) Quando la domanda di un nuovo allacciamento alla pubblica fognatura è contestuale alla domanda di un nuovo allacciamento ad un acquedotto del Servizio Idrico Integrato, è stipulato un unico contratto se gli allacciamenti sono richiesti a favore dello stesso Titolare.

b) Quando per un edificio già allacciato all'acquedotto è fatta nuova domanda di immissione di scarichi domestici in fognatura, il Gestore procede alla stipula di un separato contratto di allacciamento con il Titolare o con i Titolari.

c) Per gli scarichi industriali sono sempre stipulati contratti separati per gli allacciamenti idrici e per l'immissione in fognatura.

d) Per le prese antincendio è sempre stipulato apposito contratto. La categoria d'uso associata a tale contratto, e la conseguente tariffa applicata per la fatturazione dei consumi, corrisponde alla categoria d'uso prevalente del contratto di fornitura di acqua potabile associato.

e) Per gli scarichi assimilabili per legge ai domestici è facoltà del Gestore, in base alle specifiche situazioni, scegliere la forma di contratto più appropriata e più conveniente per l'Utente.

3 Quando un edificio sia già allacciato alla pubblica fognatura ed abbia il permesso rilasciato dal Gestore, in tutti i nuovi contratti di somministrazione di acqua potabile nel medesimo edificio stipulati successivamente sono espressamente indicati gli estremi del permesso vigente e sono richiamate le obbligazioni reciproche di osservanza del presente Regolamento. La sottoscrizione di tali clausole sostituisce a tutti gli effetti il contratto d'allacciamento alla fognatura. La disposizione si applica anche in caso di subentro.

10 Durata dei contratti

1 La durata dei contratti dipende dalla loro tipologia nel modo seguente:

a) per le utenze domestiche e non domestiche di solo acquedotto il contratto ha scadenza il 31 dicembre dell'anno di stipula, con successivi rinnovi taciti di anno in anno;

b) per le utenze domestiche il contratto unificato di acquedotto e di fognatura/depurazione ha scadenza il 31 dicembre dell'anno di stipula, con successivi rinnovi taciti di anno in anno;

c) per gli scarichi in fognatura assimilati ai domestici, il contratto ha durata di quattro anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione con successivi rinnovi taciti per la stessa durata, salvo che non vengano meno i requisiti di assimilabilità;

d) per gli scarichi industriali il contratto ha durata di quattro anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione e deve essere rinnovato in caso di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi della normativa vigente.

2 I contratti relativi a cantieri di costruzione terminano con la fine della validità della concessione edilizia o, se precedente, con l'ultimazione dei lavori di costruzione e l'erogazione dei servizi può proseguire solo con la stipula di nuovi contratti ordinari.

11 Titolarità del contratto

1 Nella domanda di allacciamento ai servizi richiesti, nonché, per le fognature, nella domanda di autorizzazione, quando prevista, deve essere indicato il nominativo della persona fisica o giuridica alla quale sarà intestato il contratto.

Con l'attivazione dell'allacciamento la persona indicata ne assume la piena titolarità con i connessi obblighi e diritti, a tutti gli effetti di legge e del presente Regolamento.

2 Il contratto è stipulato, alternativamente:

a) <u>quando trattasi di singola unità immobiliare</u>: con il proprietario, con l'usufruttuario, con l'affittuario o con la persona occupante a qualunque titolo giuridicamente valido;

b) <u>quando trattasi di immobili in condominio</u>: con l'amministratore legalmente nominato oppure, in mancanza, con uno solo degli occupanti a titolo giuridicamente valido che si impegna senza riserve anche per gli altri utenti o per tutti gli occupanti le singole unità immobiliari;

c) <u>quando trattasi di cantieri di costruzione</u>: con l'impresa esecutrice o con il proprietario della costruzione.

3 Se l'utente è persona giuridica, il contratto è stipulato con il legale rappresentante ovvero con persona fisica da quest'ultimo autorizzata, munita di apposita delega indicante il potere di rappresentanza.

4 Il Titolare del contratto ha facoltà di indicare, al momento della stipula od in seguito, ai soli fini della ricezione della corrispondenza, un diverso soggetto quale destinatario delle fatture e delle eventuali comunicazioni, senza che si costituisca nei confronti di quest'ultimo alcun vincolo contrattuale.

12 Variazioni della titolarità dell'utenza

1 La titolarità dell'utenza può essere modificata solo con l'espressa accettazione del Gestore e con le modalità stabilite nel presente articolo.

2 Si ha *voltura dell'utenza* in caso di recesso da parte del titolare del contratto con contestuale subentro di un nuovo titolare.

La voltura ha effetto solo se il recesso è comunicato al Gestore con le modalità messe a disposizione (call center, comunicazione scritta) e se il titolare subentrante stipula un nuovo contratto di fornitura. In caso contrario, risponde in solido di tutti gli impegni contrattuali il titolare precedente. La voltura ha effetto dalla data della lettura conclusiva del contatore da parte del Gestore.

Il nuovo titolare dell'utenza è tenuto al pagamento del deposito cauzionale, del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di voltura e delle imposte di bollo, per la parte a suo carico.

2 Si ha *subentro nel contratto* nei casi in cui la legge consente la successione nel contratto. Il subentro è riservato al coniuge o altro erede in linea diretta convivente oppure al convivente con il titolare alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso; tale situazione deve essere attestata con autocertificazione alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso.

Il subentrante assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario e deve, in ogni caso, stipulare un nuovo contratto, con pagamento solo dell'imposta di bollo per la parte ad esso relativa.

In caso di morte del titolare del contratto, i suoi eredi od aventi causa, sono responsabili verso il Gestore di tutte le somme dovute dal cliente deceduto e sono tenuti ad informare il Gestore nel termine di due mesi dell'avvenuto decesso e a provvedere alla stipula di un nuovo contratto. Qualora, invece, il Gestore venga a conoscenza del decesso, senza che questo sia stato comunicato dagli interessati, dà congruo avviso agli interessati ed ha diritto di sospendere la fornitura dell'acqua fino alla stipula di un nuovo contratto.

3 Il contratto non può mai intendersi risolto per il fatto soltanto che il fabbricato servito sia trasferito ad altro proprietario, usufruttuario od utilizzatore a titolo legittimo.

L'avvenuto trasferimento deve essere comunicato formalmente al Gestore sia dal titolare cessante sia dal cessionario e fino a tale comunicazione il titolare cessante, i suoi eredi ed aventi causa restano obbligati al contratto fino alla sua scadenza naturale.

Il nuovo utente è tenuto a stipulare un nuovo contratto entro 30 giorni dalla comunicazione o, se successiva, dall'effettiva occupazione dell'immobile. Quando ciò non avvenisse, neppure a seguito di sollecito del Gestore, questi ha il diritto di recedere dal precedente contratto.

4 La voltura è ammessa anche per gli allacciamenti di scarichi industriali solo nei casi in cui non si abbiano trasformazioni dell'attività che implichino modifiche degli scarichi ai sensi dell'art. 124, comma 12, del d. lgs. 152/2006; in caso contrario la voltura è concessa, a discrezione del Gestore, se le modifiche degli scarichi non implicano interventi sulle opere di allacciamento.

5 Il subentro nel contratto è ammesso solo per le utenze domestiche ed è riservato alle persone indicate al comma 2.

13 Risoluzione e recesso

1 I contratti possono essere risolti dalle parti per giusta causa con preavviso di 60 giorni, dato per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante sottoscrizione di apposito modulo fornito dal Gestore.

2 La risoluzione del contratto comporta la chiusura e la rimozione del contatore dell'acqua potabile entro i tempi previsti dalla Carta del Servizio, la revoca del permesso d'allacciamento fognario e la disattivazione della connessione alla fognatura stradale e la sua demolizione, per la parte in area pubblica, a cura del Gestore e a spese del Titolare, se essa non è più riutilizzabile, oppure la cessione a titolo gratuito al Gestore medesimo

dell'intero tratto di connessione fino al pozzetto d'allacciamento, quando il Gestore ritenga conveniente la sua conservazione per futuri utilizzi.

3 All'atto della risoluzione del contratto il Gestore emette l'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore o della disattivazione della connessione fognaria, l'addebito degli oneri di chiusura del contatore o di disattivazione e/o demolizione della connessione fognaria e la restituzione del deposito cauzionale in assenza di debiti pregressi.

4 Al fine dell'esecuzione della disattivazione, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al personale del Gestore nei casi in cui la connessione non fosse installata in posizione liberamente accessibile. Il termine previsto al comma 2 per l'esecuzione della disattivazione è prorogato nel caso di impossibilità di accesso al contatore da parte del personale del Gestore finché l'accesso medesimo non è garantito, restando nel frattempo validi tutti gli obblighi contrattuali del titolare dell'utenza.

5 Nel caso di scarico industriale il contratto d'allacciamento è risolto di diritto in caso di revoca dell'autorizzazione allo scarico disposta dall'Autorità competente.

14 Deposito cauzionale

1 Al momento della stipula del contratto l'Utente è obbligato a versare al Gestore un deposito cauzionale fruttifero il cui importo è definito dall'Agenzia.

2 Tale deposito cauzionale è addebitato all'Utente sulla prima fattura emessa.

3 In caso di cessazione o trapasso dell'utenza, l'ammontare del deposito cauzionale è accreditato con l'ultima fattura utile, detratti gli eventuali importi dovuti dall'Utente e rimasti insoluti.

4 Il deposito cauzionale è restituito qualora l'Utente scelga la domiciliazione bancaria o postale per il pagamento delle fatture.

15 Fallimento del titolare del contratto

1 In caso di fallimento del Titolare, il contratto resta sospeso con effetto immediato dal momento in cui il Gestore ne venga comunque a conoscenza.

2 Il curatore, con l'autorizzazione del Giudice delegato al fallimento, può subentrare nel contratto al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi, oppure può recedere dal medesimo.

CAPO QUARTO – DISPOSIZIONI SUI LAVORI

16 Nulla osta per servitù

1 Nel caso che l'esecuzione di un allacciamento idrico o fognario comporti la posa di tubazioni o altri dispositivi su terreni di terzi, il richiedente l'allacciamento ha l'onere di assicurare la costituzione di una servitù, a termini di legge, a favore del Gestore.

2 La servitù deve essere costituita con atto scritto, che deve essere allegato alla domanda; in mancanza il Gestore ha il diritto di rifiutare l'allacciamento.

3 Tutte le spese di costituzione della servitù, incluso l'indennizzo al proprietario del fondo servente, sono a carico del richiedente l'allacciamento. La servitù si intende validamente costituita ai fini dell'esecuzione dell'allacciamento solo quando il richiedente dimostri di aver corrisposto al proprietario del fondo servente le somme dovute.

4 Il contratto di servitù deve espressamente indicare che il Gestore ha il diritto di eseguire tutte le opere necessarie per l'esecuzione dell'allacciamento e di avere, successivamente, il libero accesso in ogni momento alle opere ed impianti, con il personale ed i mezzi necessari, per gli interventi di conduzione e manutenzione delle opere medesime e di eseguire ogni tipo di intervento necessario ai fini del corretto esercizio dell'allacciamento secondo le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti.

17 Interferenze di lavori con le condotte e gli impianti di proprietà pubblica

1 Chiunque abbia necessità di eseguire lavori che possano interferire con le opere appartenenti alle reti pubbliche in uso al Gestore, inclusi gli allacciamenti idrici e le connessioni fognarie, in quanto parte integrante

delle reti pubbliche, o che possano comportarne la manomissione o il danneggiamento deve dare avviso scritto dei lavori, almeno 5 giorni prima dell'inizio, al Gestore, che, da parte sua, è tenuto a fornire tutte le informazioni possedute e rilevanti per l'esecuzione.

2 Il Gestore, valutata la documentazione dei lavori di cui al comma 1, rilascerà il nullaosta all'esecuzione, prescrivendo quanto necessario per la protezione delle reti e degli impianti gestiti.

3 Se le opere appartenenti alla rete pubblica sono rilevate solo a lavori iniziati, questi devono essere immediatamente sospesi, con comunicazione prima telefonica e poi scritta al Gestore delle circostanze e degli eventuali danni o manomissioni provocate. I lavori possono essere ripresi solo dopo l'assenso del Gestore.

4 Tutti i lavori di cui al comma 1 possono essere eseguiti solo dopo l'assenso scritto e nell'osservanza delle prescrizioni del Gestore, che si riserva di essere presente in corso d'opera per i controlli del caso.

5 I lavori che richiedono modifiche o spostamenti delle opere di proprietà pubblica, inclusi gli allacciamenti idrici e fognari, sono, di norma, eseguiti dal Gestore, a spese dell'interessato.

6 In deroga a quanto disposto al comma 5, il Gestore può, previa richiesta scritta, autorizzare l'interessato ai lavori citati all'esecuzione diretta o a mezzo d'impresa di propria fiducia, fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti e purché siano osservate tutte le prescrizioni impartite dal Gestore per quanto attiene la normativa tecnica applicabile, specialmente per quanto attiene le dimensioni, la qualità dei materiali, le modalità di posa e di ripristino della rete e degli impianti e della sede stradale.

In tal caso sono a carico dell'interessato tutti gli oneri e le spese connessi alle autorizzazioni ed ai permessi di occupazione delle aree pubbliche e private, inclusi quelli assicurativi di ogni tipo e in materia di sicurezza del lavoro, ai sensi della vigente normativa, nonché quelli derivanti dalla interferenza con opere e servizi preesistenti fuori terra e nel sottosuolo.

7 L'autorizzazione del comma 6 è rilasciata dal Gestore, a proprio insindacabile giudizio, all'interessato solo se egli sottoscrive apposita convenzione con il Gestore che preveda l'obbligo, a suo carico ed a sue spese, di:

a) comunicazione al Gestore della ragione sociale dell'impresa esecutrice dei lavori;

b) costituzione da parte dell'impresa esecutrice dei lavori a favore del Gestore di una fideiussione bancaria o assicurativa, del tipo a "prima richiesta", per un importo pari a quello dei lavori, aumentato di una somma forfetaria per il ripristino di eventuali danni alle opere pubbliche in uso al Gestore;

c) comunicazione scritta al Gestore della data di inizio dei lavori, con un preavviso non inferiore a 15 giorni, con indicazione delle generalità e dei recapiti dei tecnici responsabili;

d) termine di ultimazione dei lavori e degli eventuali ripristini;

e) facoltà del Gestore di accedere in qualunque momento ai cantieri per effettuare la supervisione dei lavori in corso;

f) fornitura al Gestore di idonea documentazione fotografica dei lavori eseguiti e di disegni quotati, in pianta ed in sezione, delle opere effettivamente eseguite, dai quali risulti anche la posizione delle opere stesse rispetto ai capisaldi indicati dal Gestore.

8 Per i lavori autorizzati ai sensi del comma 6, il Gestore esegue, oltre alla supervisione dei lavori, anche la verifica finale di conformità con le proprie specifiche tecniche e con eventuali prescrizioni contenute nella convenzione di cui al comma 7.

L'esecuzione delle opere non conforme alle specifiche tecniche del Gestore comporta l'obbligo di regolarizzazione con oneri e spese a carico dell'interessato.

Nel caso che l'inosservanza delle specifiche tecniche e delle prescrizioni particolari abbia effetti negativi sulla gestione della rete e degli impianti pubblici, il Gestore, previa ingiunzione ad adempiere in un tempo congruo, ha il diritto ad eseguire direttamente gli interventi necessari, con addebito delle spese all'esecutore dei lavori.

9 L'assenza della documentazione di cui al comma 7, lettera e), è considerata inadempienza alla convenzione e, previa diffida ad adempiere entro un termine congruo, il Gestore può procedere direttamente alla produzione della documentazione mancante con oneri a carico dell'interessato inadempiente.

10 La fideiussione di cui al comma 7, lettera b), è escussa dal Gestore nei seguenti casi:

a) esecuzione di lavori in difformità ai sensi dei commi 8 e 9 del presente articolo;

b) impossibilità per il Gestore di supervisione dei lavori per impedimenti riconducibili all'Impresa esecutrice dei lavori, inclusa la mancata comunicazione in tempo utile dell'inizio lavori.

La fideiussione è svincolata in seguito all'accertamento da parte del Gestore della corretta esecuzione dei lavori.

11 Tutte le opere di scavo, rinterro, ripristino ed eventuali opere murarie sulla proprietà pubblica devono eseguite in conformità con i regolamenti e le prescrizioni dell'Amministrazione proprietaria ed essere ultimate entro i tempi stabiliti nella convenzione di cui al comma 7.

18 Esecuzione di reti e impianti nelle nuove lottizzazioni

1 I piani ed i progetti, di iniziativa pubblica e privata, in aree di nuova urbanizzazione o di estensione di urbanizzazioni esistenti, che riguardano la realizzazione di nuove opere di acquedotto, fognatura e depurazione o l'ampliamento e la ristrutturazione di opere esistenti (ma non connesse alle reti urbane) e che prevedono l'allacciamento alle reti, esistenti o in progetto, del Servizio Idrico Integrato in uso al Gestore, devono essere sottoposti, prima dell'approvazione definitiva da parte degli Enti competenti, all'esame del Gestore per il rilascio, prima dell'approvazione del progetto definitivo/esecutivo, del suo nullaosta di connessione alla rete urbana, contenente anche il parere di conformità tecnica al Regolamento di cui al comma 3.

2 I soggetti, pubblici e privati, che intendano attuare gli interventi indicati al comma 1 (soggetti attuatori) devono inoltrare al Gestore, per iscritto, di norma dopo l'approvazione del progetto preliminare o elaborato equivalente, domanda di connessione alla rete urbana per la pianificazione dei lavori necessari all'allacciamento, che sono sempre eseguiti dal Gestore.

3 Con apposito Regolamento, approvato dall'Agenzia, sono fissate le norme tecniche, le attribuzioni di competenza, le procedure e le modalità per la redazione e l'approvazione dei progetti nonché per l'esecuzione ed il collaudo dei lavori nelle nuove lottizzazioni o nelle aree di espansione.

4 Sono interamente a carico del lottizzante nella misura stabilita dalla convenzione urbanistica, in quanto oneri di urbanizzazione primaria, le spese di costruzione della rete acquedottistica, della rete fognaria e degli eventuali impianti di pretrattamento, inclusi quelli per le acque meteoriche, nonché degli allacciamenti all'interno della lottizzazione.

Sono, altresì, a carico del lottizzante tutte le spese per l'estensione o per il potenziamento delle reti e degli impianti pubblici esistenti che si rendessero eventualmente necessari all'esterno della lottizzazione.

5 La proprietà delle opere realizzate è conferita al demanio pubblico nei modi e tempi stabiliti dalla convenzione urbanistica.

CAPO QUINTO – TARIFFA, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

19 Tariffario del Servizio Idrico Integrato

1 Sono definite *prestazioni ordinarie* quelle fornite agli Utenti dal Gestore ed afferenti al Servizio Idrico Integrato; esse sono soggette al pagamento della tariffa stabilita dall'Agenzia d'Ambito in base al metodo di calcolo stabilito dalla normativa vigente.

Sono definite *prestazioni accessorie* quelle fornite a richiesta e non incluse nella tariffa per le prestazioni ordinarie; esse sono soggette al pagamento dei corrispettivi stabiliti dall'Agenzia, in base alle competenze attribuite dalla normativa vigente o dalla Convenzione stipulata con il Gestore.

2 L'Agenzia determina anche le variazioni annuali e le revisioni periodiche della tariffa del Servizio Idrico Integrato e gli aggiornamenti dei corrispettivi per le prestazioni accessorie.

3 La tariffa per le *prestazioni ordinarie* incluse nel Servizio Idrico Integrato è articolata in:

a) quota per il servizio acquedotto e sue articolazioni e modulazioni per tipologia d'utenza, per fasce di consumo e per zone territoriali;

b) quota per il servizio di fognatura;

c) quota per il servizio di depurazione, distinta per utenze civili ed industriali.

4 I corrispettivi per *prestazioni accessorie* riguardano, a titolo esemplificativo e non limitativo, i servizi seguenti forniti dal Gestore, riservandosi l'Agenzia di individuare altri casi secondo necessità:

a) corrispettivi per i servizi antincendio;

b) contributi per allacciamenti all'acquedotto;

c) contributi per allacciamenti alla fognatura;

d) corrispettivo per le volture d'utenza;

e) corrispettivi per la chiusura e la riapertura del contatore;

f) corrispettivo per la prova di taratura del contatore;

g) deposito cauzionale;

h) corrispettivi per il trattamento di rifiuti negli impianti di depurazione, ai sensi dell'art. 110 del d. lgs. 152/2006;

i) compensi e spese accessorie per l'istruzione delle pratiche di autorizzazione degli scarichi;

j) corrispettivi per l'impiego autorizzato dal Gestore di apparecchi di dissipazione di rifiuti alimentari su scarichi connessi col rete fognaria pubblica;

k) canone dovuto al Gestore per interferenze con condotte fognarie ai sensi dell'art. 102 .

5 L'Agenzia individua anche i casi di applicazione e l'entità delle penalità a carico degli Utenti per violazione delle disposizioni contrattuali o del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 24, comma 3.

6 Il Gestore non può, di propria iniziativa e senza l'espressa approvazione dell'Agenzia, modificare le tariffe ed i corrispettivi precedentemente approvati ed è tenuto, in caso contrario, al rimborso degli importi eccedenti richiesti agli utenti.

7 La tariffa ed i corrispettivi dovuti sono pagati al Gestore alle scadenze dallo stesso stabilite in conformità con la Carta del Servizio o con il presente Regolamento, essendo l'Utente soggetto, in caso di ritardato pagamento, alle penalità indicate nel contratto con l'Utente entro i limiti stabiliti dall'Agenzia.

20 Fatturazione delle prestazioni incluse nel Servizio Idrico Integrato

1 Il Gestore provvede alla fatturazione dei corrispettivi tariffari per i servizi prestati all'Utente in base al contratto o ai contratti, applicando le tariffe stabilite dall'Agenzia ai sensi dell'art. 19, comma 2 a partire dalla data in cui entrano in vigore, di norma al 1° gennaio di ciascun anno.

2 Le fatture sono inviate o consegnate al domicilio dichiarato dall'Utente in sede di stipula del contratto, con possibilità, su richiesta del medesimo, di inviare le fatture ad un indirizzo ed a un nominativo diverso.

3 La periodicità della fatturazione è, di norma, bimestrale.

4 Nel caso di variazioni dei corrispettivi del Servizio, dovute a motivi tariffari o fiscali con scadenze diverse da quelle ordinarie, il Gestore non è obbligato alla contestuale rilevazione dei consumi; è, tuttavia, facoltà dell'Utente comunicare la lettura effettiva del contatore affinché il Gestore ne tenga conto in sede di conguaglio annuale.

5 Il pagamento della fattura non libera l'Utente dall'addebito d'eventuali precedenti consumi o prestazioni non fatturati e quindi non pagati o dal pagamento d'addebiti erroneamente non imputati.

6 Le fatture, oltre all'indicazione dei consumi effettuati, accertati con i metodi previsti dal presente Regolamento, ed all'importo da pagare calcolato in base alle tariffe in vigore, comprendono anche gli importi dovuti dall'Utente per imposte, tasse, quota fissa, penalità e arretrati.

21 Fatturazione delle prestazioni varie ed accessorie

1 Per le prestazioni di cui all'art. 19, comma 4, e per altre diverse non soggette a determinazione da parte dell'Agenzia, la fatturazione è fatta dal Gestore nei tempi e modi da lui stabiliti, in conformità con quanto eventualmente stabilito al riguardo dal contratto o da specifiche convenzioni stipulati con l'Utente.

22 Pagamento delle fatture del Servizio Idrico Integrato

1 L'obbligo di provvedere al pagamento dei corrispettivi per l'erogazione dei servizi inclusi nel Servizio Idrico Integrato inizia dal giorno in cui viene attivata l'erogazione.

2 Il pagamento deve essere fatto dall'Utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, nei modi indicati sulle fatture stesse e previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

3 Qualsiasi reclamo ed opposizione che l'Utente ritenesse di fare in merito all'importo dei consumi d'acqua fatturati e per ogni altro motivo devono essere rivolti al Gestore entro il termine di scadenza del pagamento indicato nelle fatture. La risposta ai reclami scritti è compiuta dal Gestore entro i termini indicati dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

23 Modalità dei pagamenti al Gestore e dei rimborsi agli utenti

1 Quando il presente Regolamento prevede pagamenti anticipati al Gestore, questi ha facoltà di non procedere all'esecuzione delle prestazioni o di sospendere quelle avviate fino all'avvenuto pagamento da parte del debitore.

2 Per il ritardo dell'Utente nei pagamenti delle fatture emesse dal Gestore per l'erogazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione soggetti a regime tariffario del Servizio Idrico Integrato si applica quanto previsto dal contratto d'utenza e dalla Carta del Servizio.

3 Per il ritardo nei pagamenti dovuti al Gestore per prestazioni regolate da specifiche convenzioni si applicano le condizioni pattuite che non potranno essere più favorevoli per il debitore di quelle stabilite per gli utenti del Servizio Idrico Integrato.

4 La restituzione delle cauzioni e dei depositi effettuati a favore del Gestore e i rimborsi di importi a credito per l'erogazione dei servizi inclusi nel Servizio Idrico Integrato, sono effettuati dal Gestore, detratta la parte eventualmente utilizzata per giusta causa, nel termine previsto dalla Carta del Servizio.

CAPO SESTO – PENALITÀ, INDENNIZZI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

24 Penalità ed indennizzi per violazione dei contratti e del Regolamento

1 L'Agenzia d'ambito stabilisce i casi di applicazione e l'ammontare delle penalità per violazione di determinate disposizioni contenute nei contratti stipulati fra il Gestore e l'Utente e nel presente Regolamento. A titolo esemplificativo sono soggetti al pagamento di penalità:

a) il ritardo nei pagamenti delle fatture emesse dal Gestore;

b) la manomissione del contatore;

c) la manomissione dei sigilli sul contatore o altri strumenti di misura obbligatori;

d) la manomissione delle opere e dispositivi di proprietà pubblica in uso al Gestore;

e) i prelievi abusivi d'acqua;

f) la rivendita di acqua a terzi.

2 Le penalità a carico del Gestore e gli indennizzi agli utenti per violazione di determinati standard di qualità del Servizio sono stabilite dalla Carta del Servizio.

3 Le penalità a carico degli Utenti e gli indennizzi al Gestore sono stabilite dal presente Regolamento o da apposite determinazioni dell'Agenzia, assunte, di norma, contestualmente alla fissazione e/o revisione del tariffario ai sensi dell'art. 19.

4 Le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento o previste dal contratto sono verbalizzate dal personale del Gestore, o dallo stesso incaricato, con l'assistenza – se del caso – di un pubblico ufficiale.

5 E' fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dal Gestore ed il risarcimento degli eventuali danni provocati al Gestore medesimo o a terzi per effetto degli atti compiuti dall'Utente.

25 *Indennità di ritardato pagamento e morosità*

1 Qualora il pagamento delle somme dovute in base alle fatture emesse dal Gestore non fosse effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura saranno addebitati nelle fatture di successiva emissione gli interessi di mora, calcolati su base annua al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali.

Agli Utenti che abbiano pagato regolarmente negli ultimi 12 mesi le fatture non sono addebitati gli interessi di mora se il pagamento avviene entro i primi 10 giorni successivi alla data di scadenza.

2 I reclami o le richieste di chiarimento in merito alle fatture inoltrati dall'Utente non gli danno diritto a differire il pagamento. In tale evenienza, se l'Utente ha effettuato i pagamenti in ritardo, non è tenuto al pagamento dell'indennità di mora se le sue ragioni risultano fondate e sono riconosciute valide; in caso contrario sono, invece, applicati all'Utente l'addebito previsto al comma 1 per i pagamenti oltre i termini.

3 Come specificato nella Carta del Servizio Idrico Integrato, in caso di mancato pagamento, trascorsi 20 giorni dalla data della scadenza della fattura, l'Utente è regolarmente messo in mora, con indicazione del termine ultimo di 20 giorni per il pagamento e con avviso che, trascorso detto termine, il Gestore potrà procedere alla sospensione del servizio. L'Utente può evitare la sospensione dell'erogazione dimostrando di avere effettuato nel frattempo tutti i pagamenti dovuti.

Resta salva, per il Gestore, la facoltà di provvedere secondo la procedura stabilita dagli articoli 633 e seguenti del Codice Procedura Civile (procedimento di ingiunzione per la riscossione del credito).

4 Nel caso di sospensione dell'erogazione dell'acqua per mancato pagamento, l'erogazione è riattivata nei tempi e modi previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato e sempre che l'Utente dimostri di avere effettuato tutti i pagamenti arretrati nonché le eventuali spese relative alle procedure di recupero crediti intraprese dal Gestore e le spese di riattivazione.

5 Nel periodo d'interruzione della fornitura, per qualsiasi motivo, è dovuta ugualmente dall'Utente la quota fissa per il servizio.

6 L'Utente moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

26 *Sanzioni pecuniarie amministrative*

1 Oltre alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, potranno essere definite, con apposito Regolamento dell'Agenzia, sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 16 della legge 16/1/2003, n. 3, che introduce l'art. 7 bis del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267 (TU sull'ordinamento degli EELL), successivamente modificato ed integrato dalla legge 20/5/2003, n. 116 (di conversione del decreto-legge 31/3/2003 n. 50).

27 *Rimborso delle spese sostenute dal Gestore*

1 Tutte le spese sostenute dal Gestore a cui possa dar luogo l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento rimangono sempre a carico dell'Utente interessato, il quale è tenuto a rimborsarle a prima richiesta.

2 Il rimborso è dovuto indipendentemente dall'irrogazione di eventuali sanzioni amministrative pecuniarie per le medesime violazioni che hanno prodotto le spese del Gestore o del pagamento di danni a terzi.

28 *Reclami*

1 Qualsiasi reclamo connesso all'andamento del servizio dovrà essere inoltrato per iscritto al Gestore.

2 L'inoltro di reclami non dà alcun diritto all'utente di differire i pagamenti dovuti ma solo all'eventuale diritto ai rimborsi stabiliti dalla Carta del Servizio.

CAPO SETTIMO – DISPOSIZIONI VARIE

29 *Trattamento dei dati personali*

1 Il trattamento dei dati personali dell'utente da parte del Gestore avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dal d. lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il Gestore, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 13 di tale decreto, consegnerà all'utente specifica informativa.

2 Il conferimento dei dati è essenziale per l'identificazione del contraente, per la stipula del contratto e per la successiva gestione del rapporto da questo derivante, che risulterebbe materialmente impossibilitato in carenza, o parziale difetto, delle informazione richieste.

30 Identificazione dei dipendenti del Gestore

1 Il personale del Gestore è munito di apposito documento di riconoscimento, che ne attesta l'abilitazione all'esercizio dei compiti che gli sono attribuiti, ed è tenuto ad esibirlo, a richiesta, nell'espletamento delle proprie funzioni.

31 Collaborazione degli utenti

1 Gli Utenti sono tenuti a prestare la massima collaborazione al personale del Gestore nell'espletamento delle loro funzioni e per gli scopi del presente Regolamento, anche facendosi rappresentare da altre persone in caso di assenza o di impedimento, consentendo l'accesso ai luoghi che sono nelle proprie disponibilità, fornendo tutte le informazioni richieste ed adottando tutte le misure atte a facilitare le attività, specie per quanto riguarda i controlli.

32 Applicabilità del Diritto e controversie

1 Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme di legge, le disposizioni e gli usi vigenti.

2 Per ogni controversia relativa ai contratti il foro competente è quello di Rimini.

SEZIONE SECONDA – SERVIZIO DI ACQUEDOTTO

CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

33 Definizioni per il servizio d'acquedotto

1 Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni illustrate nell'Appendice A "Glossario dei termini impiegati nel Regolamento".

34 Classificazione degli acquedotti

1 Gli acquedotti sono costituiti dal complesso di condotte, impianti ed installazioni accessorie destinati all'attingimento dalle fonti, al trattamento di potabilizzazione, al trasporto a distanza ed alla distribuzione di acqua potabile nei centri abitati, fino al punto di consegna agli Utenti.

2 Si definiscono:

a) impianti di produzione d'acqua potabile: l'insieme delle opere destinate al prelievo di acqua grezza dalle fonti primarie di attingimento (falde, sorgenti, corsi d'acqua, laghi), al trattamento di potabilizzazione e all'accumulo sia di acqua grezza sia di acqua potabile;

b) reti idriche principali o reti di adduzione: l'insieme delle condotte, delle stazioni di pompaggio, dei serbatoi di compensazione preposti al trasporto d'acqua dagli impianti di produzione alle reti di distribuzione agli Utenti;

c) reti di distribuzione: l'insieme delle condotte, delle stazioni di pompaggio, dei serbatoi di compensazione preposti alla distribuzione dell'acqua potabile fino ai punti di consegna agli Utenti, esclusi gli allacciamenti.

35 Categorie d'uso dell'acqua

1 Le forniture d'acqua si distinguono, in base agli usi fatti dall'Utente, in forniture per usi pubblici e forniture per usi privati.

2 Gli usi pubblici sono quelli destinati al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune, per le esigenze connesse alla collettività. Sono, pertanto, considerate forniture per uso pubblico quelle eseguite a:

a) gli edifici e gli impianti comunali, provinciali, regionali e statali destinati a pubblici servizi e quelli dichiarati dalle competenti Amministrazioni di pubblica utilità, purché siano gestiti direttamente dalle stesse Amministrazioni;

b) le associazioni senza scopo di lucro (no-profit), che occupano a titolo gratuito immobili od impianti di proprietà della pubblica Amministrazione;

c) le società partecipate dalla Pubblica Amministrazione che gestiscono a titolo gratuito immobili od impianti della Pubblica Amministrazione;

d) gli impianti antincendio a servizio comune della cittadinanza e degli edifici di cui sopra.

3 Tutte le altre forniture che non ricadono nelle forniture per usi pubblici come definite al comma 2 sono considerate per usi privati.

4 Le forniture per uso privato sono suddivise nelle seguenti categorie:

a) *Uso domestico*: include i consumi destinati all'alimentazione umana, ai servizi igienici e agli altri impieghi che richiedono una qualità potabile effettuati all'interno di unità abitative;

b) *Uso commerciale/artigianale*: include le forniture di acqua potabile nei locali destinati ad commerciale, e artigianale;

c) *Uso industriale, alberghi, esercizi pubblici*: include le forniture di acqua potabile nei locali destinati ad attività industriale, alberghiera, commerciale o del settore terziario

d) *Uso agricolo*: include le forniture di acqua potabile destinate ad attività di coltivazione del fondo con contratto stipulato sulla base di idonea documentazione;

e) *Uso allevamento*: include le forniture di acqua potabile destinate ad attività di allevamento del bestiame con contratto stipulato sulla base di idonea documentazione;

Ai fini della stipula del contratto e dell'applicazione della tariffa le categorie suddette possono essere ulteriormente suddivise in sotto-categorie, secondo quanto disposto dall'Agenzia d'Ambito.

5 In assenza di altre fonti economicamente e tecnicamente utilizzabili, la fornitura di acqua potabile può essere adibita anche ad *uso antincendio*, mediante una presa appositamente ed esclusivamente installata per lo spegnimento di incendio.

36 Modalità di fornitura dell'acqua potabile

1 La fornitura dell'acqua potabile, sia per uso pubblico sia per uso privato, è effettuata dal Gestore solo su espressa richiesta dell'interessato e con la stipulazione di apposito contratto secondo le procedure previste dal presente Regolamento.

2 La fornitura è, di norma, effettuata a deflusso libero, misurato da idonea apparecchiatura (contatore) anche per forniture uso antincendio.

Sono eccezionalmente ammessi contratti di fornitura a forfait, con o senza contatore, nei casi seguenti:

a) usi occasionali e con durata limitata (spettacoli viaggianti, feste popolari, etc.);

b) quando tale modalità di fornitura risulti da precedenti contratti consolidati nel tempo.

Nei casi sub b) il Gestore effettua l'installazione di contatore nei tempi stabiliti dalla convenzione con l'Agenzia d'Ambito o comunque nei tempi da questa concordati con il Gestore.

3 Il Gestore garantisce che la fornitura d'acqua avvenga secondo quanto stabilito dalla Carta del Servizio, specialmente per quanto riguarda i livelli di servizio minimi garantiti.

4 I contratti possono stabilire specifiche modalità e condizioni di fornitura quando ricorrano circostanze particolari, dovute alle caratteristiche delle reti e degli impianti presenti al momento della stipula del contratto, e purché siano assicurate le condizioni di idoneità dell'acqua al consumo umano.

37 Diritto alla fornitura dell'acqua potabile

1 Nelle strade e piazze ove esiste la conduttura pubblica dell'acqua potabile, il Gestore fornisce l'acqua per gli usi previsti dal presente Regolamento a fronte dei corrispettivi stabiliti per l'attivazione e l'erogazione del servizio.

2 Il rifiuto del Gestore della fornitura può essere opposto esclusivamente quando si riscontri un'oggettiva impossibilità di portata aggiuntiva nel punto della rete oggetto della richiesta, sia per insufficienza del diametro della condotta stradale sia per condizioni di esercizio al contorno che non consentano di aumentare la pressione in rete.

3 Il rifiuto dell'allacciamento è comunicato nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.

4 Nelle strade o piazze pubbliche non provviste di condutture stradali di distribuzione o provviste di condutture con caratteristiche insufficienti, il Gestore può accogliere le richieste d'allacciamento, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, destinate all'estensione delle reti, stabilite nel Programma Operativo di interventi approvato dall'Agenzia e con la conseguente programmazione aziendale, indicando nel contratto d'allacciamento la data prevista di attivazione della fornitura, anche in deroga ai tempi stabiliti dalla Carta del Servizio.

5 Nel caso che il Programma Operativo di estensione degli acquedotti approvato dall'Agenzia d'Ambito non includa interventi per la zona interessata o preveda importi insufficienti a soddisfare la richiesta, il Gestore può accogliere la domanda di allacciamento solo se il richiedente si impegna a contribuire finanziariamente alla realizzazione della condotta mancante per l'importo totale o per la quota aggiuntiva rispetto alle disponibilità indicate nel Programma Operativo.

6 Il diritto all'allacciamento ai sensi del presente Regolamento sussiste solo se l'immobile da allacciare è in regola con la normativa urbanistica e ciò indipendentemente dall'eventuale impegno del richiedente a contribuire a tutte le spese necessarie all'allacciamento.

7 Il Gestore garantisce per tutti i nuovi allacciamenti i livelli minimi di quantitativi d'acqua e di pressione stabiliti nella Carta del Servizio Idrico Integrato. Qualora ciò non fosse possibile, il Gestore informa l'Utente, che sottoscrive l'informazione, dei livelli effettivamente disponibili indicando, se del caso, i tempi previsti di adeguamento ai minimi previsti dalla Carta del Servizio.

38 Fornitura d'acqua nelle nuove lottizzazioni

1 Nel caso di nuove lottizzazioni di terreni a scopo edilizio, il Gestore è obbligato alla fornitura d'acqua potabile solo nei limiti delle disponibilità della rete acquedottistica esistente o delle previsioni di estensione e potenziamento incluse nei programmi approvati dall'Agenzia d'Ambito.

39 Prelievi abusivi d'acqua potabile

1 Sono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del contatore o, in assenza dello stesso, se non espressamente autorizzati dal Gestore o espressamente ammessi dal presente Regolamento.

E' pertanto vietato, ed è considerato abusivo, l'uso dell'acqua potabile per destinazioni ed usi anche parzialmente diversi da quelli dichiarati e autorizzati.

2 Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua sono assoggettati al pagamento della penalità prevista ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento, salvo la facoltà del Gestore di sospendere l'erogazione senza obbligo di preavviso alcuno ma solo di tempestiva comunicazione all'Utente, ove ciò sia possibile.

3 Sono rigorosamente vietati, e perciò considerati abusivi:

a) i prelievi d'acqua dalle fontane, fontini e fontanelli pubblici per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e, comunque, quelli effettuati mediante applicazione alle bocche erogatrici predette di tubazioni, anche solo provvisorie, allo scopo di convogliare acqua;

b) i prelievi d'acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini nonché di lavaggio delle fognature, se non da parte di persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;

c) i prelievi d'acqua dagli idranti antincendio per uso pubblico, se non per spegnimento d'incendi; il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lett. a) e b).

4 I prelievi abusivi, compreso l'uso improprio delle prese antincendio, determinano, oltre all'applicazione delle penalità previste dal presente Regolamento, l'obbligo del pagamento dei quantitativi abusivamente prelevati alla tariffa più alta in vigore al momento della loro fatturazione, in funzione della tipologia d'uso prevalente.

CAPO SECONDO – NORME PER LA FORNITURA D'ACQUA

40 Procedura per l'attivazione della fornitura d'acqua

1 La persona, fisica o giuridica, interessata alla fornitura di acqua potabile fa richiesta al Gestore secondo le modalità indicate nella Carta del Servizio Idrico Integrato. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dal Gestore, pena l'improcedibilità della domanda medesima.

2 Entro il termine stabilito dalla Carta del Servizio, il Gestore comunica al richiedente il preventivo di spesa per l'esecuzione dell'allacciamento e delle opere complementari eventualmente necessarie nonché i tempi previsti per l'esecuzione dei lavori e le modalità di pagamento del corrispettivo.

3 Il richiedente manifesta la propria accettazione del preventivo nelle forme indicate dal Gestore, di norma, restituendone copia controfirmata per accettazione, che costituisce anche impegno alla definizione del contratto. Oltre il termine indicato nel preventivo, che decorre dalla data del protocollo del Gestore, esso perde validità e la domanda deve essere reiterata, salva la facoltà del Gestore di ritenere valida l'accettazione anche oltre il termine medesimo. L'accettazione del preventivo comporta l'accettazione delle eventuali clausole in esso contenute.

4 Dalla data di accettazione del preventivo decorrono i tempi indicati nella Carta del Servizio per la realizzazione delle opere necessarie all'attivazione della fornitura.

5 Nessun onere oltre a quelli espressamente indicati nel preventivo dopo la sua consegna potrà essere posto a carico del richiedente per la prestazione preventivata.

41 Contratto di somministrazione d'acqua potabile

1 I contenuti del contratto sono indicati nell'Appendice H.

2 Ferme restando le disposizioni generali di cui alla Sezione Prima, Capo terzo, del presente Regolamento, nel contratto di somministrazione sono indicati il tipo di fornitura e la categoria e/o sottocategoria cui appartiene l'utenza. Il contratto deve fare riferimento ad una sola tipologia e categoria d'uso dell'acqua non essendo ammessi più contratti nella stessa unità immobiliare, salvo che per l'uso antincendio ed altro tipo d'uso, sia domestico sia non domestico.

3 L'assegnazione di un'utenza ad una specifica categoria e/o sottocategoria è valida ai fini dell'applicazione della tariffa in base ai valori ed ai criteri stabiliti dall'Agenzia d'Ambito nonché dell'applicazione di specifiche disposizioni del presente Regolamento.

4 In caso di utenze per usi privati di tipo promiscuo si applica la categoria che presenta l'uso prevalente, che deve essere espressamente dichiarato dall'Utente sotto la sua piena responsabilità, fermo restando che la tariffa applicata non può essere, in tal caso, quella per usi domestici.

5 Successivamente alla stipula del contratto, qualsiasi modifica delle destinazioni d'uso da parte dell'Utente e di qualsiasi altro dato che modifichi le condizioni contrattuali, deve essere tempestivamente comunicata al Gestore e, nel caso in cui ciò si renda necessario, si procede alla stipula di un nuovo contratto, adeguato alle diverse condizioni.

42 Sospensione della fornitura d'acqua

1 La fornitura dell'acqua potabile può essere sospesa dal Gestore in qualsiasi momento e senza preavviso, qualora intervengano guasti improvvisi, eccezionali circostanze, ragioni tecniche od igieniche, situazioni di pericolo immanente per persone o cose. In questi casi il Gestore è tenuto a ripristinare l'erogazione dell'acqua potabile nel più breve tempo possibile e l'Utente non può avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, oltre quanto previsto dalla Carta del Servizio per i ritardi nella riattivazione.

Solo in caso di interruzioni prevedibili, il Gestore provvederà ad avvertire gli Utenti, secondo le modalità previste dalla Carta dei Servizi.

2 La fornitura dell'acqua potabile può, inoltre, essere sospesa per le seguenti cause imputabili all'Utente:

a) Mancata o inesatta comunicazione dei dati d'utenza in caso di volture o subentri (art. 12, comma 3);

b) Utilizzo della risorsa idrica per un immobile o per un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto (art. 41, comma 5);

c) Prelievi abusivi d'acqua (art. 39);

d) Cessione dell'acqua a terzi (art. 45);

e) Irregolarità nell'esecuzione o mancanza di tenuta degli impianti in proprietà privata (art. 60, comma 1);

f) Opposizione dell'Utente al controllo e alla lettura del contatore da parte del Gestore (art. 47, comma 3);

g) Opposizione dell'Utente al controllo dell'impianto interno da parte del Gestore (art. 56, comma 2);

h) Manomissione del contatore e delle opere di proprietà pubblica (art. 49, comma 5);

i) Manomissione dei sigilli del contatore (art. 58, comma 3);

j) Morosità persistente nonostante la regolare messa in mora (art. 25);

k) Mancata realizzazione da parte dell'Utente delle modifiche richieste dal Gestore, in caso di irregolarità riscontrate dallo stesso o di pericolo per persone o cose (art. 60, comma 2).

3 Nei casi del comma 2 la sospensione della fornitura è disposta dopo 30 giorni dal preavviso di sospensione contenente l'invito a regolarizzare la situazione nel caso in cui l'Utente non abbia già provveduto. Il

preavviso non è dovuto nei casi di cui alle lettere c), d), g), h) ed i). Il preavviso è ridotto a 24 ore nel caso di cui alla lettera e).

4 Trascorsi 30 giorni dalla sospensione del servizio per i casi di cui al comma 3 senza che l'Utente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione, facendo venire meno la causa della sospensione, il contratto si intende risolto per inadempimento e il Gestore potrà rimuovere il contatore. Qualora non sia possibile né chiudere né rimuovere il contatore, il contratto potrà, con comunicazione a mezzo raccomandata A/R inviata all'Utente, essere unilateralmente risolto dal Gestore, che sarà legittimato a richiedere la restituzione del contatore.

43 Revoca della fornitura d'acqua potabile

1 Fermo restando quanto disposto dall'art. 13, nel caso di utenza idrica per uso diverso da quello domestico, è facoltà del Gestore di proporre all'Agenzia la revoca della fornitura già concessa. La richiesta del Gestore all'Agenzia deve indicare le ragioni della proposta, che può essere accolta solo quando si verificassero condizioni eccezionali d'erogazione o di servizio o sorgessero gravi motivi, debitamente provati.

2 La revoca potrà essere fatta dal Gestore solo dopo l'assenso scritto dell'Agenzia.

44 Riattivazione dell'utenza idrica

1 L'Utente interessato alla riattivazione di un'utenza idrica precedentemente cessata per disdetta deve provvedere alla stipula di un nuovo contratto a suo nome nonché al pagamento dei relativi bolli, del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di riattivazione.

2 L'Utente interessato alla riattivazione di un'utenza idrica precedentemente cessata per morosità deve provvedere al pagamento del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di chiusura e riattivazione.

45 Divieto di rivendita d'acqua a terzi

1 E' assolutamente vietata la rivendita dell'acqua erogata dal Gestore ad una determinata utenza. L'accertamento del fatto comporta l'immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell'Utente e il pagamento della penale stabilita ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento.

CAPO TERZO - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI

46 Rilevazione dei consumi d'acqua

1 La valutazione dei volumi erogati all'Utente è effettuata mediante contatori, che sono installati dal Gestore, che non possono mai essere rimossi o spostati se non per disposizione del Gestore ed esclusivamente tramite personale da esso incaricato. Il Gestore potrà, invece, sostituire e modificare i contatori, a proprie spese, ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

2 Al momento dell'installazione i tecnici del Gestore appongono sui contatori apposito sigillo, che non può essere rimosso né manomesso.

3 La determinazione dei consumi avviene, di norma, sulla base della lettura del contatore d'utenza, rilevata dal personale del Gestore oppure comunicata dall'Utente stesso. La lettura dei contatori è effettuata direttamente dal Gestore almeno una volta l'anno, per la seconda lettura annuale il Gestore può richiedere all'Utente l'autolettura.

4 Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo (m^3) rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.

5 Il Gestore ha l'obbligo di informare tempestivamente l'Utente in caso di rilevazione di letture anomale e di rendersi disponibile all'esecuzione di verifiche supplementari da concordarsi con l'Utente.

47 Lettura del contatore

1 L'Utente ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento l'accesso ai contatori per la rilevazione dei consumi idrici da parte del personale incaricato dal Gestore, che deve, a tal fine, fornire preventivamente ogni informazione utile ad agevolare tale operazione.

2 In caso d'impossibilità di accesso al contatore per assenza dell'Utente, è rilasciata dall'incaricato una cartolina di "autolettura"; la mancata restituzione della stessa o della comunicazione dell'autolettura al call center del gestore comporta l'addebito di un consumo presunto.

3 Quando perdurasse l'impossibilità di lettura diretta del contatore da parte del Gestore, questo richiede per iscritto la verifica in una determinata data, con avviso che, in caso di ulteriore assenza dell'Utente, si riserva la facoltà di sospensione della fornitura. In tale evenienza la fornitura è riattivata solo a seguito della lettura e del pagamento di quanto eventualmente dovuto dall'Utente, incluse le maggiori spese sostenute per tali motivi dal Gestore.

48 Verifica del funzionamento del contatore

1 Quando l'Utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, può richiederne la verifica che è effettuata dal Gestore con proprio personale e proprie attrezzature o per mezzo di ditte esterne appositamente incaricate.

2 Nel caso in cui si rendesse necessario, per effettuare la verifica, rimuovere il contatore, questo è sostituito con un nuovo apparecchio previa comunicazione all'Utente.

3 Se dalla verifica, eseguita anche in contraddittorio, il contatore risulta esatto, l'Utente è tenuto, a titolo di contributo alle spese di verifica, al pagamento di un corrispettivo fissato nel tariffario, che è addebitato nella prima fattura utile. Se il contatore risultato idoneo fosse già stato sostituito ai sensi del comma 2, oltre al corrispettivo previsto per la verifica, all'Utente è addebitato anche l'intervento per l'installazione del nuovo contatore, qualora volesse mantenerlo in sostituzione di quello verificato.

4 Quando fosse, invece, riscontrato l'irregolare funzionamento del contatore di cui era stata richiesta la verifica, lo stesso, se non si fosse ancora provveduto ai sensi del comma 2, è sostituito a spese del Gestore, su cui gravano anche tutte le altre spese della verifica.

5 I contatori sono ritenuti idonei quando la loro misura rientra in una tolleranza del 5% in più o in meno.

6 Se il contatore risulta inesatto, il consumo effettivo è ricostruito, per il periodo trascorso dall'ultima lettura o autolettura, sulla base di più letture successive alla sostituzione dell'apparecchio, quando la disfunzione si verifica nel primo anno di fornitura; oppure è rapportato a quello riscontrato nello stesso periodo dell'anno o degli anni precedenti a quello in cui si rileva l'errore, quando il malfunzionamento si verifica negli anni successivi al primo.

7 I criteri di ricostruzione dei consumi indicati al comma 6 si applicano anche in caso di contatore fermo o malfunzionante per manomissione o per qualsiasi altra causa, nonché in caso di manomissione del sigillo di garanzia apposto dal Gestore, ferme restando le responsabilità dell'Utente e le sanzioni per dolo o colpa previste a suo carico dal presente Regolamento.

CAPO QUINTO - NORME TECNICHE

49 Presa d'acqua e punto di consegna

1 Costituiscono la "presa" le opere di derivazione dalla conduttura pubblica di distribuzione fino alla valvola di arresto, installata dopo il contatore, valvola compresa.

Costituisce il "gruppo di alimentazione" il complesso formato dal solo contatore e relativa valvola di arresto.

2 Il punto di consegna dell'acqua è rappresentato dalla sezione di valle del gruppo di alimentazione a valle della valvola di intersezione con la parte privata della rete.

3 La presa è considerata come pertinenza della rete di distribuzione dell'acquedotto, pertanto tutto quanto fa parte della presa, anche se posto su proprietà privata, rimane di esclusiva proprietà pubblica, rinunciando l'Utente ad ogni privilegio di legge in proposito, anche nel caso di pagamento di contributo alle spese per l'esecuzione dei lavori.

4 Quando, su richiesta dell'Utente, una fornitura di acqua potabile è dichiarata cessata, il Gestore provvede, a spese dell'Utente, alla rimozione della relativa intercettazione, posta sulla tubazione stradale. A richiesta dell'Utente, ed a sue spese, il Gestore potrà altresì rimuovere la parte di presa ubicata nella proprietà privata.

5 E' assolutamente vietato all'Utente manomettere, eseguire o far eseguire modifiche, riparazioni ed ogni altro intervento su apparecchiature, tubazioni od altri accessori di proprietà pubblica. In caso di violazione il Gestore può disporre la sospensione della fornitura d'acqua.

6 L'utente è considerato come comodatario responsabile della presa di proprietà pubblica e risponde di qualsiasi manomissione, alterazione, danno non dipendente dall'uso, anche se dovuti a terzi, furto, rottura per gelo ed ogni evenienza simile della parte di presa esistente sulla proprietà privata a cui l'utenza si riferisce.

Pertanto egli dovrà adottare tutte quelle precauzioni affinché detta parte di presa, ed in particolare il contatore, siano riparati dal gelo. Qualora si verificassero questi od altri inconvenienti o guasti di qualsiasi genere alla parte di presa posta in proprietà privata, l'Utente deve darne immediatamente avviso al Gestore per le riparazioni, i ripristini od i provvedimenti del caso, nonché pagare le spese inerenti, se a lui imputabili.

7 In caso di rimozione abusiva e/o smarrimento o manomissione del contatore, l'Utente risponderà al Gestore del danno subito per mancata custodia del medesimo, rifondendo tutte le spese sostenute dal Gestore stesso.

8 La responsabilità e la manutenzione dei pozzetti e degli alloggiamenti del contatore, a servizio dell'utenza, ubicati nelle proprietà pubbliche o private, sono a carico dell'Utente.

50 Costruzione ed uso della presa

1 Tutte le opere necessarie per l'esecuzione della presa, a partire dalla rete di distribuzione e sino alla valvola di arresto, installata dopo il contatore, sono eseguite, a spese del richiedente, dal Gestore sotto la sua responsabilità e con le modalità ed i materiali da lui stabiliti.

2 All'origine di ogni presa è installata una valvola di intercettazione che può anche, eccezionalmente, essere ubicata prima del contatore. All'Utente è vietato nel modo più assoluto la manovra, con qualsiasi mezzo, di detta valvola.

3 All'estremità opposta della diramazione di presa, all'inizio della proprietà privata e nelle immediate vicinanze del confine con la proprietà pubblica (in pozzetto o sul muro frontale interno del fabbricato, nel punto di ingresso dell'allacciamento, in locale tecnico o vano comune), il Gestore colloca il contatore e, subito dopo, una valvola di arresto, che l'utente può manovrare per le proprie necessità.

4 Se si dovessero installare più derivazioni in un'unica posizione, il Gestore, qualora lo ritenga necessario, può eseguire un solo allacciamento dalla condotta stradale e costruire poi all'interno della proprietà le varie derivazioni per le singole utenze (collettore).

Anche in questo caso tutti i contatori sono collocati, raggruppati, in area di proprietà privata condominiale o comune a tutte le utenze servite, nella posizione già definita precedentemente.

5 Tutti i contatori a servizio dell'edificio devono sempre risultare in posizione adatta per una facile ispezione e lettura, al riparo dal gelo e dall'eccessivo calore, dalla pioggia o da altre condizioni non idonee.

6 Nel caso di installazione di contatori in batteria a servizio di varie unità immobiliari, costituenti il fabbricato, è responsabilità degli Utenti provvedere al corretto collegamento degli impianti interni di dette unità ai relativi contatori, secondo gli abbinamenti che saranno indicati dal Gestore. Il Gestore medesimo declina qualsiasi responsabilità in caso di errori nella fatturazione dovuti ad erroneo allacciamento da parte dell'Utente dei singoli impianti interni ai relativi stacchi. In tali circostanze il Gestore provvederà alla sola rettifica dell'ultima bolletta emessa.

7 Il Gestore ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore.

51 Manutenzione della presa

1 La manutenzione, ordinaria e straordinaria, della presa è eseguita esclusivamente a cura del Gestore, sotto la sua responsabilità e con le modalità ed i materiali da lui stabiliti, e la spesa è posta a carico:

a) del Gestore quando il gruppo di misura sia installato nelle immediate vicinanze del confine con la proprietà pubblica (in pozzetto o sul muro frontale interno del fabbricato, nel punto di immissione della presa nel locale scantinato).

b) dell'Utente, in caso di posizione diversa del contatore. In questa circostanza sono però addebitati solo gli interventi eseguiti sulla parte di allacciamento posto tra il confine con la proprietà pubblica ed il gruppo di misura; restano sempre a carico del Gestore i lavori sulla parte di presa in proprietà pubblica.

2 Nel caso di guasto del tubo di presa, nel tratto posato in proprietà pubblica, che comporti il rifacimento integrale della diramazione, il Gestore provvede anche, a suo insindacabile giudizio e con oneri e spese a proprio carico, ad uniformare la posizione inadatta del gruppo di alimentazione. In tal caso, il tratto di tubazione di presa insistente sulla proprietà privata, una volta ricollegato al gruppo di alimentazione, diventa parte integrante dell'impianto interno privato.

Se tale circostanza dovesse riguardare un allacciamento a servizio di più contatori, il contatore installato all'inizio della proprietà privata è definito utenza generale (punto di consegna) a servizio di tutto il complesso con proprio contratto "condominiale" ed i contatori a valle dello stesso sono considerati contatori divisionali per cui il Gestore non ha alcun obbligo.

52 Modifiche e spostamento della presa

1 Il Gestore può in ogni momento modificare o spostare la presa, con obbligo di preavviso all'Utente interessato, qualora dovesse essere sospesa l'erogazione dell'acqua o fossero necessari interventi nella proprietà privata.

2 Lo spostamento della presa può essere disposto dal Gestore nel caso in cui il luogo in cui si trovano la presa stessa o il gruppo di alimentazione non sia più di pertinenza dell'edificio a cui l'utenza si riferisce e, in ogni caso, quando non siano più rispettate le norme del presente Regolamento.

3 Le modifiche e lo spostamento della presa possono essere richiesti dall'Utente, per propria necessità.

4 Se le modifiche o lo spostamento sono eseguiti a richiesta dell'Utente o per sua causa, il Gestore gli addebita le spese sulla prima fattura utile.

53 Diametro della presa

1 Il diametro della presa e del contatore sono stabiliti dal Gestore a suo esclusivo giudizio, in considerazione dei vincoli connessi al diametro della tubazione stradale, alle possibilità di erogazione dell'acquedotto ed alle esigenze del servizio idrico in generale.

2 Nel caso in cui il diametro della presa fosse inadeguato, per eccesso o per difetto, rispetto all'effettivo consumo, il Gestore può, a proprio insindacabile giudizio, eseguire tutti i lavori necessari all'adeguamento della presa o delle singole componenti.

Detti lavori sono a carico dell'Utente quando il consumo, l'utenza o l'impianto privato non corrispondano più alla domanda originaria di allacciamento o al contratto di fornitura.

54 Suddivisione della presa

1 La suddivisione della presa è obbligatoria qualora l'unica proprietà di un complesso di più fabbricati, per i quali storicamente venne concesso un unico allacciamento, sia stata successivamente ripartita.

In tal caso si applica quanto disposto dall'art. 12, specialmente per l'obbligo di stipulare nuovi contratti da parte dei nuovi proprietari.

2 Qualora i nuovi allacciamenti siano da collocarsi in posizione non derivabile dalla rete idrica esistente, secondo le norme tecniche del presente Regolamento, sono poste a completo carico del richiedente le spese per la posa della tubazione necessaria alla costruzione delle nuove prese.

55 Spostamento e rimozione del contatore

1 I contatori dell'acqua possono essere rimossi o spostati esclusivamente dal Gestore.

2 L'Utente può richiedere lo spostamento del contatore, a proprie spese. Spettano all'Utente anche gli oneri per la connessione degli impianti interni fino alla nuova ubicazione del contatore.

3 Qualora il Gestore riscontrasse che il luogo dove è installato il contatore non fosse adatto all'esecuzione delle verifiche, delle letture oppure alla conveniente conservazione ed alla agevole manutenzione delle apparecchiature, può provvedere, a proprie spese, allo spostamento, se vi sia necessità ed urgenza, con preavviso all'Utente.

4 Lo spostamento del contatore per i motivi esposti al comma 3 è eseguito dal Gestore a spese dell'Utente quando l'intervento si rendesse necessario in conseguenza di modifiche fatte dall'Utente medesimo all'immobile o comunque al posto in cui si trova il gruppo di alimentazione.

5 Nei casi in cui si rendessero necessarie, a giudizio del Gestore, modifiche delle pertinenze della parte di presa in proprietà privata, l'Utente è tenuto ad eseguire i lavori richiesti entro il termine stabilito, con l'obbligo di comunicazione al Gestore di eventuali motivi di ritardo. Se l'Utente non esegue quanto richiesto, il Gestore ha la facoltà di provvedere direttamente, con addebito all'Utente dei costi sostenuti alla prima fatturazione utile.

6 E' diritto-dovere dell'Utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie In caso di guasto o di palese malfunzionamento del contatore, l'Utente ha l'obbligo di avvisare immediatamente il Gestore.

Se il contatore risulta deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'Utente, è sostituito a cura e spese del Gestore.

7 L'Utente è tenuto ad intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore.

8 All'atto dell'installazione, chiusura, sostituzione e rimozione del contatore, è compilato un apposito modulo predisposto dal Gestore che funge da verbale.

56 Ispezioni e verifiche del Gestore

1 Il Gestore ha il diritto di ispezionare in qualsiasi momento gli impianti ed apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale del Gestore o dallo stesso incaricato.

2 I dipendenti e/o gli incaricati del Gestore, muniti di tessera di riconoscimento, hanno la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori, e, comunque, per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, in relazione sia al presente Regolamento sia ai patti contrattuali.

3 L'Utente è tenuto a prestare la propria disponibilità e la migliore collaborazione ed ha facoltà di presenziare o farsi rappresentare a tutte le ispezioni e verifiche.

4 In caso d'opposizione od ostacolo dell'Utente, il Gestore si riserva, previa diffida scritta con anticipo di almeno 24 ore, il diritto di sospendere l'erogazione dell'acqua fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'Utente.

La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze o motivi d'urgenza, per pericolo incombente per le persone o le cose.

5 Nei casi del comma 4 restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti ed è fatta salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore.

Resta altresì salvo il diritto del Gestore di risolvere il contratto e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato, previa regolare notifica di messa in mora e d'intimazione a provvedere nel termine di 20 giorni.

57 Verifica del regime delle pressioni erogate

1 L'Utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete in corrispondenza del punto di consegna.

La verifica è effettuata da personale del Gestore o dallo stesso incaricato alla presenza dell'Utente, previo appuntamento, nel rispetto delle modalità fissate dalla Carta del Servizio.

2 Le spese relative alla verifica sono poste a carico del Gestore nel caso in cui il livello di pressione misurato risulti non congruo alle esigenze ed alle capacità ricettive dell'utenza per cause imputabili alla non appropriata gestione del sistema acquedottistico rispetto alle caratteristiche delle reti e degli impianti gestiti; in caso contrario tali spese sono poste a carico dell'Utente.

58 Manomissione dei sigilli

1 E' assolutamente vietato all'Utente manomettere i sigilli apposti dal Gestore al contatore nonché quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua nel caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi.

2 La manomissione dei sigilli apposti dal Gestore comporta l'addebito all'Utente delle spese per il loro ripristino oltre al pagamento di un importo pari ai presumibili consumi, determinati secondo quanto disposto dal presente Regolamento, e della penalità prevista ai sensi dell'art. 24.

3 In caso di accertata manomissione per colpa o dolo, il Gestore ha facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua finché ogni cosa non sia ricondotta allo stato normale e l'Utente non abbia effettuato i pagamenti dovuti.

59 Presa antincendio

1 Per l'alimentazione di bocche antincendio è concessa idonea derivazione per la quale è stipulato un apposito contratto, distinto da quello per la fornitura per altri usi.

Ai fini del dimensionamento della derivazione, il richiedente deve fornire al Gestore le prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

2 Le derivazioni antincendio sono realizzate con oneri a carico dell'Utente e sono soggette al pagamento di un canone fisso, stabilito dall'Agenzia d'Ambito.

3 Il gruppo di alimentazione antincendio, che è affiancato, di norma, a quello adibito ad altri usi nello stesso edificio o nella stessa unità immobiliare, è dotato di contatore.

4 Le bocche da incendio possono essere utilizzate solamente in caso di incendio o per effettuare le eventuali verifiche periodiche. In detti casi l'Utente ne dovrà dare comunicazione scritta al Gestore, precisando, in occasione di verifiche periodiche, anche le letture del contatore di inizio e fine prova. Il quantitativo d'acqua utilizzato è fatturato alle tariffe vigenti.

5 L'Utente è ritenuto responsabile ad ogni effetto per l'utilizzo improprio delle bocche da incendio; nell'ipotesi di reiterate violazioni il Gestore potrà agire per la tutela dei propri diritti in ambito sia civile sia penale.

CAPO SESTO - NORME PER GLI IMPIANTI PRIVATI

60 Generalità sugli impianti privati

1 La realizzazione e la manutenzione degli impianti a valle del punto di consegna è effettuata a cura e spese dell'Utente, il quale si assume anche l'onere per la corretta manutenzione di tutte le componenti installate.

Tali lavori dovranno essere affidati, nel rispetto della normativa vigente, ad una impresa con i requisiti di cui alla legge 46/90. Gli installatori sono tenuti a rilasciare apposito certificato di conformità.

2 Il Gestore si riserva di formulare prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, per gli aspetti tecnici ed igienici, gli impianti interni, prima che gli stessi siano posti in servizio e, successivamente, ogni qual volta lo ritenga necessario.

61 Ubicazione ed installazione delle tubazioni

1 Le tubazioni costituenti gli impianti privati alimentati dal pubblico acquedotto devono essere realizzate seguendo le norme di buona tecnica e sulla scorta delle indicazioni tecniche del Gestore, utilizzando materiali idonei al convogliamento di acqua destinata al consumo umano.

2 Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni sicure da danneggiamenti, ad un'adeguata distanza da superfici riscaldate, in particolare da camini. Le tratte interrate devono essere poste ad una profondità tale da scongiurare i rischi di congelamento e riscaldamento dell'acqua. Nell'eventualità che quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte devono essere convenientemente protette ed isolate.

3 Nessun tubo dell'impianto può, di norma, sottopassare e, in nessun caso, essere posto all'interno di fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

4 All'inizio della diramazione interna, subito dopo la valvola a valle del contatore, deve essere installato idoneo dispositivo, approvato del Gestore, atto ad impedire il riflusso dell'acqua dall'impianto interno alla rete di distribuzione.

In fase di prima costruzione o manutenzione straordinaria della presa detto dispositivo verrà installato dal Gestore, a spese dell'Utente.

5 La tubazione interna, dal gruppo di alimentazione fino alla prima derivazione di consistente prelievo, deve avere diametro non inferiore a quello del dispositivo antiriflusso di cui al comma 4. Le altre condutture devono avere un diametro proporzionato alla loro lunghezza, all'entità del consumo di acqua previsto, al diametro e al numero dei rubinetti e loro equivalenti.

A tale scopo gli utenti devono uniformarsi a tutte le prescrizioni che il Gestore ritenesse necessario fare osservare nell'interesse del servizio pubblico e privato. In particolare non devono esservi comunicazioni fra le condutture di acqua potabile ed apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque di pozzi privati o di altro acquedotto o acque comunque commiste a sostanze estranee. E' egualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Il collegamento diretto dei circuiti idraulici degli impianti di riscaldamento deve essere munito di dispositivo atto ad impedire lo scambio dell'acqua dell'impianto con quella dell'acquedotto.

6 Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile ed essere poste ad una quota superiore al livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

7 L'impianto interno non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici.

8 Qualora l'utenza prelevi acqua anche da pozzi privati, da condotte diversamente alimentate oppure da altri allacciamenti derivati dalla rete del pubblico acquedotto, deve impedire qualunque tipo di connessione fisica fra gli impianti interni diversamente riforniti.

9 L'impianto interno antincendio deve essere dimensionato in base alle condizioni di funzionamento degli erogatori, tenendo conto della portata e della pressione di fornitura concessa dal Gestore. Le condutture e le bocche da incendio, installate all'esterno, devono essere realizzate in modo da avere idonea protezione dal gelo.

10 Nel caso vi fosse la necessità di installare nell'impianto interno antincendio un attacco per il gruppo motopompa dei Vigili del Fuoco, il dispositivo antiriflusso deve essere tassativamente costituito da un disconnettore a tre vie con scarico automatico, conforme alle norme UNI. Tale dispositivo deve essere altresì installato nel caso in cui l'impianto interno della rete antincendio fosse alimentato alternativamente anche da altra fonte (pozzo privato, ecc.).

11 Il Gestore non ha responsabilità alcuna, in tutti i casi di interruzione o irregolarità del servizio, circa l'efficacia dei sistemi antincendio e sulla disponibilità idrica al momento dell'uso, particolarmente in caso di utilizzo per prelievi superiori a quelli previsti.

62 Installazione di disconnettori sulle utenze non domestiche

1 Le utenze industriali, artigianali e comunque considerate a rischio d'inquinamento sono tenute ad installare, a propria cura e spese, appositi disconnettori, di tipo e con modalità d'impianto approvate dal Gestore, per evitare il verificarsi di riflussi dall'impianto interno nella rete di distribuzione dell'acqua potabile.

2 La manutenzione delle valvole di disconnessione spetta all'Utente, che è tenuto a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti.

3 Qualora il Gestore accerti che l'utenza a rischio non ha ottemperato alle prescrizioni del presente articolo, può, previa diffida, sospendere l'erogazione dell'acqua fino alla regolarizzazione della situazione.

63 Impianti di sollevamento privati

1 L'Utente che avesse la necessità di una pressione superiore a quella normale di esercizio dell'acquedotto può installare un impianto per il sollevamento dell'acqua con interposizione di serbatoio a pelo libero. Lo schema funzionale dell'impianto, da allegarsi alla domanda di allacciamento per l'esame e l'approvazione del Gestore, deve essere realizzato in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto delle apparecchiature.

64 *Serbatoi di accumulo privati*

1 Nel caso si renda indispensabile l'accumulo d'acqua in serbatoi privati, essi devono essere realizzati in maniera da mantenere inalterata la qualità dell'acqua contenuta. Devono, inoltre, essere installati in locali areati ed asciutti, in posizione tale da assicurare una agevole manutenzione, compresa la periodica pulizia.

2 La bocca d'alimentazione del serbatoio deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

3 Il serbatoio deve essere dotato di scarico di fondo, di scarico di troppo pieno collocato al di sotto della bocca di alimentazione, di tappi ermetici, di valvole di aerazione e di afflussi singoli per ogni vasca.

4 Gli scarichi del serbatoio non possono essere collegati direttamente con le reti fognarie.

65 *Danni e responsabilità*

1 Il Gestore non risponde per danni causati da modificazioni eseguite dall'Utente, o suoi aventi causa, alla derivazione di presa, ai locali originari in cui è stato a suo tempo collocato il gruppo di alimentazione oppure alla destinazione d'uso dei locali stessi.

2 L'Utente, che ne è responsabile, dovrà sostenere anche le spese dei consumi per le perdite d'acqua potabile derivanti da fughe, visibili e non, che il contatore avrà misurato.

66 *Forniture speciali*

1 In casi speciali (cantieri, impianti provvisori e simili, fiere, esposizioni non permanenti, circhi equestri, manifestazioni, feste popolari ecc.), il Gestore può concedere l'esecuzione di prese temporanee, sempre secondo le norme di Regolamento, se ed in quanto applicabili, ed impartire prescrizioni particolari secondo le circostanze riscontrate.

2 Sull'Utente gravano le spese di installazione e rimozione della presa provvisoria, che includono anche idonea cauzione a garanzia di eventuali insolvenze, secondo le modalità disposte dal Gestore.

3 Al termine della fornitura d'acqua, ed in ogni caso ad ogni semestre, è emessa regolare fattura, per i consumi effettuati e spese inerenti e conseguenti, contabilizzando per l'acqua la tariffa più elevata fra i diversi usi e scaglioni.

SEZIONE TERZA - SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

67 Definizioni per fognatura e depurazione

1 Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni riportate nell'Appendice A.

68 Classificazione degli scarichi, delle reti fognarie e degli impianti di depurazione

1 Ai fini del presente Regolamento gli scarichi di acque reflue sono classificati in:

a) *scarichi di acque reflue domestiche*: scarichi di acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche e quelli di acque reflue derivanti *esclusivamente* dal metabolismo umano e dall'attività domestica ovvero da servizi igienici, cucine e/o mense, anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgano attività commerciali o di produzione di beni, purché non siano miscelate con altre acque reflue provenienti da cicli produttivi o con acque meteoriche di dilavamento;

b) *scarichi di acque reflue industriali*: scarichi di acque reflue di qualsiasi tipo di acque provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;

c) *scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche* ai sensi dell'art. 101, comma 7, del decreto n. 152/2006.

2 Con riferimento alla definizione di acque reflue domestiche della lettera a) dell'art. 67, per la valutazione del criterio di "prevalenza", e più in generale delle condizioni che portano a qualificare "domestici" con riferimento a quanto indicato nei punti 2.1 e 2.2 della delibera della Giunta Regionale n. 1053/2003, si rimanda alla tabella riportata nell'Appendice B.

4 Con riferimento alla lettera c) del comma 1, sono assimilate *per legge* alle domestiche le acque reflue:

a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno o alla silvicoltura;

b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'art. 112, comma 2, del d. lgs. 152/2006 e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella tabella 6 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto 152/2006;

c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

d) provenienti da impianti di acquicoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;

e) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

5 Sono inoltre assimilate *per equivalenza qualitativa* alle domestiche le acque reflue con caratteristiche inferiori ai valori limite della tabella 1 della Deliberazione di Giunta Regionale 1053/2003, riportata nell'Appendice B.

Ai sensi delle disposizioni in materia di scarichi di sostanze pericolose di cui all'art. 108 del d. lgs. 152/2006, non rientrano nel suddetto criterio di assimilazione gli scarichi finali di sostanze pericolose, come definite al comma 6. Il criterio di assimilazione trova applicazione, invece, qualora sia stata effettuata la separazione

effettiva degli scarichi delle sostanze pericolose da quelli delle altre acque reflue industriali, che possono essere assimilate alle domestiche ai sensi delle predette disposizioni.

6 Agli effetti del presente Regolamento sono considerati scarichi di sostanze pericolose quelli derivanti da stabilimenti nei quali si svolgano attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze indicate nella tabella 3/A Allegato 5 alla parte terza del decreto n. 152/2006 e quelle riportate nell'allegato 2 alla Deliberazione di Giunta Regionale 1053/2003 (sostanze pericolose "diverse") e nei cui scarichi sia stata accertata la presenza di sostanze pericolose in quantità o in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità analitica.

7 Fatte salve le decisioni dell'Autorità competente in sede di autorizzazione degli scarichi non domestici e quanto precisato nei commi precedenti in ordine all'assimilabilità a scarichi domestici per determinate categorie di attività economiche si riporta nell'Appendice D uno schema di riferimento orientativo per la classificazione degli scarichi industriali.

8 La classificazione risultante dal permesso scritto di attivazione di cui all'art. 71 fa fede per l'attribuzione dell'utenza di fognatura urbana alla corrispondente categoria contrattuale e tariffaria e per tutti gli effetti del presente Regolamento.

9 Le reti fognarie nelle quali è ammesso lo scarico di acque reflue ai sensi del presente Regolamento sono esclusivamente quelle destinate all'erogazione del Servizio Idrico Integrato, a servizio degli agglomerati urbani definiti dall'Agenzia d'ambito, e si distinguono in:

a) *reti fognarie nere*, quando sono destinate alla raccolta ed allo scarico in un ricettore finale di sole acque reflue domestiche e/o industriali;

b) *reti fognarie miste*, quando sono destinate alla raccolta ed allo scarico in un ricettore finale di acque reflue domestiche e/o industriali in combinazione con acque di origine meteorica.

Con il termine di rete fognaria urbana o rete fognaria pubblica si identificano indifferentemente entrambe le tipologie di reti sopra indicate.

10 Gli impianti di depurazione terminali sono le installazioni destinate al trattamento delle acque reflue poste in corrispondenza dello scarico delle reti fognarie urbane nel recapito autorizzato dall'Autorità competente. Essi si distinguono in funzione dei processi depurativi adottati in:

a) *impianti di depurazione primari* oppure di *1° livello*, quando adottano sistemi di trattamento esclusivamente di tipo meccanico, fisico o chimico-fisico quali grigliatura, dissabbiatura, sedimentazione con o senza precipitazione chimica;

b) *impianti di depurazione secondari* oppure di *2° livello*, quando adottano sistemi di trattamento di tipo biologico, preceduti o meno da sezioni di tipo primario, o sistemi anche non di tipo biologico di efficienza depurativa equivalente ai sistemi biologici convenzionali;

c) *impianti di depurazione avanzati*, quando adottano sistemi di trattamento che consentono efficienza depurativa mediamente superiore a quella degli impianti di secondo livello.

69 Criteri generali di immissione di acque reflue nella fognatura urbana

1 L'immissione di acque reflue di qualunque tipo e di acque meteoriche e di dilavamento nelle fognature urbane è ammessa solo previo assenso del Gestore e nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

L'assenso del Gestore assume *forma espressa*, mediante rilascio di un permesso scritto, o *forma tacita* come specificato nei commi 2 e 3 seguenti.

2 Devono essere espressamente approvate dal Gestore tutte le immissioni in fognatura che sono attivate per la prima volta in data successiva all'entrata in vigore del presente Regolamento (nuovi scarichi o nuovi allacciamenti) e ciò anche quando non sussista l'obbligo di autorizzazione dello scarico da parte dell'Autorità competente ai sensi dell'art. 124, comma 7, del decreto n. 152/2006.

Pertanto, chiunque intenda attivare un nuovo scarico nella fognatura urbana deve presentare domanda al Gestore ed avere il suo permesso scritto nei modi previsti dal presente Regolamento.

3 Per gli scarichi già attivi al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento (scarichi o allacciamenti esistenti) l'immissione dei reflui può proseguire senza il permesso scritto del Gestore, fermo restando che tutti gli utenti sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento e che i titolari di scarichi diversi da quelli domestici devono richiedere il rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 74.

Il Gestore, previa comunicazione, può richiedere in qualunque momento, ai Titolari di scarichi esistenti la formalizzazione del rapporto d'utenza e la sottoscrizione di un contratto d'allacciamento, ai sensi dell'art. 71, procedendo, per gli scarichi industriali, alla verifica delle autorizzazioni.

4 Il diritto all'immissione di acque reflue nella fognatura cessa nei casi di revoca o di sospensione previsti dal presente Regolamento per gli scarichi industriali. In tutti gli altri casi il Gestore non può impedire l'immissione precedentemente permessa delle acque reflue nelle fognature urbane, fatti salvi gli obblighi dei Titolari di eliminare eventuali irregolarità nei termini indicati dal Gestore.

5 Non è ammesso lo scarico di acque reflue di qualunque origine nelle reti idrauliche di drenaggio destinate esclusivamente alla raccolta ed allo smaltimento di acque di origine meteorica negli agglomerati urbani, denominate anche usualmente "reti bianche". Tali reti di drenaggio sono, peraltro, escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento.

I titolari di insediamenti che, al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, immettono nelle reti bianche acque reflue di qualunque tipo, anche se miscelate ad acque di origine meteorica, sono obbligati a fare domanda al Gestore di immissione nella rete fognaria urbana, applicandosi le procedure dell'art. 71 per i nuovi scarichi, ed a cessare l'immissione entro 180 giorni, ai sensi dell'art. 70. La regolarizzazione dello scarico non libera l'Utente da eventuali sanzioni irrogate dall'Autorità competente per effetto di specifiche norme o regolamenti.

70 Obbligo di allacciamento alla rete fognaria

1 Nelle località servite da rete fognaria, chiunque effettua uno scarico di acque reflue è obbligato al loro smaltimento mediante allacciamento alla pubblica fognatura, secondo le modalità e le prescrizioni del presente Regolamento.

2 Per gli insediamenti esistenti, l'obbligo di allacciamento decorre dalla data dell'ordinanza del Sindaco, che fissa il termine, non superiore ad un anno, entro il quale i titolari di insediamenti di cui al precedente comma debbono provvedere nonché le modalità di presentazione della domanda al Gestore e d'esecuzione dei lavori secondo le disposizioni del presente Regolamento.

3 L'ordinanza del Sindaco può includere anche:

a) l'obbligo di eliminazione di pozzi neri o fosse settiche o altri sistemi di smaltimento che possono costituire pericolo per la salute dei cittadini o per l'ambiente;

b) la facoltà d'esecuzione d'ufficio da parte del Gestore, con spese a carico degli obbligati, dei lavori prescritti e non realizzati nei termini;

c) le eventuali deroghe all'obbligo di allacciamento, da concordarsi preventivamente con l'Agenzia d'ambito e con il Gestore, con facoltà di adozione di sistemi individuali di smaltimento.

4 Nel caso in cui dovesse eseguire, in aree precedentemente non servite, estensioni della rete fognaria collegata ad idoneo impianto di depurazione, il Gestore inoltra al Comune territorialmente competente richiesta di emissione di ordinanze all'esecuzione delle opere di allacciamento alla rete fognaria per i titolari degli insediamenti a spese dei medesimi titolari. Comune e Provincia territorialmente competenti saranno informati della realizzazione delle opere e potranno derogare all'obbligo di allacciamento per i titolari degli scarichi non domestici in possesso di regolare autorizzazione allo scarico sul suolo o in corpo idrico superficiale.

5 In caso di inerzia o inadempienza degli interessati, i relativi obblighi possono essere fatti valere dal Gestore con specifico preavviso, in esecuzione del presente articolo e dell'ordinanza del Sindaco. Qualora, entro il termine indicato nel preavviso il proprietario non provveda a regolarizzare la propria situazione, il Gestore comunica al proprietario l'importo presunto delle opere e procede all'esecuzione dell'allacciamento ad avvenuto pagamento della somma indicatagli, salvo conguaglio o rimborso dell'eccedenza in sede di liquidazione finale.

6 Ai fini del presente Regolamento, specialmente per quanto riguarda i diritti e gli obblighi di allacciamento degli scarichi, il Gestore redige la cartografia delle aree servite da pubblica fognatura, indicante i confini delle aree stesse.

L'assenza della cartografia o il suo mancato aggiornamento non costituiscono motivo valido di inottemperanza degli obblighi di allacciamento disposti nelle ordinanze del Sindaco, essendo considerati *Insediamenti, edifici ed installazioni serviti da rete fognaria:* quelli prospicienti ad una strada, o comunque quelli gravitanti idraulicamente su di essa, in cui sia presente una rete fognaria pubblica, raggiungibile con un allacciamento avente uno sviluppo planimetrico su suolo pubblico, espresso in metri, non superiore a

$$50 + S/4$$

dove S è la superficie complessiva del fabbricato, espressa in metri quadri, determinata secondo i vigenti criteri catastali. Gli insediamenti, edifici ed installazioni sulle cui aree di proprietà e pertinenze sia presente una rete fognaria pubblica si considerano sempre serviti.

7 Quando, per assenza della fognatura pubblica oppure, anche in sua presenza, le condizioni orografiche o altri impedimenti di natura tecnica rendono l'allacciamento impossibile o eccessivamente oneroso, il Gestore comunica al richiedente e segnala al contempo al Comune la circostanza, anche ai fini della concessione di autorizzazione in recapiti diversi dalla pubblica fognatura secondo le disposizioni di legge vigenti.

71 Disposizioni generali per l'attivazione di un nuovo scarico

1 Chiunque, avendone diritto, intenda attivare un *nuovo scarico* nella fognatura urbana deve fare tempestivamente domanda al Gestore, con le modalità previste nel presente Regolamento.

2 Ai sensi dell'art. 124 comma 7 del decreto n. 152/2006 e della legge regionale 24 marzo 2000 n. 22 recante "Norme in materia territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3", l'Autorità competente a rilasciare l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse dalle domestiche è il Comune, su parere preventivo di conformità del Gestore.

3 Fermo restando l'obbligo di domanda, l'attivazione di un nuovo scarico è subordinata all'esistenza di una rete fognaria di tipo nero o misto nelle strade o nelle aree confinanti con l'area in cui sorge l'insediamento, applicandosi quanto indicato all'art.70, comma 6.

4 Per l'attivazione di un nuovo scarico industriale o di un nuovo scarico assimilabile a domestico, gli effetti della domanda di attivazione sono sospesi fino al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in fognatura da parte dell'Autorità competente, che avviene secondo la procedura indicata nell'art. 73.

5 La richiesta di attivazione di un nuovo scarico deve essere presentata al Gestore utilizzando i moduli riportati in Appendice e predisposti per:

A scarico di acque reflue domestiche (Appendice E),

B scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi della normativa vigente e del presente Regolamento (Appendice F),

C scarico di acque reflue industriali (Appendice G),

D uso allacciamento esistente e dichiarazione di conformità delle opere di allacciamento.

6 Quando l'area non sia servita da fognatura pubblica, i titolari di scarichi domestici hanno il diritto ad ottenere il permesso d'allacciamento quando si preveda la loro partecipazione al finanziamento dei lavori necessari all'estensione della fognatura pubblica.

La richiesta è, in tali casi, trasmessa all'Agenzia d'Ambito, per la verifica di conformità con il Piano d'ambito, e deve contenere, oltre alle caratteristiche tecniche essenziali dei lavori, almeno:

a) l'indicazione dell'esecuzione del progetto e dei lavori di pubblica fognatura esclusivamente a cura del Gestore;

b) il termine impegnativo di ultimazione dei lavori di pubblica fognatura;

c) l'ammontare complessivo della spesa per la pubblica fognatura con relativo piano delle fonti di finanziamento e con le modalità di erogazione dei contributi;

d) le eventuali penalità per ritardo nell'ultimazione dei lavori;

e) l'espressa rinuncia del Titolare ad ogni diritto di proprietà delle opere realizzate con il proprio contributo.

7 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai titolari degli scarichi industriali e degli scarichi assimilati ai domestici che siano stati autorizzati a recapitare i propri scarichi in acque superficiali, nel suolo o nel sottosuolo e che intendano allacciarsi alla pubblica fognatura per recapitarvi in tutto o in parte i loro scarichi.

Si applicano, altresì, ai titolari di insediamenti di qualunque tipo che, al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, effettuano scarichi di acque reflue in reti bianche e che sono tenuti a regolarizzare la propria situazione.

8 Restano fermi, sia per i nuovi scarichi sia per gli scarichi esistenti, gli obblighi di fare domanda di rinnovo dell'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 74.

72 Procedura di attivazione per nuovi scarichi domestici

1 La domanda di attivazione di un nuovo scarico domestico è presentata al Gestore con le modalità indicate nell'Appendice E. Il Gestore, esamina la regolarità della domanda, verifica le caratteristiche delle reti fognarie esistenti e comunica per iscritto al richiedente:

a) qualora sia necessario realizzare le opere di allacciamento, il preventivo per la loro costruzione con le modalità indicate nella Carta del Servizio Idrico Integrato;

b) se lo scarico avviene mediante allacciamento esistente, il proprio formale consenso, se nulla osta, che ha effetto ai fini dell'immissione materiale dei reflui solo dopo che è stata effettuata la verifica della conformità delle opere di allacciamento.

In entrambi i casi il Gestore comunica la data entro la quale deve essere stipulato il contratto, previo pagamento degli oneri a carico del richiedente.

2 Quando ricorrano condizioni critiche di deflusso nelle reti fognarie, specialmente di tipo unitario, o necessità di maggiore tutela dei corpi idrici, il Gestore può richiedere, all'atto della verifica degli allegati tecnici alla domanda di attivazione dello scarico, che siano adottate particolari misure precauzionali per l'immissione, quali l'installazione di fosse settiche a tenuta o di limitazione di acque meteoriche o, comunque, non inquinate.

3 Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso che il titolare di uno scarico esistente di acque reflue domestiche esegua lavori che modificano la volumetria o le superfici utilizzabili dell'immobile o delle relative aree di pertinenza o che, in ogni caso, comportino permessi di costruzione ai sensi della normativa urbanistica.

Le suddette disposizioni non si applicano nel caso di lavori che interessano solo singole unità abitative di edifici che effettuano scarichi domestici.

73 Procedura di attivazione per scarichi non domestici

1 Tutti gli scarichi di acque reflue industriali ed industriali assimilate alle domestiche prima dell'immissione nella fognatura urbana devono essere autorizzati dall'Autorità competente ai sensi dell'art. 71, comma 2. Il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità competente è titolo necessario per l 'attivazione dello scarico in fognatura da parte del Gestore.

2 Oltre alla domanda di attivazione dello scarico, indirizzata al Gestore, il richiedente presenta anche la domanda di autorizzazione allo scarico. Quest'ultima, redatta su appositi moduli (Appendice F per scarichi assimilati ai domestici ed Appendice G per scarichi industriali) e corredata di tutta la documentazione richiesta, è indirizzata all'Autorità competente e, per conoscenza, al Gestore.

3 L'istruttoria della domanda di autorizzazione è eseguita dal Gestore in conformità con gli art. 124 e 125 del d. lgs. n. 152/2006 e con la direttiva della Giunta Regionale n. 1053/2003.

4 In esito all'istruttoria, il parere è formulato entro **45** giorni dalla ricezione, salvo integrazioni della documentazione, che danno diritto al Gestore ad ulteriori 30 giorni, per una sola volta.

5 Le determinazioni dell'Autorità competente sono assunte nei modi stabiliti dal proprio Statuto e sono comunicate al richiedente ed al Gestore entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione, salvo che non ricorrano i motivi di prolungamento dei tempi di istruttoria di cui al comma 4. In tali casi è ammesso il rilascio di un'autorizzazione temporanea, salvo revoca, ai sensi dell'art. 124, comma 7, del d. lgs. 152/2006.

6 Il Gestore, nel caso che l'Autorità competente abbia concesso l'autorizzazione dello scarico, e qualora null'altro osti, procede all'attivazione dello scarico in fognatura e, dopo la verifica della conformità delle opere interne allo stabilimento e di connessione:

a) qualora sia necessario realizzare le opere di allacciamento, comunica al richiedente il preventivo per la loro costruzione con le modalità indicate nella Carta del Servizio Idrico Integrato;

b) se lo scarico avviene mediante allacciamento esistente, dà il proprio formale consenso, se nulla osta, che ha effetto ai fini dell'immissione materiale.

Nel caso b) il Gestore comunica la data entro la quale deve essere stipulato il contratto, previo pagamento degli oneri a carico del richiedente.

7 Per gli scarichi assimilati ai domestici alla domanda di autorizzazione è allegata una dichiarazione di conformità alle norme che consentono tale classificazione per legge o per equivalenza qualitativa sottoscritta dal Titolare dell'attività, redatta su modulo predisposto dal Gestore.

La dichiarazione del richiedente fa fede ai fini del rilascio del parere di conformità del Gestore e dell'autorizzazione, fatta salva ogni verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati sia in fase istruttoria sia successivamente. A tal fine, per gli scarichi assimilati per equivalenza qualitativa, alla domanda è allegata una relazione contenente le informazioni necessarie a valutare il processo di formazione dello scarico e da referti analitici in numero sufficiente ad attestare la qualità delle acque reflue industriali prodotte nell'arco dell'intero ciclo produttivo ed il rispetto dei limiti di cui all'Appendice B del presente Regolamento.

Per i nuovi scarichi di acque reflue industriali potrà essere fatto riferimento a dati e documentazioni riferiti a scarichi provenienti da processi produttivi e stabilimenti industriali analoghi o dalla più aggiornata letteratura tecnica di settore. In tale caso l'Ente competente rilascia il provvedimento di autorizzazione allo scarico prevedendo l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione di presentare, entro sei mesi dall'effettiva attivazione dello scarico e a pena di decadenza dell' autorizzazione, la documentazione sopra prevista per la caratterizzazione definitiva delle acque reflue prodotte.

Qualora dalla documentazione prodotta ovvero dai controlli effettuati emerga il non rispetto dei valori limite di cui all'Appendice B, l'Autorità competente provvede alla revoca dell'autorizzazione.

In sede di istruttoria la qualità degli scarichi è valutata prima di ogni trattamento depurativo e dell'eventuale miscelazione con acque che non richiedono trattamento.

8 I titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali o assimilate alle domestiche che sono allacciati alla fognatura urbana alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono tenuti a comunicare al Gestore, a sua richiesta ed entro il termine nella stessa indicato, le informazioni in merito all'autorizzazione a suo tempo ottenuta, compilando l'apposito modulo annesso alla richiesta.

In caso di mancata risposta o di gravi omissioni nella compilazione del modulo, il Gestore comunica la circostanza al Titolare dello scarico con richiesta di inoltrare nuova domanda di autorizzazione secondo la procedura stabilita nel presente Regolamento.

9 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli scarichi industriali esistenti nel caso che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione allo scarico, i Titolari intendano trasferire l'attività o effettuare ristrutturazioni, ampliamenti o modifiche dei loro cicli produttivi tali da determinare modificazioni delle caratteristiche qualitative o quantitative delle acque di scarico e, più precisamente, quando le modificazioni siano tali che:

a) la portata scaricata giornalmente superi di oltre il 20% quella originaria;

b) il carico giornaliero o la concentrazione media di uno o più dei principali inquinanti superi di oltre il 10% il valore originario;

c) venga rilevata negli scarichi la presenza di nuovi inquinanti, anche se in concentrazioni compatibili con i limiti di accettabilità previsti nell'autorizzazione originaria, o quando, a giudizio del Gestore, le nuove sostanze modifichino in misura apprezzabile il carico inquinante o quando trattasi di nuove sostanze pericolose.

10 I titolari di attività per le quali è stata rilasciata autorizzazione allo scarico e che eseguono modifiche di qualunque tipo nel proprio stabilimento che comportano variazioni delle caratteristiche quantitative o qualitative delle acque reflue non superiori ai limiti indicati al comma precedente sono tenuti a comunicare al Gestore la circostanza e a produrre, a richiesta, una conforme dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ferma restando la facoltà del Gestore di eseguire i controlli previsti dal presente Regolamento.

11 Le nuove immissioni di scarichi industriali e di scarichi assimilati ai domestici sono ammesse solo se rispettano le prescrizioni ed i limiti di accettabilità stabiliti nell'atto di autorizzazione.

12 Per le nuove domande di immissione nella rete fognaria pubblica, le condizioni ed i limiti accettabilità sono definiti, all'atto della formulazione del parere di conformità di cui all'art. 76, in rapporto alla consistenza dell'agglomerato servito dalla rete fognaria nonché alla presenza di idoneo impianto di depurazione terminale, alla sua tipologia ed alla sua potenzialità nel rispetto del criteri generali seguenti:

a) devono essere presenti adeguati margini di riserva di capacità delle condotte della rete fognaria urbana rispetto alle condizioni idrauliche più gravose che si possono verificare nella rete stessa in assenza dell'immissione dei reflui da autorizzare;

b) il carico inquinante aggiuntivo dei reflui da autorizzare non deve comportare una variazione della classe attuale di consistenza di agglomerato a cui appartiene la rete fognaria di recapito né, in ogni caso, la necessità di un adeguamento della tipologia dell'impianto di depurazione terminale che non sia già previsto nei piani e nei programmi d'investimento approvati dall'Agenzia;

c) l'impianto di depurazione terminale della rete fognaria di recapito deve avere, e mantenere nel tempo, un congruo margine di potenzialità non utilizzata rispetto alle condizioni di funzionamento più gravose previste in assenza dell'immissione dei reflui da autorizzare;

d) né la rete fognaria né l'impianto di depurazione terminale possono avere funzione di diluizione delle concentrazioni di sostanze non suscettibili di normale riduzione mediante i processi depurativi che si instaurano usualmente nel sistema ricettore;

e) l'immissione dei nuovi scarichi non deve pregiudicare o peggiorare le possibilità preesistenti di riuso delle acque reflue depurate e di utilizzazione agronomica dei fanghi residui dalla depurazione.

13 Per le nuove domande di immissione nella rete fognaria pubblica, i valori limite di accettabilità dei reflui sono stabiliti dal Gestore, caso per caso ed a suo giudizio in applicazione dei criteri generali di cui al comma precedente ed assumendo a riferimento indicativo i valori per i parametri di qualità riportati in dettaglio nell'Appendice C e precisamente i valori riportati:

a) sulla tabella A, corrispondente alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto n. 152/2006 riferita agli scarichi in acque superficiali, se la rete fognaria urbana non è dotata di impianto di depurazione terminale o se l'impianto non è idoneo;

b) della tabella B, corrispondente alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto n. 152/2006 riferita agli scarichi in fognatura, se le reti fognarie sono dotate di impianti di depurazione di livello almeno secondario o, comunque, di tipo appropriato in rapporto alle dimensioni dell'agglomerato.

14 Il Gestore può stabilire limiti più restrittivi di quelli indicati al comma 13 quando ciò sia necessario per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente in condizioni di particolare vulnerabilità o sensibilità del recapito finale, per la tutela delle risorse idriche con specifiche destinazioni funzionali e per la salvaguardia dell'integrità delle infrastrutture e del loro regolare ed economico funzionamento.

Tale disposizione si applica, in particolare, agli scarichi di sostanze pericolose, come definiti all'art. 68, comma 6, in ordine sia alle concentrazioni degli inquinanti nelle acque reflue sia ai quantitativi massimi consentiti dei carichi immessi nella fognatura, con riferimento alle unità di prodotto o materia prima lavorata specifiche dell'attività industriale.

15 L'Autorità competente può stabilire deroghe ai limiti indicati al comma 13 solo quando ciò sia conforme con i criteri di cui al comma 12. In particolare, eventuali deroghe ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto n. 152/2006, nei limiti ivi consentiti, potranno essere ammesse, solo a seguito di specifiche valutazioni e campagne analitiche che consentano di determinare le compatibilità dei carichi di massa derivanti dallo scarico con la capacità residua dell'impianto terminale e solo qualora siano espressamente assentite da ARPA, qualora il suo parere sia dovuto ai sensi della normativa vigente.

16 Nel parere di conformità sulle nuove domande il Gestore può stabilire clausole particolari riguardanti le modalità dello scarico o dell'allacciamento o i controlli dei processi produttivi e degli scarichi che sono essenziali ai fini dell'autorizzazione e che possono essere oggetto di specifica considerazione nel contratto di allacciamento, anche ai fini della sospensione o della revoca del permesso di immissione in caso di inosservanza da parte del Titolare dello scarico.

In particolare, il Gestore può prescrivere che determinati reflui, specie se contenenti o suscettibili di contenere sostanze pericolose, siano mantenuti separati da altri in fase di raccolta e di immissione nella fognatura urbana.

17 I limiti di accettabilità stabiliti dal Gestore in sede di rilascio del parere di conformità sono vincolanti ai fini dell'autorizzazione da parte dell'Autorità competente.

18 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in sede di rinnovo delle autorizzazioni, ancorché rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

19 Le disposizioni del presente articolo riguardanti gli scarichi industriali si applicano agli scarichi precedentemente assimilati ai domestici se intervengono o possono intervenire modifiche delle attività negli insediamenti tali da provocare il venir meno dei presupposti di assimilabilità degli scarichi.

74 Rinnovo di autorizzazione degli scarichi non domestici

1 Il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico, anche se rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, deve essere richiesto dal Titolare entro 12 mesi dalla scadenza, tenendo conto che esse hanno una durata di 4 anni e che lo scarico può essere mantenuto in funzione fino all'adozione di un nuovo provvedimento solo se la domanda di rinnovo è stata presentata in tempo utile.

2 Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente Regolamento per gli scarichi assimilati ai domestici hanno durata di quattro anni e si intendono tacitamente rinnovate, salvo che non sussistano gli obblighi di nuova domanda nei casi di modifiche degli scarichi o della titolarità.

3 Le domande di rinnovo dell'autorizzazione sono inoltrate con le medesime procedure previste dall'art. 73 per quelle di nuovi scarichi, applicandosi quanto disposto al riguardo dal medesimo articolo anche per l'istruttoria ed il rilascio della nuova autorizzazione.

4 Il rinnovo dell'autorizzazione comporta il rinnovo del contratto precedente o la stipula di un nuovo contratto se, all'atto del rinnovo, sono state introdotte nuove prescrizioni.

5 Sono a carico del Titolare, in caso di ritardo o di mancanza della domanda di rinnovo, tutti gli effetti e le conseguenze della scadenza dell'autorizzazione.

6 Gli scarichi per i quali è negato espressamente il rinnovo devono cessare alla scadenza della precedente autorizzazione.

7 Ai sensi dell'art. 124, comma 8, del d. lgs. 152/2006, per gli scarichi contenenti sostanze pericolose il rinnovo dell'autorizzazione deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico deve cessare immediatamente.

75 Revisione delle autorizzazioni per scarichi industriali esistenti

1 Il Gestore, nell'ambito delle proprie attività di conservazione del catasto degli scarichi industriali ed assimilati nella pubblica fognatura, verifica le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

2 Il Gestore provvede, sulla base delle informazioni in proprio possesso, alla verifica di congruità delle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e segnala ai Titolari ed all'Autorità competente eventuali irregolarità e necessità di adeguamento degli scarichi e/o delle opere di connessione alla rete fognaria, indicando anche le misure ed i provvedimenti che si rendono necessari, inclusa la eventuale revisione della precedente autorizzazione.

3 Il Titolare di uno scarico esistente è tenuto all'osservanza delle prescrizioni che gli saranno date, con apposito atto dall'Autorità competente, a seguito delle verifiche della sua posizione autorizzativa ai sensi del presente articolo.

76 Contenuti del parere del Gestore di conformità per scarichi non domestici

1 Nei casi in cui la normativa prevede il rilascio di un'autorizzazione da parte dell'Autorità competente, il Gestore esprime il preventivo parere di conformità, che deve avere i seguenti contenuti minimi:

a) idoneità di installazione degli strumenti di misura delle acque prelevate da fonti autonome;

b) prescrizioni relative alle tipologie di acque per le quali è consentito/vietato lo scarico;

c) prescrizioni relative ai limiti di accettabilità in fognatura;

d) adeguatezza e funzionalità di eventuali impianti di pretrattamento;

e) conformità ed accessibilità per i controlli del pozzetto di campionamento.

2 Le modalità di immissione ed i limiti di accettabilità degli scarichi soggetti a preventivo parere sono stabiliti dall'Autorità competente tenuto conto delle caratteristiche costruttive, funzionali e prestazionali delle reti fognarie e degli impianti di depurazione terminali nonché del carico complessivo non domestico di cui sia stata autorizzata l'immissione nella rete o negli impianti di depurazione.

3 Il parere di conformità può prevedere, fermo restando quanto disposto al comma 12 dell'art. 73, eventuali deroghe, nei casi ammessi dal presente Regolamento, ai limiti di accettabilità degli scarichi, purché sia assicurato e mantenuto nel tempo il rispetto della disciplina degli scarichi delle reti fognarie ricettrici nonché lo smaltimento dei fanghi residui dei depuratori terminali in conformità alla normativa vigente.

4 In caso di assenza di impianto terminale di depurazione o di presenza di impianto con trattamento inadeguato il Gestore può negare il permesso senz'altra motivazione o prevedere, anche per scarichi assimilabili ai domestici, prescrizioni speciali o restrizioni allo scopo di assicurare e mantenere nel tempo il rispetto della disciplina degli scarichi delle reti fognarie ricettrici.

5 Il parere di conformità può prevedere disposizioni più restrittive di quelle contemplate dal presente Regolamento in ordine ai limiti di accettabilità di determinate sostanze o anche fissare limiti o divieti di immissione per sostanze non contemplate quando l'immissione di tali sostanze possa, a parere insindacabile del Gestore, essere pericolosa per gli operatori addetti alla gestione o rischi per le reti fognarie e gli impianti di depurazione.

6 Ferme restando le norme di legge imperative, il Gestore ha facoltà di indicare nel parere, specialmente nei casi di deroghe di cui al precedente comma 3, quali disposizioni hanno carattere provvisorio e sono suscettibili di revoca o successive modifiche ed integrazioni sulla base degli esiti dei controlli eseguiti dopo l'attivazione dello scarico.

7 In fase di istruttoria delle domande di autorizzazione il Gestore richiede il preventivo parere all'ARPA, quando necessario, ed è tenuto ad assumerlo incondizionatamente nel proprio parere di conformità quando lo scarico contenga o possa verosimilmente contenere sostanze pericolose e, comunque, qualora la domanda riguardi attività individuate dalla Regione quali potenzialmente originanti scarichi di sostanze pericolose.

77 Casi di diniego del permesso di immissione nelle reti fognarie

1 Fermo restando che non può essere negato dal Gestore per alcun motivo il permesso d'immissione per le acque reflue domestiche nelle reti fognarie, fatto salvo l'obbligo per gli Utenti di osservanza del presente Regolamento, per le nuove domande relative ad acque reflue domestiche, il Gestore può negare il permesso di immissione di acque meteoriche nel caso che esista un idoneo ricettore alternativo nelle vicinanze o richiedere che le acque meteoriche siano immesse separatamente nella fognatura urbana, anche se di tipo misto, applicandosi le disposizioni dell'art. 78.

2 Per le nuove domande riguardanti gli scarichi industriali e gli scarichi industriali assimilabili a domestici, il Gestore può esprimere parere negativo di conformità e rifiutare, di conseguenza, il permesso di immissione nella fognatura urbana quando, a suo insindacabile giudizio:

a) i quantitativi di acque reflue e/o di acque meteoriche da immettere sono incompatibili con il regolare funzionamento della rete fognaria e/o dell'impianto di depurazione terminale;

b) le caratteristiche delle acque reflue da immettere non sono conformi ai limiti di accettabilità fissati dal presente Regolamento;

c) il carico inquinante dello scarico da immettere, anche dopo eventuale pretrattamento, è o può verosimilmente essere incompatibile con il rispetto dei limiti fissati dall'Autorità competente per lo scarico finale della fognatura urbana;

d) gli stabilimenti, le opere di collettamento degli scarichi, gli eventuali impianti di pretrattamento e gli allacciamenti eseguiti dal richiedente non sono conformi ai progetti approvati dalle Autorità competenti o dal Gestore nonché alle prescrizioni date in sede di rilascio di pareri e autorizzazioni;

e) le informazioni fornite in sede di domanda dal titolare dell'attività e le verifiche eseguite dal Gestore in fase istruttoria non abbiano consentito l'accertamento dell'accettabilità dello scarico nella fognatura urbana;

f) l'immissione dello scarico possa comportare, a giudizio del Gestore, malfunzionamenti o disservizi nelle reti fognarie e negli impianti o costi di gestione eccessivi delle infrastrutture pubbliche.

3 Il rifiuto di cui al comma 2 può essere provvisorio ed essere revocato quando il richiedente assume a proprio carico le spese necessarie a rimuovere le cause o quando provvede alla regolarizzazione della propria situazione e, in ogni caso, dopo accertamento da parte del Gestore dell'avvenuta esecuzione degli interventi.

4 In caso di diniego definitivo il richiedente è, in ogni caso, tenuto al pagamento delle spese sostenute dal Gestore per l'istruttoria.

5 Le disposizioni del presente articolo per gli scarichi industriali si applicano in sede di istruttoria per il rinnovo di precedenti autorizzazioni, anche se le situazioni di cui al comma 2 si verificano dopo il precedente rilascio.

78 Immissioni di acque di origine meteorica nelle fognature

1 Per le nuove costruzioni e per i fabbricati oggetto di ristrutturazione degli impianti e delle reti idrico – sanitarie da cui si originano scarichi domestici o assimilabili a domestici, è prescritta, al momento del rilascio del parere di competenza del Gestore sulle autorizzazioni edilizie, la realizzazione di reti interne separate per le acque reflue e per le acque di origine meteorica, anche se la zona è servita da fognatura pubblica di tipo unitario.

Per gli scarichi domestici esistenti l'obbligo di separazione delle reti interne sussiste solo nel caso che esso sia previsto da progetti di sdoppiamento della rete fognaria urbana di tipo unitario approvati dal Comune ed inseriti nel Piano d'ambito, che devono, a tal fine, stabilire anche tempi, modalità di esecuzione e di finanziamento della spesa. L'obbligo è disposto da un'apposita ordinanza dell'Amministrazione comunale.

Tutti gli oneri e le spese derivanti dall'ottemperanza alle disposizioni dell'ordinanza del Sindaco sono a carico degli obbligati, nella misura indicata nel progetto di sdoppiamento e richiamata nell'ordinanza.

2 Le reti interne separate devono confluire, di norma, in due distinti pozzetti di allacciamento, anche se il Gestore può prevedere opere di connessione comuni, nel caso che sia presente una fognatura pubblica di tipo unitario.

Su esplicita indicazione del Gestore, le acque di origine meteorica provenienti da coperture di fabbricati possono essere scaricate sul suolo.

3 Per gli scarichi industriali le modalità di separazione delle acque meteoriche di qualunque origine dalle acque reflue o dalle acque di processo non inquinate nonché le prescrizioni per l'immissione nella fognatura sono stabilite, caso per caso, all'atto del rilascio del parere di conformità, in base al principio di precauzione rispetto al rischio di inquinamento di acque meteoriche, specialmente nel caso che possano essere presenti sostanze pericolose.

Tale disposizione si applica alle nuove domande, incluse quelle di regolarizzazione di scarichi esistenti, e alle domande di rinnovo delle autorizzazioni.

4 E' ammesso, nel rispetto della normativa vigente, lo scarico in rete fognaria mista o nera delle acque di prima pioggia.

Le acque di origine meteorica diverse da quelle di prima pioggia devono, invece, essere scaricate in reti bianche o in altro ricettore.

Qualora non sia possibile scaricare le acque di origine meteorica diverse da quelle di prima pioggia in recapito diverso dalla pubblica fognatura nera o mista, per motivi tecnici o per la mancanza di idoneo ricettore, il Gestore si riserva la possibilità di prescrivere l'adozione, a spese del titolare dello scarico, di idonei sistemi per il contenimento delle portate di origine meteorica.

5 Lo scarico di acque di prima pioggia nelle reti fognarie nere è soggetto al rilascio di autorizzazione da parte del Gestore, che valuta e prescrive, in funzione delle caratteristiche delle reti esistenti, le misure ritenute necessarie al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema fognario-depurativo gestito.

In particolare, agli scarichi di acque di prima pioggia e di quelle derivanti dal lavaggio di aree esterne di pertinenza di installazioni in cui sono svolte attività commerciali o di produzione di beni si applica l'art. 79 del presente Regolamento.

6 Qualora il Gestore abbia segnalato preventivamente ai Titolari degli scarichi, al Comune e all'Agenzia, situazioni, ben individuate e circoscritte e comprovate da adeguata documentazione idraulica, il rischio di rigurgito o di fuoriuscita di acque dalle condotte della rete urbana di tipo misto in occasione di eventi meteorici di determinate intensità, I Titolari degli scarichi sono obbligati ad adottare le contromisure indicate dal Gestore nei tempi stabiliti. L'obbligo dei Titolari è stabilito con ordinanza dell'Amministrazione comunale e decorre dalla data dell'ordinanza medesima.

7 Il Gestore è responsabile dei danni conseguenti ad allagamenti per fuoriuscita dalle condotte qualora non abbia provveduto a segnalare il rischio di rigurgito come indicato al comma 6 e, nei casi in cui abbia provveduto alla segnalazione, fino alla scadenza dei termini stabiliti per l'applicazione delle prescrizioni indicate

al Titolare dello scarico citate nel medesimo comma. Alla scadenza di tali termini la responsabilità rimane in capo al Titolare dello scarico.

8 I progetti, di iniziativa pubblica e privata, che includono opere di fognatura destinate ad essere allacciate alle reti fognarie esistenti o in progetto del Servizio Idrico Integrato, devono prevedere la realizzazione di reti separate per le acque reflue e per le acque meteoriche, applicandosi alle reti stesse ed agli scarichi dei singoli edifici e stabilimenti le disposizioni del presente articolo nonché la delibera della Giunta regionale del 14/2/2005, n. 286, "Direttiva concernente gli indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne ".

79 Acque di prima pioggia da aree esterne di stabilimenti e insediamenti

1 Le disposizioni del presente articolo si applicano, ai sensi dell'art. 39 comma 3 del d. lgs. n. 152/99, ora sostituito dal comma 3 dell'art. 113 del d. lgs. n. 152/2006, e al punto 8 della Direttiva della Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 286/05, agli stabilimenti e insediamenti con destinazione commerciale o di produzione di beni le cui aree esterne siano adibite all'accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti/rifiuti, allo svolgimento di fasi di lavorazione ovvero ad altri usi per i quali vi sia la possibilità di dilavamento delle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o sostanze che possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e siano dotate di fognatura di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento o di lavaggio con recapito in rete fognaria nera e mista.

2 Le acque di prima pioggia raccolte dalle fognature interne negli stabilimenti o insediamenti di cui al comma 1 sono soggette al regime di autorizzazione e a tutte le disposizioni del presente Regolamento previsti per gli scarichi industriali, incluse le disposizioni in materia di contratti di scarico e di tariffa.

3 Fatte salve le eventuali prescrizioni di ulteriori sistemi di controllo e/o trattamento, in sede di rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente Regolamento, è fatto obbligo, in linea generale, di posizionare adeguati sistemi di captazione e/o accumulo delle acque di prima pioggia (vasche di prima pioggia), a monte dell'immissione nelle fognature pubbliche per gli stabilimenti e insediamenti in cui si svolgono le attività di seguito elencate:

a) industria petrolifera: estrazione, trasformazione, deposito, stoccaggio e vendita, compresi i distributori di carburanti,

b) industria dei minerali non energetici: estrazione, trasformazione, deposito, stoccaggio, compresa la produzione di sale,

c) industria metallurgica: estrazione, trasformazione, trattamento superficiale, deposito, stoccaggio e vendita di materiali metallici,

d) industria alimentare e del tabacco,

e) industrie tessili,

f) industrie conciarie e attività di tintoria,

g) industria della carta,

h) industria chimica, compresa la produzione di fibre sintetiche e artificiali, la lavorazione della gomma e delle materie plastiche,

i) fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, elettrici,

l) fabbricazione, riparazione, deposito, rottamazione e demolizione di mezzi di trasporto,

m) luoghi di raccolta, deposito, stoccaggio, trasformazione di rifiuti.

4 Tutte le opere relative ai sistemi di captazione e/o accumulo delle acque di prima pioggia devono essere realizzate e gestite a cura e spese del Titolare dello scarico e i manufatti devono, in ogni caso, essere posizionati all'interno delle aree private.

5 Gli elaborati progettuali relativi alle opere destinate alle acque di prima pioggia sono soggetti all'approvazione preventiva del Gestore che darà le prescrizioni vincolanti ritenute utili al corretto funzionamento della rete fognaria recettrice in merito a:

a) curve di possibilità pluviometrica da applicare per il dimensionamento,

b) tempi di svuotamento delle vasche in funzione delle portate massime ammissibili in rete ed eventuali impianti di controllo e regolazione degli stessi,

c) eventuali ulteriori sistemi di controllo della qualità degli scarichi.

80 Diffida, revoca e sospensione dell'autorizzazione dello scarico

1 Ai sensi dell'art. 130 del d. lgs. 152/2006, la diffida o la revoca o la sospensione dell'autorizzazione allo scarico sono disposte dall'Autorità competente al rilascio, anche su segnalazione del Gestore, nei casi di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico.

2 Alla data della notifica della decisione di cui al comma 1, il Titolare dello scarico deve cessare ogni immissione nella rete fognaria ed assume a proprio carico ogni responsabilità, diretta o indiretta, connessa con l'eventuale prosecuzione dell'immissione. Da parte sua il Gestore notifica al Titolare la sospensione a tempo determinato del permesso di scarico o lo revoca definitivamente, conformemente all'atto dell'Autorità competente.

3 Quando l'Autorità competente, ai sensi del comma 1, lettera a) dell'art. 130 del decreto n, 152/2006 procede alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità, il Gestore è tenuto a verificare il rispetto degli adempimenti ed a segnalare la situazione riscontrata all'Autorità competente per eventuali successive decisioni.

4 In caso di revoca, il contratto di allacciamento stipulato con il Gestore è risolto di diritto ed il Titolare che intenda proseguire l'immissione di acque reflue nella fognatura urbana deve regolarizzare la propria situazione e fare nuova domanda di immissione nel modo previsto dal presente Regolamento per i nuovi scarichi industriali, stipulando, ottenuta l'autorizzazione, un nuovo contratto con il Gestore.

5 Nei casi previsti dal presente articolo il Gestore ha diritto al risarcimento dei danni subiti, in conseguenza dell'irregolarità dello scarico, ferma restando ogni responsabilità del Titolare nei confronti di terzi aventi causa.

6 Si applicano in ogni caso le sanzioni previste dal decreto n. 152/2006 a carico del Titolare dello scarico irregolare.

7 Qualora il Gestore rilevi gravi anomalie degli scarichi, tali da pregiudicare il corretto funzionamento delle reti e degli impianti di trattamento gestiti, si riserva comunque la possibilità di richiedere all'Autorità competente l'immediata interruzione dello scarico.

CAPO SECONDO – ACCETTABILITA' DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA

81 Scarichi tassativamente vietati

1 Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dai successivi articoli, è tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto all'esercizio e alla manutenzione nonché per l'integrità e la funzionalità dei manufatti fognari e degli impianti di depurazione.

In particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo, è vietato lo scarico di:

a) idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e di sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione, che possono determinare pericolo di esplosione o di combustione nel sistema fognario;

b) petrolio e prodotti della sua raffinazione o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;

c) sostanze tossiche o che possono causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa;

d) sostanze tossiche che possono, anche in combinazione con le altre sostanze, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;

e) reflui con acidità tale comportare rischi di corrosione delle strutture fognarie e pericolo per il personale addetto alla manutenzione e all'esercizio;

f) reflui con alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa tra i 10 ed i 38 °C, possono precipitare, solidificare o gelificare;

g) oli di frittura provenienti da ristoranti, friggitorie ed attività similari, non connesse alle normali attività domestiche;

h) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali scarti organici dell'alimentazione umana, fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici o industriali;

i) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;

j) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possono costituire rischio per le persone esposte lungo le reti e negli impianti di depurazione.

2 Salvo diversa indicazione espressa del Gestore, è vietato lo scarico in fognatura nera o mista di acque di aggottamento provenienti da prosciugamento di scavi e abbassamento della falda in genere.

3 Si richiama il generale divieto di immissione lungo la rete fognaria di ogni tipo di rifiuto, inclusi quelli di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 110 del decreto n. 152/2006, ancorché il Gestore del Servizio Idrico Integrato sia autorizzato al loro trattamento negli impianti di depurazione terminali.

4 Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 82 del presente Regolamento per quanto attiene l'installazione di dispositivi di dissipazione di rifiuti alimentari.

82 Dispositivi di triturazione e dissipazione dei rifiuti alimentari

1 Salvo i casi previsti al comma 2, è vietata l'installazione di dispositivi di triturazione e dissipazione di rifiuti, anche d'origine domestica, su apparecchi comunque connessi con le reti fognarie urbane.

2 Ai sensi del comma 3 dell'art. 107 del d. lgs. 152/2006, i Titolari di scarichi domestici possono prevedere l'installazione di apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili (trituratori) solo dopo aver fatto richiesta scritta al Gestore ed aver ottenuto il suo permesso, pure in forma scritta. Il permesso del Gestore è rilasciato previa eventuale verifica del dispositivo installato e degli impianti interni all'unità immobiliare e può essere negato:

a) nei tratti di rete fognaria a deflusso lento o aventi, in ogni caso, caratteristiche costruttive e/o idrauliche non idonee al convogliamento di acque di scarico ad elevato contenuto di solidi sedimentabili;

b) in tutti in casi diversi da quelli della lettera a) in cui sussistano rischi di disfunzioni nel sistema fognario o nei depuratori terminali;

c) se l'apparecchio dissipatore o la rete e gli impianti interni alle unità immobiliari sono giudicati non idonei dal Gestore.

3 Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i tratti di fognatura di cui al comma 2, lettera a), sono indicati in apposita cartografia, che è redatta inizialmente e, successivamente, aggiornata e conservata dal Gestore.

La cartografia ed i relativi aggiornamenti sono approvati dall'Agenzia d'Ambito. Fino all'approvazione resta in vigore il divieto assoluto di installazione dei dispositivi di cui si tratta.

4 Il Gestore può autorizzare l'impiego di dispositivi di dissipazione di rifiuti alimentari in deroga al comma 2, lettera a), se il Titolare dello scarico colloca, a propria cura e spese, una apparecchiatura appropriata di separazione dei solidi o una fossa settica a monte dell'immissione nella fognatura pubblica. Resta inteso che tutti gli oneri di manutenzione di tali dispostivi, incluso lo smaltimento dei residui, sono a carico del Titolare dello scarico o di chiunque lo utilizzi legittimamente e che il permesso può essere revocato, previa regolare diffida, quando i dispostivi installati siano inefficienti o non adeguatamente gestiti.

5 Gli Utenti che installano i dispositivi di dissipazione di rifiuti alimentari dopo aver ottenuto il permesso del Gestore sono tenuti al pagamento di una quota aggiuntiva di tariffa per fognatura e depurazione, determinata dall'Agenzia ai sensi dell'art.19.

6 Gli Utenti che installano i dispositivi di dissipazione di rifiuti alimentari senza aver richiesto e/o ottenuto il permesso del Gestore o senza aver rispettato le prescrizioni del Gestore in sede di rilascio del permesso, sono tenuti, previa diffida del Gestore, al pagamento, in aggiunta alla normale tariffa, di una penale, stabilita

dall'Agenzia ai sensi dell'art. 24 in misura non inferiore alla quota vigente di tariffa per fognatura e depurazione, a decorrere dalla data dell''accertamento dell'infrazione e fino alla regolarizzazione della propria posizione.

83 Prescrizioni particolari di accettabilità di scarichi non domestici

1 I titolari degli insediamenti industriali sono tenuti a rispettare le prescrizioni speciali seguenti, ancorché non fossero espressamente richiamate nell'atto di autorizzazione:

a) i liquami da allevamenti suinicoli devono essere sottoposti a vibrovagliatura o filtrazione o altro procedimento meccanico atto ad eliminare la maggior parte delle sostanze sedimentabili;

b) le acque di scarico dei macelli devono essere sottoposte a separazione e raccolta del sangue, del contenuto stomacale, dei brandelli di carne e di grasso, al recupero dei grassi a mezzo di appositi pozzetti;

c) la feccia e le vinacce derivanti dalla vinificazione dell'uva devono essere raccolte e smaltite a parte;

d) gli scarti solidi di lavorazione dalle industrie conserviere devono essere raccolti e smaltiti a parte;

e) i bagni esausti di decapaggio, defosfatazione ed ogni altro trattamento superficiale dei metalli devono essere raccolti, prima della depurazione, in contenitori atti ad impedire lo sversamento accidentale in fognatura;

f) gli oli esausti o emulsionati devono essere raccolti e smaltiti a parte;

g) le acque di dilavamento da eventuali cumuli di materiali esposti agli agenti atmosferici o di superfici interessate da potenziali sversamenti di carburanti, oli od altri similari, devono essere sottoposte, prima dello sversamento in fognatura, all'eventuale pretrattamento indicato dal Gestore, quale sedimentazione, flottazione od altro, in apposito impianto dimensionato in modo da impedire il trasporto di dette sostanze;

h) le acque di scarico derivanti da attività di lavaggio automezzi devono essere sottoposte alle prescrizioni del Gestore prima dello sversamento in fognatura.

i) Gli scarichi di cucine per collettività/comunità (ristoranti, rosticcerie, mense, ecc.) nonché da altre attività particolari di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 1053/2003 devono essere sottoposti, prima dell'immissione nella fognatura urbana, a trattamento di separazione dei grassi o altre forme di trattamento idoneo stabilite dal Gestore. Il Gestore stabilisce i tempi di adeguamento degli scarichi esistenti.

2 Gli scarichi degli insediamenti assimilabili a domestici adibiti ad attività sanitaria (case di cura, ambulatori, laboratori d'analisi), ferme restando le altre prescrizioni ricevute in sede di autorizzazione, devono essere sottoposti al trattamento di disinfezione prima dell'immissione nella fognatura, con modalità stabilite dal Gestore.

Tale disposizione si applica anche agli scarichi esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Per le aziende ospedaliere classificate come attività industriali restano valide le prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura.

3 Le immissioni nelle reti fognarie urbane o negli impianti di depurazione terminali mediante condotte dedicate di acque reflue derivanti da attività di smaltimento o di recupero di rifiuti sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 73, specie per quanto riguarda la presenza di sostanze pericolose, fermo restando che il carico veicolato deve essere compatibile con il processo biologico di depurazione e che eventuali deroghe ai valori limite del comma 13 dell'art. 73 citato sono, di norma, limitate ai parametri caratteristici del carico organico biodegradabile ed al carico di azoto e fosforo.

84 Sversamenti accidentali

1 Il Titolare dello scarico è tenuto a dare immediata comunicazione nel caso di sversamenti accidentali o involontari di qualsiasi sostanza vietata o in quantità superiore ai limiti consentiti, che, anche se intervenuti all'interno di insediamenti privati, pervengano o possano pervenire in pubblica fognatura.

2 Tale comunicazione deve avvenire per telefono al numero di Pronto Intervento del Gestore non appena riscontrato l'accaduto, ed essere confermata per iscritto entro le 24 ore successive, per consentire la tempestiva

adozione delle misure necessarie per contrastare gli effetti dannosi dell'incidente presso gli insediamenti e/o nella rete fognaria e/o presso l'impianto di depurazione terminale.

3 Il Titolare dello scarico è tenuto a seguire le disposizioni impartite, anche telefonicamente o verbalmente, dagli organi tecnici del Gestore allo scopo di ridurre o evitare le conseguenze dello sversamento.

4 Qualora l'evento possa avere riflessi ambientali esterni, specialmente sulla qualità dello scarico della rete fognaria urbana, dovrà essere tempestivamente data comunicazione alla struttura provinciale dell'ARPA competente per territorio per i provvedimenti del caso.

5 Nel caso vi siano riflessi igienico – sanitari si darà debita comunicazione direttamente all'unità operativa di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.S.L. competente per il territorio per i provvedimenti del caso.

6 Su richiesta del Gestore, il Comune potrà emanare ordinanze finalizzate a ridurre il carico inquinante affluente al depuratore terminale interessato da disfunzioni connesse agli sversamenti accidentali. Qualora lo scarico interessato produca gravi danni alle reti e /o agli impianti del Servizio Idrico Integrato, il Gestore si riserva la possibilità di richiedere alle Autorità competenti l'immediata interruzione dello scarico.

7 Le comunicazioni, ancorché tempestive, dell'evento accidentale non liberano il Titolare dello scarico dalle responsabilità e dalle sanzioni conseguenti ai sensi della normativa vigente e dal rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Gestore.

85 Impianti di pretrattamento degli scarichi.

1 Nel caso che gli scarichi domestici siano dotati, prima dell'immissione nella rete interna o nella fognatura pubblica, di vasca settica di tipo Imhoff, questa deve essere ispezionabile e, per quanto possibile, ubicata fuori dai muri perimetrali dell'edificio. Le acque provenienti da lavabiancheria, lavelli di cucina e lavastoviglie dovranno essere immesse nella fossa settica. Non devono, in nessuno caso, essere immesse nella fossa acque meteoriche.

2 La gestione degli impianti di pretrattamento dei reflui non domestici prima dell'immissione in fognatura avviene a cura e spese del Titolare dello scarico e sotto la sua piena ed incondizionata responsabilità, specialmente per quanto attiene il rispetto ed il mantenimento nel tempo dei limiti di accettabilità stabiliti in sede di autorizzazione e la diligente osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto medesimo.

3 Il Titolare si impegna espressamente a gestire i propri impianti di pretrattamento secondo le regole dell'arte ed adottando tutte le misure capaci di assicurare la migliore efficienza depurativa ottenibile con i processi e le tecnologie impiegati.

In ogni caso, il Titolare è obbligato ad eseguire con diligenza controlli periodici sugli scarichi e sugli impianti ed alla registrazione dei risultati.

4 Nei casi di particolare complessità degli impianti di pretrattamento o di scarichi aventi notevole impatto potenziale sui depuratori terminali o sulla qualità degli scarichi depurati della rete fognaria di recapito, il Gestore può richiedere, in qualunque momento, che il Titolare dello scarico adotti procedure scritte d'esercizio riguardanti, in particolare:

b) il controllo della quantità e della qualità dei reflui prima e dopo il pretrattamento;

c) la verifica dei parametri essenziali di funzionamento degli impianti di pretrattamento;

d) la gestione degli eventi critici e delle emergenze;

e) le modalità di campionamento e di registrazione dei dati;

f) i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il manuale d'esercizio, subito dopo la sua adozione ed ogni volta che fossero apportate revisioni significative, è trasmesso al Gestore, che può richiedere, per giusti motivi, modifiche ed integrazioni.

5 Tutta la documentazione riguardante l'esercizio degli impianti di pretrattamento è conservata dal Titolare dello scarico per almeno 4 anni ed è messa a disposizione del Gestore ogni volta che egli la richieda.

6 Nel caso di arresto degli impianti di pretrattamento, dovuti ad avaria o ad altri fatti imprevisti o imprevedibili, il Titolare dello scarico è tenuto a darne immediata comunicazione al Gestore, prima telefonicamente e quindi in forma scritta; analoga comunicazione deve essere data in caso di alterazione delle caratteristiche delle acque immesse nella fognatura urbana, fermo restando quanto disposto nell'art. 84 per gli sversamenti accidentali.

Tale comunicazione ha lo scopo di rendere possibile la tempestiva adozione, presso gli insediamenti e/o nella rete fognaria e/o presso l'impianto di depurazione terminale, delle misure che fossero necessarie per contrastare gli effetti dannosi dell'incidente.

Il Titolare dello scarico è, pertanto, tenuto a seguire le disposizioni impartite, anche telefonicamente o verbalmente, dagli organi tecnici del Gestore.

7 La disattivazione degli impianti di pretrattamento per lavori di manutenzione deve essere concordata preventivamente con il Gestore, al quale vanno confermate, con lettera raccomandata, le date di arresto e di riattivazione degli impianti nonché ogni variazione dei tempi concordati e precedentemente comunicati.

L'obbligo di comunicazione sussiste anche nel caso che il Titolare dello scarico abbia adottato le procedure scritte di manutenzione di cui al comma 3 lettera e).

86 Divieto di diluizione degli scarichi in fognatura

1 I limiti di accettabilità stabiliti dal presente Regolamento per gli scarichi nella fognatura urbana non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

2 Il divieto di diluizione si applica sia allo scarico terminale nella fognatura sia agli eventuali scarichi parziali dello stabilimento. E' vietato, in particolare, diluire gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al comma 4 dell'art. 101 del d. lgs. 152/2006 con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi.

87 Conferimento di rifiuti liquidi agli impianti di depurazione

1 Ai sensi dell'art. 110 decreto n. 152/2006, il Gestore può accettare in determinati impianti di depurazione delle reti fognarie urbane le tipologie di rifiuti indicate nei commi 2 e 3 del medesimo articolo solo in forza, rispettivamente, di autorizzazioni espressamente rilasciate dall'Autorità competente o di autorizzazioni possedute, previa comunicazione all'Autorità medesima, in base al citato comma 3.

2 Ferme restando le disposizioni di legge e le prescrizioni speciali date dall'Autorità competente nell'autorizzazione ai sensi del comma 2 dell'art. 110 citato oppure a seguito della comunicazione del Gestore, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, il Gestore può accettare i rifiuti costituiti da acque reflue purché, dopo i pretrattamenti eventualmente necessari, siano rispettate le disposizioni del presente Regolamento con le seguenti precisazioni:

a) non è ammesso il conferimento di rifiuti in impianti di primo livello;

b) le acque reflue immesse, dopo gli eventuali pretrattamenti, devono essere conformi ai limiti della tabella B dell'Appendice C;

c) l'immissione dei reflui non deve pregiudicare o peggiorare le possibilità preesistenti di riuso delle acque reflue depurate e di utilizzazione agronomica dei fanghi residui dalla depurazione.

3 Sono ammesse deroghe ai valori di cui al comma 2, lettera b), limitatamente ai parametri caratteristici del carico organico biodegradabile ed al carico di azoto e fosforo, purché compatibili con l'efficienza depurativa dell'impianto.

Possono essere, altresì, imposti limiti più restrittivi di quelli indicati al comma 2, lettera b), particolarmente in presenza di sostanze pericolose.

4 Il Gestore accetta il conferimento dei rifiuti liquidi e svolge il servizio di smaltimento in ottemperanza all'apposito Regolamento interno e a fronte della tariffa determinata dall'Agenzia d'Ambito ai sensi del comma 6 dell'art. 110 del d. lgs. 152/2006.i.

5 In sede di istruttoria delle nuove domande di immissione di reflui industriali e di rinnovo delle precedenti autorizzazioni il Gestore è tenuto a considerare le eventuali necessità di riservare adeguata potenzialità degli impianti di depurazione, sia per le sezioni di trattamento liquami sia per le sezioni di trattamento dei fanghi, alla gestione di materiali prodotti nell'ambito territoriale di competenza e derivanti dalla manutenzione delle reti fognarie nonché dagli altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi risulti non realizzabile sotto il profilo tecnico o economico.

CAPO TERZO – ESECUZIONE E GESTIONE DEGLI ALLACCIAMENTI FOGNARI

88 Componenti degli impianti di scarico in fognatura

1 Ai fini del presente Regolamento le opere necessarie per il collettamento, lo scarico e l'immissione di acque di scarico nella fognatura urbana sono denominate, nel loro complesso, *impianti di scarico* e sono distinte, convenzionalmente, in *opere interne* all'insediamento, *pozzetto di allacciamento* e *allacciamento o connessione stradale*.

2 Le opere interne all'insediamento che effettua gli scarichi – nel seguito definite anche rete interna – comprendono i sistemi di tubazioni di scarico e di raccolta delle acque reflue o meteoriche, gli eventuali impianti di sollevamento e le unità e gli impianti di pretrattamento nonché ogni altro dispositivo accessorio della rete; comprendono, inoltre, le apparecchiature di misura della quantità e della qualità degli scarichi e di campionamento automatico.

3 Il pozzetto di allacciamento e di transito costituisce il punto di arrivo della rete interna e di partenza della condotta di connessione con la fognatura urbana. Esso costituisce il confine delle competenze e responsabilità del Titolare dello scarico e del Gestore, ed è, di norma, situato in proprietà privata, con il lato d'uscita posto in prossimità del confine con la proprietà pubblica.

4 La connessione stradale è costituta dalla condotta e dagli accessori necessari per eseguire la connessione fra il pozzetto di allacciamento e la fognatura urbana.

5 Il Gestore, all'atto del rilascio del permesso d'immissione, indica la posizione e stabilisce il manufatto in cui deve terminare la rete interna, anche se esistente e su proprietà pubblica o di terzi.

89 Prescrizioni generali per le opere interne

1 Le opere interne all'insediamento da allacciare, sono eseguite a cura e spese del Titolare dello scarico secondo le migliori tecniche dell'arte, nel rispetto dei Regolamenti edilizi e di igiene vigenti nel Comune e delle prescrizioni o norme di altri Enti o Autorità in sede di rilascio di autorizzazioni, permessi o altri titoli comunque denominati allo svolgimento delle attività.

A tal fine il Gestore redige ed aggiorna periodicamente specifiche tecniche relative alle situazioni tipiche che possono presentarsi in pratica. Le specifiche tecniche riguardano:

a) i criteri di dimensionamento delle condotte, dei manufatti e delle apparecchiature particolari, quali, ad esempio: pozzetti degrassatori, fosse settiche, stazioni di sollevamento;

b) le caratteristiche dei materiali da utilizzare nelle diverse condizioni d'esercizio;

c) le modalità di posa dei materiali;

d) le norme speciali riguardanti scarichi da insediamenti industriali o comunque di tipo particolare;

e) le apparecchiature di misura e campionamento degli scarichi;

f) le istruzioni per l'uso e la manutenzione, ai fini di una corretta gestione della connessione stradale.

2 Le norme tecniche di cui al comma 1 hanno carattere indicativo e sono inderogabili solo in situazioni particolari indicate dal Gestore all'atto del rilascio del permesso di immissione o quando espressamente indicato nelle specifiche.

3 Le opere interne non devono avere caratteristiche costruttive e condizioni di funzionamento tali da causare effetti negativi sulla gestione delle reti urbane, specialmente per quanto riguarda le portate massime, essendo, a tal fine, il Titolare obbligato all'osservanza delle prescrizioni del presente Regolamento per quanto riguarda l'immissione di acque meteoriche, specialmente riguardo a:

d) obbligo di realizzazione di reti interne separate in nuovi insediamenti o in caso di ristrutturazioni;

e) divieto di immissione di acque meteoriche in reti urbane nere;

f) obbligo di riduzione dei volumi e delle portate di acque meteoriche nei casi critici indicati dal Gestore.

4 Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura interna dell'immobile, compresi i pozzetti dei cortili e delle aree esterne in genere, potrà avere la bocca di captazione delle acque ad un livello inferiore al piano stradale, essendo, in caso contrario, ogni possibile conseguenza imputata al Titolare.

A richiesta del Titolare dello scarico, il Gestore potrà autorizzare l'uso di scarichi in deroga, purché siano adottate tutte le precauzioni atte ad evitare il ritorno delle acque all'interno del fabbricato in caso di funzionamento in pressione della rete fognaria. La concessione di tale deroga non comporta alcuna assunzione di responsabilità da parte del Gestore.

5 Il Gestore è tenuto a segnalare, in sede di rilascio del permesso di nuove immissioni, le situazioni critiche di funzionamento della rete urbana che possono determinare rigurgiti verso la rete interna e ad indicare le misure che il Titolare dello scarico deve adottare, a sue spese, per evitare o minimizzare i rischi.

6 Le reti interne di insediamenti industriali sono soggette alle disposizioni del presente articolo, se e in quanto applicabili, nonché a quelle speciali formulate dal Gestore al momento del rilascio del parere di conformità.

90 Norme generali d'esecuzione della connessione stradale

1 Le connessioni alla rete fognaria urbana sono eseguite nelle posizioni indicate dal Gestore sulla base delle condizioni orografiche e delle caratteristiche tecniche della rete, tenendo conto anche degli obiettivi di minimizzare i costi di esecuzione, di manutenzione, di riparazione e di controllo delle opere, nonché dei conseguenti ripristini delle strade pubbliche.

Il Gestore, sia nelle nuove realizzazioni sia in caso di ristrutturazioni di fabbricati o della rete fognaria pubblica, potrà prevedere che, per quanto possibile, gli scarichi di più fabbricati siano riuniti e convogliati in un pozzetto comune di allacciamento alla rete pubblica, fatto salvo quanto disposto per la separazione delle acque meteoriche. Resta inteso che le opere a monte del pozzetto comune fanno parte della rete interna.

2 Il Gestore, di norma, esegue i lavori di connessione in area pubblica ma può autorizzare, a proprio insindacabile giudizio, il Titolare dello scarico ad eseguire, in proprio o mediante impresa di fiducia, le opere medesime, applicandosi in tal caso quanto previsto dall'art. 17, commi da 6 a 11 del presente Regolamento.

91 Norme tecniche e costruttive per le opere di connessione

1 Il Gestore redige ed aggiorna periodicamente le specifiche tecniche standard di esecuzione delle opere di allacciamento alle reti fognarie urbane relative alle situazioni tipiche che possono presentarsi in pratica. Le specifiche tecniche riguardano:

j) gli schemi grafici di connessione,

k) la lista dei materiali componenti l'allacciamento e le quantità relative,

l) i particolari costruttivi delle componenti dell'allacciamento,

m) le caratteristiche dei materiali da utilizzare nelle diverse condizioni d'esercizio,

n) le modalità di posa dei materiali e dei manufatti,

o) le prescrizioni di sicurezza in fase di costruzione,

p) le modalità di esecuzione dei ripristini stradali,

q) le norme di collaudo e di accettazione delle opere,

r) le istruzioni per l'uso e la manutenzione.

2 Le norme tecniche di cui al comma 1 sono derogabili solo in situazioni particolari che ne impediscano l'osservanza e solo su espressa autorizzazione del Gestore.

3 Fermo restando quanto prescritto nelle specifiche di cui al comma 1 o disposto in particolari circostanze dal Gestore, nell'esecuzione degli allacciamenti devono essere osservate le seguenti direttive:

d) le tubazioni per la connessione, nel tratto interessante la sede stradale o l'area pubblica, devono seguire il tracciato di minor percorso per raggiungere i punti di immissione indicati dal Gestore, oppure, in mancanza, essere perpendicolari all'asse della conduttura stradale;

e) la tubazione per la connessione deve avere sempre funzionamento a gravità, con un diametro esterno minimo di 160 mm ed una pendenza non inferiore all'1,5%, e la sua giunzione con il condotto stradale deve essere realizzata tramite idoneo manufatto d'immissione;

f) non sono consentite connessioni dirette con il condotto fognario urbano di tubazioni di mandata di stazioni di sollevamento appartenenti alla rete interna; le tubazioni in pressione devono recapitare al più nel pozzetto di allacciamento;

g) quando per qualunque motivo, anche a causa di presenza di sottoservizi, gli scarichi provenienti da un edificio siano posti ad una quota inferiore a quella minima ammessa ai sensi della lettera b), la rete interna deve essere dotata di un'idonea stazione di sollevamento, fermo restando quanto disposto alla lettera c);

h) tutti i tubi ed i manufatti in area pubblica devono essere posati in modo da assicurare la stabilità delle pavimentazioni e l'integrità dei componenti dell'allacciamento; in ogni caso il letto di posa deve essere realizzato con calcestruzzo;

i) il pozzetto di allacciamento e transito deve essere munito di sifone, con braga d'ispezione, ed essere posizionato in area privata nelle immediate vicinanze dell'area pubblica o del condotto fognario urbano, se questo percorre area privata;

j) l'immissione delle reti interne di acque meteoriche deve avvenire o mediante apposita connessione alla condotta pubblica o a valle del sifone della rete delle acque reflue, realizzato come indicato alla lettera f).

4 Le connessioni di scarichi industriali sono soggette alle disposizioni del presente articolo, se e in quanto applicabili, nonché a quelle speciali formulate dal Gestore al momento del rilascio del parere di conformità.

92 Interventi sugli allacciamenti esistenti

1 Gli interventi di riparazione o di rifacimento o di spostamento di opere di connessione esistenti, incluso il pozzetto d'allacciamento, possono essere eseguite solo con il consenso del Gestore, anche se non ha proprietà delle opere.

2 Ai lavori del comma 1, se richiesti dal Titolare dello scarico, si applicano tutte le procedure previste per l'attivazione di un nuovo scarico, con la sola eccezione di quelle di autorizzazione degli scarichi industriali o assimilati ai domestici, quando lo scarico sia già stato regolarmente autorizzato o ne sia stato richiesto il rinnovo.

Resta inteso che, salvo motivi d'urgenza, i tempi d'esecuzione sono stabiliti a discrezione del Gestore nell'interesse generale, anche oltre i termini previsti per i nuovi allacciamenti.

Tutte le spese conseguenti ai lavori sono a carico del Titolare richiedente, incluse quelle del personale di sorveglianza del Gestore.

3 Se i lavori del comma 1 sono disposti dal Gestore, questi ne dà preavviso al Titolare dello scarico, indicando i motivi dell'intervento, il preventivo di spesa ed il programma previsto d'esecuzione. Nel caso che il Titolare non abbia a suo tempo sottoscritto un contratto di allacciamento, il Gestore può richiedere la sottoscrizione di un nuovo contratto con le modalità previste dal presente Regolamento per i nuovi allacciamenti.

Tutte le spese sono a carico del Titolare dello scarico, salvo che per quelle afferenti ad opere di proprietà del Gestore.

4 I lavori di cui al presente articolo sono eseguiti esclusivamente dal Gestore in conformità con le norme e le specifiche tecniche del presente Regolamento vigenti per i nuovi allacciamenti.

5 Qualora, durante i lavori di ispezione o di manutenzione della rete urbana, si riscontrassero perdite dagli allacciamenti esistenti o altre gravi disfunzioni che rendano opportuno l'immediato intervento, tali situazioni sono comunicate, in via breve, agli utilizzatori degli allacciamenti ed eseguite dal Gestore. Le spese conseguenti saranno poste a carico dei Titolari degli scarichi o, se non individuati, dagli utenti degli allacciamenti nella misura che sarà comunicata appena possibile insieme alle modalità di pagamento.

6 Quando i lavori del comma 1 sono dovuti o associati a rifacimento totale di interi tratti della rete urbana di reti esistenti le spese possono essere incluse, tutte o in parte, nel quadro economico dell'intervento ed i Titolari degli scarichi devono effettuare il pagamento delle spese per l'importo eccedente le previsioni del quadro economico stesso nonché quelle per i lavori che si rendessero necessari sulle reti interne e sul pozzetto d'allacciamento.

In questi casi ai Titolari degli scarichi può essere richiesta dal Gestore la sottoscrizione di un nuovo contratto, con le modalità previste dal presente Regolamento per i nuovi allacciamenti, con indicazione dell'importo dovuto per i lavori relativi alle opere di connessione.

7 Quando, durante i lavori di cui al comma 6, si debba procedere alla dismissione di condotti della rete pubblica presenti in proprietà privata sostituendoli con altri e le utenze ad essi ancora collegate non fossero, anche per difficoltà tecniche, trasferite ai nuovi condotti, le utenze interessate possono mantenere la situazione preesistente ma sia le vecchie connessioni ai condotti in proprietà privata sia i tratti dei condotti stessi sino al pozzetto ubicato al confine con la proprietà pubblica, da dove sarà derivato il nuovo allacciamento, sono considerati a tutti gli effetti appartenenti alle reti interne.

8 Tutti gli interventi sulle reti interne, incluso il pozzetto di allacciamento, che si rendono necessarie a seguito degli interventi di cui al presente articolo sono a carico del Titolare dello scarico.

CAPO QUARTO – DISPOSIZIONI FINANZIARIE

93 Tariffa dei servizi di fognatura e di depurazione

1 Le quote tariffarie relative ai servizi di fognatura e depurazione sono dovute al Gestore da tutti gli utenti del Servizio Idrico Integrato che sono allacciati alla fognatura urbana anche se non hanno stipulato apposito contratto con il Gestore ed anche se la fognatura non è connessa ad un impianto di depurazione, ai sensi dell'art. 155 del d. lgs. 152/2006.

2 Ai sensi del comma 2 dell'art. 155 del d. lgs 152/2006, gli utenti tenuti al versamento della quota di fognatura e depurazione di cui al precedente comma sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti pubblici.

3 Ai sensi dell'art. 155 del d. lgs. 152/2006, le quote tariffarie relative ai servizi di fognatura e depurazione sono applicate ai quantitativi di scarichi così determinati:

a) per gli scarichi domestici e industriali assimilati ai domestici che sono allacciati agli acquedotti del Servizio Idrico Integrato: la quantità è pari al volume d'acqua potabile consumato e fatturato;

b) per gli scarichi domestici e industriali assimilati ai domestici che non sono allacciati agli acquedotti del Servizio Idrico Integrato: la quantità è determinata in base ai volumi prelevati dalle fonti di approvvigionamento, che sono determinati come indicato nell'art. 96;

c) per gli scarichi industriali: la quantità è determinata in base ai volumi prelevati dalle fonti di approvvigionamento, che sono determinati come indicato nell'art. 97.

4 Le quote di cui al comma 3, lettera a), sono addebitate agli utenti contestualmente ai consumi d'acqua potabile mentre le quote di cui alle lettere b) e c) sono addebitate secondo quanto stabilito nel contratto d'allacciamento fognario o, in sua mancanza, con le medesime modalità previste per gli utenti d'acquedotto.

5 Le quote tariffarie per gli scarichi domestici e industriali assimilati ai domestici sono indipendenti dalle caratteristiche qualitative delle acque reflue mentre per gli scarichi industriali esse tengono conto della qualità in conformità con quanto stabilito dall'Agenzia in base alla normativa vigente.

6 Le quote tariffarie di cui al presente articolo sono sempre riscosse dal Gestore del Servizio Idrico Integrato a cui è affidato il servizio d'acquedotto anche nei casi speciali in cui i servizi di fognatura e depurazione siano gestiti da altri soggetti, applicandosi, in tali casi, quanto disposto dall'art. 156 del d. lgs. 152/2006 riguardo ai rapporti fra i diversi gestori.

7 Il pagamento delle tariffe decorre dalla data indicata nel contratto d'allacciamento.

94 Determinazione dei volumi degli scarichi domestici e assimilati

1 Il volume a cui si applica la tariffa di fognatura e di depurazione per gli scarichi domestici e assimilati ai domestici che si approvvigionano, totalmente o in parte, da fonti diverse dagli acquedotti del Servizio Idrico Integrato, sono determinati in base ad autodenunce annuali presentate al Gestore.

2 L'autodenuncia è presentata entro il 31 gennaio di ogni anno e deve contenere, oltre ai dati identificativi dell'utenza di fognatura, le seguenti informazioni, per ciascuna delle fonti di approvvigionamento utilizzate diverse dall'acquedotto:

l) presenza di strumento di misura dei volumi utilizzati;

m) valore del volume misurato al 31 dicembre dell'anno precedente;

n) volume prelevato nell'anno precedente.

3 Quando l'approvvigionamento avviene da una fonte autonoma (pozzo, sorgente, cisterna, fiume) o da acquedotto privato non gestito in forma d'impresa, l'autodenuncia è fatta per ogni singola unità immobiliare residenziale o adibita ad attività assimilata a domestica, eventualmente pro quota dei volumi complessivamente prelevati dalla fonte autonoma, quando questa sia utilizzata da più utenti.

4 Nei casi del comma 3 gli utenti di scarichi esistenti nella fognatura sono tenuti alla stipula di un contratto di allacciamento con il Gestore.

5 Quando il rifornimento è effettuato da un acquedotto gestito da un Ente diverso dal Gestore e dotato di autonoma personalità giuridica (Comune, Consorzio legalmente costituito, Impresa industriale), la denuncia è fatta da tale Ente per il volume complessivo fornito ai propri utenti. In tal caso tale Ente corrisponde al Gestore del Servizio Idrico Integrato la quota di fognatura e depurazione stabilita dall'Agenzia, con diritto di rivalsa nei confronti dei propri utenti.

6 In caso di ritardo nella trasmissione dell'autodenuncia, decorsi 30 giorni dalla scadenza del termine, il Gestore comunica all'utente il valore presunto dei consumi, stimato in base a precedenti denunce o per analogia con utenze similari, ed ha diritto a riscuotere le somme corrispondenti al valore comunicato, salvo eventuale conguaglio nella fatturazione successiva alla prima autodenuncia utile.

7 Resta ferma la facoltà del Gestore di accertare i valori dichiarati nell'autodenuncia nei modi previsti dall'art. 98.

95 Determinazione della tariffa per scarichi industriali

1 Per gli scarichi industriali, la determinazione della tariffa si basa sull'autodenuncia presentata dal Titolare dello scarico al Gestore entro il 31 gennaio di ciascun anno e contenente gli elementi quantitativi atti a stabilire i volumi scaricati e gli elementi qualitativi atti ad accertare i parametri inclusi nel calcolo secondo la normativa vigente.

2 Gli elementi quantitativi sono riferiti all'anno precedente quello dell'autodenuncia e devono riguardare:

g) i prelievi complessivi di acque utilizzate nei processi produttivi, incluse quelle per i circuiti termici ed i lavaggi, disaggregati per fonti di approvvigionamento (reti d'acquedotto, pozzi, corsi d'acqua, ecc,);

h) i volumi di acque reflue scaricate nella fognatura, dedotte le eventuali quantità di acque di origine meteorica, se raccolte separatamente dalle acque reflue ai sensi dell'art. 78;

i) i volumi di prima pioggia di acque meteoriche comunque generate, incluse quelle derivanti dal dilavamento da aree esterne, soggette al regime di autorizzazione ed alla tariffa ai sensi dell'art. 79.

I quantitativi delle acque prelevate devono risultare dalle letture, ugualmente indicate nell'autodenuncia, di appositi misuratori installati sulle singole fonti di approvvigionamento. I quantitativi delle acque reflue scaricate sono ricavati da appositi misuratori o ricavati dai bilanci idrici e di materia degli stabilimenti.

3 L'autodenuncia deve includere, ai fini delle eventuali detrazioni nel computo della tariffa, i quantitativi di acque reflue prodotte dallo stabilimento ma smaltite in recapiti diversi dalla fognatura.

4 Gli elementi qualitativi sono costituiti dalla media annuale, eventualmente destagionalizzata, dei valori dei parametri caratteristici, desunti dai controlli periodici effettuati dal Gestore, come stabilito nell'autorizzazione o nel contratto d'allacciamento.

5 Il Titolare può allegare all'autodenuncia i referti ed i certificati di analisi eseguiti o fatti eseguire da laboratori esterni, avendo diritto all'esame in contraddittorio con il Gestore ai fini tariffari. In tal caso il certificato d'analisi deve essere accompagnato da apposito verbale di prelievo.

6 In caso di ritardo nella trasmissione dell'autodenuncia, decorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Gestore comunica all'utente il proprio calcolo della tariffa, stimato in base a precedenti denunce o per analogia con utenze similari, ed ha diritto a riscuotere le somme corrispondenti al valore comunicato, salvo eventuale conguaglio nella fatturazione successiva alla prima autodenuncia utile.

7 Resta ferma la facoltà del Gestore di accertare i valori dichiarati nell'autodenuncia nei modi previsti dall'art. 100.

96 Oneri di istruttoria delle domande di autorizzazione degli scarichi industriali

1 Gli oneri derivanti dall'effettuazione dei rilievi, degli accertamenti, dei controlli e dei sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico e ammissione al servizio da parte del Gestore, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, sono a carico del richiedente.

2 L'Agenzia d'ambito approva i corrispettivi massimi che possono essere richiesti dal Gestore per i soli scarichi industriali, a titolo di anticipazione all'atto dell'inoltro della domanda, il cui pagamento è condizione di procedibilità della stessa.

3 Il Gestore comunica al richiedente l'importo provvisorio all'atto dell'accettazione della domanda e, al termine dell'istruttoria, l'importo definitivo delle spese effettivamente sostenute, procedendo alla loro fatturazione nei modi previsti dal contratto d'allacciamento.

4 I corrispettivi di cui al comma 2 non includono le eventuali spese di istruttoria dell'ARPA, che sono rimborsate dal richiedente al costo, contestualmente all'importo definitivo di cui al comma 3.

97 Contributi d'allacciamento

1 L'Agenzia d'ambito, su proposta del Gestore, approva il prezziario dei contributi a carico dei richiedenti per l'esecuzione degli allacciamenti alla fognatura urbana. Nel prezziario sono indicate le modalità di definizione dei costi relativi all'esecuzione dei lavori con modalità a forfait o con preventivo analitico.

2 Il prezziario include, oltre alle voci relative all'esecuzione dei lavori, anche:

f) il costo d'istruzione della pratica, che è dovuta a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Gestore per le attività svolte dal proprio personale, inclusi eventuali sopralluoghi, che è dovuto al Gestore anche nel caso che l'allacciamento non possa essere eseguito per giusti motivi e quando i lavori di allacciamento sono realizzati in proprio dal richiedente. Tale costo include anche l'ammontare del rimborso al Gestore delle spese di sorveglianza e controllo dei lavori, che il richiedente è tenuto a versare nel caso che fosse autorizzato a provvedere all'esecuzione in proprio dei lavori d'allacciamento;

g) l'ammontare del deposito cauzionale che il richiedente è tenuto a versare nel caso che provvedesse in proprio all'esecuzione dei lavori.

2 Il pagamento di tutte le spese che il Gestore deve sostenere per l'allacciamento è effettuato dal richiedente secondo le indicazioni del Gestore.

3 Il deposito cauzionale è restituito al richiedente entro 3 mesi dal verbale di accettazione dei lavori eseguiti dal richiedente stesso, salvo che esso non sia stato utilizzato dal Gestore, tutto o in parte, per la regolazione di difformità o di irregolarità.

CAPO QUINTO – CONTROLLI, ACCERTAMENTI E SANZIONI

98 Responsabilità e modalità dei controlli

1 Fermi restando i compiti di sorveglianza e di controllo attribuiti dalle leggi all'Agenzia e ad altri Enti ed Autorità, il controllo dell'osservanza del presente Regolamento è attuato dai Comuni e dal Gestore secondo le disposizioni del presente Capo V.

In particolare, i compiti di controllo degli scarichi non domestici nelle fognature urbane soggetti ad autorizzazione competono al Comune, che si avvale dell'ARPA, ai sensi della LR. 44/95. I controlli di competenza dei Comuni sono coordinati dall'Agenzia.

2 Il Gestore organizza un proprio sistema di controllo delle reti e degli impianti destinati all'erogazione del Servizio Idrico integrato per le finalità dell'art. 165, comma 1, del decreto n. 152/2006 nonché per verificare che l'uso delle infrastrutture in dotazione non causi, in alcun caso, danni alle opere ed all'ambiente o disfunzioni del servizio e che esso sia conforme alle leggi ed al presente Regolamento, anche per quanto riguarda gli aspetti tariffari ed i contenuti del contratto di allacciamento.

3 Il Gestore svolge le attività di controllo di propria competenza mediante tecnici appositamente incaricati, i quali, in forza della Convenzione stipulata con l'Agenzia dal Gestore ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 358 del Codice penale, hanno la qualifica di personale incaricato di un pubblico servizio ed hanno, per lo svolgimento del proprio incarico, il diritto, tra l'altro, di:

d) accedere alle proprietà di terzi, alla presenza del proprietario o di suo incaricato o sostituto delegato, per gli accertamenti necessari;

e) redigere verbali di sopralluogo e di infrazione alle norme regolamentari, rilasciando copia ai presenti e partecipanti, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 103 e di quelle eventualmente definite dall'Agenzia ai sensi dell'art. 26;

f) prelevare, anche in contraddittorio con il Titolare degli scarichi o con suoi delegati, campioni di acque e di materiali che abbiano attinenza con lo svolgimento del servizio idrico, inclusi quelli afferenti alle attività ed ai processi produttivi che generano gli scarichi immessi nella fognatura;

g) apporre, togliere o sostituire sigilli di garanzia sugli strumenti di misura installati presso gli utenti con finalità di controllo delle variabili e dei parametri di quantità e di quantità di interesse per la gestione del Servizio Idrico Integrato e per l'applicazione delle tariffe;

h) ordinare, se del caso, l'immediata sospensione di attività o di atti compiuti in violazione dei contratti di utenza o del presente Regolamento, fatta salva l'eventuale denuncia alle Autorità competenti di quanto accertato.

4 Per le attività di controllo sugli scarichi nella pubblica fognatura il Gestore definisce programmi annuali.

99 Misura dei parametri degli scarichi industriali

1 I Titolari di scarichi non domestici in fognatura urbana che si approvvigionano, totalmente o in parte, da fonti autonome diverse dagli acquedotti inclusi nel Servizio Idrico Integrato sono tenuti ad installare ed a garantire il corretto funzionamento nel tempo di strumenti per la misura della quantità delle acque prelevate autonomamente.

2 I misuratori di portata di cui al comma 1 devono essere installati a cura ed a spese del Titolare dello scarico, previo accordo con il Gestore riguardo alla tipologia, alle caratteristiche ed alle modalità di installazione. Il Gestore, dopo l'installazione, esegue le verifiche d'idoneità tecnica dell'apparecchio e dell'impianto e procede poi all'applicazione del sigillo di garanzia.

3 I misuratori di portata devono essere installati in posizione di facile accesso, protetti dal gelo e resi disponibile alla lettura ed ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del loro buon funzionamento.

4 L'installazione, la sostituzione, la manutenzione e/o la riparazione dei misuratori è a cura ed a spese del Titolare dello scarico, che è altresì tenuto a segnalare tempestivamente al Gestore guasti e blocchi o altri malfunzionamenti riscontrati, prima di togliere il sigillo di garanzia, al fine di permettere al Gestore la sua sostituzione a riparazione o manutenzione avvenuta.

5 Ogni difformità rispetto alle istruzioni del Gestore ai sensi dei commi 2 e 3 deve essere eliminata tempestivamente a cura ed a spese del Titolare dello scarico. In caso contrario il Gestore ha il diritto di negare o sospendere il permesso di immissione dello scarico nella fognatura urbana.

6 Sono obbligati all'autodenuncia al Gestore dei quantitativi d'acqua prelevati da fonti autonome senza essere soggetti all'obbligo di installazione di misuratori:

d) le imprese familiari coltivatrici, limitatamente ai quantitativi utilizzati per usi domestici, inclusi in questi: l'innaffiamento dei giardini e degli orti annessi alle abitazioni e l'abbeveraggio del bestiame.

e) i proprietari di un fondo i quali estraggono liberamente, anche con mezzi meccanici ed esclusivamente per usi domestici, le acque sotterranee del proprio fondo.

7 Si precisa che le imprese familiari coltivatrici che utilizzano l'acqua per uso agricolo sono tenute esclusivamente alla denuncia ai competenti uffici della Provincia, dei Consorzi e del Comune.

8 L'Agenzia può disporre, ai sensi dell'art. 131 del d. lgs. 152/2006, l'obbligo di installazione di misuratori di portata e di strumenti per il controllo in automatico degli scarichi contenenti sostanze pericolose, nonché prescrivere le modalità di gestione degli strumenti stessi e di conservazione dei relativi risultati.

100 Accertamenti e controlli sugli scarichi

1 Il Gestore esegue il controllo di propria competenza delle immissioni nelle reti fognarie pubbliche di scarichi industriali, anche se assimilati a domestici, sia direttamente nei punti di scarico sia lungo le reti fognarie, in sezioni di propria scelta.

2 I controlli diretti delle caratteristiche degli scarichi sono compiuti, di norma, nei punti indicati nell'atto di autorizzazione e, in ogni caso, in un apposito pozzetto di prelievo, posto immediatamente a monte del punto di immissione nella pubblica fognatura.

Nel caso che le acque reflue dello stabilimento contengano o possano contenere le sostanze indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza d. lgs. 152/2006, il punto di controllo si intende stabilito subito a valle dell'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di pretrattamento eventualmente presente.

3 I punti di controllo di cui al comma 2 devono essere in posizione resa facilmente accessibile al personale incaricato per tutte le operazioni necessarie e, comunque, devono trovarsi in luoghi a disposizione del Titolare dello scarico.

4 Quando i controlli hanno lo scopo di accertare la rispondenza dello scarico ai limiti stabiliti dall'autorizzazione o il valore dei parametri necessari per l'applicazione della tariffa, tutti i prelievi devono essere suddivisi in due campioni contenuti in recipienti sigillati, uno dei quali è consegnato al Titolare dello scarico o ad un suo delegato.

Il prelievo e l'analisi dei campioni sono effettuati secondo le procedure indicate al paragrafo 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del d. lgs. 152/2006

5 Quando sia necessario, a giudizio del personale incaricato dei controlli, per migliori accertamenti di cui al comma 2, possono essere effettuati saggi, prelievi e misurazioni sulle linee di produzione e sui materiali coinvolti nei processi produttivi, specialmente nei casi in cui siano stabiliti dall'autorizzazione limiti riferiti ai quantitativi di materie prime o di prodotti o quando siano state date prescrizioni speciali.

6 I controlli negli stabilimenti possono riguardare anche le condizioni di funzionamento delle apparecchiature di misura e di campionamento automatico installate sulle acque di scarico o sulle acque primarie utilizzate nei processi produttivi e nelle attività accessorie.

7 Al personale incaricato dei controlli deve essere, a richiesta, prodotta la documentazione relativa all'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente, completa di tutti gli allegati. In mancanza, il Gestore darà comunicazione all'Agenzia e all'ARPA, per gli accertamenti della posizione del Titolare dello scarico e per l'assunzione di eventuali provvedimenti, in caso di irregolarità, inclusa la denuncia alle altre Autorità competenti ai sensi dell'art. 135 del d. lgs. 152/2006.

8 Di tutte le operazioni eseguite durante i controlli è redatto verbale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 ed ogni altro effetto di legge, un esemplare del quale è consegnato sul posto al Titolare o a suo delegato.

Contestualmente a tale consegna sono comunicati i riferimenti del Responsabile del laboratorio presso cui verranno eseguite le analisi, affinché il Titolare dello scarico possa ricevere le informazioni ritenute necessarie ed eventualmente presenziare alle attività di analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico.

9 Nel verbale devono essere indicate eventuali irregolarità riscontrate, fatte salve le successive risultanze delle analisi dei campioni, che sono comunicate al Titolare dello scarico in caso di difformità rispetto a quanto previsto nell'autorizzazione.

10 Nel caso che, durante gli accertamenti nello stabilimento o a seguito delle analisi dei campioni ivi prelevati, fossero accertate definitivamente difformità o irregolarità rispetto a quanto disposto nell'autorizzazione o, in ogni caso, dalla normativa vigente, il Gestore ne darà comunicazione, nel più breve termine possibile, al Comune ed alla sezione dell'ARPA competenti per territorio per l'assunzione dei provvedimenti del caso, ai sensi dell'art. 130 del d. lgs. 152/2006.

11 Quando il Gestore riscontri valori anomali dei parametri di qualità in uno o più punti della rete fognaria pubblica, riconducibili a immissioni illegittime di reflui o di rifiuti, senza potere individuare la provenienza delle immissioni o la causa delle anomalie, ne darà immediata comunicazione al Comune ed alla sezione dell'ARPA competenti per territorio, con riserva di denuncia contro ignoti all'Autorità giudiziaria nel caso che le anomalie fossero tali da provocare danni alle infrastrutture o effetti negativi sul funzionamento dei depuratori terminali della rete pubblica.

12 Quando le irregolarità riscontrate ai sensi del comma 10 fossero tali da provocare danni alle infrastrutture o effetti negativi sul funzionamento dei depuratori terminali della rete pubblica, e non fossero eliminate entro il termine indicato nella diffida inviata al Titolare dello scarico dal Gestore, questi può richiedere al Comune di disporre, in via d'urgenza e fatti salvi successivi accertamenti, la sospensione immediata delle immissioni fino al ripristino di condizioni normali, fatto salvo il risarcimento dei danni a carico del Titolare dello scarico.

13 Il Gestore ha facoltà di eseguire i controlli di cui al presente articolo anche ai fini della redazione e della conservazione del catasto degli scarichi produttivi nella pubblica fognatura. In tal caso ha diritto ad ottenere dal Titolare dello scarico tutte le informazioni rilevanti, anche mediante compilazione di appositi questionari.

14 Tutte le informazioni raccolte dal Gestore in occasione dei controlli di cui al presente articolo sono coperte da segreto d'ufficio.

15 Il Gestore procederà a comunicare all'Autorità giudiziaria competente eventuali ipotesi di reato accertato nell'esercizio dell'attività di controllo.

101 Casi di applicazione di sanzioni amministrative

2 Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 26, per gli scarichi nelle fognature urbane oggetto del presente Regolamento, si applicano nei casi di seguito sinteticamente richiamati le sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del d. lgs. 152/2006:

f) superamento dei limiti di emissione fissati dal presente Regolamento (comma 1);

g) immissione di acque reflue senza autorizzazione (comma 2)

h) proseguimento di scarichi dopo la sospensione o la revoca dell'autorizzazione (comma 2)

i) inosservanza, oltre al caso della lettera a), delle prescrizioni date all'atto dell'autorizzazione allo scarico (comma 3);

j) violazione delle norme regionali in materia di acque di prima pioggia ai sensi dell'art. 113 del d. lgs. 152/2006.

L'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma non impedisce all'Autorità competente di procedere ai sensi dell'art. 130 del d. lgs. 152/2006, secondo la gravità dell'infrazione, alla diffida, con o senza contestuale sospensione a tempo determinato dell'autorizzazione, o alla revoca definitiva dell'autorizzazione medesima.

3 Per le sanzioni penali si rinvia al disposto dell'art. 137 d. lgs. 152/2006.

In caso di accertata violazione delle disposizioni indicate dall'art. 137 del d. lgs. 152/2006, sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale.

CAPO SESTO – DISPOSIZIONI VARIE

102 Interferenze ed utilizzazioni

1 Per gli attraversamenti delle condotte fognarie destinate all'erogazione del Servizio idrico integrato al di sopra della generatrice superiore o per utilizzazioni della sezione interna delle medesime da parte di altri servizi o opere si applica quanto previsto dall'art. 17 in merito all'obbligo di stipula di una convenzione con il Gestore, previa richiesta scritta.

Copia della convenzione è trasmessa all'Agenzia entro 10 giorni dalla sua stipulazione.

2 Per tali opere di utilizzazione e/o attraversamento è dovuto al Gestore un canone annuo, che include anche i compensi per le spese di ricognizione e di istruttoria per il rilascio del nullaosta ai sensi dell'art. 17.

Il canone è commisurato alla maggiore dimensione lineare dell'interferenza ed è fissato nel prezziario stabilito dall'Agenzia.

3 L'ammontare dei canoni di cui al comma 2, al netto delle spese sostenute dal Gestore anche in conseguenza dei lavori, resta nella disponibilità dell'Agenzia, che dispone le modalità di utilizzo delle somme accantonate a vantaggio dei proprietari e/o degli utenti del Servizio idrico Integrato.

4 Nella convenzione sono stabiliti:

il termine di validità autorizzazione e le modalità di eventuale rinnovo;

l'obbligo per l'interessato di rimozione, a sue spese ed a cura del Gestore, delle opere interferenti alla scadenza dell'autorizzazione;

la subordinazione della validità della convenzione al nulla osta dell'Agenzia.

5 Grava sul Gestore ogni responsabilità connessa al rilascio delle autorizzazioni, specialmente per quanto riguarda le spese che possono essere poste a suo carico in caso di lavori sulle condotte che fossero necessari prima della scadenza dell'autorizzazione

6 Il pagamento del canone non libera il debitore dal risarcimento di eventuali danni conseguenti a qualsiasi inconveniente dovuto all'esecuzione e all'esercizio delle opere interferenti, anche se autorizzate dal Gestore.

103 Divieto di cessione a terzi dell'uso dell'allacciamento

1 L'utente non può cedere ad altri, a nessun titolo, gratuito o remunerativo, l'utilizzo del proprio allacciamento alla pubblica fognatura.

2 Viceversa, l'utente non potrà opporsi né avrà diritto ad alcun compenso nel caso che fosse necessario il trasferimento della propria utenza ad altro gestore del Servizio idrico integrato a seguito di decisioni dell'Agenzia.

104 Canone per immissione di acque da altri sistemi idraulici

1 Chiunque immetta nelle reti fognarie del Servizio Idrico Integrato acque non classificabili come acque reflue in modo continuativo o ripetuto provenienti da altri sistemi idraulici e di drenaggio è tenuto a richiedere l'autorizzazione del Gestore e a corrispondergli un canone stabilito ai sensi del comma 3.

2 Il Gestore, sentita l'Agenzia, rilascia l'autorizzazione a sua discrezione e sotto la sua piena responsabilità, valutati gli effetti sull'erogazione del Servizio Idrico Integrato, ed è tenuto a comunicare all'Agenzia, annualmente, le informazioni rilevanti riguardo alle autorizzazioni rilasciate, ai volumi di acqua accettati nella rete e all'entità delle somme incassate come canone.

3 Il canone è stabilito dal Gestore in accordo con chi effettua l'immissione.

4 L'Agenzia può vietare le immissioni di acque di cui al comma 1 quando esse possano avere effetti negativi sulla gestione delle fognature o dei depuratori terminali e quando non siano state adottate, a spese del Gestore o di chi è interessato all'immissione, le misure appropriate ad evitare gli effetti negativi medesimi.

APPENDICI

APPENDICE A – Definizioni e glossario dei termini

Nella presente Appendice è riportato il significato dei termini specialistici impiegati nelle tre Sezioni del presente Regolamento.

Parte prima – Servizio Idrico Integrato

Agenzia per i Servizi Idrici o Agenzia d'Ambito o Agenzia: è il Consorzio fra gli Enti Locali della Provincia di Rimini, istituito ai sensi della legge regionale n. 25/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

Allacciamento: è la connessione fra la rete pubblica di acquedotto (allacciamento idrico) o di fognatura (allacciamento fognario) con la rete privata dell'Utente (o di più Utenti); è denominata anche connessione stradale (vedi);

Ambito Territoriale Ottimale: è l'ambito territoriale definito della legge regionale n. 25/1999 e successive modifiche ed integrazioni nel quale sono erogati in modo unitario i servizi inclusi nel Servizio Idrico Integrato; corrisponde all'intera Provincia di Rimini;

Carta del Servizio: è il documento nel quale sono fissati gli impegni del Gestore nei confronti degli Utenti del Servizio Idrico Integrato;

Conguaglio: è il procedimento contabile mediante il quale è garantita una corretta ripartizione del consumo d'acqua effettuato nell'arco di un determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe;

Connessione stradale: è il termine impiegato per designare l'allacciamento idrico o fognario, in quanto, di norma, costituita da condotta collocata su strade pubbliche;

Convenzione: si intende la Convenzione per l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato stipulata tra l'Agenzia d'Ambito ed il soggetto Gestore;

Deposito cauzionale: è l'importo che è versato dall'Utente, a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti al Gestore;

Disdetta (del contratto): è la richiesta fatta dall'Utente di cessazione del contratto, alla quale segue la conclusione del rapporto d'utenza con il titolare del contratto stesso;

Gestore: è il soggetto che esercita l'attività di gestione del Servizio Idrico Integrato in base a contratto di servizio stipulato con l'Agenzia d'Ambito;

Impianti interni o impianti privati: le condotte e gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione posti a all'interno delle proprietà degli Utenti; partono da un punto ben determinato dal Regolamento (contatore o pozzetto

Penalità: è la somma in denaro che l'Utente è tenuto a pagare al Gestore per determinate violazioni del contratto e/o del Regolamento;

Prestazioni ordinarie (del Gestore): sono le prestazioni incluse nel Servizio Idrico Integrato e compensate al Gestore dalla Tariffa del Servizio medesimo in rapporto alla quantità d'acqua prelevata dall'acquedotto pubblico o da fonti diverse di rifornimento;

Prestazioni accessorie (del Gestore): sono le ulteriori prestazioni fornite dal Gestore a richiesta dell'Utente e compensate con corrispettivi non inclusi nella tariffa del Servizio Idrico Integrato;

Preventivo: è la comunicazione fatta dal Gestore al richiedente un allacciamento idrico o fognario riguardo alla spesa prevista a carico del richiedente stesso per la realizzazione, la modifica o la sostituzione dell'impianto destinato alla fornitura delle prestazioni di competenza del Gestore;

Sanzioni pecuniarie amministrative: sono le somme in denaro dovute dall'Utente all'Autorità competente all'irrogazione ed all'incasso a seguito dell'accertamento di violazioni di norme di legge o di altre disposizioni dell'Agenzia;

Subentro nel contratto: si ha subentro nel contratto quando interviene una causa che porta alla successione nel contratto stesso;

Tariffario: è l'elenco degli oneri e dei prezzi relativi a determinate prestazioni, ordinarie ed accessorie, nonché ad indennizzi e penalità relative ai servizi erogati dal Gestore; è fissato dall'Agenzia in base alla normativa vigente;

Titolare del contratto: è la persona, fisica o giuridica, cui è intestato il contratto di fornitura e che quindi gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi previsti dal contratto medesimo e dal presente Regolamento;

Utente: persona fisica o giuridica, che ha stipulato un contratto con il Gestore o che, anche in assenza di contratto, usufruisce dei servizi erogati dal Gestore;

Voltura dell'utenza idrica: variazione della titolarità del contratto di fornitura, nel caso in cui il titolare faccia disdetta del contratto ed a lui succeda un nuovo titolare.

Parte seconda – Servizio di acquedotto

Acqua potabile: è l'acqua avente caratteristiche idonee al consumo umano secondo le disposizioni della normativa vigente;

Allacciamento idrico: collegamento fra la condotta dell'acquedotto pubblico ed il punto di consegna dell'acqua all'Utente o a più Utenti;

Autolettura: è la rilevazione da parte dell'Utente e la successiva comunicazione al Gestore dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore;

Categoria d'uso (dell'acqua): è la categoria alla quale è assegnato un contratto di fornitura in relazione all'utilizzo prevalente dell'acqua ed alla quale è applicata una specifica tariffa;

Contatore: è lo strumento per la misurazione della quantità dell'acqua erogata;

Disattivazione (dell'utenza): è la sospensione della fornitura, con sigillatura o rimozione del contatore;

Lettura del contatore: è la rilevazione, da parte del Gestore, dei dati espressi del contatore intestato all'Utente;

Limitatore di portata: è l'apparecchiatura in grado di limitare i quantitativi d'acqua prelevabili nel tempo dall'acquedotto;

Livello di pressione: valore della pressione esercitata dall'acqua contenuta all'interno della condotta, espressa in bar o in metri di colonna d'acqua;

Perdita occulta: è un guasto non rilevabile con la normale cura del buon padre di famiglia che interviene a valle del contatore e che provoca la dispersione della risorsa idrica;

Presa stradale o presa: è la derivazione d'allacciamento da una condotta di distribuzione appartenente all'acquedotto pubblico fino al punto di consegna all'Utente o a più Utenti, posta, di norma, in sede stradale;

Punto di consegna (dell'acqua): è la posizione in cui il Gestore provvede alla fornitura dell'acqua nella conduttura dell'impianto privato del titolare del contratto. d'utenza. Si considera individuato in corrispondenza della sezione di uscita del contatore, dopo la valvola d'arresto;

Riattivazione: è il ripristino della fornitura d'acqua nel punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal Gestore per uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento;

Richiesta d'allacciamento idrico: è la richiesta dell'interessato con cui è avviata la pratica per la preventivazione o per l'esecuzione dei lavori necessari alla fornitura d'acqua in base a specifico contratto di fornitura;

Sigillo di garanzia: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni o manomissioni;

Sospensione della fornitura: è la temporanea interruzione dell'erogazione dell'acqua;

Parte terza – Servizi di fognatura e depurazione

Abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD_5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;

Acque di prima pioggia: sono le acque derivanti dalla prima fase di precipitazioni, avente la durata indicata dalla Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 286/2005;

Acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;

Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;

Acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche se separate, e provenienti da agglomerato;

Acque termali: le acque minerali naturali di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, utilizzate per le finalità consentite dalla stessa legge;

Agglomerato: area in cui la popolazione ovvero le attività produttive sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di recapito finale;

Autorizzazione allo scarico: è l'assenso, dato dall'Autorità competente (Agenzia d'Ambito); all'immissione di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche, previo parere del Gestore;

Domanda di attivazione (di uno scarico in fognatura): è la richiesta scritta, rivolta al Gestore, di allacciamento di uno scarico alla fognatura pubblica; per gli scarichi industriali ed assimilati ai domestici è accompagnata dalla domanda di autorizzazione rivolta all'Autorità competente;

Fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

Fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta e al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;

Insediamento: qualunque complesso edilizio adibito ad usi residenziali o commerciali, di tipo industriale, agricolo e di servizi, in cui sono svolte attività generatrici di acque reflue di qualunque tipo;

Insediamenti, edifici ed installazioni serviti da rete fognaria: quelli prospicienti ad una strada, o comunque quelli gravitanti idraulicamente su di essa, in cui sia presente una rete fognaria pubblica, raggiungibile con un allacciamento avente uno sviluppo planimetrico su suolo pubblico, espresso in metri, non superiore a

$$50 + S/4$$

dove S è la superficie complessiva del fabbricato, espressa in metri quadri, determinata secondo i vigenti criteri catastali. Gli insediamenti, edifici ed installazioni sulle cui aree di proprietà e pertinenze sia presente una rete fognaria pubblica si considerano sempre serviti.

Permesso di immissione (in fognatura): è l'assenso dato dal Gestore ad un utente di immettere uno scarico nella fognatura urbana una volta accertata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, inclusa l'autorizzazione dell'Autorità competente, quando prevista dalla normativa vigente;

Rete fognaria: il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale;

Rete fognaria urbana, fognatura urbana ovvero *rete fognaria pubblica, fognatura pubblica*: il sistema di condotte e relativi impianti, di proprietà pubblica, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane, dato in uso al Gestore;

Scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'art. 114 del d. lgs. 152/2006;

Scarico domestico: è lo scarico di acque reflue domestiche;

Scarico non domestico: qualunque scarico di acque reflue non domestiche; include gli scarichi di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche;

Scarico esistente: lo scarico di acque reflue domestiche, industriali e urbane già attivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e debitamente autorizzato, quando richiesto, in base alla normativa previgente;

Stabilimento industriale o, semplicemente, *stabilimento*: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione

e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 della Parte terza del d. lgs. 152/2006, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

Trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del decreto 152/2006;

Trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD_5 delle acque reflue in trattamento sia ridotto almeno del 20% de i solidi sospesi totali almeno del 50%;

Trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 della parte terza del d. lgs. 152/2006;

Valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un'emissione che non devono essere superati in uno o più periodi di tempo.

APPENDICE B – Criteri di assimilabilità qualitativa a scarichi domestici

(estratto da punto 5 della delibera della Giunta Regionale n. 1053/2003)

Possiedono caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche le acque reflue industriali che rispettano per i parametri e le sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del decreto i valori limite fissati nella seguente Tabella.1. Il rispetto dei valori stabiliti deve essere posseduto prima di ogni trattamento depurativo.

Tabella 1

Parametro/sostanza	*unita di misura*	*valore limite di emissione (*)*
Portata	m^3/giorno	15
pH		5,5-9,5
Temperatura	C°	< 30
Colore		Non percettibile con diluizione 1 : 40
Materiali grossolani		Assenti
Solidi Sospesi Totali	mg/l	< 700
BOD5 (come ossigeno)	mg/l	< 300
COD (come ossigeno)	mg/l	< 700
Rapporto COD / BOD5		< 2,2
Fosforo totale (come P)	mg/l	< 30
Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l	< 50
Azoto nitroso (come N)	mg/l	< 0,6
Azoto nitrico (come N)	mg/l	< 30
Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	< 40
Tensioattivi	mg/l	< 20

(*) N.B Per i restanti parametri/sostanze valgono i valori limite previsti alla Tab.3 dell'allegato 5 del decreto per gli scarichi in acque superficiali.

APPENDICE C – Valori limite di emissione in fognatura

Nella presente Appendice sono riportate, per rapido riferimento, le tabelle, denominate "Tabella A" e "Tabella B", citate nell'art. 73, comma 13, del Regolamento, che corrispondono alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del d. lgs. 152/2006. Per una più completa informazione si faccia riferimento direttamente al testo dell'Allegato citato.

TABELLA A – Valori limite per i casi di cui all'art. 73, comma 13, lettera a) del Regolamento

(corrisponde alla Tabella 3 Allegato 5 a parte terza D. Lgs. n. 152/2006 per scarichi in acque superficiali)

Numero parametro	PARAMETRI	unità di misura	Valori limite di emissione
1	PH		5,5-9,5
2	Temperatura	°C	nota 1
3	Colore		non percettibile con diluizione 1:20
4	Odore		non deve essere causa di molestie
5	materiali grossolani		Assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/L	≤80
7	BOD_5 (come O_2)	mg/L	≤40
8	COD (come O_2)	mg/L	≤160
9	Alluminio	mg/L	≤1,0
10	Arsenico	mg/L	≤0,5
11	Bario	mg/L	20
12	Boro	mg/L	≤2
13	Cadmio	mg/L	≤0,02
14	Cromo totale	mg/L	≤2
15	Cromo VI	mg/L	≤0,20
16	Ferro	mg/L	≤2
17	Manganese	mg/L	≤2
18	Mercurio	mg/L	≤0,005
19	Nichel	mg/L	≤2
20	Piombo	mg/L	≤0,2
21	Rame	mg/L	≤0,1
22	Selenio	mg/L	≤0,03
23	Stagno	mg/L	≤10
24	Zinco	mg/L	≤0,5
25	Cianuri totali (come CN)	mg/L	≤0,5
26	Cloro attivo libero	mg/L	≤0,2
27	Solfuri (come H_2S)	mg/L	≤1
28	Solfiti (come SO_3)	mg/L	≤1
29	Solfati (come SO_4)	mg/L	≤1000
30	Cloruri	mg/L	≤1200
31	Fluoruri	mg/L	≤6
32	Fosforo totale (come P)	mg/L	≤10
33	Azoto ammoniacale (come NH_4)	mg /L	≤15
34	Azoto nitroso (come N)	mg/L	≤0,6
35	Azoto nitrico (come N)	mg /L	≤20
36	Grassi e oli animali/vegetali	mg/L	≤20
37	Idrocarburi totali	mg/L	≤5
38	Fenoli	mg/L	≤0,5
39	Aldeidi	mg/L	≤1
40	Solventi organici aromatici	mg/L	≤0,2
41	Solventi organici azotati	mg/L	≤0,1

42	Tensioattivi totali	mg/L	≤2
43	Pesticidi fosforati	mg/L	≤0,10
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/L	≤0,05
	tra cui:		
45	- aldrin	mg/L	≤0,01
46	- dieldrin	mg/L	≤0,01
47	- endrin	mg/L	≤0,002
48	- isodrin	mg/L	≤0,002
49	Solventi clorurati	mg/L	≤1
50	Escherichia coli	UFC/100mL	nota 4
51	Saggio di tossicità acuta		il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale

TABELLA B – Valori limite per i casi di cui all'art. 73, comma 13, lettera b) del Regolamento

(corrisponde alla Tabella 3 Allegato 5 a parte terza D. Lgs. n. 152/2006 per scarichi in fognatura)

Numero parametro	PARAMETRI	unità di misura	Valori limite di emissione
1	PH		5,5-9,5
2	Temperatura	°C	nota 1
3	Colore		non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore		non deve essere causa di molestie
5	materiali grossolani		Assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/L	≤200
7	BOD_5 (come O_2)	mg/L	≤250
8	COD (come O_2)	mg/L	≤500
9	Alluminio	mg/L	≤2,0
10	Arsenico	mg/L	≤0,5
11	Bario	mg/L	-
12	Boro	mg/L	≤4
13	Cadmio	mg/L	≤0,02
14	Cromo totale	mg/L	≤4
15	Cromo VI	mg/L	≤0,20
16	Ferro	mg/L	≤4
17	Manganese	mg/L	≤4
18	Mercurio	mg/L	≤0,005
19	Nichel	mg/L	≤4
20	Piombo	mg/L	≤0,3
21	Rame	mg/L	≤0,4
22	Selenio	mg/L	≤0,03
23	Stagno	mg/L	-
24	Zinco	mg/L	≤1,0
25	Cianuri totali (come CN)	mg/L	≤1,0
26	Cloro attivo libero	mg/L	≤0,3
27	Solfuri (come H_2S)	mg/L	≤2
28	Solfiti (come SO_3)	mg/L	≤2
29	Solfati (come SO_4)	mg/L	≤1000
30	Cloruri	mg/L	≤1200
31	Fluoruri	mg/L	≤12
32	Fosforo totale (come P)	mg/L	≤10
33	Azoto ammoniacale (come NH_4)	mg /L	≤30
34	Azoto nitroso (come N)	mg/L	≤0,6
35	Azoto nitrico (come N)	mg /L	≤30
36	Grassi e oli animali/vegetali	mg/L	≤40
37	Idrocarburi totali	mg/L	≤10
38	Fenoli	mg/L	≤1
39	Aldeidi	mg/L	≤2
40	Solventi organici aromatici	mg/L	≤0,4
41	Solventi organici azotati	mg/L	≤0,2
42	Tensioattivi totali	mg/L	≤4
43	Pesticidi fosforati	mg/L	≤0,10
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/L	≤0,05
	tra cui:		
45	- aldrin	mg/L	≤0,01
46	- dieldrin	mg/L	≤0,01
47	- endrin	mg/L	≤0,002
48	- isodrin	mg/L	≤0,002

49	Solventi clorurati	mg/L	≤2
50	Escherichia coli	UFC/100mL	
51	Saggio di tossicità acuta		il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale

APPENDICE D Schema orientativo di classificazione degli scarichi industriali

Con riferimento all'art. 68, comma 7, del Regolamento, nella tabella seguente è presentato uno schema orientativo per l'attribuzione degli scarichi di determinate attività produttive, industriali e commerciali, alla categoria delle acque reflue industriali o alla categoria delle acque reflue assimilabili alle domestiche. Restano ferme le disposizioni riguardo all'accertamento, in sede di rilascio delle autorizzazioni, delle caratteristiche effettive degli scarichi rispetto ai parametri ed ai valori limite di assimilabilità riportati nell'Appendice B, specialmente per le attività segnate con (**), nonché all'imposizione di speciali prescrizioni.

Restano, inoltre, ferme per tutte le attività industriali e commerciali le prescrizioni dell'art. 79 del Regolamento in ordine alle acque di dilavamento delle aree esterne.

ATTIVITA'	A.R. INDUSTRIALI	A. R. DOMESTICHE
Allevamenti ittici	●	
Magazzini ortofrutticoli (con scarico acque di lavorazione)	●	
Magazzini ortofrutticoli (senza scarico acque di lavorazione)		●
Cave	●	
Produzione di sale	●	
Industrie alimentari della carne (lavorazione e conservazione)	●	
Industrie alimentari del pesce lavorazione e conservazione)	●	
Industrie alimentari di frutta e ortaggi (lavorazione e conservazione)	●	
Industrie alimentari di oli e grassi (lavorazione e conservazione)	●	
Industria lattiero casearia (lavorazione e conservazione)	●	
Lavorazione di granaglie e prodotti amidacei	●	
Cantine	●	
Industrie di produzione bevande in genere (liquorificio, ecc.)	●	
Frantoi	●	
Magazzini di granaglie e prodotti amidacei (senza lavorazione)		●
Ind. per l'alimentazione animale (lavorazione e conservazione)	●	
Produzione pasti industriali - mense	●	
Ind. tessili con acqua di produzione	●	
Ind. tessili senza acqua di produzione		●
Industria conciaria	●	
Industria del legno e derivati (con acque di lavorazione)	●	
Cartiera	●	
Ipermercati con attività di lavorazione degli alimenti che produca acque reflue (**)		●
Ipermercati senza attività di lavorazione degli alimenti che produca acque reflue		●
Produzione di prodotti dermocosmetici con lavorazione e lavaggio attrezzature	●	
Confezionamento di prodotti dermocosmetici senza uso di acque		●
Editoria – tipografia	●	
Raffineria	●	
Industria di prodotti chimici	●	
Industria delle materie plastiche	●	
Produzione di vetroceramici e/o ceramici	●	

Produzione e lavorazione di metallo	●	
Produzione e distribuzione energia elettrica, gas, acqua e trattamento rifiuti	●	
Autolavaggi	●	
Auto officine con lavaggio pezzi	●	
Autodemolitori	●	
Lavaggio cisterne ed autocisterne	●	
Distributori di carburanti	●	
Commercio al dettaglio con lavorazione di carni o pesce		●
Rivendita pane		●
Forno – Pasticceria – Pasta fresca – Rosticceria		●
Chioschi per piadine – Gelaterie e similari		●
Alberghi con ristorazione – Ristoranti (**)		●
Alberghi senza ristorazione		●
Bar		●
Impianti natatori (**)		●
Lavanderie a secco a ciclo chiuso e lavanderie ad acqua per l'utenza residenziale – Stirerie		●
Lavanderie industriali	●	
Laboratori di parrucchieri, barbieri e istituti di bellezza		●
Odontotecnici		●
Strutture sanitarie (case di cura, ambulatori medici, laboratori di analisi) (**)		●
Deposito prodotti vari (ferro, ecc.) con possibile contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento	●	

APPENDICE E – Domanda di attivazione scarichi domestici

Il Sottoscritto _____ c.f./p.IVA _____

nato a _____ prov. _____ il _____

residente a _____ prov. _____ CAP _____

in via _____ n. _____

recapito telefonico _____

in qualità di _____

per conto del proprietario sig. _____

nato a _____ prov. _____ il _____

residente a _____ prov. _____ CAP _____

in via _____ n. _____

recapito telefonico _____

Per l'immobile ubicato in Comune di _____ Prov. _____

in via _____ n. _____

composto da n. _____ unità immobiliari abitative e/o n. _____ unità immobiliari non abitative.

CHIEDE

☐ L'autorizzazione all'uso del terminale di scarico già predisposto per i seguenti scarichi

n. _____ rete nera, n. _____ rete mista, n. _____ rete bianca

☐ L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura per i seguenti scarichi

n. _____ rete nera, n. _____ rete mista, n. _____ rete bianca

☐ L'esecuzione delle opere di allacciamento temporaneo alla fognatura per i seguenti scarichi

n. _____ rete nera, n. _____ rete mista, n. _____ rete bianca

Dichiara che lo scarico sarà attivo dal _____ al _____

Sono presenti piani interrati	SI	NO
L'immobile è soggetto all'attuazione dell'invarianza idraulica	SI	NO
Sono presenti vasche di prima pioggia	SI	NO

Data _____ Il Richiedente _____

Il sottoscritto dichiara di esser stato verbalmente informato delle finalità e delle modalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, dei propri diritti in ordine alla tutela degli stessi, del nominativo del Responsabile del Trattamento, nonché degli altri elementi previsti dall'articolo 13 D.lgs. n. 196 del 30/6/2003.

Data _____

Il Richiedente _____

ALLEGA ALLA PRESENTE

i seguenti elaborati, sottoscritti da Tecnico Abilitato e dal Titolare dello scarico:

Planimetria catastale in scala 1/1000 o 1/2000, con individuazione dell'insediamento da cui traggono origine gli scarichi da allacciare alla fognatura;

Planimetria generale dell'insediamento in scala 1/500 o 1/200, rappresentativa dei seguenti elementi:

- Percorso delle canalizzazioni degli scarichi e relativi pozzetti di ispezione fino al punto di recapito predisposto dal Gestore con l'indicazione di: diametri delle tubazioni utilizzate, quote di scorrimento delle tubazioni, dimensione dei pozzetti, distanze rispetto al fabbricato, pendenze, ecc.;

- Indicazione di eventuali altre fonti di approvvigionamento idrico al di fuori del pubblico acquedotto.

Relazione tecnica riportante la descrizione delle opere idrauliche (reti, impianti di sollevamento, vasche di laminazione e/o di prima pioggia, vasche imhoff, pozzetti degrassatori, ecc.) completa della descrizione del calcolo effettuato per il dimensionamento. Qualora siano presenti piani interrati, la relazione dovrà contenere la descrizione delle soluzioni tecniche adottate per evitare il rigurgito delle acque in conseguenza del funzionamento in carico del condotto pubblico nel quale avviene l'immissione o per evitare che l'acqua meteorica caduta sulla sede stradale defluisca all'interno della proprietà privata.

In caso di realizzazione di scarico per fabbricato costruito successivamente al 1/1/1998, riportare i dati relativi a permesso di costruire /concessione edilizia rilasciata dal Comune (numero, data rilascio, data ultima per l'inizio lavori, data ultima per termine lavori).

Scheda tecnica (appendice X)

Riferimenti utenza acquedotto:

- Titolare dell'utenza. _____
- Codice utenza _____
- Matricola contatore n° _____
- Elenco degli utenti serviti dallo stesso contatore (per gli immobili condominiali)

Il sottoscritto, dichiara di esser stato verbalmente informato delle finalità e delle modalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, dei propri diritti in ordine alla tutela degli stessi, del nominativo del Responsabile del Trattamento, nonché degli altri elementi previsti dall'articolo 13 D.lgs. n. 196 del 30/6/2003.

Data _____

Il Richiedente _____

APPENDICE F – Domanda di attivazione di scarichi industriali assimilati ai domestici

Il Sottoscritto _____ c.f./p.IVA _____

nato a _____ prov. _____ il _____

residente a _____ prov. _____ CAP _____

in via _____ n. _____

recapito telefonico _____

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta _____

codice ISTAT attività _____

p. IVA _____ codice fiscale _____

recapito telefonico _____ recapito fax _____

recapito e-mail _____

per l'immobile ubicato in Comune di _____ Prov. _____

in via _____ n. _____

CHIEDE

☐ L'autorizzazione all'uso del terminale di scarico già predisposto per i seguenti scarichi
n. _____ rete nera, n. _____ rete mista, n. _____ rete bianca

☐ L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura per i seguenti scarichi
n. _____ rete nera, n. _____ rete mista, n. _____ rete bianca

☐ L'esecuzione delle opere di allacciamento temporaneo alla fognatura per i seguenti scarichi
n. _____ rete nera, n. _____ rete mista, n. _____ rete bianca

Dichiara che lo scarico sarà attivo dal _____ al _____

Sono presenti piani interrati piani interrati	SI	NO
L'immobile è soggetto all'attuazione dell'invarianza idraulica	SI	NO
Sono presenti vasche di prima pioggia	SI	NO

Data _____ Il Richiedente _____

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, **dichiara che l'allacciamento oggetto della presente richiesta sarà esclusivamente utilizzato per scarichi di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche** ai sensi dell'art. 101, comma 7 del d. lgs. n. 152/2006 e dell'art. 68 (segnare il caso di specie):

comma 4 del Regolamento (equivalenza per legge) ☐

comma 5 del Regolamento (equivalenza qualitativa) ☐

Data _____ Il Richiedente _____

Il sottoscritto, dichiara di esser stato verbalmente informato delle finalità e delle modalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, dei propri diritti in ordine alla tutela degli stessi, del nominativo del Responsabile del Trattamento, nonché degli altri elementi previsti dall'articolo 13 D.lgs. n. 196 del 30/6/2003.

Data

Il Richiedente

ALLEGA ALLA PRESENTE

i seguenti elaborati, sottoscritti da Tecnico abilitato e dal Titolare dello scarico:

se già in possesso dell'Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche rilasciata dell'Ente competente sulla base del parere espresso dal Gestore

n. 1 copia dell'Autorizzazione allo scarico

se già in possesso dell'Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche rilasciata dell'Ente competente senza il parere espresso dal Gestore

n. 1 copia dell'Autorizzazione allo scarico

n. 1 copia degli allegati definitivi prodotti per il rilascio dell'Autorizzazione allo scarico

Planimetria catastale in scala 1/1000 o 1/2000, con individuazione dell'insediamento da cui traggono origine gli scarichi da allacciare alla fognatura;

Planimetria generale dell'insediamento in scala 1/500 o 1/200, rappresentativa dei seguenti elementi:

- Percorso delle canalizzazioni degli scarichi e relativi pozzetti di ispezione fino al punto di recapito predisposto dal Gestore con l'indicazione di: diametri delle tubazioni utilizzate, quote di scorrimento delle tubazioni, dimensione dei pozzetti, distanze rispetto al fabbricato, pendenze, ecc.;

- Indicazione di eventuali altre fonti di approvvigionamento idrico al di fuori del pubblico acquedotto.

Relazione tecnica riportante la descrizione delle opere idrauliche (reti, impianti di sollevamento, vasche di laminazione e/o di prima pioggia, vasche imhoff, pozzetti degrassatori, ecc.) completa della descrizione del calcolo effettuato per il dimensionamento. Qualora siano presenti piani interrati, la relazione dovrà contenere la descrizione delle soluzioni tecniche adottate per evitare il rigurgito delle acque in conseguenza del funzionamento in carico del condotto pubblico nel quale avviene l'immissione o per evitare che l'acqua meteorica caduta sulla sede stradale defluisca all'interno della proprietà privata.

In caso di realizzazione di scarico per fabbricato costruito successivamente al 1/1/1998, riportare i dati relativi a permesso di costruire /concessione edilizia rilasciata dal Comune (numero, data rilascio, data ultima per l'inizio lavori, data ultima per termine lavori).

Relazione ex art. 73, comma 7, del Regolamento

Scheda tecnica (appendice X)

Dichiarazione ai sensi dell'art. 73, comma 7, del Regolamento, di conformità dello scarico alle norme che consentono l'assimilabilità ad acque reflue (barrare il caso di specie se la dichiarazione è presente):

acque reflue assimilate alle domestiche per legge, ex art. 68, comma 4 del Regolamento

acque reflue assimilate alle domestiche per equivalenza qualitativa, ex art. 68, comma 5 del Regolamento.

Riferimenti utenza acquedotto:

- Titolare dell'utenza. _____
- Codice utenza _____
- Matricola contatore n° _____

APPENDICE G – Domanda di attivazione di scarichi industriali

Il Sottoscritto _____ c.f./p.IVA _____

nato a _____ prov. _____ il _____

residente a _____ prov. _____ CAP _____

in via _____ n. _____

recapito telefonico _____

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta _____

codice ISTAT attività _____

p. IVA _____ codice fiscale _____

recapito telefonico _____ recapito fax _____

recapito e-mail _____

per l'immobile ubicato in Comune di _____ Prov. _____

in via _____ n. _____

CHIEDE

☐ L'autorizzazione all'uso del terminale di scarico già predisposto per i seguenti scarichi
n. _____ rete nera, n. _____ rete mista, n. _____ rete bianca

☐ L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura per i seguenti scarichi
n. _____ rete nera, n. _____ rete mista, n. _____ rete bianca

☐ L'esecuzione delle opere di allacciamento temporaneo alla fognatura per i seguenti scarichi
n. _____ rete nera, n. _____ rete mista, n. _____ rete bianca

Dichiara che lo scarico sarà attivo dal _____ al _____

Sono presenti piani interrati piani interrati	SI	NO
L'immobile è soggetto all'attuazione dell'invarianza idraulica	SI	NO
Sono presenti vasche di prima pioggia	SI	NO

Data Il Richiedente

_____ _____

Il sottoscritto, dichiara di esser stato verbalmente informato delle finalità e delle modalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, dei propri diritti in ordine alla tutela degli stessi, del nominativo del Responsabile del Trattamento, nonché degli altri elementi previsti dall'articolo 13 D.lgs. n. 196 del 30/6/2003.

Data Il Richiedente

_____ _____

ALLEGA ALLA PRESENTE

i seguenti elaborati, sottoscritti da Tecnico abilitato e dal Titolare dello scarico:

se già in possesso dell'Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali rilasciata dell'Ente competente sulla base del parere espresso dal Gestore

n. 1 copia dell'Autorizzazione allo scarico

se già in possesso dell'Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali rilasciata dell'Ente competente senza il parere espresso dal Gestore

n. 1 copia dell'Autorizzazione allo scarico

n. 1 copia degli allegati definitivi prodotti per il rilascio dell'Autorizzazione allo scarico

Planimetria catastale in scala 1/1000 o 1/2000, con individuazione dell'insediamento da cui traggono origine gli scarichi da allacciare alla fognatura;

Planimetria generale dell'insediamento in scala 1/500 o 1/200, rappresentativa dei seguenti elementi:

- Percorso delle canalizzazioni degli scarichi e relativi pozzetti di ispezione fino al punto di recapito predisposto dal Gestore con l'indicazione di: diametri delle tubazioni utilizzate, quote di scorrimento delle tubazioni, dimensione dei pozzetti, distanze rispetto al fabbricato, pendenze, ecc.;

- Indicazione di eventuali altre fonti di approvvigionamento idrico al di fuori del pubblico acquedotto.

Relazione tecnica riportante la descrizione delle opere idrauliche (reti, impianti di sollevamento, vasche di laminazione e/o di prima pioggia, vasche imhoff, pozzetti degrassatori, ecc.) completa della descrizione del calcolo effettuato per il dimensionamento. Qualora siano presenti piani interrati, la relazione dovrà contenere la descrizione delle soluzioni tecniche adottate per evitare il rigurgito delle acque in conseguenza del funzionamento in carico del condotto pubblico nel quale avviene l'immissione o per evitare che l'acqua meteorica caduta sulla sede stradale defluisca all'interno della proprietà privata.

In caso di realizzazione di scarico per fabbricato costruito successivamente al 1/1/1998, riportare i dati relativi a permesso di costruire /concessione edilizia rilasciata dal Comune (numero, data rilascio, data ultima per l'inizio lavori, data ultima per termine lavori).

Scheda tecnica (appendice X)

Riferimenti utenza acquedotto:

- Titolare dell'utenza. _____
- Codice utenza _____
- Matricola contatore n° _____

A) Domanda di autorizzazione allo scarico

marca da bollo legale

AL SIGNOR SINDACO
DI XXXXX

Il sottoscritto (1)_____

in qualità di _____

❑ della Ditta _____
Sede Legale in _____ Via _____ n. _____ Prov. ____

(recapito telefonico n. _____)

esercente l'attività di _____

☐ classificata industria insalubre
☐ non classificata industria insalubre

❑ dell'immobile sito in Comune di _____ Prov. _____

in via _____ n. _____

CHIEDE

a norma degli artt. 45 e 46 del Decreto Legislativo 11.5.1999 n. 152 così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 258, e del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato

l'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

nella fognatura comunale di via _____ delle acque provenienti dal processo produttivo svolto nel sopra indicato insediamento;

Allo scopo allega in _____ copie:

1. Idonea planimetria sottoscritta da tecnico abilitato (in scala 1:200 minima) con esatta indicazione della localizzazione del/i punto/i di immissione dello scarico in questione nel corpo ricettore e del/i punto/i di misurazione e campionamento delle acque reflue, riportante anche il tracciato delle reti fognarie interne dell'insediamento (acque bianche, acque nere, acque tecnologiche), il progetto in pianta e sezione del/i pozzetto/i di campionamento e l'ubicazione dell'eventuale impianto di trattamento delle acque di scarico;
2. Planimetria catastale dell'insediamento;
3. Relazione tecnica relativa all'attività svolta presso l'insediamento, sulle modalità di stoccaggio dei rifiuti e materie prime e le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati;
4. Relazione tecnica inerente il sistema di scolo delle acque reflue;
5. Relazione tecnica, planimetria e sezioni dell'impianto di depurazione con le schede di sicurezza dei reagenti utilizzati;
6. Relazione tecnica sul funzionamento dei sistemi di sicurezza e le procedure operative da adottarsi in caso di incidente, guasto, manutenzione degli impianti;
7. Scheda di rilevamento di scarico.

Il sottoscritto è consapevole delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni false e mendaci.

Data _____ Firma (2) _____

(1) I dati personali richiesti nel modulo saranno trattati dal Comune di nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003. Dichiaro inoltre di avere preso visione dell'informazione prevista in tale Decreto.

Data _____ Firma _____

(2) Da sottoscrivere dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrivente o secondo le ulteriori modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 445/00.

A1) Domanda di rinnovo di autorizzazione allo scarico

marca da bollo legale

AL SIGNOR SINDACO
DI XXXXX

Il sottoscritto (1)_____

in qualità di _____

❑ della Ditta _____
Sede Legale in _____ Via _____ n. _____ Prov. ____

(recapito telefonico n. _____)

esercente l'attività di _____

☐ classificata industria insalubre
☐ non classificata industria insalubre

❑ dell'immobile sito in Comune di _____ Prov. _____

in via _____ n. _____

CHIEDE

a norma degli artt. 45 e 46 del Decreto Legislativo 11.5.1999 n. 152 così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 258, e del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato

il RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
P.G. N. _____ DEL _____ IN SCADENZA IL _____

nella fognatura comunale di via _____ delle acque provenienti dal processo produttivo svolto nel sopra indicato insediamento;
Allo scopo allega in _____ copie:

- Dichiarazione del titolare dello scarico di corrispondenza dell'attività produttiva, degli impianti fognari e degli eventuali impianti di trattamento delle acque di scarico a quanto indicato in sede di rilascio dell'Autorizzazione di cui si chiede il rinnovo o eventuali aggiornamenti degli impianti produttivi e di trattamento delle acque di scarico; (3)
- Analisi qualitativa degli scarichi esistenti rilevabile da rapporto di prova avente data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda e firmato da tecnico abilitato. Il campione sottoposto ad analisi dovrà essere stato prelevato da personale del laboratorio effettuante l'analisi;
- Copia dell'Autorizzazione di cui si chiede il rinnovo.

Il sottoscritto è consapevole delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni false e mendaci.

Data _____ Firma (2) _____

(1) I dati personali richiesti nel modulo saranno trattati dal Comune di nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003. Dichiaro inoltre di avere preso visione dell'informazione prevista in tale Decreto.

Data _____ Firma _____

(2) Da sottoscrivere dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrivente o secondo le ulteriori modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 445/00.
(3) Per ciò che riguarda l'autocertificazione della corrispondenza dell'attività produttiva si può utilizzare la scheda di rilevamento dell'attività e dello scarico di acque reflue industriali e/o di acque meteoriche di dilavamento da stabilimento industriale.

B) Scheda di rilevamento dell'attività e dello scarico di acque reflue industriali
(da allegare alla domanda di autorizzazione allo scarico)

☐ Primo rilascio ☐ Modifica ☐ Rinnovo

B1) IDENTIFICAZIONE DELL'AZIENDA

Denominazione _____

Sede legale in via _____ n° _____ cap. _____
Comune _____ Prov. _____

Tel. _____ Fax _____ E-mail _____
N° iscrizione C.C.I.A.A. _____ Codice ISTAT _____

C.F. _____ Partita I.V.A. _____
Legale rappresentante _____

recapito in via _____ n° _____ cap. _____

Comune _____

Tel. _____ Fax _____ E-mail _____

B2) DATI GENERALI DELLO STABILIMENTO

Denominazione _____

Via _____ n° _____ CAP _____

Comune _____

C.F. _____ Partita I.V.A. _____

Responsabile dello stabilimento produttivo:

_____

Via _____ n° _____ CAP _____

Comune _____

Tel. _____ Fax _____ E-mail _____

Responsabile legale dello scarico:
Nome _____ Cognome _____

Luogo e data di nascita _____

Residenza: Via _____ n° ___ CAP _____

Comune _____

Tel . _____ Fax _____ E-mail _____

B3) ATTIVITA' DELLO STABILIMENTO

a) TIPOLOGIA

¨ INDUSTRIALE ¨ ARTIGIANALE ¨ COMMERCIALE

¨ DI SERVIZIO ¨AGRIC OLA

CODICE ISTAT E TIPO DI PRODUZIONE

_____

_____

NUMERO ADDETTI FISSI _____ STAGIONALI _____

GIORNI LAVORATIVI/ANNO _____ ORE LAVORATIVE/GIORNO _____

b) CARATTERISTICHE

Indicare se vengono utilizzate sostanze pericolose di cui alla Tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e nel caso quali:

_____

_____

_____

_____

b1) MATERIE PRIME UTILIZZATE

Denominazione	Unità di misura	Q.tà max giornaliera utilizzata	Q.tà annuale utilizzata

b2) SOTTOPRODOTTI O PRODOTTI INTERMEDI

Denominazione	Unità di misura	Q.tà max giornaliera prodotta	Q.tà annuale prodotta

b3) PRODOTTI FINITI

Denominazione	Unità di misura	Q.tà max giornaliera prodotta	Q.tà annuale prodotta

DEPOSITO MATERIE PRIME EFFETTUATO:

˜ All'interno dello stabilimento ˜ All'esterno dello stabilimento

MODALITA' DI DEPOSITO MATERIE PRIME

_____

_____

_____

b4) APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Fonte	Denominazione ed estremi autorizzazione rilasciata da ente gestore	Quantità massima prelevata		Utilizzazione			Quantità riciclata
		mc/giorno	mc/anno	processo %	servizi %	raffred. %	Mc/anno
Acquedotto							
Fiume							
Canale							
Lago							
Pozzo							

Misuratori di portata installati : ˜ generale (al punto di prelievo
˜ parziale (al prelievo idrico del ciclo produttivo)

b5) RIFIUTI

DEPOSITO RIFIUTI EFFETTUATO:
˜ All'interno dello stabilimento ˜ All'esterno dello stabilimento

MODALITA' DI DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI

_____

_____

_____

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE A RIFIUTI COSTITUITI DA ACQUE REFLUE:

Luogo di deposito temporaneo _____

Modalità di smaltimento:

˜ in proprio ˜ a terzi

Codice rifiuto	Quantità annua prodotta (in m^3 o kg)

B4) SCARICO

a) IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE (DEPURATORE)

Presenza del depuratore ¨ SI ¨ NO

In caso affermativo fornire le seguenti informazioni:

a1) Caratteristiche qualitative dei reflui in ingresso all'impianto di trattamento

Parametro	Concentrazioni mg/l	Parametro	Concentrazioni mg/l

a2) Tipo di impianto/trattamento

_____

Capacità di trattamento m^3/giorno _____

Fanghi prodotti m^3/giorno _____

m^3/anno _____

Caratteristiche chimico-fisiche dei fanghi prodotti

_____

Luogo e modalità di stoccaggio dei fanghi prima dello smaltimento

_____

_____

Smaltimento dei fanghi prodotti: ¨ In proprio

¨ A terzi (ditte debitamente autorizzate ai sensi del D. Lgs. 22/97

a3) Tipo di gestione:

¨ Individuale diretta ¨ Consortile ¨ Affidata a ditta esterna

nome ditta esterna_____

indirizzo_____

b) CARATTERISTICHE DELLO SCARICO TERMINALE

b1) CARATTERISTICHE GENERALI

Lo scarico terminale è formato:

- ¨ dalle acque reflue industriali di un unico processo produttivo
- ¨ dalle acque reflue industriali provenienti da processi produttivi diversi
- ¨ dall'unione delle acque reflue industriali provenienti dai processi produttivi con altre acque reflue prodotte all'interno dello stabilimento specificare:
  - ¨ acque reflue domestiche (servizi igienici, mense ecc..)

˜ acque meteoriche di dilavamento

Presenza di ulteriori punti terminali di scarico originati dallo stabilimento: ˜ SI ˜ NO
In caso affermativo specificare numero, tipologia e recapito di tali scarichi (la loro localizzazione deve essere riportata sulle planimetrie allegate alla domanda di autorizzazione):

˜ altri scarichi di acque reflue industriali
˜ in rete fognaria ˜ in acque superficiali ˜ sul suolo

_____

˜ scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, mense ecc..)
˜ in rete fognaria ˜ in acque superficiali ˜ sul suolo

_____

˜ scarichi di acque meteoriche di dilavamento
˜ in rete fognaria ˜ in acque superficiali ˜ sul suolo

_____

Ulteriori dati sulle superfici di raccolta delle acque meteoriche:

superfici di tetti e/o terrazze	mq _____
superfici impermeabili scoperte (piazzali, ecc..)	mq _____
superfici permeabili (aree verdi, ecc..)	mq _____

b2) CORPO IDRICO RICETTORE PUBBLICA FOGNATURA

_____

b3) DATI SULLA PORTATA DELLO SCARICO

	CONTINUO (lo scarico è in atto tutti i giorni lavorativi)		DISCONTINUO (lo scarico avviene ad intervalli regolari nei giorni lavorativi)		PERIODICO (lo scarico non è in atto tutti i giorni lavorativi)	
	La q.tà scaricata è COSTANTE	La q.tà scaricata è VARIABILE	La q.tà scaricata è COSTANTE nel periodo di scarico	La q.tà scaricata è VARIABILE nel periodo di scarico	La q.tà scaricata è COSTANTE nel periodo di scarico	La q.tà scaricata è VARIABILE nel periodo di scarico
Q.tà tot. annua scaricata						
Q.tà max scaricata nel periodo di punta	NO		NO		NO	
Indicare il periodo relativo allo scarico[1]	NO	NO				
Indicare il periodo di massimo scarico	NO		NO		NO	

[1] Tutto l'anno, ovvero mese, settimana, giorni, ore, ecc.

Misuratori di portata installati : ˜ SI
˜ NO

b5) STRUMENTAZIONE AUTOMATICA DI CONTROLLO

Analizzatori in continuo installati	Punto di installazione	Parametri controllati

b6) SISTEMI DI SICUREZZA

Sono disponibili sistemi di sicurezza per la segnalazione delle anomalie, il blocco dello scarico, il contenimento delle perdite in caso di guasto, incidente, manutenzione degli impianti?

¨ NO ¨ SI

Quali

_____

_____

_____

_____

Sono state adottate procedure operative di intervento in caso di guasto, incidente, manutenzione degli impianti?

¨ NO ¨ SI

Quali

_____

_____

_____

_____

b7) ALTRI DATI

Descrivere eventuali altre attività non contemplate negli schemi precedenti utili alla caratterizzazione delle acque reflue scaricate:

_____

_____

_____

_____

Il presente documento è stato compilato da (dati anagrafici e qualifica):

_____

_____

Luogo e data _____

APPENDICE H – Contenuti del contratto di somministrazione di acqua potabile

Il contratto di somministrazione di acqua potabile deve avere i seguenti contenuti minimi, con riferimento a quanto disposto dal Regolamento:

a) Tipologia dell'utenza e categoria d'uso dell'acqua;
b) Dichiarazione del Titolare di accettazione Regolamento;
c) Facoltà del Gestore di variare il Regolamento;
d) Durata del contratto;
e) Corrispettivi richiesti con riferimento al tariffario vigente;
f) Richiami a Carta SII in merito a responsabilità ed obblighi del Gestore (p.es. indennizzi);
g) Richiami a Regolamento SII in merito a responsabilità ed obblighi dell'Utente (p. es. prelievi abusivi, divieto di rivendita d'acqua, penalità e sanzioni);
h) Termini e modalità dei pagamenti;
i) Risoluzione e recesso;
j) Casi di sospensione dell'erogazione d'acqua;
k) Diritto di revoca della fornitura d'acqua per utenze non domestiche;
l) Disposizioni varie e particolari;
m) Risoluzione delle controversie.

APPENDICE I – Contenuti del contratto d'allacciamento fognario

Il contratto di allacciamento fognario deve avere i seguenti contenuti minimi, con riferimento a quanto disposto dal Regolamento:

Tipologia dello scarico;
Dichiarazione del Titolare di accettazione Regolamento;
Facoltà del Gestore di variare il Regolamento;
Durata del contratto;
Corrispettivi richiesti con riferimento al tariffario vigente;
Richiami a Carta SII in merito a responsabilità ed obblighi del Gestore (p.es. indennizzi);
Richiami a Regolamento SII in merito a responsabilità ed obblighi dell'Utente (p. es. sversamenti accidentali, diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione allo scarico, penalità e sanzioni, ecc.)
Termini e modalità dei pagamenti;
Risoluzione e recesso;
Disposizioni varie e particolari;
Risoluzione delle controversie.

Appendice X - Scheda tecnica

Scheda tecnica

Tecnico incaricato _____ Residente in _____

Via _____ Tel. _____ Fax _____

E-mail _____

Dati tecnici:

Numero totale abitanti equivalenti: _____ così come risulta dal calcolo descritto nella relazione tecnica allegata.

Sistemi di trattamento adottati: Le misure vanno riportate comprensive di perimetro / Ø e altezza.

N° _____ degrassatori, dimensioni interne mt._____x h _____/N°_____/_____x h _____

☐ N°_____ Fosse Biologiche dimensioni interne mt._____x h _____/N°___/_____x h _____

☐ N° _____ Fosse Imhoff dimensioni interne mt._____x h _____/N°_____/_____x h _____

Filtro batteriologico anaerobico dimensioni interne mt_____x h _____/N°_____/_____x h _____

Se esistono piani interrati, riportare di seguito le caratteristiche delle pompe di sollevamento*:

N°_____ Pompa/e sulla linea di rete bianca Potenza_KW_____ Marca _____

portata. sul punto di lavoro l/s _____ calcolato con altezza di mt. _____

N°_____ Pompa/e sulla linea di rete nera Potenza_KW_____ Marca _____

portata. sul punto di lavoro l/s _____ calcolato con altezza di mt. _____

Quota pavimento del piano interrato rispetto al colmo stradale _____/ **Si allega relazione piani interrati.**

Se richiesta l'invarianza idraulica: **Si allega profilo vasca di laminazione e calcolo idraulico.**

☐ Vasca laminazione mc. _____Tubazione calibrata Ø _____, con portata l/s_____

☐ Con ausilio di pompa per scarico Potenza KW _____ Marca _____

portata. sul punto di lavoro l/s _____ calcolato con altezza di mt. _____

Se richiesta la vasca di prima pioggia: **Si allega profilo vasca prima pioggia e calcolo superfici di raccolta.**

N° _____ Vasca/e di prima pioggia mc. _____/_____/_____Pompa sulla linea di scarico, Potenza KW _____

Marca _____ portata sul punto di lavoro l/s. _____ calcolato con altezza di mt. _____

Caratteristiche delle tubazioni Allaccio utilizzate, punto di consegna: Obbligatorio

Diametro ultima tubazione rete bianca _Ø_____ quota scorrimento tubazione rispetto al colmo stradale di mt. _____

Dimensione ultimo pozzetto con sifone _____

Diametro ultima tubazione rete nera _Ø_____ quota scorrimento tubazione rispetto al colmo stradale di mt. _____

Dimensione ultimo pozzetto con sifone _____

FEDERICO TASSINARI
DISTRETTO NOTARILE DI BOLOGNA:80070710371
Notaio
23.12.2021 11:24:41 UTC

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi Idrici e Rifiuti

Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Rimini

CONVENZIONE DI GESTIONE

ALLEGATO 6

Carta dei Servizi del bacino di affidamento di Rimini

[risultante dall'aggiornamento degli standards RQSII a base di gara]

HERA S.p.A.

CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

ATO 9 RN

SOMMARIO

TITOLO I INTRODUZIONE 4

1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE E VALIDITÀ TEMPORALE 5

TITOLO II – PRINCIPI GENERALI 6

2.1 EGUAGLIANZA 6

2.2 IMPARZIALITÀ 6

2.3 PARTECIPAZIONE 6

2.4 EFFICACIA ED EFFICIENZA 6

2.5 CORTESIA 6

2.6 CHIAREZZA E COMPRENSIBILITÀ DEI MESSAGGI 6

2.7 CONDIZIONI PRINCIPALI DI FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 6

2.8 QUALITÀ E TUTELA DELL'AMBIENTE 7

2.9 PRIVACY 7

TITOLO III – INDICATORI E STANDARD DI QUALITA' DEI SERVIZI IDRICI 8

SEZIONE I – RAPPORTO CON GLI UTENTI 8

3.1 GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI UTENTI 8

3.2 PERIODO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI SPORTELLI FISICI 9

3.3 TEMPO DI ATTESA AGLI SPORTELLI FISICI 9

3.4 AREA CLIENTI SITO E AREA RISERVATA 9

3.5 SERVIZIO INFORMAZIONI E SVOLGIMENTO DI PRATICHE PER VIA TELEFONICA E PER CORRISPONDENZA 9

3.6 TEMPO DI ATTESA PER IL SERVIZIO TELEFONICO 10

3.7 SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE 10

3.8 INFORMAZIONE AGLI UTENTI 10

3.9 RISPOSTA MOTIVATA ALLE RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI 11

3.10 PROCEDURE DI RECLAMO 11

3.11 RISPOSTA MOTIVATA AI RECLAMI SCRITTI 12

3.12 MODALITÀ DI RICORSO 12

3.13 CONCILIAZIONE PARITETICA 13

SEZIONE II – GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE 14

4.1 TEMPO DI PREVENTIVAZIONE 14

4.2 TEMPO DI ESECUZIONE DELL'ALLACCIAMENTO DI UNA NUOVA UTENZA 15

4.3 TEMPO PER L'ATTIVAZIONE, LA RIATTIVAZIONE E IL SUBENTRO DELLA FORNITURA 15

4.4 REGOLAZIONE DELLA MOROSITÀ 16

4.4.1 PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER LA RISOLUZIONE DELLA MOROSITÀ 16

4.4.2 PROCEDURA OPERATIVA PER LA LIMITAZIONE, SOSPENSIONE E DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA 16

4.4.3 ATTIVAZIONE DI UN NUOVO PUNTO DI FORNITURA SU RICHIESTA DI UN UTENTE MOROSO O SUBENTRO/VOLTURA SU PUNTO DI CONSEGNA O DI SCARICO DI

PRECEDENTE UTENZA MOROSA 16
4.4.4 RIATTIVAZIONE IN PRESENZA DI MOROSITÀ 17
4.5 TEMPO DI ESECUZIONE DELLA VOLTURA 17
4.6 TEMPO DI DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA SU RICHIESTA DELL'UTENTE 18
4.7 VERIFICA TECNICA DEI MISURATORI 18
4.8 VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE 19
4.9 APPUNTAMENTI CONCORDATI 19
4.10 PRONTO INTERVENTO 20
SEZIONE III – ADDEBITO, FATTURAZIONE, PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE 21
5.1 SERVIZIO DI MISURA DEI CONSUMI, FATTURAZIONE ED INFORMAZIONE DEI CONSUMI ANOMALI 21
5.2 APPLICAZIONE DELLA TARIFFA 22
5.3 FATTURAZIONE 23
5.4 ONERI DI SPEDIZIONE 23
5.5 MODALITÀ E STRUMENTI DI PAGAMENTO 23
5.6 INTERESSI DI MORA 24
5.7 RETTIFICA DI FATTURAZIONE 24
5.8 DEPOSITO CAUZIONALE 25
5.9 PERDITE OCCULTE E FONDO FUGHE 25
5.10 BONUS SOCIALE IDRICO 25
SEZIONE IV – GESTIONE TECNICA DEL SERVIZIO 26
6.1 CONTINUITÀ DEL SERVIZIO 26
6.2 DOTAZIONE PRO-CAPITE GIORNALIERA ALLA CONSEGNA 26
6.3 TEMPO DI PREAVVISO PER INTERVENTI PROGRAMMATI 26
6.4 DURATA DELLE SOSPENSIONI PROGRAMMATE 26
6.5 CRISI DERIVANTE DA INDISPONIBILITÀ DELLA RISORSA IDRICA E CRISI QUALITATIVA 27
SEZIONE V – INDENNIZI AUTOMATICI 27
7.1 INDENNIZZI AUTOMATICI 27
ALLEGATO 1_ TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI STANDARD GENERALI E SPECIFICI 29
ALLEGATO 2_ UBICAZIONE ED ORARI DEGLI SPORTELLI 32
ALLEGATO 3_GLOSSARIO 33
ALLEGATO 4_INDIRIZZI UTILI 39

TITOLO I INTRODUZIONE

Il **Servizio Idrico Integrato (SII)** è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.

L'attività di regolamentazione viene svolta, secondo quanto stabilito all'art. 10 c. 11 e seguenti del DL 70/2011, dall' Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (**AEEGSI**), dal 1 gennaio 2018 Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (**ARERA**), nel seguito indicata come Autorità che, al fine di garantire l'osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell'efficienza, dell' economicità e della trasparenza, definisce gli indirizzi generali ed il quadro di riferimento per tutte le attività di gestione del servizio idrico.

Nella regione Emilia-Romagna come sistema di regolazione e di organizzazione territoriale per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato è stato individuato, con l'emanazione della Legge Regionale n. 23 del 23 dicembre 2011, un unico Ambito territoriale ottimale comprendente l'intero territorio regionale, riattribuendo le funzioni delle vecchie Agenzie provinciali ad un nuovo organismo pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica: l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (**ATERSIR**).

L'azienda **Hera S.p.a**, di seguito "Società Erogatrice" o "Gestore", in quanto affidataria della gestione del servizio idrico integrato in 164 Comuni (di cui 161 nella regione Emilia-Romagna e 3 nella regione Toscana), provvede alla gestione integrata delle risorse idriche in conformità alle Convenzioni di affidamento e relativi Disciplinari Tecnici.

I dati generali societari, tecnici ed economici del Gestore sono disponibili sul sito internet www.gruppohera.it .

La Carta del Servizio Idrico Integrato, di seguito "**Carta**", costituisce parte integrante del contratto di utenza e rappresenta il documento in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra Utenti e Gestore del Servizio Idrico Integrato.

La presente Carta è adottata dal Gestore tenuto anche conto dello schema redatto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) nelle Linee guida per la redazione della Carta del servizio idrico integrato, in attuazione del D.P.C.M. del 29.04.99 recante lo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato" e conformemente al più recente richiamo normativo di cui all'art.2, comma 461 punto a), della L.244/2007, nonché alle linee guida predisposte dal Ministero dello sviluppo economico pubblicate sulla G.U. n.72 del 29/10/2013.

La Carta recepisce inoltre le direttive contenute nelle delibere dell'Autorità, con particolare riferimento alle delibere seguenti:

- **RQSII** – Regolazione della qualità contrattuale – Delibera 655/2015/R/idr e s.m.i.
- **REMSI** – Regolazione della morosità – Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i.
- **TIMSII** – Regolazione del servizio di misura – Delibera 218/2016/R/idr
- **RQTI** - Regolazione della qualità tecnica – Delibera 917/2017/R/idr
- **TIBSI** – Bonus sociale idrico – Delibera 897/2017/R/idr e s.m.i.
- **TICSI** – Corrispettivi servizi idrici - Delibera 665/2017/R/idr

1.1 Ambito di applicazione e validità temporale

La presente Carta del servizio:

- costituisce una dichiarazione di impegno formale del Gestore nei confronti dei propri utenti e come tale è elemento integrativo del contratto di fornitura nonché dei regolamenti che disciplinano le condizioni generali della fornitura dei Servizi Idrici Integrati, pertanto tutte le condizioni più favorevoli per gli utenti contenute nella Carta, comprese le eventuali modifiche ed aggiornamenti, sostituiscono quelle riportate nei contratti di fornitura del servizio in essere;
- individua i principi fondamentali cui deve attenersi il Gestore nel gestire il Servizio Idrico Integrato;
- individua standard di qualità del servizio che il Gestore si impegna a rispettare nel condurre le proprie attività e costituisce lo strumento per verificare la soddisfazione degli utenti;
- definisce inoltre il rapporto tra il Gestore e gli Utenti per quanto riguarda i diritti di partecipazione ed informazione e fissa le procedure di reclamo da parte degli utenti stessi.

Per quanto riguarda indicazioni di dettaglio sui livelli di servizio non riportate nella presente Carta, si fa esplicito rinvio alle disposizioni di cui alle delibere dell'Autorità riportate in premessa.

La presente Carta del servizio potrà essere aggiornata in relazione a modifiche normative, contrattuali, tecnico-organizzative del servizio, all'adozione di standard migliorativi, a nuove esigenze manifestate dall'Autorità, ATERSIR, dal Comitato Consultivo degli Utenti e dal Gestore.

La Carta approvata sarà resa disponibile presso gli sportelli e sul sito internet del Gestore.

TITOLO II – PRINCIPI GENERALI

2.1 Eguaglianza

Il Gestore, nell'erogazione del Servizio Idrico Integrato, si impegna al rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli Utenti e di non discriminazione per gli stessi. Nell'erogazione dei servizi non può essere compiuta nessuna distinzione per motivi di sesso, razza, lingua, religione e opinione politica.

Viene inoltre garantita la parità di trattamento del servizio prestato fra le diverse aree geografiche e fra le diverse categorie o fasce di Utenti, nei limiti resi possibili dalle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale gestito.

Il Gestore si impegna a prestare una particolare attenzione, nell'erogazione dei servizi, nei confronti dei soggetti disabili, nonché degli anziani e di appartenenti a fasce sociali deboli.

2.2 Imparzialità

Il Gestore ha l'obbligo di ispirare il proprio comportamento nei confronti degli Utenti a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità.

2.3 Partecipazione

L'Utente, singolarmente o tramite le Associazioni dei Consumatori e degli Utenti appositamente delegate, ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano e sulle proprie problematiche può avanzare proposte.
Il Gestore favorisce il coinvolgimento e la partecipazione dell'Utente nella fase di valutazione del servizio e acquisisce periodicamente la valutazione dell'Utente mediante indagini di soddisfazioni all'utenza.

2.4 Efficacia ed efficienza

Il servizio sarà erogato dal Gestore in modo da garantirne l'efficienza e l'efficacia nell'ottica del miglioramento continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

2.5 Cortesia

Il Gestore garantisce all'Utente un rapporto basato sulla cortesia e sul rispetto, adottando comportamenti, modi e linguaggi adeguati allo scopo. A tal fine i dipendenti sono tenuti ad agevolare l'Utente nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento degli obblighi, a soddisfare le sue richieste, ad indicare le proprie generalità o, almeno se richiesto, il proprio codice identificativo (sia nel rapporto personale che nelle comunicazioni telefoniche) ed a dotarsi di tesserino di riconoscimento visibile.

2.6 Chiarezza e comprensibilità dei messaggi

Il Gestore, nel redigere qualsiasi messaggio nei confronti degli Utenti, pone la massima attenzione nell'uso di un linguaggio semplice e di immediata comprensione per gli stessi.

2.7 Condizioni principali di fornitura del Servizio Idrico Integrato

Le condizioni principali di fornitura sono riportate in modo chiaro nel contratto Utente-Gestore e nel Regolamento del servizio idrico integrato.

2.8 Qualità e tutela dell'ambiente

Il Gestore garantisce l'attuazione di un sistema di gestione della qualità tendente al miglioramento continuo delle prestazioni, che assicuri la soddisfazione delle legittime esigenze ed aspettative degli Utenti. Il Gestore garantisce inoltre l'attuazione di un sistema di gestione ambientale che assicura il rispetto dell'ambiente, la conformità alle norme ambientali e la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. Tali garanzie sono soddisfatte tramite l'identificazione ed il monitoraggio di parametri qualitativi del servizio e la raccolta delle procedure adottate nel sistema di gestione Qualità Ambiente.

Il Gestore si è dotato di un Sistema di Qualità aziendale (UNI EN ISO 9001), un Sistema di Gestione ambientale (UNI EN ISO 14001), un Sistema di gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori (OHSAS 18001), un sistema per la gestione aziendale attinente alla Responsabilità Sociale d'Impresa (SA 8000) e un sistema per l'efficientamento energetico (ISO 50001), certificati da organismi indipendenti.

Il Gestore nello svolgimento del servizio e di ogni attività garantisce, nei limiti della propria competenza, la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori, nonché la salvaguardia dell'ambiente.

Gli Utenti dovranno contribuire alla qualità del servizio adottando comportamenti rispettosi dell'ambiente.

2.9 Privacy

Il Gestore si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali degli Utenti avvenga nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR) e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i.

TITOLO III – INDICATORI E STANDARD DI QUALITA' DEI SERVIZI IDRICI

Il Gestore definisce e si impegna a rispettare gli "standard" di qualità del servizio erogato all'Utente, ovvero gli indicatori qualitativi e quantitativi del servizio.

Gli standard si suddividono in:

- generali, ossia riferibili al complesso delle prestazioni rese dal Gestore agli Utenti; lo standard generale è espresso da un valore medio riferito al complesso delle prestazioni relative al medesimo indicatore (ad esempio: tempo medio di attesa per il servizio telefonico),
- specifici, ossia relativi al singolo rapporto contrattuale e quindi verificabili dall'Utente; lo standard specifico è espresso da una soglia minima o massima (ad esempio: tempo di disattivazione della fornitura)

Il Gestore pubblica in bolletta annualmente entro il 30 di giugno a consuntivo dell'anno precedente i livelli di rispetto degli standard, trasmettendoli contestualmente al Comitato consultivo degli Utenti.

Il mancato rispetto di standard specifici per cause attribuibili al Gestore genera indennizzi automatici agli Utenti come riportati nell'Allegato 1. Il mancato rispetto degli standard generali è oggetto di eventuale sanzione da parte dell'Autorità a seguito di verifiche puntuali.

Ove non diversamente specificato, gli standard espressi in giorni sono riferiti a giorni lavorativi. In ogni caso devono intendersi al netto dei tempi necessari al rilascio di autorizzazioni e permessi a carico del Gestore e di adempimenti a carico dell'Utente e fanno riferimento alle date di ricevimento/spedizione apposte dal sistema ufficiale di registrazione delle richieste del Gestore.

Non viene garantito il rispetto degli standard in caso di eventi di forza maggiore derivanti da fatti straordinari e imprevedibili o comunque non dovuti alla volontà del Gestore e per cause imputabili all'Utente finale.

I valori degli standard previsti nella Tab. 6 dell'All. A di cui alla Delibera 655/2015/R/idr e s.m.i., nell'art.3 dell'All. A alla Delibera 917/2017/R/idr e nell'art. 10 dell'All. A alla Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i., sono riportati nella Allegato 1 alla presente Carta del Servizio.

SEZIONE I – RAPPORTO CON GLI UTENTI

3.1 Gestione dei rapporti con gli Utenti

Il Gestore si impegna ad istituire appositi sportelli nei territori serviti, volti a curare le relazioni con il pubblico, presso i quali sono disponibili tutte le informazioni utili agli Utenti. Il personale preposto al contatto con l'utenza è tenuto ad usare un linguaggio semplice e di immediata comprensione, nonché a trattare con cortesia e rispetto tutti gli Utenti.
Il Gestore istituisce un numero telefonico commerciale (call center) di accesso alle informazioni ed ai servizi.

Al fine di elaborare programmi di miglioramento continuo della qualità del servizio, il Gestore, nei modi definiti dall'Autorità e con oneri a proprio carico, effettua periodiche rilevazioni della qualità del servizio percepita dagli Utenti, sulla base delle Linee guida per la rilevazione della soddisfazione dell' Utente di cui alla norma UNI ISO 10004:2019, basati sull'ascolto e sulla partecipazione, finalizzati a progettare sistemi di erogazione dei servizi tarati sui bisogni effettivi degli Utenti,

elaborando indicatori di misurazione e verifica della qualità, come rapporto tra prestazioni erogate e bisogni soddisfatti e tra attese dell'Utente e livelli di servizio definiti

3.2 Periodo di apertura al pubblico degli sportelli fisici

Il Gestore definisce i giorni e le ore di apertura degli sportelli al pubblico, presso i quali è possibile chiedere informazioni, effettuare la stipula e la risoluzione dei contratti, presentare reclami, richieste di rettifiche di fatturazione e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, richieste di preventivazione ed esecuzione di lavori e allacciamenti, richieste di attivazione, disattivazione, voltura, subentro nella fornitura, richieste di appuntamenti, di verifiche del misuratore e del livello di pressione.

Il Gestore garantisce la presenza degli sportelli utenti riportati nell'allegato 2.

Il Gestore pubblica sul proprio sito internet l'ubicazione, i giorni, gli orari di apertura degli sportelli ai quali l'Utente può rivolgersi per lo svolgimento delle pratiche ed in bolletta riporta il riferimento dello sportello principale territoriale. Il Gestore provvederà a servire tutti gli Utenti che si troveranno in fila allo scadere dell'orario di apertura.

3.3 Tempo di attesa agli sportelli fisici

Il tempo di attesa agli sportelli è il tempo, *così come indicato nell'allegato 1*, misurato in minuti, intercorrente tra il momento in cui l'Utente finale si presenta allo sportello fisico, ritirando il biglietto dal "Gestore code", e il momento in cui il medesimo viene ricevuto.

I tempi indicati devono intendersi per condizioni normali di servizio e riferiti a tutti i servizi gestiti; a fronte di eccezionali afflussi di Utenti, indipendenti dalla volontà del Gestore, sarà data comunicazione ai presenti in sala e si potenzieranno, per quanto possibile, gli sportelli in uso al fine di rispettare i tempi d'attesa previsti nella Carta.

3.4 Area Clienti sito e Area riservata

Il Gestore mette a disposizione dell'Utente finale un sito internet attraverso il quale pubblica: la Carta dei servizi, il regolamento d'utenza, gli orari di apertura al pubblico degli sportelli fisici e del servizio telefonico, i riferimenti e i numeri verdi gratuiti per contattare il Gestore.

L'acceso allo sportello online consente altresì all'Utente di inoltrare reclami, richieste di rettifiche di fatturazione e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, richieste di preventivazione ed esecuzione di lavori e allacciamenti, richieste di attivazione, disattivazione, voltura, subentro nella fornitura, richieste di appuntamenti, di verifiche del misuratore e del livello di pressione.

3.5 Servizio informazioni e svolgimento di pratiche per via telefonica e per corrispondenza

Il Gestore attiva un servizio telefonico di assistenza con risponditore automatico, che consenta comunque l'accesso all'operatore, funzionante con chiamata gratuita, su uno o più numeri telefonici, di cui almeno uno deve essere un numero verde totalmente gratuito almeno per telefonate da rete fissa, per un intervallo orario non inferiore alle 35 ore settimanali per informazioni e svolgimento pratiche relative a: contratti, volture, fatture, allacciamenti, contestazioni, rettifiche letture e consumi, problemi di fatturazione, autolettura.

Il Gestore pubblica nel proprio sito *internet,* nella Carta dei servizi e nei documenti di fatturazione i numeri telefonici del servizio telefonico di assistenza con l'indicazione del tipo di chiamate alle quali sono dedicati nonché, almeno nel sito *internet*, dell'orario di apertura del servizio.

Il Gestore si impegna a svolgere pratiche anche ricevute per posta elettronica e corrispondenza, riservandosi di contattare l'Utente qualora manchino le informazioni fondamentali.

3.6 Tempo di attesa per il servizio telefonico

Il tempo di attesa per il servizio telefonico è, con riferimento ad una chiamata telefonica da parte di un Utente finale, il tempo, espresso in secondi, intercorrente tra l'inizio della risposta, anche se effettuata attraverso l'ausilio di un risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o di conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell'inizio della conversazione con l'operatore.

Il tempo indicato nell'allegato 1 deve intendersi per condizioni normali di servizio e riferito a tutti i servizi gestiti.

3.7 Semplificazione delle procedure

Il Gestore provvede alla razionalizzazione, riduzione, semplificazione ed informatizzazione delle procedure, impegnandosi a ridurre, per quanto possibile, gli adempimenti richiesti agli Utenti ed a fornire gli opportuni chiarimenti su di essi, adottando gli strumenti (eventualmente anche non informatici) necessari a questo fine.

3.8 Informazione agli Utenti

Il Gestore si impegna ad informare ed a tenere informati costantemente gli Utenti finali attraverso mezzi di divulgazione periodici sulle procedure, le iniziative aziendali, gli aspetti normativi, contrattuali e tariffari, le condizioni di fornitura del servizio, le condizioni economiche, tecniche e giuridiche relative alla erogazione delle stesse e loro modificazioni.

Il Gestore, al fine di garantire agli Utenti la costante informazione sulle modalità di erogazione del servizio e relative modificazioni, adotta le seguenti modalità:

- istituisce un sito internet tramite il quale è possibile acquisire informazioni sui servizi aziendali, copia della Carta dei Servizi e dei Regolamenti, gli orari di apertura al pubblico degli sportelli fisici e del servizio telefonico, i riferimenti e i numeri verdi gratuiti per contattare il Gestore, nonché i recapiti dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, copia del modulo per la presentazione di reclami, nonché espletare on-line alcune pratiche;
- oltre alle informazioni di cui al precedente punto, il Gestore indica, in modo chiaro e facilmente accessibile, sul proprio sito internet e nei nuovi contratti di fornitura, le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità, nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il medesimo Gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita
- informa gli Utenti, tramite appositi spazi in fattura, avvisi, opuscoli chiari e facilmente leggibili, delle condizioni tecniche ed economiche per l'effettuazione del servizio, con particolare riferimento alle modalità di lettura dei contatori, alle agevolazioni esistenti per eventuali iniziative promozionali, alle procedure di pagamento delle fatture, alla composizione ed alla variazione della tariffa, nonché alla periodicità di emissione delle fatture;

- cura i rapporti con le Autorità, le pubbliche amministrazioni, il Comitato consultivo degli Utenti, le Associazioni di tutela dei consumatori e delle Associazioni imprenditoriali, fornendo le informazioni ed i chiarimenti richiesti;
- svolge attività promozionale ed informativa finalizzata alla cultura dei servizi pubblici, al rispetto dell'ambiente, alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento ed al consumo intelligente e responsabile dell'acqua;
- pubblica annualmente (entro il 30 di giugno in bolletta) a consuntivo i livelli di rispetto degli standard;
- si raccorda con l'attività del Comitato consultivo al fine di promuovere tutte le iniziative utili per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;
- informa gli Utenti delle decisioni che li riguardano, delle loro motivazioni, della possibilità di reclamo e degli strumenti di ricorso avverso ad esse, anche avvalendosi della competenza del Comitato consultivo, delle Associazioni di tutela dei consumatori o delle Associazioni imprenditoriali;
- rende pubblici, con cadenza semestrale, anche attraverso il sito internet i principali parametri qualitativi dell'acqua erogata, rilevati analiticamente, secondo quanto definito dall'Allegato A della Delibera AEEGSI 586/2012/R/idr.

3.9 Risposta motivata alle richieste scritte di informazioni

Il Gestore si impegna a rispondere per iscritto ed in modo motivato alle richieste di informazioni pervenute per iscritto *entro i termini riportato in allegato 1* dal ricevimento della richiesta.
Tutte le risposte dovranno riportare il riferimento alla richiesta scritta di informazioni, riportare l'indicazione del riferimento organizzativo del Gestore con relativo numero telefonico al quale poter richiedere eventualmente ulteriori chiarimenti.

3.10 Procedure di reclamo

Il Gestore prevede procedure di reclamo dell'Utente, circa la violazione dei principi ed il mancato rispetto degli standard definiti nella Carta o delle condizioni di fornitura stabilite nel contratto o nel Regolamento di servizio, e dà ad esse piena pubblicità.
Il Gestore rende disponibile nell'home page del proprio sito internet in modalità anche stampabile o presso gli sportelli fisici il modulo per la presentazione dei reclami scritti da parte dell'Utente finale.

Le procedure di reclamo devono essere accessibili, di semplice comprensione e di facile utilizzazione; il Gestore deve dare risposta al reclamo scritto entro i tempi fissati dalla presente Carta. La procedura deve essere tale da assicurare un'indagine completa ed imparziale circa le irregolarità denunciate e prevedere una risposta completa e forme di ristoro adeguate.

Il reclamo deve essere presentato dall'Utente, o da suo delegato che lo rappresenta formalmente, per iscritto (mediante consegna diretta, mezzo posta, posta elettronica, ovvero anche altre modalità messe a disposizione dal Gestore), eventualmente avvalendosi dell'assistenza del Comitato consultivo degli Utenti, delle Associazioni di tutela dei consumatori o delle Associazioni imprenditoriali.

È fatta salva la possibilità per l'Utente finale di inviare al Gestore il reclamo scritto senza utilizzare il modulo messo a disposizione dal Gestore, purché la comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l'identificazione dell'Utente finale che sporge reclamo e l'invio a quest'ultimo della risposta motivata scritta:

a) nome e cognome;
b) l'indirizzo di fornitura;

c) l'indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o telematico;
d) il codice utente
e) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (SII o singoli servizi che lo compongono).

In tutti casi di reclamo, presentati secondo le modalità sopra esposte, il Gestore assicura la trasparenza e la tracciabilità dell'avvenuto reclamo come da procedura interna.

3.11 Risposta motivata ai reclami scritti

Il Gestore si impegna a rispondere per iscritto ed in modo motivato ai reclami scritti *entro i termini riportato in allegato 1* dal ricevimento della richiesta.

Tutte le risposte ai reclami scritti dovranno riportare il riferimento al reclamo scritto ricevuto, indicazione del riferimento organizzativo del Gestore al qual poter richiedere eventualmente ulteriori chiarimenti, la valutazione documentata effettuata dal Gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi o contrattuali applicati, la descrizione ed i tempi delle eventuali azioni correttive messe in atto.
Il tempo di risposta motivata ai reclami scritti è garantito solo per i reclami inoltrati secondo le modalità previste all'art. 3.10 della presente Carta.

Nel caso in cui non sia possibile estinguere il reclamo, il Gestore fornisce all'utente finale le informazioni per risolvere la controversia, indicando almeno le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità, nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il medesimo Gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita.

Nel caso di reclamo recante contestazioni relative alla fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni, il Gestore è tenuto a dettagliare nella risposta motivata anche gli elementi che hanno determinato la richiesta di pagamento, così da consentire all'utente la tutela dei propri diritti. Nella medesima risposta, il Gestore fornisce all'utente finale le informazioni per risolvere la controversia, indicando almeno le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità, nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il medesimo Gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita.

3.12 Modalità di ricorso

Se l'Utente finale non è soddisfatto della risposta o non riceve risposta entro i termini previsti, può:

a) richiedere, entro un tempo massimo di 30 giorni lavorativi decorrente dalla data di ricevimento dell'esito del reclamo, un incontro con il Gestore. Il Gestore dovrà fissare l'incontro entro un tempo massimo di 20 giorni lavorativi decorrente dalla richiesta
b) richiedere entro 90 giorni dalla data di ricevimento della risposta o dalla scadenza del termine previsto dalla Carta dei Servizi nel caso di mancata risposta, l'attivazione di una procedura di conciliazione paritetica di cui al successivo art. 3.13, che dovrà trovare regolazione nel Regolamento per la conciliazione paritetica tra il Gestore e le Associazioni dei Consumatori. La procedura di conciliazione paritetica dovrà essere attivata entro e non oltre i 30 giorni dall'avvio della gestione
c) attivare una procedura di conciliazione paritetica presso giudice di pace o camera di commercio
d) attivare una procedura presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità
e) procedere per ogni altra via giudiziale o extragiudiziale

f) rivolgersi al Comitato consultivo o ad altro Soggetto ritenuto adatto per l'assistenza nello svolgimento delle pratiche inerenti l'argomento (Associazioni riconosciute dei Consumatori ai sensi dell'art. 137 del D.lg. 206 del 6/9/05) e richiederne l'intervento.

3.13 Conciliazione paritetica

Il Gestore promuove la conciliazione paritetica come strumento per la risoluzione delle controversie, alternativo a quello giudiziario.

La conciliazione paritetica risponde ai principi di responsabilità sociale e al codice etico del Gestore ed ha l'obiettivo di raggiungere un accordo transattivo tra le parti ai sensi dell'art. 1965 del Codice Civile. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo le parti possono sempre attivare una causa giudiziale.

La conciliazione paritetica:

- è un procedimento più veloce ed economico rispetto a una causa giudiziaria, con l'intento di prevenirne l'eventualità e quindi la numerosità
- integra le attuali modalità di prevenzione del contenzioso ed è a disposizione dell'Utente per la risoluzione di situazioni chiuse in maniera ritenuta non soddisfacente dalla gestione del reclamo e per le quali non resterebbe che la via giudiziaria
- si svolge con l'ausilio di due conciliatori che rappresentano le due parti interessate ed hanno il compito di individuare la proposta da sottoporre alle parti
- è gratuita per l'Utente
- è disciplinata dal "Regolamento di conciliazione paritetica" che definisce le modalità operative per la sua applicazione e consultabile sul sito internet del Gestore
- la richiesta di conciliazione è redatta dall'Utente sul modulo allegato al Regolamento di conciliazione paritetica, disponibile sul sito internet e presso gli sportelli del Gestore
- la richiesta di conciliazione sottoscritta dall' Utente è un mandato ad un'associazione a conciliare o transigere la controversia
- la conciliazione si avvia solo se l'Utente non si ritiene soddisfatto da risposta motivata a reclamo scritto. In altri termini, non può essere avviata se prima non ha esposto la sua "insoddisfazione" attraverso un reclamo scritto cui il Gestore, dopo il normale esame del caso, ha dato la risposta nelle modalità previste dall'Autorità, o scaduti inutilmente i termini
- la procedura prevede tempi precisi per lo svolgimento, che si conclude, sia in caso di avvenuta che di mancata conciliazione, dopo 120 giorni solari dal ricevimento della richiesta, salvo ulteriore proroga di ulteriori 30 giorni solari, concordata tra le parti
- durante la procedura di conciliazione sono sospese eventuali interruzioni del servizio e di recupero forzoso dei crediti fino a quel momento maturati
- la procedura si conclude con la sottoscrizione di un verbale, di avvenuta o di mancata conciliazione. Il verbale di avvenuta conciliazione assume il valore di contratto di transazione (art. 1695 cc) ed è quindi vincolante per le parti

Il regolamento di conciliazione paritetica e l'elenco delle associazioni di consumatori che l'hanno sottoscritto è disponibile sul sito internet del Gestore.

SEZIONE II – GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Talune prestazioni specifiche d'utenza – ad es. realizzazione/spostamento dell'allacciamento, installazione/disinstallazione/spostamento dei contatori, attivazione/riattivazione/subentro della fornitura etc. – sono effettuate su richiesta dell'utente e con oneri a suo carico non compresi nella tariffa del servizio idrico integrato come definita nell'art. 154 del D.Lgs. 152/2006.

Condizioni e standard relativi a tali prestazioni sono riportati nei paragrafi seguenti.

I gestori del SII, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, sono altresì tenuti al rispetto delle pertinenti disposizioni di qualità contrattuale anche relativamente ai soggetti, che pur non essendo contrattualizzati, richiedano lo svolgimento di prestazioni propedeutiche alla stipula del contratto di somministrazione, con la precisazione che, qualora il richiedente instauri un rapporto contrattuale per la fornitura del servizio idrico, il Gestore è tenuto ad erogare gli indennizzi automatici che fossero dovuti.

4.1 Tempo di preventivazione

È il tempo massimo, indicato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del Gestore, della richiesta di preventivo e la data di invio del preventivo al richiedente.

Il richiedente è tenuto a mettere a disposizione del Gestore tutte le informazioni tecniche necessarie.

La richiesta di preventivo deve essere presentata attraverso uno dei canali messi a disposizione dal Gestore (call center, posta, posta elettronica, sportello fisico, sito internet), e deve essere completa di tutte le informazioni tecniche necessarie.

I tempi di preventivazione si differenziano in base alla necessità o meno di effettuazione del sopralluogo preliminare per l'accertamento tecnico.

I tempi massimi di preventivazione sono riportati in allegato 1.

I tempi indicati non si applicano qualora, per l'erogazione del servizio, siano necessari potenziamenti o estensioni di rete. In tal caso ne viene data comunicazione all'Utente nei tempi previsti per la preventivazione.

Il preventivo deve avere una validità non inferiore a tre mesi e si considera accettato alla presentazione, da parte dell'Utente, della ricevuta di avvenuto pagamento oppure della restituzione da parte dell'Utente della prevista documentazione, debitamente compilata e sottoscritta, secondo quanto indicato puntualmente su ogni singolo preventivo.

Per il servizio acquedotto, con eccezione delle richieste relative agli allacciamenti antincendio, non saranno necessari, di norma, pareri tecnici preventivi rilasciati da parte del Gestore per la verifica dell'allacciabilità dell'Utente finale. Il parere tecnico preventivo è invece di norma previsto per le richieste di allacciamento fognario.

4.2 Tempo di esecuzione dell'allacciamento di una nuova utenza

È il tempo massimo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di accettazione formale del preventivo di allacciamento da parte dell'Utente e la data di completamento dei lavori da parte del Gestore.

I tempi standard di esecuzione dell'allacciamento sono differenziati a seconda del servizio richiesto (idrico o fognario) e della complessità dei lavori necessari per l'esecuzione dell'allacciamento stesso.

Ai fini del presente schema, sono considerati lavori semplici le prestazioni di lavoro che riguardano l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (es. nuovi attacchi) o su contatori esistenti (es. spostamento, cambio, ecc.) che non implichino specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del sevizio ad altri Utenti. Viceversa, sono considerati lavori complessi, tutte quelle prestazioni di lavoro non riconducibili alla tipologia di lavoro semplice.

I tempi massimi di esecuzione dell'allacciamento sono riportati in allegato 1.

Nel caso in cui per l'esecuzione di lavori complessi sia necessario l'ottenimento di atti autorizzativi, il tempo di esecuzione delle prestazioni viene calcolato al netto del tempo che intercorre tra la richiesta dell'autorizzazione da parte del Gestore e l'ottenimento della stessa, a condizione che almeno il primo atto autorizzativo sia stato richiesto entro 30 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo da parte del soggetto richiedente.

Inoltre, qualora per l'esecuzione dei lavori complessi siano necessari lavori da realizzarsi a cura dell'utente finale e lo stesso debba richiedere atti quali concessioni, autorizzazioni o servitù e tali lavori e atti siano stati tutti indicati nel preventivo rilasciato dal Gestore, il tempo per l'effettuazione di tale prestazione decorre dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori e di consegna di detti atti.

4.3 Tempo per l'attivazione, la riattivazione e il subentro della fornitura

L'attivazione della fornitura consiste nell'avvio dell'erogazione del servizio a seguito di stipula di un nuovo contratto di fornitura. La riattivazione della fornitura è invece il ripristino dell'erogazione al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura. Si definisce infine subentro la riattivazione di un punto di consegna disattivo con contestuale variazione della titolarità del contratto o dei dati identificativi dell'Utente.

Il tempo di attivazione della fornitura è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di stipula del contratto e la data di effettiva attivazione della fornitura da parte del Gestore.

Il tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura, è invece il tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto di fornitura ovvero di richiesta di riattivazione e la data di effettiva riattivazione della fornitura da parte del Gestore.

I tempi standard sono riportati in allegato 1.

Qualora la riattivazione, ovvero il subentro, comportino l'esecuzione di lavori semplici o complessi, il tempo di riattivazione viene conteggiato a partire dalla data di completamento dei suddetti lavori.

4.4 Regolazione della morosità

4.4.1 Procedura amministrativa per la risoluzione della morosità

In caso di mancato pagamento della bolletta nel termine indicato sulla bolletta stessa, il Gestore potrà avviare la procedura di recupero del credito; tale procedura dovrà seguire quanto indicato agli articoli 3 e 4 di cui all'Allegato A alla Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i, in merito al "*Sollecito bonario di pagamento*" e alla "*Procedura per la costituzione in mora*".

Le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunica la sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, dovranno essere trasmesse dal Gestore con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

4.4.2 Procedura operativa per la limitazione, sospensione e disattivazione della fornitura

Nel caso in cui, nonostante l'attivazione delle procedure di cui al precedente paragrafo, l'utente non estingua il proprio debito entro i termini previsti, dandone comunicazione al Gestore, il Gestore dovrà seguire la "*Procedura per la limitazione, la sospensione o la disattivazione della fornitura dell'utente finale moroso disalimentabile*" e la "*Procedura per la limitazione della fornitura dell'utente finale non disalimentabile*" indicate rispettivamente agli articoli 7 e 8 di cui all'Allegato A alla Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i.. Le modalità e le tempistiche della limitazione, sospensione e disattivazione della fornitura sono distinte in base alla tipologia d'uso dell'utente (utenza domestica, utenza domestica residente, utenza non domestica, utenza condominiale).

Con riferimento all'utenza non disalimentabile, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 2 di cui all'Allegato A alla Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i., gli utenti finali non disalimentabili sono gli utenti che appartengono ad una delle seguenti categorie:

a) utenti diretti domestici residenti beneficiari del bonus sociale idrico ai sensi dell'Articolo 3.2 del TIBSI, ai quali è in ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri abitante giorno

b) utenze ad "Uso pubblico non disalimentabile" di cui all'Articolo 8, comma 2, del TICSI

4.4.3 Attivazione di un nuovo punto di fornitura su richiesta di un utente moroso o subentro/voltura su punto di consegna o di scarico di precedente utenza morosa

Nel caso in cui l'utente titolare di un punto di fornitura limitato/sospeso/disattivato per morosità faccia richiesta di attivazione di un nuovo punto di fornitura, il Gestore ha facoltà di non procedere all'esecuzione della prestazione richiesta fino al pagamento della fattura non saldata sul primo punto di fornitura.

Qualora la richiesta di subentro (o di voltura) abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura sia stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il Gestore ha facoltà di:

a) richiedere all'utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;
b) non procedere all'esecuzione della riattivazione fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il Gestore medesimo accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto

In questi casi il tempo di esecuzione del subentro (o di voltura), decorre dalla data di ricevimento da parte del Gestore:

- della documentazione di cui alla suddetta lettera a);
- dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute, nei casi di cui alla suddetta lettera b).

4.4.4 Riattivazione in presenza di morosità

Il tempo di riattivazione della fornitura in seguito a limitazione/sospensione/disattivazione per morosità è il tempo, misurato in giorni feriali, intercorrente tra la data di ricevimento dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute al Gestore e la data di riattivazione della fornitura.

L'avvenuto pagamento deve essere comunicato al Gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico, con contestuale invio dell'attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica dedicata, altro indirizzo e-mail, fax, posta, o tramite gli sportelli presenti sul territorio.

La comunicazione di avvenuto pagamento costituisce autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il Gestore può in ogni caso richiedere all'Utente finale, successivamente alla riattivazione della fornitura, l'esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute.

Le richieste di riattivazione della fornitura pervenute al Gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi possono essere trattate dal Gestore come pervenute il giorno lavorativo successivo.

Il tempo massimo per la riattivazione della fornitura in seguito a morosità è riportato in allegato 1.

4.5 Tempo di esecuzione della voltura

Il tempo di esecuzione della voltura è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di voltura e la data di attivazione della fornitura a favore del nuovo Utente finale.

Il tempo massimo per l'esecuzione della voltura è riportato in allegato 1.

La richiesta di voltura può essere inoltrata dall'Utente finale entrante, purché integrata da idonea documentazione che attesti la proprietà o il regolare possesso o detenzione dell'unità immobiliare interessata, ai sensi del D.L. 47/2014.

In caso di decesso dell'intestatario del contratto, il Gestore garantisce la voltura a titolo gratuito della fornitura a favore dell'erede ovvero di un soggetto residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza. Al fine di accedere a tale agevolazione, l'erede ovvero il soggetto in favore del quale verrà eseguita la voltura:

a. presenta apposita domanda su un modulo standard predisposto dal Gestore, scaricabile dal sito internet o disponibile presso gli sportelli fisici presenti sul territorio
b. all'interno della domanda di cui al punto precedente, comunica l'autolettura dei consumi alla data di presentazione della domanda medesima, che dovrà essere opportunamente validata dal Gestore
c. ha la possibilità di autocertificare le informazioni fornite al Gestore, secondo quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
d. assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura

Il Gestore pertanto provvede a:

a. eseguire la voltura nei tempi definiti dallo standard
b. inviare al nuovo intestatario del contratto d'utenza la fattura relativa al saldo dei consumi registrati fino alla data di richiesta della voltura
c. attribuire il deposito cauzionale versato dal precedente intestatario al nuovo contratto d'utenza

Nessun corrispettivo, al di fuori dell'ultima fattura a saldo dei consumi, potrà essere richiesto dal Gestore al soggetto che inoltra richiesta di voltura a titolo gratuito.

4.6 Tempo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'Utente

La disattivazione della fornitura consiste nella sospensione dell'erogazione del servizio al punto di consegna a seguito della richiesta dell'Utente finale.

Il tempo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'Utente è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'Utente e la data di effettiva disattivazione, salvo particolari esigenze dell'Utente stesso.

Il tempo massimo per l'effettiva disattivazione della fornitura è riportato in allegato 1.

Nel caso in cui il misuratore sia posizionato in luogo non accessibile al Gestore, l'Utente finale deve garantirvi l'accesso alle medesime modalità previste per la verifica del misuratore (si vedano paragrafi 4.7- 4.9).

4.7 Verifica tecnica dei misuratori

L'Utente può chiedere al Gestore, in caso di presunte anomalie, verifiche tecniche sui misuratori.

Il Gestore garantisce un tempo massimo di intervento per tale verifica *entro i termini riportati in allegato 1*, conteggiati a partire dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Utente.

La verifica viene effettuata presso laboratorio metrico autorizzato, pertanto contestualmente all'intervento per la rimozione del misuratore al fine dell'invio dello stesso a verifica, il Gestore provvede alla sua sostituzione con un nuovo dispositivo, conforme alla normativa vigente.
A seguito della ricezione del rapporto di verifica del misuratore da parte del laboratorio metrico, il Gestore comunica per iscritto all'Utente l'esito di tale verifica entro *i termini temporali riportati in allegato 1*.

Qualora il misuratore risultasse correttamente funzionante, il Gestore provvede ad addebitare all'Utente i costi dell'intervento, così come indicato sul sito internet aziendale e sulla modulistica di richiesta di verifica del misuratore.

Qualora il misuratore risultasse guasto o malfunzionante, i costi relativi alla verifica e sostituzione dello stesso sono a carico del Gestore. Nel caso in cui il Gestore debba procedere alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati, tale ricostruzione sarà effettuata sulla base del consumo medio dell'anno precedente, calcolato come indicato all'art. 11 di cui alla Delibera 218/2016/R/idr. Gli importi calcolati sulla base dei nuovi consumi verranno fatturati nella prima bolletta utile emessa a seguito della sostituzione del misuratore malfunzionante.

Nel caso non sia determinabile con certezza il momento del guasto verrà considerato un tempo non inferiore a quello quantificabile a partire dalla formalizzazione, da parte dell'Utente o del Gestore, di contestazioni sulla quantificazione dei consumi e comunque non superiore a due anni.

Qualora siano richiesti dall'utente finale controlli in contraddittorio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.M. 93/17, il Gestore (ove venga previsto il suo intervento) è tenuto al rispetto dello standard relativo al tempo di intervento per la verifica del misuratore, che in tal caso è il tempo intercorrente tra la data di richiesta di intervento da parte della Camera di commercio e la data di intervento del Gestore per la rimozione dello strumento di misura da sottoporre a verifica. Nei casi eseguiti in contraddittorio il Gestore è tenuto ad inviare all'utente finale la comunicazione avente ad oggetto l'esito della verifica dello strumento di misura nel rispetto dello standard relativo al tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore, che in tal caso è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento dell'esito trasmesso dalla Camera di commercio e la data di invio all'utente finale dell'esito medesimo.

4.8 Verifica del livello di pressione

Il tempo di intervento per la verifica del livello di pressione è il tempo che intercorre tra la data di ricevimento della richiesta dell'Utente finale e la data di intervento del Gestore.

Il Gestore garantisce un tempo massimo di verifica del livello di pressione e ne comunica l'esito all'Utente finale *secondo i termini riportati in allegato 1.*

4.9 Appuntamenti concordati

Per ogni prestazione per la quale sia necessaria la presenza dell'Utente finale o del richiedente, laddove diverso dal primo, ovvero di persona da lui incaricata, il Gestore è tenuto a concordare un appuntamento, nel quale entrambi i soggetti si impegnano ad essere presenti nel luogo definito.

Il Gestore è tenuto a fissare un appuntamento concordato con l'Utente, e di conseguenza a rispettare gli standard definiti nella presente Carta del Servizio, per tutte le prestazioni che comportino l'accesso a luogo non accessibile al Gestore se non in presenza dell'Utente finale o di persona da questi incaricata, tra le quali si elencano, a titolo non esaustivo:

- Le prestazioni di sopralluogo necessarie per la redazione del preventivo di allacciamento idrico e fognario o il preventivo per l'esecuzione di lavori;
- le prestazioni di attivazione, riattivazione della fornitura e disattivazione della fornitura che prevedano l'accesso a luoghi o a contatori inaccessibili o parzialmente accessibili;
- per le prestazioni di verifica del misuratore che prevedano l'accesso a misuratori inaccessibili o parzialmente accessibili.

Il tempo massimo per l'appuntamento concordato è il tempo intercorrente tra il giorno in cui il Gestore riceve la richiesta dell'Utente finale e il giorno in cui si verifica l'appuntamento.

Il valore di standard generale per il tempo massimo per appuntamento concordato *è riportato in allegato 1.*

Si escludono gli appuntamenti fissati su esplicita richiesta dell'Utente finale per una data che comporta il superamento del periodo definito per lo standard.

Le richieste di appuntamento pervenute al Gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi possono essere trattate dal Gestore come pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

La fascia di puntualità per gli appuntamenti che necessitino la presenza dell'Utente finale o di persona da lui incaricata è il periodo di tempo, misurato in ore, entro il quale viene concordato l'appuntamento con il richiedente per effettuare un sopralluogo o un intervento necessario ai fini dell'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità.

Nel momento in cui deve concordare un appuntamento con il richiedente, il Gestore è tenuto a fissare l'ora di inizio e l'ora di fine della fascia di puntualità per l'appuntamento concordato, impegnandosi a presentarsi nel luogo e nel periodo di tempo concordati con il richiedente. Previo consenso dell'Utente, il Gestore ha facoltà di procedere con l'esecuzione anticipata della prestazione o del sopralluogo.

L'Utente finale deve assicurare la disponibilità, propria o della persona da lui incaricata, a ricevere il Gestore per tutta la fascia di puntualità concordata con il Gestore medesimo.

La fascia di puntualità per gli appuntamenti *è quella riportata nell'allegato 1*

Il Gestore può disdire l'appuntamento concordato con un preavviso minimo dall'inizio della fascia di puntualità *riportato in allegato 1.*

4.10 Pronto Intervento

Il Gestore garantisce un servizio di Pronto Intervento in funzione 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, accessibile telefonicamente con numero verde dedicato, gratuito sia da rete fissa che mobile, con passaggio diretto ad un operatore di centralino di pronto intervento.

Il Gestore garantisce il rispetto dei seguenti standard di erogazione del servizio di pronto intervento:

- tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento (ossia il tempo intercorrente tra l'inizio della risposta, anche effettuata a mezzo risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore): standard *generale come riportato in allegato 1*
- tempo massimo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento del personale operativo per l'effettuazione del sopralluogo ai fini della verifica delle condizioni di guasto e della messa in sicurezza stradale a seguito di segnalazione di pericolo*: standard generale come riportato in allegato 1*

il secondo dei suddetti standard trova applicazione per le segnalazioni relative alle seguenti situazioni di pericolo:

a) fuoriuscite di acqua copiose, ovvero anche lievi con pericolo di gelo
b) alterazione delle caratteristiche di potabilità dell'acqua distribuita
c) guasto o occlusione di condotta o canalizzazione fognaria
d) avvio di interventi di pulizia e spurgo a seguito di esondazione e rigurgiti

In presenza di più segnalazioni contemporanee di pericolo verranno fornite, dal Gestore, le prime indicazioni comportamentali e verrà assicurato un controllo dell'evoluzione quantitativa e qualitativa dell'acqua distribuita.

SEZIONE III – ADDEBITO, FATTURAZIONE, PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE

5.1 Servizio di misura dei consumi, fatturazione ed informazione dei consumi anomali

La rilevazione dei consumi è svolta nel rispetto delle disposizioni di cui al Testo integrato per la regolazione del servizio di misura nell'ambito del Servizio Idrico Integrato (TIMSII, Delibera 218/2016/R/idr), nonché dei criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici sui misuratori di cui al D.M. n. 155/2013.

La rilevazione dei consumi avviene sulla base della lettura periodica dei contatori oppure, in assenza di tale dato, sulla base delle autoletture comunicate dall'Utente finale, opportunamente validate dal Gestore. I consumi reali così rilevati verranno utilizzati per la fatturazione, la quale potrà essere eseguita, in assenza di questi dati, anche con consumi stimati al fine di mantenere la regolare periodicità. Le modalità di calcolo dei consumi stimati sono esplicitate in apposito documento reso noto all'Utente finale.

In caso di fatturazione emessa con i consumi stimati, il Gestore si impegna:

- ad indicare chiaramente in tali bollette che le letture di riferimento sono presunte e attribuite sulla base dei consumi storici;
- ad indicare chiaramente nelle bollette contenenti un saldo che le letture di riferimento sono effettive.

L'Utente ha comunque l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento al personale del Gestore o incaricato dello stesso l'accesso ai misuratori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici.

Il Gestore è tenuto a effettuare almeno i seguenti tentativi di lettura:

a) per gli Utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di raccolta l'anno;
b) per gli Utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi di raccolta l'anno.

Il Gestore garantisce il rispetto delle seguenti distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi effettuati per uno stesso Utente finale:

a) nel caso di 2 tentativi di raccolta l'anno: 150 giorni solari;
b) nel caso di 3 tentativi di raccolta l'anno: 90 giorni solari.

Il Gestore è inoltre tenuto ad effettuare:

i. con riferimento ai punti di consegna dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, un ulteriore tentativo di raccolta della misura, nel caso di almeno due tentativi di raccolta falliti consecutivi e di assenza di autoletture validate a partire dal penultimo tentativo fallito, al più tardi nel mese successivo a quello in cui il secondo tentativo è stato effettuato;
ii. con riferimento alle nuove attivazioni della fornitura, un tentativo di raccolta della misura entro sei mesi dalla data di nuova attivazione.

In caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, il Gestore è tenuto a lasciare all'Utente finale una nota cartacea informativa del fallimento del tentativo, della possibilità dell'autolettura, delle modalità per effettuare l'autolettura stessa e dell'invito ad aggiornare le modalità di contatto preferite. Il Gestore prende in carico la misura comunicata dall'Utente finale tramite autolettura, a meno dei casi di dato palesemente errato, ai fini della sua validazione e del suo successivo utilizzo per scopi gestionali e di fatturazione.

Il Gestore ha l'obbligo di conservazione di tutti i dati di misura di utenza validati per un periodo di 5 anni ed è tenuto a garantire all'Utente finale, quale controparte contrattuale, e agli eventuali altri soggetti aventi titolo, la fruizione dei dati di misura.

Il Gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell'anno differenziato in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità. Il numero di fatturazioni nell'anno costituisce standard specifico di qualità ed è differenziato come segue:

- 2 bollette all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
- 3 bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;
- 4 bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 a 3000 mc;
- 6 bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi annui superiori a 3000 mc

Il Gestore indica sul proprio sito internet le condizioni alle quali garantisce la possibilità di rateizzare il pagamento, come specificato al successivo articolo 5.5.

L'Utente è responsabile della custodia del misuratore, ed in particolare della sua protezione dal gelo e da agenti estranei che ne possano modificare il funzionamento o impedire la lettura.

Il Gestore comunica all'utente, a mezzo posta ovvero tramite posta elettronica se disponibile, situazioni di probabile consumo anomalo che potrebbero derivare da perdite occulte nella rete interna dell'utenza che si sviluppa a valle del misuratore. Tali situazioni sono individuate in automatico e in via presuntiva sulla base delle più recenti misure di consumo rapportate ai consumi storici d'utenza tenuto conto della sua tipologia contrattuale.

5.2 Applicazione della tariffa

L'agenzia territoriale (ATERSIR) predispone la tariffa sulla base delle informazioni fornite dal Gestore integrandole o modificandole secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.

L'Autorità, in base all'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012, approva le tariffe del servizio idrico integrato, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152.
I dettagli sull'articolazione tariffaria ovvero i criteri e le modalità di applicazione dei relativi corrispettivi sono resi disponibili sul sito internet del Gestore.

Nel caso in cui l'Utente non sia allacciato alla fognatura, il Gestore fatturerà la quota di tariffa relativa al solo servizio di acquedotto.

La quota tariffaria relativa al servizio acquedotto è calcolata in base al consumo idrico rilevato al misuratore.

Le quote relative ai servizi di fognatura e depurazione, in assenza di appositi sistemi di misura sui volumi scaricati, sono calcolate sulla base del consumo idrico rilevato al misuratore.

5.3 Fatturazione

Il documento di fatturazione deve essere chiaro e di semplice comprensione, elaborato secondo lo schema riportato nel quadro di sintesi come da Delibera 586/2012/R/idr.

Nel caso di fatturazione di più servizi, deve essere indicato nel dettaglio l'importo fatturato e la relativa lettura (reale o presunta) dei consumi per ciascun servizio. Lo stesso vale per eventuali conguagli.

Nell'allegato 1 è riportato il tempo massimo per l'emissione della fattura intercorrente tra l'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura e il giorno di emissione, nonché la periodicità minima di fatturazione.

Il termine, invece, per il pagamento della bolletta è fissato in almeno trenta (30) giorni solari a decorrere dalla data di emissione della stessa.

In base a quanto disposto dall'Allegato B alla delibera 547/2019/R/Idr e s.m.i., qualora la fattura contenga importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni che siano prescrivibili, il Gestore ne dà evidenza all'Utente.

5.4 Oneri di spedizione

Ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 633 del 1972, "le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità" non saranno addebitate all'Utente.

5.5 Modalità e strumenti di pagamento

Nell'allegato 1 è riportato il tempo massimo per il pagamento della bolletta a decorrere dalla data di emissione della stessa; il pagamento della bolletta, qualora avvenga nei termini di scadenza e presso i soggetti o con le modalità indicate dal Gestore, libera l'Utente finale dai propri obblighi.

Il Gestore indica le possibili modalità di pagamento sul proprio sito internet ed in bolletta.

Il Gestore garantisce all'Utente finale modalità di pagamento il più possibile differenziate, in modo che l'Utente possa scegliere la forma di pagamento fra le seguenti:

- contanti;
- assegni circolari o bancari;
- carta bancaria e/o carta di credito;

- domiciliazione bancaria;
- bollettino postale.

In ogni caso, non sono previste forme di riscossione diretta nelle abitazioni degli Utenti, e tale comunicazione è pubblicizzata.

Il Gestore garantisce all'Utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura superi dell'80% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi.

Nella bolletta che reca un importo per cui può essere richiesta la rateizzazione del pagamento viene segnalata tale possibilità con evidenza e qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 42 dell'Allegato A alla Delibera 655/2015/R/idr e s.m.i., vengono fornite almeno le seguenti informazioni:

a) il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione;
b) la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo tra le parti;
c) gli interessi di dilazione applicati;
d) l'indicazione del riferimento organizzativo del Gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.

Il Gestore indica sul proprio sito internet le eventuali maggiorazioni relative ai pagamenti rateali. In ogni caso gli interessi di dilazione non possono essere applicati qualora il maggior importo fatturato derivi da prolungati periodi di sospensione della fatturazione o dalla presenza di elevati conguagli causati dall'effettuazione di tentativi di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al Gestore.

Per la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora e la comunicazione dell'avvenuto pagamento andranno seguite le indicazioni di cui agli articoli 5 e 6 dell'Allegato A alla Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i..

5.6 Interessi di mora

Agli Utenti che negli ultimi due anni hanno provveduto regolarmente al pagamento delle fatture, la prima volta che effettuano un pagamento in ritardo, vengono applicati interessi di mora al solo tasso legale per i primi 10 giorni di ritardo rispetto alla scadenza. Agli stessi vengono poi segnalate le condizioni per eventuali successivi ulteriori ritardi.

5.7 Rettifica di fatturazione

Qualora nel processo di fatturazione vengano evidenziati errori in eccesso o in difetto, riferibili unicamente al processo di fatturazione, l'individuazione e correzione degli stessi avvengono d'ufficio, eventualmente mediante l'esecuzione di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura. In seguito alla correzione, il Gestore invia all'Utente rettifica di fatturazione.

I valori di standard generali relativi ai tempi massimi per l'invio di una risposta motivata scritta ad ogni richiesta scritta di rettifica di fatturazione presentata dall'Utente sono riportati *in allegato 1*. Il tempo è misurato dalla data di presentazione della richiesta scritta.

In allegato 1 sono altresì riportati i valori del tempo di rettifica della fatturazione, inteso come il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Gestore della richiesta scritta di rettifica di fatturazione inviata dall'Utente finale relativa ad una fattura già pagata, o per la quale è prevista la

possibilità di rateizzazione, e la data di accredito della somma non dovuta, anche in misura diversa da quella richiesta.

Qualora la verifica evidenzi un credito a favore dell'Utente, il Gestore lo accredita portandolo in detrazione nella prima fattura utile. Nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore all'importo addebitato in bolletta oppure la data di emissione della bolletta non consenta il rispetto del termine di cui sopra, il Gestore provvede all'erogazione tramite rimessa diretta.

5.8 Deposito cauzionale

All'atto della stipula del contratto di fornitura, il Gestore può chiedere all'Utente il versamento di un deposito cauzionale, secondo quanto previsto dalla Delibera AEEGSI 86/2013/R/idr e provvedimenti conseguenti e correlati. Resta salva la facoltà del Gestore di non richiedere il deposito cauzionale d'utenza.

Il deposito cauzionale è:

- uno strumento del Gestore a garanzia del rischio di morosità che è da esso trattenuto solo in caso di insolvenza;
- fruttifero con tasso di interesse pari a quello legale.

Non è richiesto il versamento del deposito cauzionale nel caso in cui l'Utente scelga una modalità di pagamento mediante:

- domiciliazione bancaria e postale;
- pagamento tramite carta di credito.

Nel caso in cui l'Utente passi ad una delle forme di pagamento sopra riportate, il Gestore provvederà alla restituzione del valore del deposito cauzionale comprensivo degli interessi legali fino a quel momento maturati, nella prima fattura utile successiva al recepimento dall'avvenuta modifica.

5.9 Perdite occulte e fondo fughe

Le perdite d'acqua accidentali sono eventi non ricorrenti, ma abbastanza frequenti. Queste tipologie di fughe sono dovute a rotture non visibili dell'impianto idrico interno, motivo per il quale si possono avere notevoli dispersioni d'acqua, che danno origine a bollette con importi molto alti.

Il Gestore prevede un sistema di rimborso tariffario per le perdite occulte accertate a cui possono accedere tutti coloro che aderiscono al Regolamento Fondo fughe acqua appositamente instituito. Le condizioni e la relativa modulistica sono consultabili e scaricabili dal sito internet del Gestore.

5.10 Bonus sociale idrico

Con delibera 897/2017/R/idr l'Autorità ha introdotto un bonus idrico nazionale, ovvero un contributo a compensazione di una parte della spesa, per la fornitura di acqua, sostenuta dagli utenti domestici che versano in condizioni di disagio economico. Il bonus sociale idrico viene calcolato tenuto conto della numerosità della famiglia anagrafica, applicando al quantitativo minimo vitale (pari a 50 litri/abitante/giorno) la somma delle seguenti tariffe unitarie:

- la tariffa agevolata della quota variabile del corrispettivo di acquedotto;
- la tariffa relativa alla quota variabile del corrispettivo di fognatura;
- la tariffa relativa alla quota variabile del corrispettivo di depurazione.

Ad integrazione del bonus sociale idrico nazionale, l'Agenzia territoriale (ATERSIR) può introdurre un bonus idrico integrativo come condizione di miglior favore sul territorio di propria competenza.

Indicazioni e modalità in merito alle condizioni di ammissione ed erogazione delle suddette agevolazioni sono riportate sul sito internet del Gestore.

SEZIONE IV – GESTIONE TECNICA DEL SERVIZIO

6.1 Continuità del servizio

Il Gestore si impegna a fornire un servizio continuo, regolare e senza interruzioni. La mancanza del servizio è ammissibile solo in caso di eventi di comprovata forza maggiore, di guasti o manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti e delle reti, per la garanzia di qualità e di sicurezza del servizio. In tal caso il Gestore si impegna a fornire, ove possibile, adeguate e tempestive informazioni all'utenza e comunque a limitare al minimo il disservizio.

Qualora si dovessero verificare carenze o sospensioni del servizio di distribuzione dell'acqua potabile, il Gestore provvederà ad attivare un servizio sostitutivo di emergenza entro 24 ore dall'inizio della sospensione come disposta e/o rilevata e nel rispetto delle disposizioni della competente Autorità sanitaria.

6.2 Dotazione pro-capite giornaliera alla consegna

Il Gestore si impegna a garantire, sulla base della potenzialità degli impianti, una dotazione idropotabile pro-capite giornaliera alla consegna minima, per le utenze domestiche, pari a 150 litri/abitante*giorno, intesa come volume attingibile dall'Utente nelle 24 ore.

6.3 Tempo di preavviso per interventi programmati

In caso di intervento programmato che determini l'interruzione del servizio, il Gestore ne dà preavviso agli Utenti interessati dall'interruzione con almeno 48 ore di anticipo tramite le seguenti modalità (a seconda della vastità del territorio interessato):

- mezzi stampa
- mezzi radiotelevisivi locali
- automezzi muniti di altoparlanti
- volantinaggio
- sito internet
- avviso diretto agli Utenti o con avvisi esposti all'ingresso degli edifici
- avviso diretto agli Utenti mediante sms

Per ospedali, case di cura e degenza, centri dialisi, ricoveri per anziani e disabili, carceri e scuole si dà sempre comunicazione mediante avviso diretto.
L'avviso conterrà indicazione sulla durata prevista dell'interruzione.

6.4 Durata delle sospensioni programmate

La durata massima delle sospensioni programmate è di ore 24, salvo eventi e circostanze di forza maggiore che possono verificarsi durante le attività operative.

Qualora non sia possibile garantire la corretta erogazione della fornitura di acqua potabile entro le 24 ore, il Gestore attiva un sistema di fornitura alternativo per i soli usi idropotabili essenziali entro 24 ore dall'inizio della sospensione del servizio.

6.5 Crisi derivante da indisponibilità della risorsa idrica e crisi qualitativa

In caso di scarsità di risorsa idrica, prevedibile o in atto, ovvero qualora non sia possibile mantenere i livelli qualitativi dell'acqua erogata entro i requisiti previsti dalla legge, a causa di fenomeni naturali o comunque non dipendenti dall'attività di gestione, il Gestore, dà tempestivo ed adeguato preavviso alle Autorità competenti delle misure da adottare.

Tali misure possono comprendere:

- invito al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi non essenziali
- utilizzo di risorse destinate ad altri usi
- limitazione dei consumi mediante riduzione della pressione in rete
- turnazione della fornitura delle utenze

In caso di crisi qualitativa il Gestore, su richiesta dell'Autorità competente, può erogare acqua non potabile. In tal caso sarà data all'utenza preventiva e tempestiva comunicazione.

SEZIONE V – INDENNIZZI AUTOMATICI

7.1 Indennizzi Automatici

Nell'allegato 1 sono riportati gli standard specifici di qualità per i quali, in caso di mancato rispetto dello standard per cause attribuibili al Gestore, è prevista la corresponsione all'Utente finale di un indennizzo automatico base.

L'indennizzo automatico base, ad eccezione degli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti concordati, è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione, come di seguito indicato:

a. qualora l'esecuzione della prestazione avvenga oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l'indennizzo automatico di base;
b. qualora l'esecuzione della prestazione avvenga oltre un tempo doppio dello standard, ma entro il tempo triplo dello standard, viene corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;
c. qualora l'esecuzione della prestazione avvenga oltre un tempo triplo dello standard, viene corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

L'indennizzo automatico, ove dovuto, sarà corrisposto all'Utente finale entro 180 giorni solari dalla formazione dell'obbligo in capo al Gestore di erogare la prestazione oggetto di standard specifico, mediante detrazione dall'importo addebitato nella prima bolletta utile, con esplicita indicazione della causale della detrazione.

Nel caso in cui l'importo della prima bolletta addebitata all'Utente finale fosse inferiore all'entità dell'indennizzo automatico, la fattura dovrà evidenziare un credito a favore dell'Utente, che sarà detratto dalla successiva bolletta oppure corrisposto mediante rimessa diretta.

Il Gestore non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico:

a. nel caso in cui il mancato rispetto dello standard sia riconducibile a cause di forza maggiore, cause imputabili all'Utente finale o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;
b. nel caso in cui all'Utente finale sia già stato corrisposto nell'anno solare un indennizzo per mancato rispetto del medesimo standard;

c. in caso di reclami o altre comunicazioni per i quali non sia possibile identificare l'Utente finale perché non contengono le informazioni minime indicate al punto 3.10 della presente Carta.

Nel caso in cui l'Utente risulti moroso, il Gestore sospende l'erogazione dell'indennizzo automatico fino al pagamento delle somme dovute.

ALLEGATO 1_ TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI STANDARD GENERALI E SPECIFICI

PRESTAZIONI SOGGETTE A STANDARD SPECIFICO	ATO RN – STANDARD APPLICATO	INDENNIZZO AUTOMATICO
Sospensione o disattivazione di fornitura NON DISALIMENTABILE (***)	-	30 €
Disattivazione fornitura domestico residente (salvo i casi art. 7.5 REMSI) (***)	-	30 €
Limitazione, sospensione o disattivazione fornitura SENZA INVIO DELLA COMUNICAZIONE DI MESSA IN MORA (***)	-	30 €
Limitazione, sospensione o disattivazione fornitura nonostante utente abbia COMUNICATO PAGAMENTO nelle modalità e tempi previste dal REMSI (***)	-	30 €
Limitazione, sospensione o disattivazione prima della scadenza indicata nella comunicazione di messa in mora (***)	-	10 €
Limitazione, sospensione o disattivazione fornitura in presenza di richiesta di rateizzazione nelle modalità e tempi previsti dal REMSI (***)	-	10 €
Limitazione, sospensione o disattivazione fornitura con l'invio della messa in mora MA SENZA invio del SOLLECITO bonario (***)	-	10 €
S1 – Durata massima della singola sospensione programmata (**)	**24 ore**	24h<S1≤48 h → 30€ 48h<S1≤72 h →60€ S1> 72 h → 90€
S2 – Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile (**)	**48 ore**	48h<S2≤96 h → 30€ 96h<S2≤144 h →60€ S2> 144 h → 90€
S3 – Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura (**)	**48 ore**	24h≤S3<48 h → 30€ 16h≤S3<24 h →60€ S3< 16 h → 90€
Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo (*)	**2 gg lavorativi**	30 €
Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo (*)	**2 gg lavorativi**	30 €
Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo (*)	**8 gg lavorativi**	30 €
Tempo di preventivazione per allaccio fognario con sopralluogo (*)	**8 gg lavorativi**	30 €
Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice (*)	**5 gg lavorativi**	30 €

Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario che comporta l'esecuzione di lavoro semplice (*)	**5 gg lavorativi**	30 €
Tempo di attivazione della fornitura (*)	**3 gg lavorativi**	30 €
Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore (*)	**3 gg lavorativi**	30 €
Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore (*)	**4 gg lavorativi**	30 €
Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a morosità (*)	**1 gg feriali**	30 €
Tempo di disattivazione della fornitura (*)	**3 gg lavorativi**	30 €
Tempo di esecuzione della voltura (*)	**1 gg lavorativi**	30 €
Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo (*)	**2 gg lavorativi**	30 €
Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo (*)	**8 gg lavorativi**	30 €
Tempo di esecuzione di lavori semplici (*)	**5 gg lavorativi**	30 €
Fascia di puntualità per gli appuntamenti (*)	**1,5 ore**	30 €
Tempo di intervento per la verifica del misuratore (*)	**4 gg lavorativi**	30 €
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in loco (*)	**0 gg lavorativi**	30 €
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio (*)	**14 gg lavorativi**	30 €
Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione (*)	**2 gg lavorativi**	30 €
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione (*)	**0 gg lavorativi**	30 €
Tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante (*)	**0 gg lavorativi**	30 €
Tempo per l'emissione della fattura (*)	**30 gg solari**	30 €
Periodicità di fatturazione (*)	**6/anno da 0 a 1800 mc** **12/anno oltre 1800 mc**	30 €
Tempo per la risposta a reclami (*)	**12 gg lavorativi**	30 €
Tempo per la risposta a richieste scritte di informazioni (*)	**12 gg lavorativi**	30 €
Tempo di rettifica di fatturazione (*)	**10 gg lavorativi**	30 €

(*) Gli indennizzi saranno erogati con le modalità e le limitazioni indicate nel Titolo X dell'Allegato A della Delibera 655/2015/R/idr e s.m.i.

(**) Gli indennizzi saranno erogati con le modalità e le limitazioni indicate nell'art. 5 dell'Allegato A della Delibera 917/2017/R/idr

(***) Gli indennizzi saranno erogati con le modalità e le limitazioni indicate nell'art. 10 dell'Allegato A della Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i

PRESTAZIONI SOGGETTE A STANDARD GENERALE	ATO RN
Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso	**≤ 30 gg per almeno 90%**
Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso	**≤ 30 gg per almeno 90%**
Tempo di esecuzione di lavori complessi	**≤ 30 gg per almeno 90%**
Tempo massimo per l'appuntamento concordato	**7 gg per almeno 90%**
Preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato	**24 ore per almeno 95%**
Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento	**3 ore per almeno 90%**
Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione	**30 gg per almeno 95%**
Tempo massimo di attesa agli sportelli	**60 minuti per almeno 95%**
Tempo medio di attesa agli sportelli	**20 minuti**
Accessibilità al servizio telefonico (AS)	**AS > 90%**
Tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA)	**TMA ≤ 240 secondi**
Livello del servizio telefonico (LS)	**LS ≥ 80%**
Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI)	**CPI ≤ 120 secondi per almeno 90%**

ALLEGATO 2_ UBICAZIONE ED ORARI DEGLI SPORTELLI

Sportello	indirizzo	lun matt	lun pome	mart matt	mart pome	merc matt	merc pome	giove matt	giove pome	ven matt	ven pome	sab matt
Bologna	Via Berti Pichat n 2/A, Bologna	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		
Casalecchio di Reno	Galleria Ronzani n 7/13, Casalecchio di Reno	8:00-12:30		8:00-12:30		8:00-12:30		8:00-12:30		8:00-12:30		
Castelfranco Emilia	Via Zanasi 30, Castelfranco Emilia	8:00-13:30		8:00-13:30	14:30-16:30	8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30		
Cattolica	Via Carlo Alberto della Chiesa, 31			8:30-13:00	14:30-16:30	8:30-13:00		8:30-13:00		8:30-13:00		8:30-13:00
Cento	Via B. Malamini, 1	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		
Cento	Via Corso del Guercino, 62			8:00-15:00				8:00-15:00				8:00-13:00
Cervia	Via XXII Ottobre n 15/C, Cervia	8:30-13:00	14:00-16:00	8:30-13:00	14:00-16:00	8:30-13:00	14:00-16:00	8:30-13:00	14:00-16:00	8:30-13:00		
Cesena	Via Spinelli n 60, Cesena	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		8:00-13:00
Cesenatico	Via Leonardo da Vinci n 35, Cesenatico	8:30-13:30	14:30-17:00	8:30-13:30		8:30-13:30		8:30-13:30		8:30-13:30		
Faenza	Via Zaccagnini n 14, Faenza	8:00-13:00	14:30-16:30	8:00-13:00	14:30-16:30	8:00-13:00	14:30-16:30	8:00-13:00	14:30-16:30	8:00-13:00		8:00-13:00
Ferrara	Via C. Diana n 40, Ferrara	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		8:00-13:00
Forlì	Via Balzella n 24, Forlì	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		
Formigine	Piazza del Tricolore n 14, Formigine	8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30		8:30-12:30
Imola	Via Casalegno n 1, Imola	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		
Imola centro	Via Mentana n 10, Imola	8:30-12:30		8:30-12:30		8:30-12:30		8:30-12:30		8:30-12:30		8:30-12:30
Lugo	Via Risorgimento n 3, Lugo	8:00-13:00	14:30-16:30	8:00-13:00	14:30-16:30	8:00-13:00	14:30-16:30	8:00-13:00	14:30-16:30	8:00-13:00		8:00-13:00
Modena	Via Razzaboni n 80, Modena	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		
Pavullo	Via Mario Ricci n 16, Pavullo	8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30	14:30-16:30	8:00-13:30		8:00-13:30
Ravenna	Via Romea Nord n 180/182, Ravenna	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		8:00-13:00
Rimini	Via Chiabrera n 34 b, Rimini	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		8:00-13:00
S. Giorgio di Piano	Via Garibaldi 8/D, S.Giorgio di Piano	8:30-13:00		8:30-13:00		8:30-13:00		8:30-13:00	14:00-15:30	8:30-13:00		
S. Giovanni in Persiceto	Piazza Santino Salardi n 18, S.Giovanni in Persice	8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		
S. Lazzaro di Savena	Via Emilia 243, S.Lazzaro di Savena	8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		9:00-13:00
Sassuolo	Via Adda n 39, Sassuolo	8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30	14:30-16:30	8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30
Savignano sul Rubicone	Via Destra Rubicone, 1950 - Savignano	8:30-13:30		8:30-13:30		8:30-13:30		8:30-13:30		8:30-13:30		
Valsamoggia - loc.Bazzano	Via Circonvallazione Nord 3-5, Bazzano	8:30-12:30	13:30-16:00			8:30-12:30	13:30-16:00			8:30-12:30	13:30-16:00	
Vergato	Via della Repubblica n 507, Vergato	8:00-12:00	14:00-15:30			8:00-12:30		8:00-12:00	14:00-15:30	8:00-12:30		
Vignola	Via Caduti sul Lavoro n 123, Vignola	8:00-13:30	14:30-16:30	8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30

ALLEGATO 3_GLOSSARIO

Ai fini della presente Carta del Servizio inerente la qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, si applicano le seguenti definizioni:

accettazione del preventivo è l'accettazione formale da parte del richiedente delle condizioni esposte nel preventivo;

acquedotto è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

albero fonico o **IVR** (*Interactive voice responder*) è un sistema costituito da un risponditore automatico con funzioni interattive che, sulla base delle risposte fornite dall'Utente finale via tastiera o riconoscimento vocale, permette di accedere a un menu di servizi e di richiedere di essere messi in contatto con un operatore;

allacciamento idrico è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più Utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto;

allacciamento fognario è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura, alla pubblica fognatura;

appuntamento posticipato è l'appuntamento fissato, su richiesta del richiedente, in data successiva a quella proposta dal Gestore;

atti autorizzativi sono le concessioni, autorizzazioni, servitù o pareri obbligatori, il cui ottenimento è necessario per l'esecuzione della prestazione da parte del Gestore, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta al richiedente;

attivazione della fornitura è l'avvio dell'erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura);

autolettura è la modalità di rilevazione da parte dell'Utente finale, con conseguente comunicazione al Gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;

Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita ai sensi della legge n. 481/95;

bonus sociale idrico è il bonus idrico introdotto dall'Autorità - in coerenza con l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 13 ottobre 2016 - con deliberazione 897/2017/R/idr;

call center è un servizio telefonico dotato di tecnologie che permettono al Gestore di registrare l'inizio della risposta, l'eventuale richiesta di parlare con un operatore, se la risposta avviene tramite risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o, se precedente, la fine della chiamata;

Carta dei servizi è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra Utenti e Gestore del SII;

cessazione è la disattivazione del punto di consegna o punto di scarico a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell'Utente finale con sigillatura o rimozione del contatore;

codice di rintracciabilità è il codice, comunicato al richiedente in occasione della richiesta, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati;

contratto di fornitura del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, è l'atto stipulato fra l'Utente finale e il Gestore del servizio;

data di invio è:

- per le comunicazioni inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al vettore incaricato dell'inoltro; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del Gestore;
- per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del Gestore o la data invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica;
- per le comunicazioni rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;

data di ricevimento è:

- per le richieste e le conferme scritte inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna da parte del vettore incaricato dell'inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del Gestore;
- per le richieste e le conferme scritte trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;
- per le richieste e le conferme scritte ricevute presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;

dati di qualità sono i dati e le informazioni relativi alla qualità contrattuale del SII ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono comunicati dai gestori all'Autorità;

depurazione è l'insieme degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

disagio economico sociale è la condizione di vulnerabilità in cui versa un utente diretto, come definita all'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 29 dicembre 2016 e s.m.i e all'articolo 3, comma 9*bis* del decreto-legge 185/08

disattivazione della fornitura è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna Gestorecon la contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale;

D.P.C.M. 29 agosto 2016 è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2016 recante "Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato";

D.P.C.M. 13 ottobre 2016 è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2016 recante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato";

Ente di governo dell'ambito è la struttura individuata dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze spettanti agli enti locali in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche, ai sensi di quanto previsto all'articolo 147 comma 1 del d.lgs. 152/06 (e s.m.i.);

fascia agevolata (o fascia di consumo annuo agevolato) come definita dal soggetto competente in coerenza con l'articolo 5 del TICSI, indica il primo scaglione di consumo in cui deve essere articolata la quota variabile del servizio di acquedotto per l'utenza domestica residente;

fognatura è l'insieme delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Gestore è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;

giorno feriale è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e sabato inclusi;

giorno lavorativo è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;

indennizzo automatico è l'importo riconosciuto all'Utente finale nel caso in cui il Gestore non rispetti lo standard specifico di qualità;

lavoro semplice è la prestazione di lavoro che riguarda l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri Utenti;

lavoro complesso è la prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell'Utente finale, non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice;

lettura è la rilevazione effettiva da parte del Gestore del SII della misura espressa dal totalizzatore numerico del contatore;

limitazione della fornitura è la riduzione del flusso di acqua erogata al punto di consegna nei casi di morosità, garantendo il quantitativo essenziale di acqua per le utenze domestiche residenti;

livello di pressione è la misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della conduttura espressa in atmosfere;

livello o standard generale di qualità è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire agli Utenti finali;

livello o standard specifico di qualità è il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al singolo Utente finale;

misuratore (o contatore) è il dispositivo posto al punto di consegna dell'Utente finale atto alla misura dei volumi consegnati;

misuratore (o contatore) accessibile è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal Gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica;

misuratore (contatore) non accessibile è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal Gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata;

misuratore (o contatore) parzialmente accessibile è il misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore il Gestore può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato;

morosità dell'utente finale (o morosità) è l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento degli importi dovuti dall'utente finale al Gestore in base al relativo contratto di fornitura;

operatore è una persona incaricata in grado di rispondere alle richieste dell'Utente finale che contatta il Gestore relativamente a tutti gli aspetti principali della fornitura di uno o più servizi del SII;

portata è la misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell'unità di tempo;

prestazione è, laddove non specificato, ogni risposta a reclamo o richiesta scritta, ovvero ogni esecuzione di lavoro o intervento effettuata dal Gestore;

punto di consegna dell'acquedotto è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'Utente finale. Sul punto di consegna è installato il contatore per la misura dei volumi;

punto di scarico della fognatura è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all'impianto o agli impianti di raccolta reflui dell'Utente finale;

quantitativo essenziale di acqua è il quantitativo minimo vitale, fissato dal D.P.C.M. 13 ottobre 2016, in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali;

reclamo scritto è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale l'Utente finale, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui l'Utente finale ha aderito, dal contratto di fornitura, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni

altro aspetto relativo ai rapporti tra Gestore e Utente finale, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica di fatturazione;

reclamo per la fatturazione di importi anomali è il reclamo che riguarda i documenti di fatturazione che contabilizzano importi di ammontare pari o superiore a quelli per i quali l'utente finale ha diritto alla rateizzazione ai sensi dell'articolo 42 del RQSII;

REMSI è l'Allegato A alla deliberazione del 16 luglio 2019, 311/2019/R/idr, recante "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato;

riattivazione è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione o alla limitazione della stessa;

richiesta scritta di informazioni è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale un qualsiasi soggetto formula una richiesta di informazioni in merito a uno o più servizi del SII non collegabile ad un disservizio percepito;

richiesta scritta di rettifica di fatturazione è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale un Utente finale esprime lamentele circa la non correttezza dei corrispettivi fatturati in merito a uno o più servizi del SII;

RQSII è l'Allegato A alla deliberazione 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr, testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato;

Servizio Conciliazione è l'organismo istituito dall'Autorità, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità, approvato con deliberazione 5 maggio 2016, 209/2016/E/COM, come successivamente modificato e integrato;

servizio idrico integrato (SII) è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

servizio telefonico è il servizio telefonico che permette all'Utente finale di mettersi in contatto con il proprio Gestore per richieste di informazioni, prestazioni o servizi, inoltro di reclami e ogni altra prestazione o pratica contrattuale che il Gestore rende telefonicamente; per ogni servizio telefonico possono essere resi disponibili uno o più numeri telefonici; il servizio telefonico può essere dotato di albero fonico o IVR;

sospensione del servizio è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, effettuata dal Gestore;

sotto-tipologia d'uso è riferita ai seguenti usi:

- in relazione alla tipologia d'uso domestico:
  - ✓ uso domestico residente;
  - ✓ uso condominiale;
  - ✓ uso domestico non residente;

- in relazione alla tipologia d'uso diverso dal domestico:
  - ✓ uso industriale;
  - ✓ uso artigianale e commerciale;
  - ✓ uso agricolo e zootecnico;
  - ✓ uso pubblico non disalimentabile;
  - ✓ uso pubblico disalimentabile;
  - ✓ altri usi;

sportello fisico è un punto di contatto sul territorio, reso disponibile dal Gestore, per richieste di informazioni, prestazioni o servizi;

subentro è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo;

tempo per l'ottenimento degli atti autorizzativi è il tempo intercorrente tra la data di richiesta dell'atto presentata per ultima e la data, quale risultante dal protocollo del Gestore, di ricevimento dell'atto perfezionatosi per ultimo;

TIBSI è l'Allegato A alla deliberazione 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr s.m.i.;

TICSI è l'Allegato A alla deliberazione 28 settembre 2017, 665/2017/R/idr, avente ad oggetto "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti;

TIMSII è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 218/2016/R/idr recante "Regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale";

tipologie d'uso o categorie d'uso sono la tipologia "uso domestico" (riconducibile alle utenze domestiche di cui all'articolo 2 del TICSI) e la tipologia "uso diverso dal domestico" (riconducibile alle utenze diverse dal domestico di cui all'articolo 8 del TICSI);

utenza condominiale è l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso;

utente diretto è l'utente finale titolare di una fornitura ad uso domestico residente;

utente finale è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;

utente finale disalimentabile è l'utente finale per il quale, in caso di morosità e previa costituzione in mora, il Gestore del SII può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura;

utente finale non disalimentabile è l'utente finale di cui all'Art. 2, Allegato A alla Deliberazione 16 Luglio 2019, 311/2019/R/idr, per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione o la disattivazione della fornitura;

voltura è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

ALLEGATO 4_INDIRIZZI UTILI

HERA spa	
Indirizzo	Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, 40127 Bologna
Sito web	www.gruppohera.it
Servizio Clienti	**Clienti famiglie 800.999.500** (Chiamata gratuita da telefono fisso e cellulare dalle 8 alle 22 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8 alle 18) **Clienti aziende 800.999.700** (Chiamata gratuita da telefono fisso e cellulare dalle 8 alle 22 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8 alle 18)
Pronto Intervento Acqua e Fognatura	**800.713.900** (Gratuito e attivo 24 ore su 24)

Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR)	
Indirizzo	Via Cairoli 8/F - 40121 Bologna
Sito web	www.atersir.it

FEDERICO TASSINARI
DISTRETTO NOTARILE DI BOLOGNA:80070730371
Notaio
23.12.2021 11:24:44 UTC